

SOMMARIO

PARTE PRIMA

DOTTRINA

	<i>pag.</i>
STUDI SULL'AZIENDA AGRARIA	401
ANTONIO SCIAUDONE, <i>L'azienda agricola tra esigenze della proprietà e sviluppo dell'impresa (Il potenziamento delle strutture agricole e la promozione dell'azienda tra politiche europee e dinamiche interne)</i>	402
LUIGI RUSSO, <i>Avviamento, beni immateriali e "nuovi beni" dell'azienda agricola</i> . . .	444
MARIANNA GIUFFRIDA, <i>Successione mortis causa e strumenti (anche preventivi) di conservazione dell'integrità aziendale</i>	487
ALESSANDRA TOMMASINI, <i>Il lavoro nell'azienda agricola (tipologie contrattuali in funzione della flessibilità)</i>	506
SILVIA BOLOGNINI, <i>Cessione dell'azienda agricola e successione nei contratti</i>	530

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

SARA TOMMASI, <i>La tutela della biodiversità agraria e alimentare nella legge n. 194 del 2015</i>	559
--	-----

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

DARCY WALMOR ZIBETTI - ALBENIR QUERUBINI GONÇALVES, <i>El Derecho Agrario brasileño y su relación con el agronegocio</i>	587
--	-----

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

ALBERTO GERMANÒ, *Sull'arbitrabilità delle liti agrarie* 231

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

IRENE CANFORA, *Il fondo rustico, i pannelli solari e l'agrarietà per connessione:
come non snaturare la vocazione agricola dell'impresa* 242

**INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI CONTENUTE
O SEGNALATE NELLA PARTE SECONDA DELLA RIVISTA**

(il numero indica la pagina)

CORTE COSTITUZIONALE

25 febbraio 2015, n. 66 (*Produzione e
cessione di energia elettrica*), 236.

DOTTRINA

PARTE PRIMA

RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO

D O T T R I N A

STUDI SULL'AZIENDA AGRARIA

Nei giorni 13 e 14 ottobre 2016 si è svolto a Caserta un convegno intitolato “L’azienda agricola” e dedicato all’“occasione del 70° compleanno del Professor Marco Goldoni”. L’organizzazione era dovuta all’Associazione italiana cultori di diritto agrario (AICDA) e vantava la collaborazione dell’IDAIC-CNR, del Consiglio notarile di Santa Maria Capua Vetere e del Dipartimento di studi politici della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il Convegno dell’AICDA concludeva una trilogia articolata nel tempo che segnala come precedenti il Convegno di Brescia del 23 e 24 novembre 2012, intitolato “Il fondo rustico: destinazione, gestione, circolazione”, e il Convegno casertano dei giorni 30 settembre-1° ottobre 2011 in cui era proposto il tema «La proprietà della terra tra agricoltura e usi alternativi».

La cortesia degli organizzatori consente alla nostra *Rivista* di pubblicare alcuni contributi dell’incontro di studio dell’ottobre scorso, naturalmente con qualche rivisitazione e l’aggiunta delle note: ANTONIO SCIAUDONE, *L’azienda agricola tra esigenze della proprietà e sviluppo dell’impresa (Il potenziamento delle strutture agricole e la promozione dell’azienda tra politiche europee e dinamiche interne)*; LUIGI RUSSO, *Avviamento, beni immateriali e “nuovi beni” dell’azienda agricola*; MARIANNA GIUFFRIDA, *Successione mortis causa e strumenti (anche preventivi) dell’integrità aziendale*; ALESSANDRA TOMMASINI, *Il lavoro nell’azienda agricola (Tipologie contrattuali in funzione della flessibilità)*; SILVIA BOLOGNINI, *Cessione dell’azienda agricola e successione nei contratti*. Altre relazioni troveranno spazio nel prossimo fascicolo*.

* Il sistema di referaggio c.d. “doppio cieco” non poteva essere adottato per la pubblicazione sulla *Rivista* di scritti che rappresentavano il risultato di relazioni svolte in un Convegno di larga partecipazione e generalmente noto nei suoi contenuti. La scelta è stata di affidare la valutazione a tre condirettori scientifici (prof. Luigi Costato, prof. Pietro Masi, prof. Antonio Jannarelli) (N.d.D.).

ANTONIO SCIAUDONE

L'AZIENDA AGRICOLA TRA ESIGENZE DELLA PROPRIETÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA

(IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE E LA PROMOZIONE
DELL'AZIENDA TRA POLITICHE EUROPEE E DINAMICHE INTERNE)

SOMMARIO: 1. L'attività di coltivazione del fondo quale espressione dell'*assolutismo proprietario* nel codice post-unitario. – 2. Il fondo rustico quale complesso di elementi organizzati in vista di una finalità produttiva. La incerta distinzione tra fondo rustico e azienda agricola. L'irriducibilità della nozione di fondo rustico a quella di complesso pertinenziale. Il complicato bilanciamento delle esigenze della proprietà della terra e dell'impresa nella disciplina del codice del 1942 e nella legislazione speciale successiva. – 3. Il problema della integrità fondiaria tra le «ragioni» dell'impresa e il «primato» della proprietà. – 4. La disciplina costituzionale della proprietà terriera privata. L'uso razionale della risorsa e i *nuovi* modelli di gestione del suolo agricolo. – 5. La nuova PAC e il sostegno dell'attività agricola in vista del perseguimento di obiettivi di difesa dell'ambiente e di riequilibrio territoriale. – 6. Sulla problematica distinzione tra fondo rustico e azienda agricola.

1. L'esercizio dell'attività agricola, nella sua visione classica, o, se si preferisce, tradizionale, postula la disponibilità di una estensione di terreno, resa idonea, attraverso l'opera dell'uomo, alla produzione di beni. Non dunque un terreno qualsiasi, sia pure *naturaliter frugifer*, ma un fondo destinato ad un'attività di coltivazione o di allevamento e perciò stesso *organizzato* insieme con altri beni in vista dell'ottenimento di un risultato produttivo programmato¹.

¹ Non sembra discutibile che, soprattutto nel codice civile, il fondo venga riguardato in ragione della sua *naturale* idoneità ad essere oggetto di una proficua attività di coltivazione. Il che significa che la disciplina riservata al fondo rustico non è costruita in funzione della sola idoneità della terra alla fruttificazione spontanea, ma al contrario è disegnata in considerazione della necessità di una attività umana specifica, organizzata in vista di un risultato produttivo programmato. In questo senso si comprendono le affermazioni della dottrina, secondo la quale «nel diritto moderno il *fundus instructus* è

In un'epoca in cui la produzione agricola non può ancora avvalersi delle tecniche di conservazione degli alimenti, delle quali oggi ci avvaliamo, lo sviluppo dei mezzi di trasporto ancora non consente al settore agricolo di raggiungere una dimensione globalizzata, e la nozione di impresa non ha ricevuto la sua definitiva consacrazione sul piano giuridico, l'agricoltura altro non è se non uno dei possibili modi di esercizio della facoltà di godimento riconosciuta al proprietario della terra, espressione cioè di quel diritto soggettivo, sacro e inviolabile, nel quale si è affermata la moderna ricostruzione della proprietà².

Peraltro, nella prospettiva degli ordinamenti borghesi, il rapporto tra esercizio dell'attività produttiva agricola e diritto di proprietà della terra è particolarmente intenso, poiché, dal punto di vista ideologico, è proprio il lavoro ad essere considerato titolo giustificativo dell'appropriazione individuale, a sua volta intesa come migliore garanzia dell'efficienza dello sfruttamento della risorsa. In proposito, è universalmente nota l'affermazione di John Locke, secondo il quale «quanto terreno un uomo zappa, semina, migliora e coltiva, e di quanto può usare il prodotto, tanto è di proprietà sua. Col suo lavoro egli lo ha, per così dire, recinto dalla terra comune»³.

già una unità produttiva» (G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1984, 2^a ediz., p. 225). Secondo l'A. «il fondo, quando è elemento essenziale e tipico della organizzazione aziendale in agricoltura, non è tuttavia la terra come fatto fisico o naturale, ma è la *terra in quanto sia destinata alla produzione* da chi abbia i poteri per destinarla ed in quanto effettivamente sia idonea all'utilizzazione economica produttiva» (p. 135).

² La affermazione della proprietà quale diritto sacro e inviolabile, risultato della rivoluzione borghese dell'89, quale diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, non aveva consentito alcuna specificazione di regime dipendente dalla qualità del bene oggetto del diritto. Dalla prospettiva esclusivamente soggettivistica assunta dai legislatori post-rivoluzionari discendeva la proposizione secondo cui ogni situazione giuridica implica necessariamente un rapporto tra due soggetti di diritto. Sul tema, sia consentito il rinvio a A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico nella proprietà e nell'impresa*, Napoli, 1996, p. 33 ss., anche per i riferimenti bibliografici.

³ J. LOCKE, *Trattato sul governo*, trad. it., Roma, 2006, p. 26. In una logica non diversa, d'altro canto, in tempi molto più recenti, Pugliatti rilevava come il frutto del lavoro, sotto forma di reddito, o se si vuole di risparmio, tenda a stabilizzarsi, per così dire, a solidificarsi, nell'acquisto della proprietà (cfr. S. PUGLIATTI, *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 262 ss. Secondo l'A., la proprietà deve essere considerata per sé sola «come titolo di acquisto di (altra) proprietà: cioè come condizione necessaria

Senonché, com'è noto, il godimento può essere attuato non soltanto in via diretta, con l'impegno personale del titolare del diritto dominicale nell'attività di coltivazione, eventualmente in associazione con altri soggetti non proprietari, ma anche attraverso l'attribuzione a terzi, dietro corrispettivo, della facoltà di coltivare e far propri i frutti.

È possibile allora che si determini una scissione tra la titolarità della proprietà e la titolarità dell'attività di coltivazione, ma sia nel *Code Napoléon*, sia nel codice civile del 1865, il coltivatore non proprietario, nello svolgimento dell'attività agricola, non esercita poteri di iniziativa economica suoi propri, ma poteri trasferitigli dal proprietario, in forza del contratto.

È dunque il contratto lo strumento attraverso il quale viene fornita la giustificazione dei poteri del coltivatore non proprietario e attraverso il quale si definiscono i modelli di regolazione del possibile conflitto tra interessi potenzialmente contrapposti⁴.

La cifra della disciplina, entro la quale si iscrive l'esercizio dell'attività agricola, resta dunque sostanzialmente quella proprietaria. E, in linea di principio, il legislatore tende a conservare l'autonomia contrattuale delle parti, rimanendo esclusivamente arbitro del corretto svolgersi delle dinamiche economiche che agitano il mondo delle produzioni agricole.

Si comprende così come nella opera di individuazione della *res*, pur potenzialmente idonea a costituire l'elemento principale intorno

e sufficiente per l'espansione o l'incremento, o se si vuole, per un nuovo acquisto di proprietà»; appartengono, perciò, al proprietario i frutti naturali provenienti dalla cosa, indipendentemente dal concorso dell'opera dell'uomo. In tal caso il titolo per l'acquisto della proprietà è costituito esclusivamente dalla qualità di proprietario. Tuttavia «si tratta (...) di situazioni eccezionali. Di solito la cosa produce frutti o incrementi per l'opera umana». Nel pensiero dell'A. la naturale potenzialità produttiva della terra diviene attuale produzione per il lavoro dell'uomo; non è più solo la proprietà, nel suo aspetto statico e nel suo profilo formale, che fa acquistare i frutti, bensì con essa, *ed anche senza di essa*, il lavoro. E. CIMBALI, *La nuova fase del diritto*, Torino, 1895, p. 190, nota 146, aveva del resto chiarito che «il lavoro com'è causa costitutrice del diritto di proprietà (...) né è pure la misura».

⁴ Sul punto, cfr. Ros. ALESSI, *Autonomia privata e rapporto agrari*, Napoli, 1982, p. 26 ss. Cfr., pure, anche per i richiami bibliografici, A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico*, cit., p. 277 ss.

al quale organizzare una attività di produzione agricola, ma destinata a costituire l'oggetto di un diritto di proprietà, e quindi oggetto di una disciplina giocata nei termini dell'appartenenza-esclusione, il legislatore focalizzi la attenzione piuttosto sui profili del valore di scambio del bene e, quindi, della circolazione (*inter vivos* o *mortis causa*), che non sugli aspetti della salvaguardia di quella che, nel linguaggio moderno, definiremmo organizzazione aziendale.

Non che mancasse una sufficiente sensibilità per affermare la necessità di una disciplina che tenesse conto della natura del bene, disciplina che infatti era contenuta nella sezione terza del capo secondo del titolo nono, dedicato alla locazione, del terzo libro del codice, sotto la rubrica «regole particolari alla locazione dei fondi rustici». E, del resto, in proposito, sarebbe forse già sufficiente richiamare il dibattito che allora si sviluppava in ordine al problema della corresponsione di un'indennità in favore dell'affittuario che avesse apportato miglioramenti al fondo; indennità che la giurisprudenza finiva con il riconoscere, applicando per analogia le norme dettate in materia di accessione ad immobili, o quello in tema di usufrutto o di enfiteusi⁵, oppure, sulla scia della dottrina tedesca, argomentando dal divieto di illecito arricchimento⁶, o fondando semplicemente sul principio di equità⁷. Non era dunque sottaciuto il ruolo della gestione produttiva quale elemento distintivo dell'affitto, così come non sfuggiva che ciò che maggiormente interessa non è «la condizione dei conduttori, ma soprattutto, in tema di locazione di fondi rustici, l'intero problema della coltura dei terreni e del risorgimento economico della nazione»⁸.

Tuttavia, proprio l'esame delle norme appena fugacemente richiamate conferma che il punto di vista assunto dal legislatore fosse quello della proprietà, come, ad esempio, è possibile desumere dalla lettura dell'art. 1615 cod. civ. del 1865, in forza del quale, se l'affittuario non avesse rifornito il fondo del bestiame e degli stru-

⁵ Cfr. V. SIMONCELLI, *Dei diritti dell'enfiteuta e del conduttore che non trascrissero i loro titoli, sulle migliorie apportate al fondo nei rapporti coi terzi*, in *Foro it.*, 1900, I, c. 56.

⁶ Cfr. App. Bologna, 27 luglio 1926, in *Giur. Tosc.*, 1926, p. 373; App. Bari, 19 marzo 1926, in *Corte Bari*, 1926, p. 97.

⁷ Cfr. L. ABELLO, *Trattato della locazione*, Napoli-Torino, 1915, II, p. 364 ss.

⁸ L. ABELLO, *op. cit.*, II, p. 365.

menti necessari alla coltivazione, il locatore avrebbe potuto, *secondo le circostanze*, “fare sciogliere l’affitto”, ma solo nel caso in cui, dall’inadempimento del conduttore, fosse derivato un danno al locatore stesso. Disposizione nella quale il riferimento agli strumenti necessari alla coltivazione (ed è qui interessante notare come anche il bestiame venga in considerazione nella sua funzione strumentale), che pure potrebbe lasciar pensare ad una valutazione in termini di efficienza della organizzazione aziendale, è finalizzato alla protezione dell’interesse del proprietario.

Difettava, in definitiva, qualsiasi considerazione delle funzioni che il bene produttivo avrebbe potuto assolvere, che consigliasse una riduzione della facoltà di disposizione in vista di obiettivi di interesse generale. La prospettiva dalla quale veniva riguardato il fenomeno rimaneva incentrata sul soggetto e, dunque, sulla contrapposizione di interessi strettamente individuali, tra i quali, indiscutibilmente venivano privilegiati quelli proprietari⁹.

D’altro canto l’applicazione dei principi della libertà contrattuale e della eguaglianza formale aveva messo in pericolo, soprattutto in Francia, sin dai primi anni della Rivoluzione, la integrità dei fondi, determinando una grave frammentazione delle terre, tale da comprometterne uno sfruttamento razionale. E ciò era avvenuto, malgrado non fosse assente la consapevolezza del danno irreversibile che il frazionamento determina, come è dimostrato dalle polemiche che

⁹ Nella valutazione comparativa degli interessi rilevanti nel contratto, il ruolo della produzione è modesto, giacché «il legislatore del 1865 si attenne a criteri di ispirazione illuministica ed attribuì peso preponderante alle situazioni fondate su titolo dominicale, alla libertà contrattuale e all’adempimento di classiche obbligazioni, mentre dedicò minore attenzione al fenomeno produttivo» (cfr. E. ROMAGNOLI, *Affitto. Disposizioni generali* (artt. 1615-1627), in *Commentario del codice civile* a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 3). Del resto, «in un ordinamento che polarizza i rapporti economici da un lato verso la proprietà e dall’altro verso il contratto, e relega nell’ambito di realtà economico-sociale con scarsi riflessi giuridici fenomeni come l’impresa e la stessa azienda, alla gestione produttiva della cosa viene attribuita rilevanza non per se stessa, ma per i riflessi che ha sulla conservazione del fondo (intesa anche nel più penetrante senso di destinazione) e sul diritto dell’affittuario a godere del fondo facendone propri i frutti» (E. ROMAGNOLI, in E. ROMAGNOLI e A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto* in *Commentario del codice civile* Scialoja e Branca, a cura di F. Galgano, sub aa. 1628-1654, Bologna-Roma, 1990, Bologna-Roma, 1978, p. 1).

accompagnarono la introduzione di un regime successorio fondato sul *partage égal*¹⁰.

2. Con le profonde trasformazioni politiche e sociali verificatesi nei primi decenni del ventesimo secolo, constatatesi le pericolose conseguenze legate all'uso egoistico dei beni (del bene terra, in primo luogo) aventi rilevante interesse sociale, "il fondo come cosa autonoma torna ad essere oggetto di una propria disciplina", in quanto meritevole di una propria individuazione nel novero dei beni, tale da esser definito «un complesso di elementi organizzati e vincolati ad uno scopo»¹¹. In questa logica, non la «superficie costituisce il fondo, ma il criterio economico e organizzativo dal quale è sorto»¹². Il che, spostando l'accento ai fini della qualificazione della *res*, sul profilo della organizzazione, consente alla dottrina di affermare che ciò che qualifica il fondo è la destinazione ad uno scopo – la *produzione* –, in vista del quale il legislatore appresta un sistema di norme che «non hanno per oggetto la terra, il territorio, ma il fondo come organismo in funzione produttiva»¹³. Sulle base di queste notazioni, Bolla conclude che, per effetto della destinazione ad un medesimo scopo produttivo, «la pluralità di cose che compongono il fondo si trasforma in un tutto organico, proporzionato, dinamico; con la conseguenza che il risultato economico, rivelandosi diverso da quello delle singole cose, determina il sorgere di una *res nova*, suscettibile di propri rapporti e negozi»¹⁴. Da qui l'affermazione dell'Autore secondo cui

¹⁰ A. LISERRE, *Disposizioni generali sulle successioni*, Sezione I, *Introduzione*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, vol. V, Torino, 1982, p. 13, ricorda come i bersagli della critica si appuntassero, in particolare, sugli istituti del *partage égal* e della legittima «destinati, nelle previsioni dei detrattori, a sovvertire l'equilibrio nelle campagne e il sano sviluppo demografico della nazione». Sul punto che le rigorosissime regole dell'eguaglianza in valore, ma soprattutto in natura frantumassero inesorabilmente, oltre il limite di sussistenza, la proprietà della famiglia contadina, v. J. CARBONNIER, *Flexible droit*, 3, Paris, 1976, p. 210. Analoghe riflessioni in A. COLIN, *Le droit de succession dans le Code Civil*, in *Livre du Centenaire*, Paris, 1904, p. 312.

¹¹ G. BOLLA, *Il «fondo» nei suoi aspetti giuridici*, in *Atti del Primo Convegno Nazionale di Diritto Agrario Italiano*, Firenze, 1935, p. 268.

¹² G. BOLLA, *op. ult. cit.*, p. 269.

¹³ G. BOLLA, *op. ult. cit.*, p. 283.

¹⁴ G. BOLLA, *op. ult. cit.*, p. 289.

il fondo costituisce una realtà ontologica e una unità economica, cui corrisponde una tutela normativa che qualifica, e in un certo senso vincola, il diritto del proprietario; istituzione-cosa nella quale si verifica un rapporto che non è solo semplice aggregazione di cose, ma di organizzazione di elementi eterogenei.

Ora, proprio l'emergere del profilo della organizzazione, con il richiamo a possibili vincoli imposti al proprietario in vista del raggiungimento del risultato produttivo, consente di cogliere degli aspetti di corrispondenza con la nozione di azienda che, in quei medesimi anni, si andava precisando.

È anche grazie ad alcune disposizioni legislative che operano un diretto riferimento all'«azienda agraria» che la dottrina e la giurisprudenza cominciano ad interrogarsi sul fenomeno. Si tratta della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sull'ordinamento del credito agrario – art. 2, e nel regolamento relativo; del d.lgs. 23 agosto 1917, conv. in legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura – art. 1; d.l. 15 marzo 1923, n. 692, e relativo regolamento, sull'orario di lavoro per i lavoratori delle aziende agricole – art. 2; e nel TU delle norme sulla bonifica integrale r.d. 13 febbraio 1933, n. 215.

In particolare, secondo la legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura per aziende agrarie dovevano intendersi «le coltivazioni della terra e dei boschi e le lavorazioni ad esse connesse complementari ed accessorie», definizione in forza della quale la dottrina concludeva che l'azienda agraria costituisse la «organizzazione completa di tutti gli elementi necessari per la produzione agricola in stato di funzionamento»¹⁵. Ove si aggiunga che venivano ritenuti «soggetti dell'azienda agraria» privati e agricoltori (persone fisiche o società); enti pubblici (Stato, Province, Comuni, Congregazioni di carità); ed enti ecclesiastici, è facile comprendere come l'azienda non apparisse ancora come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività di impresa, quanto piuttosto un'organizzazione genericamente de-

¹⁵ G. CARRARA, *Azienda agraria*, in *Nuovo dig. it.*, 1938, p. 79.

stinata al conseguimento di un risultato produttivo, indipendentemente da qualsiasi rapporto con il mercato. Il che, ovviamente, non induce meraviglia, dal momento che ancora mancava una formalizzazione sufficiente della nozione giuridica di impresa, nozione che avrebbe poi costituito uno dei risultati più maturi del codice del 1942. D'altro canto, dalla definizione appena enunciata non era possibile desumere argomenti che consentissero di distinguere, con sicurezza, l'azienda agricola dal fondo rustico. In entrambi i casi ciò che veniva in evidenza era la idoneità, del fondo e dell'azienda, alla produzione. La stessa azienda appariva quale *res frugifera*, sia pure non *naturaliter*¹⁶.

La difficoltà di individuare due nozioni distinte di fondo rustico ed azienda agricola risultava con evidenza, laddove il proprietario della terra fosse stato anche proprietario degli ulteriori beni necessari alla coltivazione. Si sosteneva infatti che, considerata sotto il suo aspetto organizzativo, l'azienda agraria era costituita da diversi elementi, quali, in particolare: la terra, le opere fondiari, idrauliche e agrarie occorrenti per la coltivazione della terra; le dotazioni in bestiame, macchine, strumenti, semi, concimi; i crediti e i debiti; i rapporti costituiti per procurare la mano d'opera necessaria per la coltivazione e per le lavorazioni connesse ed accessorie; dall'avviamento. Ma si avvertiva pure che «la terra, per poter essere oggetto di coltivazione deve essere provvista delle opere idrauliche, fondiari, e agrarie necessarie per l'attività coltivatrice, e cioè irrigazione, drenaggi, prosciugamenti, spiegamenti dissodamenti, canalizzazioni, strade fabbricati e piantagioni», e che la esecuzione di queste opere «può precedere la

¹⁶ A. JANNARELLI, *Affitto di fondo rustico e affitto di azienda agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, p. 452, a proposito dei possibili significati nei quali può essere inteso, anche sul piano giuridico, il termine «produttivo», osserva che è possibile attribuire alla espressione un significato «del tutto simile a quello tradizionalmente assegnato ai beni naturalmente fruttiferi». L'azienda si presenta, così, al pari degli impianti e degli opifici, come una «macchina produttiva», per quanto più complessa, ossia come un'unità capace, *artificialmente* (il corsivo è nostro), di fornire beni e, come tale, individuabile ancor prima della sua effettiva utilizzazione». Al contrario, se la produttività dell'azienda viene intesa «nel senso di redditività del complesso, ossia di effettiva possibilità di conseguire un *utile*, l'azienda si rivela come una struttura caratterizzata dalla sua capacità di guadagno» rispetto alla quale la produzione dei beni è soltanto strumentale.

creazione dell'azienda»¹⁷. Allo stesso modo, se appartengono al proprietario della terra, il bestiame, le macchine, gli strumenti, i semi, i concimi sono scorte, «e quindi immobili per destinazione ai sensi dell'art. 413 cod. civ.». Ora, ove si osservi che si riteneva che la esistenza di crediti e di debiti, pur abituale sul piano fattuale, «non è essenziale per l'azienda agraria»¹⁸, si potrà forse convenire che la distinzione tra azienda e fondo fosse rinvenibile più su di un piano dimensionale che non sul piano concettuale, essendo sia l'azienda sia il fondo destinati alla attuazione di una produzione, che poteva, nell'un caso e nell'altro, essere direttamente realizzata dal proprietario, non necessariamente in una logica di mercato. Conclusione che sembra trovare ancor più ampia giustificazione, ove si condivida l'opinione di coloro che affermavano che l'avviamento fosse «la stessa organizzazione aziendale, con tutti gli effetti che risultano dall'averla costituita»¹⁹.

Ma se l'azienda poteva essere riguardata nel suo aspetto organizzativo, o statico, come pure si diceva, non meno rilevante appariva il profilo dinamico, quello, cioè, del suo funzionamento. Anche a non voler considerare l'influenza che l'ordinamento corporativo

¹⁷ G. CARRARA, *Azienda agraria*, in *Nuovo dig. it.*, 1938, p. 80.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ G. CARRARA, *Azienda agraria*, in *Nuovo dig. it.*, 1938, p. 81. L'A. precisava che, sotto l'aspetto patrimoniale, «l'avviamento è il diritto che spetta all'agricoltore per aver formato la combinazione dei fattori di produzione e per averne avviato il funzionamento. Praticamente questa attività dell'agricoltore si manifesta con l'aver introdotto coltivazioni adatte alla natura delle terre; con l'aver scelto famiglie coloniche corrispondenti al bisogno di lavoro dei singoli fondi; con l'aver eseguito migliorie adeguate al bisogno dei terreni; con l'aver adottato rotazioni convenienti; con l'aver procurato alla produzione sbocchi capaci di assorbirla con continuità e sicurezza». Appare evidente che, nella descrizione appena riportata, l'azienda viene assunta non quale «fattore della produzione», ma già quale organizzazione dei fattori della produzione. Organizzazione, nella quale, accanto al bene terra, rilievo centrale assume il lavoro. Si riteneva infatti che, nel caso di vendita, l'alienante, come conseguenza del trasferimento dell'avviamento, oltre a consegnare all'acquirente tutti gli atti e i documenti relativi ai rapporti costituiti per il funzionamento dell'azienda trasferita e a comunicare tutti i dati e le notizie relativi alle esperienze culturali eseguite, fosse obbligato a «non attrarre in altre sue aziende le famiglie coloniche dell'azienda venduta». Nel caso di usufrutto, poi, si riteneva che l'obbligo di conservare la sostanza dell'oggetto dell'usufrutto, e quindi di mantenere immutato l'ordinamento aziendale, impedisse di «trasformare un'azienda mezzadrile in un'azienda a economia diretta, e nemmeno mutare senza sufficienti ragioni le famiglie coloniche esistenti nell'azienda» (p. 82).

esercitava sul tema, non si mancava di rilevare come il problema dell'azienda avesse assunto connotazioni del tutto nuove in seguito alle leggi sindacali e soprattutto in dipendenza delle dichiarazioni contenute nella Carta del lavoro. Si osservava così che, se fulcro della produzione nello Stato è la iniziativa privata, quando assume un'iniziativa nell'ordine produttivo e realizza la combinazione dei fattori di produzione, il privato «è investito di una funzione di interesse nazionale, della quale deve rispondere di fronte allo Stato. L'azienda agraria, sotto l'aspetto del suo funzionamento, deve quindi considerarsi una funzione di interesse nazionale in attività». Il privato ha così, sia verso lo Stato, sia verso i suoi collaboratori speciali doveri «fra i quali quello di dare una direzione attiva all'azienda; e deve impiegare nell'azienda, per il suo funzionamento e per il suo incremento quanto ad essa sia destinato e quanto, secondo le sue possibilità, egli può darle»²⁰.

La stessa concezione, per così dire, “funzionale” viene fatta propria dalla dottrina e applicata al fondo rustico, dopo la promulgazione del codice del 1942.

²⁰ G. CARRARA, *Azienda agraria*, in *Nuovo dig. it.*, 1938, p. 80. È interessante notare come la necessità della salvaguardia della unità aziendale agricola, considerata anche sotto il profilo del mantenimento della integrità dei fondi destinati all'esercizio dell'attività agricola, fosse ben presente non solo nelle riflessioni della dottrina, ma finanche nella giurisprudenza. P. CALAMANDREI, *Diritto agrario e processo civile in Atti del I Congresso nazionale di diritto agrario*, Firenze, 1936, p. 353, aveva dimostrato come il processo esecutivo si risolvesse nella maggior parte dei casi in uno smembramento delle aziende, operando separatamente, spesso per effetto dei privilegi, sui singoli elementi dell'organizzazione aziendale, essendo possibile sia l'espropriazione separata delle scorte, col conseguente depauperamento del fondo, privato dei necessari accessori per la coltivazione, sia addirittura il frazionamento in piccoli lotti di aziende di grande dimensioni. Agitato dalla medesima preoccupazione, il Trib. Mantova, 25 febbraio 1928 (ord.), in *Riv. dir. proc. civ.*, 1929, II, p. 108, con nota critica di A. CONGLIO, accolse l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 1875, n. 2, cod. civ., con la quale un agricoltore, titolare di una vasta azienda agraria, chiese il sequestro dei beni mobili e immobili di sua proprietà in uno coi provvedimenti necessari per assicurare la continuazione del funzionamento dell'azienda e sospendere gli atti delle singole procedure esecutive, mobiliari e immobiliari, che andava subendo. La decisione del Tribunale di Mantova apriva così la via ad una esecuzione concorsuale per gli imprenditori agricoli, alla quale solo di recente il legislatore attuale sembra avere aperto la strada (sul tema, cfr. A. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agricoltura, Istituzioni, Mercati*, 2012, fasc. 2/3, p. 81 ss.; F. PRETE, *L'impresa agricola in difficoltà di pagamenti*, Bari, 2013).

Pugliatti aveva notato che una ricognizione delle disposizioni riservate dal codice alla proprietà, e in particolare alla proprietà fondiaria, «rivela a prima vista (...) che una cosa si è massimamente imposta al legislatore che le ha concepite e formulate: il suolo coltivabile» nonché «gli interessi individuali e sociali, questi ultimi specialmente, che si ricollegano alla coltivazione del suolo»²¹. Il suolo coltivabile, l'effettiva coltivazione del suolo, i prodotti agricoli costituiscono, nel pensiero di questo Autore, una nota dominante del complesso di disposizioni dettate dal codice civile per la disciplina della proprietà.

Non è possibile qui procedere ad un esame analitico della dottrina fiorita sul tema dopo la entrata in vigore del codice del 1942. È però possibile ricordare come si ritenesse acquisito che nel fondo si realizza una organizzazione di cose, complesso di terra e capitali in essa immobilizzati, idoneo alla realizzazione di una produzione agraria. E che ciò che appare degno di tutela da parte dell'ordinamento giuridico è proprio la organizzazione che nel fondo si realizza²².

Organizzazione non diversa da quella propria dell'azienda, dal punto di vista ontologico, risultando in entrambi i casi una combinazione di beni, alla quale possono concorrere diritti e ulteriori elementi patrimoniali, attivi e passivi, finalizzati all'esercizio di una attività produttiva.

Si comprende così come non sia possibile ridurre il fondo rustico ad un complesso pertinenziale.

Ed infatti, già Bassanelli osservava che «il complesso pertinenziale non forma un'unità», ciò risultando «dall'art. 818, il quale considera oggetto dell'atto o del rapporto giuridico il solo bene principale e prevede che da esso si irradiano gli effetti sì da estendersi alla pertinenza, bene a sé stante». L'unità della vicenda giuridica dei due

²¹ S. PUGLIATTI, *Lineamenti della proprietà agricola*, in *La proprietà nel nuovo diritto*, Milano, 1954, p. 315.

²² È indiscussa la distinzione fra *fondo rustico* e *nudo terreno*, convenendosi che, nel linguaggio del legislatore, la espressione fondo rustico è funzionale a raggruppare una serie di disposizioni destinate a regolare i differenti interessi tra loro configgenti in relazione alla gestione, alla circolazione e alla tutela di un bene (*produttivo*) destinato all'attività agricola. Sul punto, cfr. A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico*, cit., spec. p. 54 e ss.

beni è ottenuta mediante propagazione dal bene principale all'accessorio, non già per sussunzione dei due beni nell'unità del tutto»²³.

D'altro canto, per una ricostruzione oggettiva dell'istituto, sarebbe indispensabile l'assoluta irrilevanza di requisiti in ordine alla persona del destinante. Infatti, «se la qualità pertinenziale è potenzialmente esistente *in re* (nella realtà economica), devono essere indifferenti la persona e le caratteristiche personali di colui che rende attuale siffatta qualità»²⁴. Dal momento, però, che l'art. 817 cod. civ. espressamente dispone che la destinazione a servizio può essere effettuata «dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima» non sembra discutibile che tale requisito soggettivo sia indispensabile²⁵.

Dal che inevitabilmente discende che qualsiasi collegamento funzionale dei vari elementi della struttura produttiva che sia creato dall'affittuario, in quanto posto in essere da chi non è proprietario o titolare di un diritto reale sul bene principale, non può essere configurato come rapporto pertinenziale.

Il fatto è che, attraverso l'istituto della pertinenza, si regola un fenomeno di circolazione giuridica dei beni. Al contrario, nel vincolo che si determina tra più cose destinate all'esercizio di un'attività produttiva, è l'aspetto teleologico del collegamento dei beni e la tutela giuridica del complesso produttivo organizzato che viene in evidenza. Ciò è tanto vero che l'art. 1618 stabilisce la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto «se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa». Si tratta di beni, che, una volta destinati al fondo dall'affittuario, non possono qualificarsi pertinenze, per difetto della qualifica soggettiva del destinante, eppure concorrono con tutti gli altri alla identificazione del fondo stesso.

²³ E. BASSANELLI, *La legge di circolazione delle pertinenze*, in *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, II, p. 682.

²⁴ L. CONTURSI-LISI, *Pertinenze*, in *Noviss. dig. it.*, 1965, p. 1148. In senso analogo, P. RASI, *Le pertinenze e le cose accessorie*, Padova, 1955, p. 331 ss.: «l'elemento oggettivo in realtà non ha alcuna rilevanza giuridica dato che il 'collegamento economico' fra le *res* accessorie e la *res principalis* non solo è messo in essere dalla volontà del *dominus* ma dura fino a che tanto lo vuole il *dominus* e fino a che tanto lo permette il *dominus* della *res* secondaria, nel caso che questa non sia di proprietà del *dominus* della *res principalis*».

²⁵ L. CONTURSI-LISI, *Pertinenze*, in *Noviss. dig. it.*, 1965, p. 1148.

Nella disciplina del fondo, dettata dal codice civile, traspare, in effetti, una concezione della proprietà fondiaria in cui la funzione produttiva della terra, in vista del raggiungimento di obiettivi di interesse generale, assume un rilievo centrale. Ed in realtà, pur evidente ormai la dimensione imprenditoriale alla quale le attività economiche sono state consegnate, tende ad affermarsi una figura di proprietario richiamato all'esercizio attivo della proprietà. Infatti, dalle norme dettate in tema di riordinamento della proprietà rurale, nelle quali si configura una gestione produttiva riservata al proprietario, risalta che una siffatta gestione produttiva non è riguardata come mero esercizio di una facoltà di godimento, quanto piuttosto quale assolvimento di un preciso obbligo di utilizzazione con carattere di impresa, almeno di impresa diretto-coltivatrice. Diversamente non si spiegherebbe che delle piccole e piccolissime proprietà sia addirittura prevista la eliminazione attraverso il meccanismo della espropriazione (art. 851 cod. civ.) o della ingrossazione (art. 849 cod. civ.)

La verità è che è possibile leggere in filigrana una tendenza costante del legislatore, già precedente al codice ma che attraversa, in modo forse addirittura più evidente, anche le stagioni successive alla introduzione della Carta repubblicana, a preferire, e perciò promuovere, un esercizio dell'attività agricola in forma di impresa, ma saldamente affidata alle mani del proprietario. Manifesto cioè è il *favor* per il ricongiungimento nelle medesime mani della titolarità della proprietà e dell'impresa. *Favor* finalizzato alla protezione della risorsa, vale a dire alla conservazione nel tempo della *idoneità produttiva* del bene terra. Protezione che, nella logica del legislatore, può essere massimamente garantita dal titolare della situazione giuridica dotata di maggiore stabilità, vale a dire dal titolare del diritto dominicale.

E, del resto, finanche la previsione, contenuta nell'art. 838 cod. civ., del potere della pubblica amministrazione di espropriare i fondi rustici dei quali il proprietario abbia abbandonato la coltivazione, nel caso in cui il difetto di coltivazione rechi danno alla produzione nazionale, conferma la esistenza di un obbligo di esercizio dell'attività agricola a carico del proprietario, ove questi non si sia risolto a concedere in affitto i suoi beni.

La netta divaricazione tra proprietà e impresa non si realizza,

dunque, quando sia in gioco un'attività agricola, perché in ogni caso al proprietario è riservato, anche quando il fondo sia stato concesso in affitto, un ampio potere di controllo in ordine alla gestione del bene. Controllo che si attua, ad esempio, con il riconoscimento della facoltà di ottenere la risoluzione del contratto quando l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento, particolarmente in relazione *alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative*. Il che vuol dire che sussiste uno stretto rapporto tra il potere riconosciuto all'affittuario di «prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo (...), anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità» (art. 10, 1° comma, legge n. 11 del 1971) e il soggetto cui per contratto è affidato il controllo sulla razionalità della coltivazione.

Conferma di una siffatta conclusione è fornita dalla disciplina dettata per i miglioramenti che il concessionario intenda apportare al fondo, disciplina nella elaborazione della quale la necessità di assicurare una razionale gestione della terra, in vista della conservazione della idoneità produttiva della risorsa, e quella di predisporre efficienti strumenti di controllo sulle attività compiute dall'affittuario rivestono un ruolo decisivo.

Si tratta di un complesso di norme con le quali il legislatore provvede ad un bilanciamento degli interessi contrapposti delle parti, che consenta, in ogni caso, di attuare una razionale coltivazione del suolo.

Così l'attribuzione del potere di adottare tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, di cui all'appena richiamato art. 10, legge n. 11 del 1971, trova il suo limite nell'obbligo del concessionario di ottenere il consenso del proprietario, oppure di ricorrere alla complessa procedura di autorizzazione, cristallizzata ora negli artt. 16 e ss. della legge n. 203 del 1982, alla quale è chiamato a partecipare l'ispettorato provinciale dell'agricoltura (o meglio i corrispondenti organi regionali). Ebbene, di là dal rilievo secondo il quale non è più possibile affermare che i poteri dell'affittuario di gestione del bene discendano dal proprietario, perché invece trovano la loro fonte nella legge, e tuttavia il

contratto costituisce il titolo di legittimazione dell'esercizio di quei poteri, in quanto solo attraverso il contratto il concedente consente la limitazione del suo potere di destinazione economica, non sembra possibile negare che la funzione di controllo sull'attività di miglioramento resti in capo al proprietario, e solo in via residuale alla pubblica amministrazione. Così come non è possibile dubitare che la ampiezza con la quale viene riconosciuto all'affittuario il potere di migliorare la cosa, e l'attribuzione del diritto a percepire un'indennità costituiscano (anche) ulteriori strumenti di garanzia di un uso razionale della risorsa.

Nemmeno può essere sottaciuto, poi, che il potere del proprietario può spingersi fino a modificare la organizzazione aziendale dell'affittuario, dal momento che non solo il miglioramento, ma addirittura la trasformazione dell'ordinamento colturale può essere determinata dalla iniziativa del concedente (art. 16, legge n. 203 del 1982).

3. Se le osservazioni fin qui svolte meritano di essere condivise, è forse possibile comprendere anche le difficoltà in cui si dibatte quella dottrina che ha tentato di negare che l'impresa agricola fosse impresa in senso tecnico²⁶. Difficoltà che possono essere imputate ad una visione della proprietà della terra, nella quale non trova sufficiente risalto l'*obbligo* della gestione produttiva della risorsa. Si tratta, in fondo, di una conseguenza delle ambiguità che nella disciplina codicistica della proprietà terriera si possono rinvenire e che, in buona parte, sono ascrivibili alla timidezza di un legislatore che, condizionato dai ceti agrari che avevano agevolato il consolidamento del regime allora al potere, non era riuscito ad affermare fino in fondo quei principi di equità, della difesa del lavoro, della protezione delle risorse, che pure sembrava voler recepire, e a superare definitivamente dei modelli regolatori consolidati rivolti a garantire la percezione di rendite parassitarie²⁷.

²⁶ Il riferimento è qui alla ben nota tesi di G. FERRI, *L'impresa agricola è impresa in senso tecnico*, in *Atti del III Congresso Nazionale di diritto agrario*, Milano, 1954, p. 394.

²⁷ La dottrina ha riconosciuto come al legislatore del codice debba essere riconosciuto «il merito di aver impresso l'abbrivio ad una disciplina generale degli interessi collegati col suolo avente destinazione agricola che individua nell'esercizio di impresa

Si tratta delle medesime ambiguità che, per lungo tempo, e ancor dopo la promulgazione delle leggi di riforma fondiaria, hanno impedito di provvedere ad una disciplina *generale* delle successioni *mortis causa* che consentisse di salvaguardare l'efficienza produttiva del fondo rustico, e che inducevano alla elaborazione di soluzioni rimediali tese a mantenere l'unità della organizzazione aziendale, pur nella frammentazione dell'unità fondiaria. Significativa in tal senso è la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 49, legge n. 203 del 1982 (prima della promulgazione dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'art. 8, d.lgs. n. 228 del 2001), secondo la quale «nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione». La norma prevede una ipotesi di affitto coattivo e, al suo apparire, venne valutata dalla dottrina come «dotata di portata innovativa di grande rilievo sia sotto il profilo teorico, sia dal punto di vista della sua incidenza su fattispecie concrete», meritevole di favorevole accoglimento «come primo approccio ten-

su di esso la fondamentale regola di razionalità relativa alla sua utilizzazione» (R. ROSSI, *Appunti sull'uso razionale della proprietà fondario-agraria*, in *Scritti in onore di Antonio Carozza*). Il che, in altre parole, conferma che la disciplina della proprietà della terra postula «un godimento di tale bene che avvenga mediante non già il suo mero uso produttivo, bensì attraverso una sua gestione avente carattere di impresa». Anzi, come pure non si è mancato di sottolineare, l'esercizio di impresa è visto non solo come mezzo di realizzazione dell'interesse del proprietario, ma viene assunto come principale condizione di stabilità, o di maggiore stabilità, del diritto stesso sul bene (R. ROSSI, *op. ult. cit.*). Sotto il profilo considerato, non sembra perciò azzardato ritenere che probabilmente la distanza tra la proprietà e l'impresa è minore di quanto sembri, almeno ove si riconosca che «solo l'attività economica sul bene può costituire attuazione della proprietà» (M. COSTANTINO, *Contributo alla teoria della proprietà*, Napoli, 1967, p. 90).

denzialmente organico del legislatore al problema della successione *mortis causa*»²⁸.

Il meccanismo prescelto aveva il pregio di lasciare sostanzialmente immutate le regole della successione *mortis causa*, poiché non poneva in alcun modo in discussione il tradizionale principio del *partage égal*; ma al tempo stesso, spostando il punto di incidenza della applicazione della norma, e quindi il *luogo del conflitto* dei portatori di interessi potenzialmente contrastanti, dalla astratta titolarità del bene, all'utilizzazione del bene stesso all'interno di una struttura già organicamente costituita in azienda, recuperava sul piano dell'unità aziendale ciò che andava irrimediabilmente perso sul piano dell'unità fondiaria²⁹.

²⁸ N. FERRUCCI, *Aspetti di dubbia costituzionalità del nuovo strumento legale dell'affitto forzoso (art. 49, 1° comma, della legge 3 maggio 1982, n. 203)*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, pp. 3-4.

²⁹ La norma suscitò al suo apparire non pochi dubbi di legittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. Sul punto, cfr. L. MOSCO, *I contratti agrari*, Camerino, 1983, p. 204; G. DE NOVA, *Successioni mortis causa in agricoltura in Dizionario del diritto privato, 4, Diritto agrario*, Milano 1983, p. 849. Il Trib. Napoli, 30 maggio 1984, *ord.* (in *Giur. agr. it.*, 1985, p. 625, con nota di A. GERMANÒ, *Successione agraria: per una nuova lettura dell'art. 49 legge n. 203/82*; in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 3, con nota di N. FERRUCCI, *Aspetti di dubbia costituzionalità*, cit., in *Dir. giur.*, 1986, p. 247, con nota di R. ROSSI, *Sulla pretesa incostituzionalità dell'art. 49, 1° comma, legge 3 maggio 1982, n. 203*) rimise la questione alla Corte costituzionale, in quanto, riconoscendo agli eredi coltivatori del fondo del *de cuius* il diritto a continuare la coltivazione, a titolo di affitto, sulle porzioni spettanti ai coeredi, la norma sembrava discriminare coloro che, pur essendo coltivatori diretti o imprenditori a titolo principale, non avessero coltivato il fondo caduto in successione. Determinava, inoltre, imponendo un rapporto locatizio di lunga durata, che sviliva il valore della quota, una limitazione sensibile al diritto di proprietà dei coeredi esclusi, i quali, infine, venivano privati della libertà di iniziativa economica.

Ma, in senso opposto, già la dottrina osservò che la soluzione prescelta dal legislatore con l'art. 49, 1° comma, legge n. 203 del 1982, consentiva di sfuggire nel migliore dei modi ai problemi che la difesa dell'unità aziendale e del lavoro organizzato impiegato comunque comporta; «con la differenza però, rispetto alla tutela allestita nella legislazione anteriore, che, come mezzo ordinato al più razionale sfruttamento del suolo coltivabile, importa solo un ridotto sacrificio dell'interesse degli eredi – il sacrificio di non poter temporaneamente esercitare l'impresa sul bene in proprietà –, peraltro subordinato alla effettiva esistenza di coeredi interessati a mantenere intatta la integrità dell'azienda, segnatamente di coeredi che, disposti alla sua utilizzazione produttiva, lascino presumere, proprio per i requisiti che ne permettono l'individuazione come soggetti favoriti, di possedere le capacità professionali nonché il fattore-lavoro richiesto» (R. ROSSI, *Sulla pretesa incostituzionalità*, cit., spec. pp. 249 e 251).

La Corte costituzionale, 31 maggio 1988, n. 597 (*ord.*) in *Riv. dir. agr.*, 1989, II, p. 215, con nota di A. MARZOLI, *La Corte conferma la legittimità costituzionale del-*

Non sembrava peraltro in discussione che il meccanismo configurato dall'art. 49 allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio dell'attività agricola tendesse a stimolare, in tempi più o meno lunghi, il ricongiungimento della proprietà e dell'impresa nelle medesime mani. Si osservava in proposito che la durata del rapporto costituito coattivamente, «in quanto sufficientemente lunga per dissipare, nel coerede astretto ad assumere il ruolo di affittante, progetti di futura personale utilizzazione dei terreni oggetto di concessione, finisce proprio con il rafforzare in quest'ultimo la propensione a disfarsi di tali terreni in favore di chi già ne abbia la disponibilità fisica»³⁰.

Si comprende allora, come di là dalle enunciazioni formulate o dalle scelte (che sembravano) compiute, gli sviluppi della legislazione successiva alla promulgazione dell'art. 49 siano molto meno *rivoluzionari* di quanto non possano apparire e testimoniano di una decisa preferenza verso soluzioni orientate ad una sorta di attribuzione preferenziale, sia pure realizzata per gradi e in un arco di tempo sufficientemente ampio.

Com'è noto l'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ha riconosciuto, ma soltanto nei territori montani, agli eredi che abbiano già ottenuto coattivamente l'affitto delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, il diritto ad acquistare, alla scadenza del rapporto instaurato per legge, la proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze e agli annessi rustici.

L'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza di alcuni requisiti, tra i quali, la mancata alienazione di fondi, nel triennio precedente, di imponibile fondiario superiore a lire cinquecentomila, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione, la disponibilità di una capacità lavorativa propria e della propria famiglia pari almeno ad un terzo di quella necessaria a soddisfare le esigenze

l'art. 49, 1° comma, legge 3 maggio 1982, n. 203, e in Foro it., 1988, I, c. 3657, con nota di D. BELLANTUONO, dichiarò manifestamente infondata la questione, dovendosi individuare la ratio della norma «nella esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, la integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa».

³⁰ R. ROSSI, *La costituzione del rapporto di affitto per causa di morte*, in *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive* (Atti del Convegno di Pavia, 17-19 settembre 1992), Milano, 1993, p. 176.

di coltivazione del fondo da acquistare insieme con quelli già eventualmente posseduti a titolo di proprietà o enfiteusi; l'assunzione dell'obbligo della conduzione o alla diretta coltivazione per almeno sei anni; l'iscrizione allo SCAU in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale. Il prezzo della vendita del fondo è fissato al valore agricolo medio; il prezzo delle scorte, pertinenze e annessi rustici è invece stimato dall'IPA. La stessa disciplina è stata poi estesa, con l'art. 8, d.lgs. n. 228 del 2001, a tutto il territorio nazionale e diviene «l'apice di una vicenda unitaria che modifica la stessa prospettiva funzionale dell'affitto coattivo dell'art. 49»³¹. L'originaria funzione di quest'ultimo istituto, di strumento diretto a scongiurare, in sede successoria, la disgregazione dell'azienda agricola senza incidere sull'attribuzione della proprietà dei fondi caduti in successione, è così superata dalle nuove disposizioni ed è ridotta ad una «mera prima fase di una vicenda ordinariamente destinata a concludersi con l'acquisto della proprietà stessa dei fondi caduti in successione da parte dell'erede coltivatore»³².

Orbene l'insieme dei requisiti e degli obblighi previsti dalla norma induce a ritenere che l'esercizio dell'impresa, attuale o almeno futuro, costituisca titolo di legittimazione all'acquisto della proprietà, quasi una riproposizione, in chiave moderna, dell'affermazione già soprarichiamata che riconduceva, in altre epoche, al lavoro la giustificazione della proprietà.

In una prospettiva siffatta, non sembra discutibile che nel processo di conformazione del diritto di proprietà *fondiarìa*, si accentuino non tanto gli aspetti diretti ad esaltare una utilizzazione del bene all'interno dell'impresa (scelta semmai agevolata, ma comunque frutto della libera determinazione del proprietario), quanto quegli elementi che restringono la facoltà di godimento ad una particolare modalità del godimento stesso, modalità in tal caso imposta, con esclusione di altrimenti possibili diverse utilizzazioni del bene, non diversamen-

³¹ G. CASAROTTO, *Altri strumenti antifrazionamento: il diritto di acquisto del coerede già affittuario ex art. 49, legge n. 203/82 (art. 8, d.lgs. n. 228/201) – L'art. 230-bis cod. civ.*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, 3^a ediz., Padova, 2003, p. 541.

³² G. CASAROTTO, *Altri strumenti antifrazionamento*, cit., p. 541

te da quanto accade nelle disposizioni in materia di ricomposizione fondiaria. Ne consegue, tenuto anche conto della manifesta preferenza del legislatore per la riunificazione nelle stesse mani della titolarità del bene e della titolarità dell'attività, che qualsiasi tentativo diretto a distinguere nettamente la proprietà dall'impresa è destinato a naufragare, poiché non vi è intervento legislativo che operi sull'una che non veda propagati i suoi effetti immediatamente sull'altra (per il *tramite* dell'azienda), e ciò perché non vi è altra possibilità di godimento che quella di un uso produttivo *agricolo* della terra³³.

4. Il richiamo ad una funzione attiva della proprietà fondiaria risalta dalla trama delle disposizioni costituzionali dedicate ai rapporti economici e, in particolare, dagli artt. 41, 42, 44 e 47 Cost. In realtà, nell'art. 44, non viene semplicemente rimessa al legislatore ordinario l'opera di conformazione della proprietà privata terriera, attraverso la imposizione della riserva di legge, ma viene disegnato

³³ Non va dimenticato infatti il ruolo, per così dire, di *mediazione* o, se si vuole, di *trasmissione* che la nozione di azienda è destinata a giocare tra proprietà e impresa. Come si è detto, l'art. 49, 1° comma, legge n. 203 del 1982, fu sottoposto al vaglio della Corte costituzionale per sospetta violazione dell'art. 41 Cost., in quanto gli altri eredi «non possono assumere, in ordine alle loro quote, alcuna libera iniziativa anche se socialmente apprezzabile» (Trib. Napoli, 4 luglio 1984, in *Riv. dir. agr.*, 1985, II, p. 7), ma la questione, come pure si è detto, fu dichiarata manifestamente infondata dalla Corte costituzionale, 31 maggio 1988, n. 597, cit., proprio sulla scorta della considerazione secondo la quale «la *ratio* della norma di cui all'art. 49 della legge n. 203 del 1982 è da individuarsi nella esigenza di assicurare, anche dopo la morte dell'imprenditore agricolo, l'integrità dell'azienda e la continuità e l'unità dell'impresa e, pertanto, la garanzia di continuità nella conduzione di un fondo data ad uno dei coeredi non può essere considerata nella prospettiva di un privilegio attribuito ad uno di essi in danno degli altri, bensì nel più ampio quadro dell'interesse pubblico alla conservazione di un'impresa produttiva». La Corte osservò, altresì, che «la speciale tutela accordata all'erede che ha coltivato e continui a coltivare il fondo relitto trova giustificazione nel fatto che la situazione di costui è obiettivamente diversa da quella degli altri eredi, che, pur imprenditori a titolo principale – ai sensi dell'art. 12 della legge 12 maggio 1975, n. 153 – o coltivatori diretti, non hanno coltivato o non continuano a coltivare lo stesso fondo, e non si risolve in una soppressione della proprietà privata (che resta agli eredi nella misura da essi conseguita) né in una soppressione della iniziativa economica privata, ma soltanto in una limitazione di entrambe in vista di interessi pubblici costituzionalmente rilevanti». La norma sembra quindi diretta a garantire il mantenimento della destinazione agricola, una volta che sia stata impressa al suolo, rispetto ad una eventuale diversa destinazione che (pur legittimamente) gli altri coeredi potrebbero in ipotesi preferire.

un vero e proprio programma, nel quale sono fissati gli obiettivi ai quali la regolazione deve tendere e le modalità attraverso le quali quegli obiettivi devono essere perseguiti.

Così al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, il legislatore ordinario viene chiamato ad imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, a fissare limiti alla sua estensione, secondo le regioni e le zone agrarie, promuovere e imporre la bonifica, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive. Deve aiutare la piccola e media proprietà e deve disporre provvedimenti a favore delle zone montane.

Come si vede, si tratta di configurare una serie di interventi, dalla qualità dei quali evidente traspare la volontà di provocare un uso produttivo della terra, in vista del raggiungimento di risultati che manifestamente trascendono l'interesse egoistico del proprietario, e nei quali trova specificazione la generica funzione sociale alla quale il Costituente ha chiamato innanzitutto la proprietà privata. In questo senso non è affatto azzardato ritenere che la funzione sociale, genericamente evocata nell'art. 42 Cost., acquisisca contenuti specifici proprio quando siano in gioco gli interessi legati all'uso della terra.

Interessi che ben possono trovare attuazione nella utilizzazione del bene nel quadro di un'attività esercitata con carattere di impresa. Ed anzi non sembra dubitabile che, così come nel codice civile, anche nella Costituzione l'esercizio in forma di impresa dell'attività agricola risulti preferito, cosicché una volta assunta la finalizzazione di un bene che abbia ricevuto destinazione agricola all'esercizio di un'attività produttiva, rappresentando la produzione la normale funzione della terra coltivabile, «si profila con chiarezza il collegamento tra bene ed attività imprenditoriale, la quale nell'interesse superiore dell'utilità sociale (arg. ex art. 41 Cost.), subisce anche i limiti previsti dall'art. 41»³⁴. Limiti, si badi, non soltanto negativi, ma anche positi-

³⁴ R. ROSSI, *Appunti sulla ricomposizione fondiaria*, Napoli, 1978, I, p. 71, il quale osserva che la destinazione impressa al suolo produttivo finisce col ridurre il potere discrezionale che l'art. 42 Cost. accorda al legislatore ordinario in ordine alle forme con le quali la proprietà deve attuare la funzione sociale. Ciò avviene «perché la destinazione fa sì che nell'impresa, nell'esercizio dell'attività economica sul bene venga ad esplicarsi

vi, visto che, in forza del terzo comma dell'art. 41, la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali³⁵.

quella funzionalità dinamica attiva che, richiesta dal Costituente, non opera come limite esterno del diritto dominicale, ma penetra nell'intimo del contenuto di questo diventando, almeno in potenza (quando manchi, cioè, una disciplina particolare che attualmente la richieda), titolo di legittimazione al diritto soggettivo di proprietà». Sul principio della priorità dell'uso agricolo del terreno atto alla coltivazione, cfr. A. CARROZZA, *Uno sviluppo agricolo «sostenibile» per il territorio: profili giuridici* (Relazione presentata al XXI Incontro del Centro studi di estimo e di economia territoriale CE.S.E.T. su «Lo sviluppo sostenibile del territorio», Perugia 8 marzo 1991) in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, p. 531).

Sulle possibili letture dell'art. 44 Cost., in particolare in relazione all'art. 41 Cost., amplissima è la letteratura. Qui ci si limita a richiamare M.S. GIANNINI, *Basi costituzionali della proprietà privata*, in *Pol. dir.*, 1971, n. 4/5, p. 443; N. IRTI, *Profili della programmazione agricola (o per una rilettura dell'art. 44, 1° comma, Cost.)* in *Riv. dir. agr.*, 1972, I, p. 393; P. PERLINGIERI, *Introduzione alla problematica della proprietà*, Napoli, 1971; S. RODOTÀ, *Rapporti economici*, art. 44 in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna, 1982; A.M. SANDULLI, *Profili costituzionali della proprietà privata*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1972, p. 465 ss.

³⁵ Appena all'indomani della promulgazione del testo costituzionale, C. ESPOSITO, *Note esegetiche sull'art. 44 della Costituzione* in *Riv. dir. agr.*, 1949, I, p. 170 ss., osservava: «la terra è, per definizione costituzionale, un bene economico da coltivare (...) i privati, proprietari di beni terrieri, non hanno libertà di iniziativa economica. Lo Stato si ingerisce nella sfera di azione del singolo, che è proprietario di beni agricoli: rispetto a questi non vi è libertà tra il coltivare e il non coltivare. Se la legge non determina programmi e controlli (art. 41, 3° comma, Cost.), la libertà del privato si restringe ai modi di svolgimento dell'attività agricola». In realtà, letture più aggiornate hanno posto in evidenza come la tutela accordata dal nostro ordinamento alla proprietà privata e alla libertà di iniziativa economica induce a ritenere che la cosa non può essere qualificata bene economico e assoggettata alla relativa disciplina se non dopo che colui il quale sia legittimato non l'abbia destinata alla produzione. Non quindi la terra in quanto tale è sempre un bene economico da utilizzare come strumento di produzione, bensì il *fondo*, vale a dire la terra che ha ricevuto una destinazione economica (cfr. A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico*, cit., p. 62). Nello stesso senso G. GALLONI, *Potere di destinazione e impresa agricola*, Milano, 1974, p. 126 ss., per il quale non può sostituirsi alla volontà del privato la volontà della legge: «i beni economici di cui parla il primo comma dell'art. 42 della nostra Costituzione sono i beni ai quali sia stata impressa dai soggetti legittimati (proprietari, possessori, titolari di altri diritti reali, ecc.) una determinata destinazione produttiva (...). Una classificazione per legge dei beni economici di proprietà privata configurerebbe invece una violazione del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica. La legge, infatti, può disporre la espropriazione del bene quando ritiene che, per un generale interesse, debba essere gestito come strumento di produzione in maniera *diversa*, ma non può imporre al privato una determinata destinazione» (p. 129).

E. SIRSI, *Del riordinamento della proprietà rurale*, *Commento agli artt. 846-856*, in *Il Codice Civile. Commentario* diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2013, p. 59 rileva come «alcune recenti tematiche consentono, peraltro, di mettere in discussione l'assunto circa

E tuttavia non può essere sottaciuto il richiamo alla clausola di razionalità nell'opera di sfruttamento del suolo. Richiamo che consente di meglio cogliere il senso delle modalità attraverso le quali può svolgersi *anche* l'attività di impresa, se è vero che la formula "razionale sfruttamento del suolo" fu preferita all'altra, proposta dall'on. Einaudi, secondo la quale la finalità avrebbe dovuto essere quella di «conseguire un più elevato prodotto della terra»³⁶.

È dunque possibile ipotizzare che l'uso *attivo* della terra non necessariamente debba essere configurato in vista dell'ottenimento della maggiore produzione possibile, ma invece si realizzi anche in tutti gli ulteriori possibili benefici che dall'uso razionale del suolo, e innanzitutto dal suo mantenimento in buono stato, possono derivare.

Proprio per la terra coltivabile l'uso razionale non si attua affatto nell'ottenimento della massima produzione realizzabile, così come, in ragione dei medesimi principi, non è nella massima quantità possibile di pescato che si misura la razionalità dell'attività di pesca. Negli esempi proposti, la tensione verso la massima produttività, mettendo a rischio l'esistenza stessa della risorsa, si traduce nell'attuazione di comportamenti del tutto privi del tratto della razionalità. D'altro canto, l'uso irrazionale della terra coltivabile non manca di produrre i suoi effetti negativi in tempi sufficientemente brevi da essere apprezzati dall'agricoltore³⁷. È questa la ragione per la quale la tecnica agronomica, nel corso dei secoli, ha elaborato regole rivolte, prima

la libertà del come coltivare che, appare, in realtà, significativamente incisa da molteplici limiti introdotti da ultimo (ma vedi anche il riferimento alla precedente giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di divieto di impianto di viti), in relazione alle nuove sfide tecnologiche che anche il settore agricolo da tempo deve affrontare».

Sulla stessa scia può pure osservarsi che i limiti alla libertà del come coltivare sono oggi imposti anche dalle discipline (di matrice soprattutto europea) dirette a indirizzare e promuovere un uso della terra coltivabile quale strumento di sviluppo rurale, vale a dire in vista dell'attuazione di un più corretto equilibrio territoriale, in una chiave che trascende, pertanto, le tradizionali funzioni produttivistiche, ma tende ad esaltare quelle modalità di svolgimento dell'attività agricola che contribuiscono alla salvaguardia dell'ambiente, all'attuazione di modelli di sviluppo sostenibile, alla promozione economica e sociale delle aree rurali.

³⁶ *Costituzione della Repubblica nei lavori prep.*, II, 1696.

³⁷ È interessante rilevare come perfino il legislatore europeo abbia reagito di fronte agli esiti nefasti delle dinamiche produttivistiche imposte nei primi anni alla agricoltura con un mutamento radicale della PAC.

ancora che alla realizzazione della massima produzione ottenibile, alla conservazione nel tempo della idoneità produttiva del bene terra. Obiettivo la necessità del perseguimento del quale non è sfuggita al legislatore, ove solo si rammenti, ad esempio, la complessa articolazione della disciplina che, in materia di affitto di fondo rustico, è dedicata al tema della distribuzione, tra affittuario e concedente, dei poteri di gestione e di controllo³⁸.

Non è peraltro assente dalle riflessioni della dottrina, e nemmeno dall'opera del legislatore, il rilievo secondo il quale «l'esercizio razionale dell'agricoltura dà luogo ad esternalità positive»³⁹. Si osserva in proposito come, fin dalle prime leggi forestali, la disciplina riservata al bosco sia stata caratterizzata, più ancora che dal perseguimento di scopi produttivi, dalla necessità di garantire la funzione di conservazione del territorio che una corretta gestione del bosco indiscutibilmente assicura⁴⁰. Funzione di conservazione del territorio, nell'ampia accezione che deve oggi essere riconosciuta alla espressione, alla quale (anche) è ormai consacrata la nuova agricoltura *multi-funzionale*⁴¹.

Proprio il richiamo alle funzioni plurime che oggi il legislatore europeo e quello nazionale affidano alle diverse modalità di gestione del suolo agricolo e, quindi, anche a quelle che si attuano nella forma dell'impresa, rafforza il convincimento che la distanza tra la proprietà che si definisce statica e la proprietà dinamica sia meno ampia di quanto possa esser apparsa a coloro che, negli anni immediatamente successivi alla promulgazione del codice civile e all'entrata in vigore della Costituzione, individuavano nell'esercizio imprenditoriale dell'agricoltura la migliore garanzia per l'ottenimento della massima produttività possibile.

³⁸ Sul tema, anche per le indicazioni bibliografiche, cfr. A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico*, cit.

³⁹ A. GERMANÒ, *Dalla multifunzionalità ai beni comuni*, in *Agricoltura e beni comuni. Atti del convegno IDAIC*, p. 116.

⁴⁰ A. GERMANÒ, *op. cit.*, p. 116

⁴¹ A. GERMANÒ, *op. cit.*, p. 118, ricorda come gli agricoltori, nell'esercizio della loro attività, realizzano paesaggi, mantengono la biodiversità, tutelano il suolo dai disastri e dal fuoco e, come, per questa ragione possano essere considerati produttori di *public goods*.

5. Non sembra dubitabile che la attività di impresa agricola, sia pure dopo il parziale *revirement* conseguito alla riforma della PAC del 2013, venga sostenuta e promossa se ed in quanto funzionale ad una articolata e complessa gestione del territorio. Nella nuova logica della politica agricola comune, ciò che viene incentivato e promosso non è (sol)tanto un'attività di produzione agricola, quanto piuttosto il perseguimento di obiettivi di più ampio respiro, con una forte valenza ambientale. Nel quadro di quella che viene definita "condizionalità", l'attribuzione dei benefici riconosciuti agli agricoltori è subordinata al rispetto, da parte del beneficiario, delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale, protezione degli animali, nonché all'assolvimento dell'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali.

D'altro canto la evoluzione della politica delle strutture in una vera e propria politica di sviluppo rurale consente forse di precisare ancor meglio il ruolo che l'ordinamento attribuisce alla proprietà terriera.

Almeno a partire dal reg. n. 3808/89 (12 dicembre 1989), con la perdita di rilevanza della figura dell'IATP, l'estensione della PAC a coloro che non fanno dell'agricoltura la loro professione, e la previsione di aiuti per il sostegno di investimenti intesi alla diversificazione delle fonti di reddito, aiuti quindi diretti a soggetti che vivono solo parzialmente del lavoro dei campi, si afferma una pluralità di modelli di esercizio di attività agricola che, solo attraverso manifeste forzature, potrebbero essere ricondotti al modello tipico dell'impresa contemplato nell'ordinamento nazionale. L'assenza peraltro di una definizione comunitaria di impresa rende forse ancora più appariscente la scarsa rilevanza, che, nell'ordinamento europeo, assume la distinzione tra titolare del diritto dominicale e titolare dell'impresa. Sembra infatti che, nella legislazione europea, ove pure le qualifiche soggettive non sono affatto indifferenti (coltivatore attivo, piccolo coltivatore, giovane agricoltore), ciò che decide dell'ammissibilità all'aiuto sia l'esercizio della specifica attività richiesta di volta in volta, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti al mercato. Conclusione, questa, che trova conferma sol che si rammenti che, ai

sensi dell'art. 4, reg. n. 1307/2013, per attività agricola, ai fini della partecipazione al regime di sostegno, deve intendersi non solo «la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli», ma anche «il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari» nonché «lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione».

Nello stesso art. 4 peraltro l'azienda è definita come «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro». Ora, se si considera che l'agricoltore è individuato in una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 TUE in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola, è facile concludere che non è affatto richiesto che l'agricoltore sia anche imprenditore⁴².

⁴² Nello stesso senso, ma con riferimento alle analoghe definizioni di azienda e di agricoltore contenute nel reg. n. 1259/99, L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, Milano, 2001, p. 246.

È interessante notare come abbia costituito preoccupazione del legislatore europeo che i regimi di sostegno applicati prima dell'entrata in vigore del reg. n. 1307/2013 consentissero la concessione degli aiuti anche «a persone fisiche o giuridiche il cui *obiettivo commerciale* (corsivo nostro) non era, o era solo marginalmente, connesso a un'attività agricola» (cfr. 10° *considerando* reg. n. 1307/2013). Allo scopo di garantire un sostegno più mirato, le nuove norme prevedono adesso che non siano assegnati pagamenti diretti a persone fisiche e giuridiche, che non possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. Si consente tuttavia la concessione di aiuti ai piccoli agricoltori *part-time* «poiché questi ultimi danno un contributo diretto alla vitalità delle zone rurali» (10° *considerando*).

Ora il riferimento ad un *obiettivo commerciale* potrebbe far intendere che, per il legislatore europeo, l'agricoltura da incentivare debba svolgersi necessariamente nella forma dell'impresa. Sennonché una conclusione siffatta sembra in contrasto con la definizione di agricoltura fornita dall'art. 4, reg. n. 1307/2013, secondo il quale si intende

Conclusione confermata, ad esempio, dall'art. 94, reg. n. 1306/2013, secondo la quale: «Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali».

E tuttavia, non è certamente dubitabile che l'esercizio dell'agricoltura in forma di impresa non solo sia presente ma addirittura sia favorito dalla disciplina europea, come dimostrano, ad esempio, fi-

per "attività agricola" non solo la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, ma anche il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione, e finanche lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo e alla coltivazione.

Ed infatti, da un lato, è facile rilevare che il semplice mantenimento di una superficie agricola in buono stato, di per sé, non assicura la produzione di un reddito. Dall'altro, occorre tener presente che per attività agricola minima, ai sensi dell'art. 2 del d.m. 6513 del 18 novembre 2014, emanato in applicazione delle disposizioni del reg. n. 1307/2013, si deve intendere un'attività «con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità» e che «in caso di particolari esigenze ambientali, su deliberazione degli organi territorialmente competenti, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuate le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni», circostanza questa che pure sembra escludere che l'attività svolta sia effettivamente orientata al mercato. Sembra così possibile concludere che la qualifica imprenditoriale non sia affatto richiesta al fine dell'ottenimento dei pagamenti diretti, e che quindi l'agricoltore possa anche semplicemente destinare all'autoconsumo la propria produzione; tanto più poi se la dimensione minima aziendale ritenuta sufficiente per l'attribuzione del diritto all'aiuto può essere fissata dagli Stati membri (*ex art. 10*, e allegato IV reg. n. 1307/2013) in misura estremamente ridotta, come accade per l'Italia, dove il limite minimo può essere determinato, così come in effetti è avvenuto, in cinquemila metri quadrati, o come in Grecia (4.000 mq), Cipro, Ungheria, Portogallo, Romania, Slovenia (3.000 mq), fino a Malta (1.000 mq). Dimensioni che evidentemente non consentono il conveniente esercizio di un'attività di impresa.

anche le disposizioni contenute nel reg. n. 1305/2013, intitolato al sostegno dello sviluppo rurale, rivolte a «potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole», delle quali si favorisce il miglioramento delle prestazioni economiche e si incoraggia la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato, attirare l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e facilitare il ricambio generazionale. Proprio il riferimento al mercato e ad una partecipazione più consapevole degli agricoltori alle dinamiche complesse della distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari in un mondo globalizzato consente di cogliere il rilievo che la dimensione imprenditoriale assume nel quadro delle politiche agricole comuni. Soprattutto, ove si rifletta sulla rinnovata preoccupazione di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; preoccupazione che, soltanto pochi anni fa, si riteneva definitivamente superata.

Il *favor* per l'esercizio di un'attività agricola rivolta al mercato si connota però di profili del tutto nuovi, nel senso che è possibile individuare nel complesso delle misure incentivanti predisposte dal legislatore europeo una marcata tensione verso modelli di utilizzazione delle risorse naturali, caratterizzati da una rinnovata concezione della clausola di razionalità.

In questo senso è possibile innanzitutto osservare come l'attività produttiva agricola ritrovi una più forte relazione con il territorio entro il quale si svolge, e come l'esercizio dell'agricoltura sia fortemente condizionato da questo legame: si pensi ad esempio a quella legislazione regionale che impone specifiche regole di gestione delle coltivazioni (si pensi, in particolare, ai vigneti), in vista non tanto della produttività, ma della salvaguardia del paesaggio.

Inoltre, dopo gli anni ruggenti della produttività a tutti i costi⁴³, con le forti implicazioni di degrado dei terreni aggrediti da concimi chimici di sintesi, appare evidente che l'uso razionale delle risorse

⁴³ Sul tema, cfr. L. Russo, *Il contenimento dell'attività produttiva dell'agricoltura e la valorizzazione del territorio: due finalità compatibili?*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 16

non si realizza nella massima produzione ottenibile, secondo quella che si potrebbe definire una razionalità dell'avere, quanto piuttosto nella garanzia della conservazione della idoneità della risorsa nel tempo, secondo quindi una prospettiva che tende ad assicurare innanzitutto la esistenza del bene in buono stato⁴⁴.

Si comprende dunque come il sostegno all'azienda agricola sia riconosciuto, nella più recente fase della politica agricola europea, a condizione che vengano realizzati obiettivi di riequilibrio delle dinamiche territoriali, in una logica non solo di tutela ambientale, ma anche più in generale di tutela e salvaguardia dello spazio rurale⁴⁵.

D'altro canto, le norme europee in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo rurale recuperano, in una chiave aggiornata, i tradizionali obiettivi di quelle disposizioni, storicamente ricorrenti, intese a favorire la colonizzazione delle aree rurali, e il radicamento delle popolazioni nei territori non urbanizzati⁴⁶.

⁴⁴ Per l'opinione secondo la quale la terra sembra esprimere una razionalità sua propria, che si impone agli obiettivi della produttività ad ogni costo, una razionalità «che, prima ancora dell'avere, appare come una razionalità dell'esistere, dell'essere, indissolubile essendo la relazione tra il soggetto e il territorio al quale il soggetto appartiene», cfr. A. SCIAUDONE, *Agricoltura, persona, beni (Una prospettiva per lo studio sulla qualificazione giuridica dei beni)*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 180.

⁴⁵ L. COSTATO, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione Europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 217 manifesta preoccupazione per la tendenza della regolamentazione comunitaria e delle leggi nazionali a spostare il baricentro dell'azienda agricola dalla produzione di beni a quella di servizi: questa tendenza, «che si concreta nell'adozione di norme che progressivamente allargano il campo 'agrario' allontanandolo dalla originaria specificità, rischia di mettere in pericolo la sopravvivenza autonoma della sua stessa definizione legale, poiché fa perdere la peculiarità dell'impresa agricola e, nello stesso tempo, valorizza troppo la produzione di servizi a discapito di quella dei beni». In realtà, osserva l'A., il regime di protezione riservato all'agricoltura «produttrice, diretta o indiretta, di tutti i cibi e collegato alla sostanza stessa dell'azienda agraria», che è fondata «prevalentemente sul terreno e sull'allevamento, poiché solo in queste attività la *ratio* protettiva si rinviene, e consiste principalmente nella diversità dei ritmi produttivi rispetto a quelli industriali e del terziario e nella peculiarità dei rischi meteorologici».

⁴⁶ Solo a titolo di esempio, basterà qui ricordare che tra le priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, che l'art. 5, reg. n. 1305/2013, prevede per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, vi è quella di adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: *a*) favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione; *b*) stimolare lo sviluppo locale nelle zone

Non è ovviamente possibile procedere qui ad una elencazione delle singole misure di sostegno, ma basti pensare, ad esempio, alla previsione contenuta nell'art. 17, reg. n. 1305/2013, intitolato agli investimenti in immobilizzazioni materiali, per comprendere il ruolo al quale è chiamato l'agricoltore. Nella disposizione appena richiamata si prevede infatti che il sostegno, oltre che ad una serie di investimenti rivolti a migliorare le prestazioni dell'azienda, sia destinato anche a garantire la sostenibilità e soprattutto possa essere diretto ad investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal regolamento, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico da definirsi nel programma.

Sembra così che l'attenzione che il legislatore europeo riserva al modo in cui l'attività agricola, che si avvalga dell'uso di terra coltivabile, deve essere svolta, sia o meno rivolta al mercato, confermi che ciò che viene in evidenza, nella organizzazione dei fattori della produzione, sia proprio la esigenza del rispetto di regole di razionalità specifiche che, attraverso la salvaguardia nel tempo della idoneità produttiva della risorsa, garantiscano anche la conservazione del territorio, intendendosi l'espressione in una accezione che manifestamente trascende l'ambito strettamente spaziale.

6. Se le osservazioni sin qui svolte meritano di essere condivise, è possibile verificare quanto sia problematico, sulla scorta degli indici normativi reperibili nell'ordinamento interno e in quello comunitario, pervenire ad una convincente distinzione tra fondo rustico ed azienda agricola, quando l'oggetto dell'attività esercitata sia costituito dalla coltivazione del fondo.

Escluso che possa ipotizzarsi identità tra fondo rustico e nudo terreno, si è già ricordato come la nozione di fondo rustico non possa risolversi in quella di complesso pertinenziale. È qui possibile aggiungere che ciò risulta evidente, ove si osservi che il legame tra i di-

rurali; c) promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic) nelle zone rurali.

versi elementi che l'agricoltore organizza per l'esercizio dell'attività agricola è fondato sul rapporto di *necessità* che sussiste tra la cosa principale (il terreno) e gli accessori ad essa destinati, nel senso che la gestione del bene principale risulterebbe impossibile senza il concorso dei beni posti al suo servizio; rapporto di necessità che non compare affatto nella definizione di pertinenza fornita dall'art. 817 cod. civ., dal momento che il bene principale conserva la sua funzione economica, anche in difetto di collegamento con altri beni⁴⁷.

Del resto la unità organizzativa che si realizza nel fondo sembra presupposta dagli artt. 1628 e ss. cod. civ.

Ebbene, la circostanza che le norme appena richiamate costituiscano disciplina speciale, rispetto alle *disposizioni generali* dettate dagli artt. 1615 e ss. per l'affitto in generale, chiarisce che il punto di riferimento oggettivo dei rapporti riguardati, rispettivamente dalla disciplina generale e da quella speciale, non può presentare che aspetti di eterogeneità solo parziale.

Così, se l'art. 1615, la norma che introduce la disciplina generale, nel disporre che «quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione della cosa e dell'interesse della produzione», mostra di individuare nella *cosa produttiva* un tutto unitario ed organico, allo stesso modo non può escludersi che il fondo rustico, per il quale addirittura si prevedono disposizioni specifiche, sia egualmente un complesso unitario in funzione produttiva, vale a dire una *cosa produttiva*.

Ora, se si conviene che oggetto dell'affitto possano essere soltanto cose che producono frutti in conseguenza dell'attività umana, non potendosi assumere nella nozione di *cosa produttiva*, una *res*, pur capace di fruttificazione spontanea, ma non inserita nella gestione produttiva dell'affittuario e dedotta come tale in contratto⁴⁸, si dovrà pure convenire che intrinseca alla nozione di fondo rustico è la previsione della

⁴⁷ Sulla distinzione tra le nozioni di fondo rustico e complesso pertinenziale, si rinvia a A. SCIAUDONE, *Il fondo rustico*, cit., pp. 157-171.

⁴⁸ Cfr. G. CARRARA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da Vassalli, Torino, 1959, p. 160; E. ROMAGNOLI, *Affitto*, cit., p. 16

gestione della cosa, intesa, sulla scorta dell'art. 1615 cod. civ., quale *mezzo, strumento*, di produzione⁴⁹. In questo senso, ciò che rileva non è la semplice raccolta di quanto il bene spontaneamente produce, quanto la predeterminazione di un risultato produttivo, in vista del quale è attuata la organizzazione degli elementi che vi concorrono⁵⁰.

Da ciò consegue che, almeno nella sua configurazione più elementare, il fondo debba essere costituito da un terreno che, in quanto destinato all'esercizio di un'attività agricola, sia oggetto della applicazione di lavoro umano, in vista della realizzazione di un risultato produttivo predeterminato⁵¹.

È dunque nel fondo che i diversi elementi che concorrono alla produzione agricola trovano un principio organizzativo unificante, sicché non sembra discutibile che in esso sia rinvenibile una struttura già idonea a dar luogo ad un'attività produttiva con carattere di impresa⁵².

È facile tuttavia rilevare come la organizzazione che nel fondo si realizza sia fortemente condizionata dalle caratteristiche specifiche del bene⁵³, e dalla complessa rete di interessi che la valutazione del le-

⁴⁹ Secondo A. JANNARELLI, *Affitto di fondo rustico e affitto di azienda agraria*, cit., p. 464, «dalla metà degli anni quaranta sino alla legge n. 203 del 1982 si guarda al fondo rustico anche e prevalentemente come un 'fattore della produzione', ossia come uno degli elementi che partecipa alla formazione di una struttura produttiva». Ma v. le obiezioni di F. PROSPERI, *La tutela dell'unità fondiaria*, Napoli, 1993, p. 115 ss. e in *Per una considerazione dell'affitto di fondo rustico in termini di affitto di azienda agricola*, in *Diritto dell'agricoltura*, 1992, p. 408 e ss.

⁵⁰ Non è, del resto, casuale che il legislatore utilizzi il termine "produttivo", in luogo di "fruttifero".

⁵¹ Non è probabilmente casuale che l'art. 9, legge n. 203 del 1982 (ora travolto dalla dichiarazione di incostituzionalità pronunciata da Corte cost. 5 luglio 2002, n. 318, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, p. 477, con nota di E. ROMAGNOLI, *Effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203*) prevedesse che, nella determinazione dei coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale, assunto quale base per la fissazione dell'ammontare del canone di affitto, le commissioni tecniche provinciali dovessero aver presente la necessità di assicurare in primo luogo una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia.

⁵² Per R. ROSSI, *Appunti sulla ricomposizione fondiaria*, I, Napoli, 1973, p. 85, il fondo attrezzato, per le sue caratteristiche intrinseche, costituisce sempre di per sé un *minimum* di azienda.

⁵³ È universalmente nota l'affermazione di S. PUGLIATTI, *Fondo, azienda, impresa agricola*, in *Dopo il I Convegno Internazionale di diritto agrario*, Milano, 1958, p. 318, secondo il quale la organizzazione aziendale in agricoltura, realizzandosi intorno ad un bene principale (il fondo), presenterebbe struttura concentrica. In realtà, occorre con-

gislatore a questo ricollega, indipendentemente dalla destinazione al mercato della produzione realizzata. Pertanto, la disciplina destinata a regolare l'uso del bene, in vista della composizione e del bilanciamento degli interessi variamente coinvolti nella gestione produttiva del bene terra, pur intesa a promuovere l'esercizio imprenditoriale dell'attività agricola, resta applicabile ugualmente in tutti quei casi in cui ad un'attività di impresa non si dia affatto luogo⁵⁴. Diversamente opinando si porrebbe il problema di individuare le ragioni di una diversità di regolazione giustificata soltanto dalla qualifica soggettiva dell'affittuario, laddove le norme di tema di affitto di fondo rustico sembrano sì rivolte all'imprenditore, ma contemplano anche ipotesi in cui può rivelarsi difficile una gestione produttiva con carattere di impresa del bene in concessione (arg. ex art. 3, legge n. 203 del 1982); e sembrano altresì rivolte alla salvaguardia dell'integrità del bene, nell'interesse generale, integrità che ben può essere minacciata da una *inadeguata* attività di un affittuario (anche) non imprenditore.

Sotto questo profilo occorre peraltro osservare che, se in virtù

venire che le caratteristiche specifiche della terra oggetto di coltivazione sono decisive ai fini dello stabilimento di un ordinamento colturale. E, del resto, lo stesso legislatore ne tiene conto, quando ad esempio, subordina l'esercizio della facoltà delle parti di eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, al rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle *vocazioni colturali* delle zone in cui è ubicato il fondo (art. 16, legge n. 203 del 1982).

⁵⁴ L'applicabilità delle norme destinate a regolare l'affitto anche alle ipotesi in cui l'attività che si avvalga della cosa produttiva non sia esercitata con carattere di impresa è, generalmente, sia pur con toni diversi, in dottrina. F. PROSPERI, *La tutela dell'unità fondiaria*, cit., p. 116, che «non può ragionevolmente dubitarsi che sempre alla medesima disciplina si dovrà far capo nell'ipotesi in cui l'affitto del fondo non sia rivolto alla costituzione di un'impresa agricola in senso tecnico, non essendo destinata la produzione agricola al mercato ma all'autoconsumo». Secondo E. ROMAGNOLI, *Affitto*, cit., p. 47, posto il collegamento funzionale dell'affitto con l'impresa «deve escludersi la configurabilità dell'affitto quando la cosa venga locata per l'esercizio di un'attività incompatibile con una sia pur generica ed astratta attitudine a conseguire un profitto». L'A., pur ritenendo applicabili, in tali casi, le norme sulle locazione, è però poi costretto a concludere che «l'ampia latitudine di applicazione, e di conseguenza la notevole genericità ed elasticità delle norme in materia di locazione in generale, lascia sussistere, in relazione alle caratteristiche della cosa locata ed alle modalità del suo godimento, un certo margine per l'applicazione analogica delle norme in materia di affitto (alcune delle quali possono considerarsi come specificazioni, in relazione al particolare oggetto, di più generali norme in materia di locazione)».

delle norme sull'affitto, il proprietario ha sempre la possibilità di assicurarsi la coltivazione del fondo da parte dell'affittuario, poiché nel caso di coltivazione difettosa può sempre ottenere la restituzione del fondo, a tal fine esercitando l'azione di risoluzione per inadempimento, non altrettanto potrebbe fare ove il rapporto fosse regolato dalle norme sulla locazione. Se infatti il locatario ha l'obbligo di «osservare la diligenza del buon padre di famiglia» nel servirsi del bene locato, non ha affatto l'obbligo di servirsene; cosicché, ove il fondo risultasse danneggiato, per effetto della mancata coltivazione del locatario, nessuna possibilità residuerebbe al proprietario di riottenerlo.

Da quanto sin qui osservato si ricava agevolmente che esistono ipotesi in cui la disciplina del complesso di beni destinato all'esercizio dell'attività agricola non subisce variazioni in dipendenza del carattere di impresa che l'attività eventualmente assuma. Ciò avviene ad esempio quando il contratto di affitto di un fondo rustico sia stato stipulato per l'esercizio di un'attività di coltivazione di piante. Il riferimento ad un'attività che venga svolta con la utilizzazione del *medesimo complesso di beni* non induce, peraltro, ad escludere la organizzazione del lavoro, fosse anche soltanto il lavoro dell'affittuario. Rivesta o meno, l'attività, carattere di impresa, nell'esempio proposto, il lavoro è organizzato nello stesso modo (arg. ex art. 1618 cod. civ), così come nello stesso modo sono disciplinati i poteri di gestione dell'affittuario e la facoltà di apportare miglioramenti al bene (art. 10, legge n. 11 del 1971, e artt. 16 e ss., legge n. 203 del 1982).

D'altro canto all'affermazione di una considerazione del fondo rustico quale unità produttiva, idonea a consentire l'esercizio di un'attività di impresa agricola, concorrono alcune previsioni normative, rinvenibili sia nel codice civile, sia nella legislazione speciale. In proposito, oltre la disciplina che delle scorte recano gli artt. 1640 e 1641 cod. civ., possono essere richiamate quelle disposizioni della legge 3 maggio 1982, n. 203, nelle quali è reso manifesto che per l'esercizio di un'impresa agricola di coltivazione è sufficiente la disponibilità di un fondo rustico.

Il riferimento è qui agli artt. 3 e 31, dal tenore dei quali è agevole rilevare che la legge presuppone chiaramente che il contratto di affitto ha normalmente per oggetto il fondo o il potere costituente

nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività e produttività, la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico⁵⁵. L'art. 46, poi prevede che possa essere sospesa la esecuzione della sentenza di rilascio emessa in primo grado, quando vi sia serio pericolo per l'integrità economica dell'*azienda*.

La conferma di una sostanziale identità strutturale e funzionale tra le nozioni di fondo rustico ed azienda poteva peraltro trarsi dall'art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (norme sull'affitto dei fondi rustici). La disposizione affidava alle commissioni tecniche provinciali il compito di determinare ogni tre anni le tabelle dell'equo canone dovuto quale corrispettivo per l'affitto dei fondi rustici e prevedeva espressamente che, «in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficacia e la produttività delle *aziende*, e non siano state valutate in catasto» si dovessero applicare coefficienti aggiuntivi, fino ad un massimo di otto punti, nel caso in cui l'affitto avesse ad oggetto fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione o di fabbricati *aziendali*. L'applicazione dei coefficienti doveva essere graduata in rapporto anche allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi e alla loro importanza rispetto all'organizzazione *aziendale* e agli specifici ordinamenti colturali. Ove oggetto dell'affitto fossero stati fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi «che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttività del fondo» si sarebbero applicati coefficienti fino a sette punti in più, graduati in relazione al tasso di redditività degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonché di quelli a carico della proprietà⁵⁶.

Ora, tenuto conto del lessico utilizzato, sembra difficile negare

⁵⁵ Così, F. PROSPERI, *Per una considerazione dell'affitto di fondo rustico*, cit., p. 406.

⁵⁶ Appare singolare che, benché l'art. 9, legge n. 203 del 1982, che aveva sostituito l'art. 3, legge n. 814 del 1973, che aveva a sua volta sostituito l'art. 3, legge n. 576 del 1962, sia stato dichiarato illegittimo da Corte cost., 5 luglio 2002, n. 318, cit., il comma 1° dell'art. 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, abbia ritenuto indispensabile la permanenza in vigore, tra le altre disposizioni della legge n. 567 del 1962, anche dell'art. 3, commi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10.

non solo che il legislatore ritenga il fondo rustico idoneo a costituire di per sé una unità produttiva sufficiente per l'esercizio di una conveniente impresa agricola, ma anche che il fondo rustico rappresenti, per l'imprenditore agricolo, l'omologo di ciò che è l'azienda per l'imprenditore commerciale. In entrambi i casi un complesso di beni è organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. E in entrambi i casi, dalla gestione di un'attività che di quelle unità produttiva si avvalga, è possibile ricavare un reddito.

Sembra dunque possibile affermare che per l'esercizio dell'impresa agricola sia sufficiente la disponibilità di un fondo rustico, il quale, anche nella sua configurazione più elementare, presenta gli stessi elementi strutturali dell'azienda commerciale; vale a dire costituisce un complesso, quanto meno, di terra e lavoro umano ad essa applicato, organizzato per consentire l'esercizio di un'attività produttiva idonea, almeno nelle previsioni dell'imprenditore, a generare reddito.

Se la conclusione appena esposta è corretta, si comprende anche la ragione per la quale l'art. 27, legge n. 203 del 1982 dispone che le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applichino anche a tutti i contratti agrari aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici.

Com'è noto, la disposizione rappresenta una norma di chiusura del sistema ed è rivolta ad impedire che l'autonomia delle parti possa elaborare forme alternative all'affitto di concessione in godimento di fondi rustici, avendo ritenuto il legislatore che il regolamento contrattuale predisposto con la legge di riforma garantisca non solo il più equilibrato bilanciamento di tutti gli interessi, anche di natura pubblicistica, comunque coinvolti nel processo produttivo agricolo (e non limitati alle sole parti private contraenti), ma anche il raggiungimento di quegli obiettivi di promozione e tutela della persona che la Costituzione impone di perseguire.

In dottrina, tuttavia, si sostiene che tale meccanismo di riconduzione non opererebbe laddove oggetto del contratto sia costituito non da un fondo rustico, bensì da un'azienda agricola, individuando in quest'ultima una struttura più articolata e complessa, nella quale, a differenza del fondo, sarebbero compresi anche rapporti giuridici

e, soprattutto, beni immateriali⁵⁷. Peraltro, la differenza rileverebbe, più in generale, essendo la circolazione dell'azienda regolata in modo diverso da quella del fondo rustico⁵⁸.

La tesi, pur autorevole, non sembra condivisibile.

Può infatti osservarsi che, allo scopo di ritenere decisiva la presenza di rapporti giuridici o di beni immateriali, si dovrebbe ipotizzare che, a differenza del fondo rustico, l'azienda non sarebbe configurabile, laddove fosse costituita esclusivamente da beni materiali. Senonché l'ammissibilità dell'azienda "ferma", o da tempo "inattiva", o ancora "non avviata" è riconosciuta in dottrina e dalla prevalente giurisprudenza⁵⁹, e non è neanche estranea alla prassi dei traffici, ove spesso si registrano affitti o trasferimenti di aziende, con espressa esclusione di subentro nei rapporti giuridici preesistenti o nei debiti e crediti facenti capo alla precedente gestione.

⁵⁷ Cfr. A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 8ª ediz., 2016, pp. 241 ss.; E. ROOK BASILE, *Affitto di azienda agricola e non riconduzione alla disciplina dell'affitto di fondo rustico, L'azienda agricola (in occasione del 70° compleanno del prof. Marco Goldoni)*. *Atti del Convegno* – Caserta, 13-14 ottobre 2016, in corso di pubblicazione.

⁵⁸ E. ROOK BASILE, *op. cit.*, ricorda che: «a) se i singoli beni circolano senza vincoli di forma, quando sono organizzati in azienda richiedono la prova scritta (art. 2566 cod. civ.); b) *idem* per la pubblicità; c) gli atti di disposizione dei beni sono gravati dal divieto di concorrenza (art. 2557); d) la cessione dei crediti si svolge secondo un paradigma diverso da quello di cui all'art. 1264 (art. 2559); e) la cessione dei rapporti di lavoro è automatica (art. 2112); f) infine la cessione dei contratti d'azienda pretende requisiti diversi da quelli richiesti dall'art. 1406 (art. 2558)».

⁵⁹ Cfr. G. MIRABELLI, *La locazione*, in *Trattato di diritto civile italiano*, diretto da Vassalli, Torino, 1972, p. 322; G. FLORIDIA, *Cessione dell'azienda in fase organizzativa e divieto di concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 1964, II, p. 543 ss.; R. TOMMASINI, *Contributo alla teoria dell'azienda come oggetto di diritti*, Milano, 1986, p. 105.

In giurisprudenza, Cass. 25 giugno 1981, n. 4142 in *Giur. it.*, Rep., 1981, voce *Azienda*, n. 4, afferma che l'azienda è caratterizzata dall'esistenza di un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dal fatto che la gestione di questa non sia ancora attuale o sia temporaneamente sospesa. Più di recente, secondo Cass., 31 marzo 2007, n. 8076, in *Arch. Locazioni*, 2008, 1, p. 92, «la figura dell'affitto d'azienda ricorre anche quando il complesso organizzato dei beni sia stato dedotto nel contratto nella sua fase statica, ovvero al momento della conclusione dello stesso non fosse in grado di funzionare per la necessità di una diversa e più efficiente organizzazione o dell'apporto di altri beni». Nello stesso senso, Cass. 15 ottobre 2002, n. 14647, afferma «perché sussista il contratto di affitto di azienda non occorre che la stessa sia già in grado di funzionare, essendo sufficiente che i vari elementi dedotti in contratto siano potenzialmente idonei allo svolgimento dell'attività aziendale».

In senso contrario non varrebbe richiamare la disciplina che l'art. 9-*septies*, d.l. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118, detta per le locazioni alberghiere. La norma prevede che «si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attività alberghiera sia stata iniziata dal conduttore». A ben vedere, per il modo in cui è formulata, per il testo nel quale ha trovato accoglienza e per l'occasione dalla quale ha tratto origine, la norma non costituisce affermazione di un principio generale e non è perciò suscettibile di applicazione al di fuori dei casi per i quali è stata espressamente enunciata. È invece diretta a risolvere un problema interno alla disciplina delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo. Come è noto l'art. 27, legge n. 392 del 1978, aveva esteso espressamente la disciplina delle locazioni all'immobile alberghiero ammobiliato, con ciò rendendo estremamente difficile la distinzione in concreto tra la locazione di immobile destinato all'utilizzazione alberghiera dotato di pertinenze e l'affitto di azienda alberghiera.

D'altro canto, nemmeno può escludersi che la configurazione di un fondo rustico possa risultare arricchita dai rapporti giuridici conclusi per la sua gestione o da beni immateriali, come ad esempio può ricavarsi dalla prassi sempre più diffusa del trasferimento, unitamente al fondo, dei titoli PAC a questo collegati.

Posto che, come si è visto, la presenza di debiti, crediti, rapporti o beni immateriali non è indispensabile per l'esistenza dell'azienda, nemmeno sembra facile, poi, una volta assunta la distinzione tra fondo rustico e azienda agricola, individuare alla presenza di quali condizioni il fondo si dovrebbe evolvere in azienda.

Una siffatta difficoltà emerge evidente ove si rammenti che nessuno contesta che si abbia impresa agricola anche nel caso in cui l'imprenditore utilizzi per l'esercizio della sua attività un semplice fondo rustico, e non un'azienda, e che nemmeno è posto in discussione che l'affitto di fondo rustico sia un contratto finalizzato alla costituzione di un'impresa agricola (pur potendo dar luogo anche soltanto ad un'attività diretta all'autoconsumo o al diletto).

Occorre allora riconoscere che, in considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascun fondo rustico (tali da condizionare

i modelli di organizzazione aziendale e determinare gli ordinamenti produttivi), e della variegata rete di interessi che alle produzioni agricole sono collegati, il legislatore predispone una disciplina che, in quanto diretta a garantire, innanzitutto, la salvaguardia della idoneità funzionale del bene terra, è in qualche misura sottratta all'autonomia delle parti (salva l'applicazione delle disposizioni in tema di contrattazione assistita).

Ciò ovviamente non significa che non sia mai configurabile una azienda agricola distinta dal fondo rustico; o meglio che l'esercizio dell'impresa agricola postuli, sempre, la disponibilità di un fondo rustico. È infatti possibile individuare una impresa agricola che venga esercitata indipendentemente dalla utilizzazione di un fondo rustico. Ciò che accade ogni qual volta il bene non venga utilizzato in funzione di cosa produttiva, ma costituisca esclusivamente l'area di sedime sulla quale sono allocate le strutture produttive (si pensi ad un allevamento intensivo di animali, alimentati esclusivamente in stalle con mangimi industriali). In questi casi, si deve esclusivamente discorrere in termini di azienda agricola, non ponendosi affatto un problema di salvaguardia della risorsa, né di protezione di un ordinamento colturale specifico, condizionato dalle caratteristiche del terreno. Ed infatti, a nessuno sfugge che, se non è possibile ricostruire la stessa organizzazione aziendale propria del fondo rustico in un luogo diverso, date le caratteristiche individuali e irripetibili del fondo stesso, è invece certamente agevole trasportare in un altro luogo un'attività che non si avvale dell'uso della terra. O almeno il trasferimento non comporta problemi diversi da quelli che comporta il trasferimento di un'attività commerciale.

È possibile, infine, formulare alcune ipotesi, allo scopo di verificare la tenuta della disciplina dell'affitto di fondo rustico, ove si accolga la sostanziale omogeneità strutturale tra fondo e azienda.

Si può immaginare, così, che la organizzazione aziendale sia stata realizzata direttamente da chi, non proprietario dei fondi utilizzati, li abbia invece presi in affitto da un terzo proprietario. Ebbene nel caso in cui l'affittuario dei fondi, titolare dell'azienda da lui costituita, decidesse di trasferirla o concederla in affitto, non dovrebbe esser difficile concludere che ciò che verrebbe trasferito, insieme all'azienda, altro non sarebbero che i contratti di affitto dei fondi; e in tal

caso, ciascuno dei fondi componenti la più ampia struttura aziendale conserverebbe la sua autonomia e continuerebbe ad essere regolato dal contratto originario.

Più complicato, invece, è immaginare il caso di un'azienda costituita e gestita da un proprietario e composta da più fondi (non costituenti una unica unità produttiva, ma ciascuno con un proprio ordinamento culturale), e da strutture complesse (stalle, impianti di trasformazione dei prodotti, serre).

Ove il proprietario decidesse di alienarla, il problema principale dovrebbe rinvenirsi nel dubbio relativo all'applicazione della prelazione dei confinanti. È indiscutibile che, ove fosse possibile per ciascun confinante di ciascun fondo, esercitare il diritto di prelazione, ricorrendone le condizioni, l'integrità aziendale ne risulterebbe compromessa⁶⁰. Non sembra tuttavia possibile pervenire ad una diversa conclusione, dal momento che, posta l'autonomia degli ordinamenti culturali dei singoli fondi, e la idoneità di questi a costituire unità produttive idonee, lo smembramento dell'azienda rappresenterebbe nient'altro che il sacrificio imposto dal legislatore alla realizzazione di quegli obiettivi, da un lato, di promozione dell'impresa diretta coltivatrice e, dall'altro, di ricomposizione fondiaria che la Carta costituzionale addita al legislatore ordinario⁶¹.

D'altro canto, proprio l'autonomia degli ordinamenti culturali dei singoli fondi, sia pur inseriti in una più vasta organizzazione

⁶⁰ Nel caso singoli fondi fossero successivamente confluiti in un unico ordinamento culturale, si dovrebbe ritenere che i medesimi avrebbero perduto la loro specifica identità, divenendo un unico fondo, dotato di proprio ordinamento culturale; ciò può avvenire, ad esempio, quando più fondi confinanti, con distinti ordinamenti, siano stati in seguito acquistati da un unico proprietario e destinati unitariamente alla medesima coltivazione. In un caso siffatto, non dovrebbero sussistere problemi di sorta, poiché la prelazione andrebbe esercitata *per tutto il (nuovo) fondo*.

⁶¹ R. ROSSI, *La ricomposizione fondiaria nella «prelazione agraria» del confinante*, in *Riv. dir. agr.*, 1996, I, p. 14, osserva che ove «si rivolga l'attenzione al risultato concreto che ogni tipo di operazione di ricomposizione attinge (arrotondamenti, rettifiche di confini, ecc.), inevitabilmente si è costretti a riconoscere che esso non consiste in un miglioramento *dell'uso* produttivo del bene, bensì propriamente un miglioramento *del bene* destinato all'uso produttivo», sicché appare logico concludere che le operazioni che determinano modifiche della conformazione della proprietà fondiaria «assolvono, al pari di altri istituti del diritto agrario, una sicura funzione di difesa dell'«ambiente»».

di impresa, consente di ritenere che l'eventuale smembramento non produca diseconomie maggiori di quelle che si verificano nel caso di alienazione, da parte di un'impresa commerciale, di distinti rami di azienda.

Nel caso in cui un'azienda particolarmente complessa, costituita e gestita da un unico proprietario, costituisca, invece, l'oggetto di un contratto di affitto, la dottrina paventa che, a ritener fondata la tesi secondo la quale dovrebbe trovare applicazione, in siffatta ipotesi, l'art. 27, legge n. 203 del 1982, conseguirebbe una scissione tra la disciplina che regolerebbe il godimento dei fondi e quella che governerebbe il godimento degli altri beni⁶².

In realtà, la preoccupazione è il risultato di una riduzione del ruolo che al fondo rustico deve esser riconosciuto sul piano della organizzazione aziendale. Una volta affermato che è la organizzazione del fondo che decide della organizzazione di tutti gli altri beni (materiali e immateriali) che vi si addizionano, non dovrebbe essere difficile concludere che la protezione, che la unità fondiaria reclama, determina l'applicazione della disciplina specifica della terra anche agli altri beni coinvolti. Sicché deve escludersi una contrapposizione tra le disposizioni destinate a regolare il godimento del fondo e quelle destinate a regolare il godimento degli altri beni costituenti l'azienda. O meglio, dovrà convenirsi che la disciplina applicabile sarà quella risultante dalla combinazione delle regole espressamente destinate al fondo rustico e di quelle contenute negli artt. 2555 e ss. cod. civ.

Ciò può con maggiore tranquillità affermarsi, oggi, dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che imponevano un canone equo. È infatti possibile definire liberamente la misura

⁶² Cfr. E. ROOK BASILE, *op. cit.*, secondo la quale «l'idea che, in caso di circolazione dell'azienda agricola, la circolazione di uno dei suoi beni ossia la terra (...) sia assoggettata ad un regime vincolistico rispondente a finalità estranee alla vicenda circolatoria dell'azienda e con esse inconciliabili, oltre ad aprire a problemi irrisolvibili con l'art. 45 della legge n. 203 del 1982 (a meno di non mortificare la causa del contratto di affitto) si concretizza attraverso un'operazione di smembramento dell'operazione economica in negozi distinti in ragione dei diversi oggetti e dunque in qualche modo minando la natura di entità unitaria dell'azienda con effetti assai più gravi rispetto a quanto si possa immaginare per l'azienda commerciale».

del corrispettivo del godimento del complesso dei beni e prevederne anche le modalità di determinazione in ragione del reddito che può derivare dall'esercizio dell'attività.

All'affitto di un complesso di beni particolarmente articolato, destinato all'esercizio di un'attività agricola con carattere di impresa, ma fondato *intorno* all'ordinamento colturale di un fondo rustico o di più fondi rustici, si applicherebbero in definitiva unicamente le disposizioni in materia di durata e di miglioramenti. Il che non sembra incidere gravemente né sulle facoltà dell'affittuario, né sui poteri dell'imprenditore che organizzò l'azienda e la concesse ad altri in godimento.

È vero che, probabilmente, le norme in materia di miglioramenti potrebbero consentire modifiche dell'ordinamento aziendale (arg. *ex artt.* 10, legge n. 11 del 1971 e 16 e ss. legge n. 203 del 1982), alle quali, di regola, non è abilitato l'affittuario di un'azienda. Si tratta tuttavia di modifiche, l'autorizzazione delle quali, in caso di diniego del concedente, è concessa, a seguito di idonea valutazione della PA, solo in vista del perseguimento di più rilevanti interessi generali.

D'altro canto la possibilità di ricorrere alla contrattazione assistita per derogare alle norme in materia di durata, se non può essere invocata quale argomento esegetico della qui affermata identità strutturale e funzionale del fondo rustico e dell'azienda agricola, costituisce però un elemento di flessibilità che il legislatore consegna alle parti, quale mezzo di controbilanciamento del rigore imposto a tutela della idoneità della risorsa.

LUGI RUSSO

AVVIAMENTO, BENI IMMATERIALI E “NUOVI BENI” DELL’AZIENDA AGRICOLA

SOMMARIO: 1. Delimitazione dell’indagine. – 2. I beni immateriali “tradizionali”. – 3. I nuovi beni materiali come conseguenza della espansione delle attività connesse. – 4. (*Segue*) e delle equiparazioni all’impresa agricola. – 5. I «nuovi» rapporti contrattuali: i rapporti associativi con OP ed Ot e il rispetto delle loro decisioni o degli accordi quadro. – 6. (*Segue*): gli impegni pluriennali per l’erogazione di misure del 2° pilastro della PAC e quelli conseguenti al rispetto delle regole sulla condizionalità. – 7. I nuovi meccanismi di regolazione dell’offerta: nel settore vitivinicolo. – 8. (*Segue*) I piani di regolazione dell’offerta per formaggi e prosciutti di qualità. – 9. (*Segue*) I piani di regolazione dell’offerta per il latte *ex art.* 222, reg. (UE) n. 1308/2013.

1. Preliminarmente, è opportuno precisare che il tema assegnato, laddove individua solo alcuni degli elementi che possono entrare a far parte di una azienda agricola o (quanto all’avviamento) una delle qualità che la connotano, consente di poter soprassedere a preliminari considerazioni su una serie di definizioni e di concetti – come quello di azienda in generale e di azienda agricola in particolare – di carattere generale e, per ciò, da considerarsi per presupposti, e di focalizzare così l’attenzione esclusivamente sui temi indicati, e dunque sull’avviamento aziendale, sulla possibile presenza di beni di carattere immateriale all’interno del complesso aziendale agricolo e sull’individuazione di altri “beni” che possono caratterizzare l’azienda dell’agricoltore, qualificati dal paradigma della loro novità, ovvero dal fatto di essere frutto della più recente innovazione normativa del settore.

Inquadrato in tal modo l’ambito della presente indagine è, così, possibile dare per presupposta la definizione di azienda agricola e l’individuazione dei suoi componenti che siano ad un tempo “tra-

dizionali” e “materiali” rinviando, al riguardo, alle altre relazioni presentate al convegno¹, non senza precisare che quando si parla di azienda e di azienda agricola si intende fare riferimento alla definizione offerta dal diritto interno: senza, dunque, che vengano in considerazione le definizioni talora adottate, ai propri fini, dal diritto UE all’interno dei regolamenti attuativi della PAC².

Mette conto rilevare sin d’ora, tuttavia, come, con riguardo all’avviamento dell’azienda agricola, non sembri opportuno discostarsi dall’orientamento dominante, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, secondo cui esso non può essere considerato quale bene aziendale ma, piuttosto, una qualità dell’azienda³, ossia la capacità dell’organizzazione aziendale di produrre profitti, pur essendo suscettibile di una propria, autonoma valorizzazione economica in caso di trasferimento, temporaneo o definitivo, di un complesso aziendale. Le conclusioni cui generalmente si perviene per le aziende commerciali possono, così, riproporsi anche per l’avviamento delle e nel-

¹ Oltre che, evidentemente, alla lettura sul punto: si v., infatti, CASADEI, *L’azienda agricola*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di Irti, Torino, 1978, p. 83 ss.; ROMAGNOLI, *Azienda agraria*, in *Noviss. Dig. it., App. I*, Torino, 1980, p. 636 ss.; LAZZARA-PARADISO, *Azienda agricola*, in *Dig., Disc. priv., sez. civ., II*, Torino, 1988, p. 25 ss.; BIVONA, *L’azienda agraria*, in *Trattato breve di dir. agr. it. e com.*, 3^a ediz., diretto da Costato, Padova, 2003, p. 289 ss.

² Si pensi, ad es., alla definizione di azienda contenuta nell’art. 4, reg. (UE) n. 1307/2013, secondo cui per azienda si intendono «tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro»; mette conto osservare che lo stesso diritto UE distingue tra azienda e «superficie agricola» e che le definizioni contenute nel reg. n. 1307/2013 vengono richiamate dai coevi regolamenti volti a disciplinare la PAC nel periodo 2014-2020: cfr. al proposito, quanto disposto dall’art. 4, reg. (UE) n. 1306/2013 che richiama varie definizioni del reg. n. 1307/2013, tra cui, appunto, quelle di azienda (di cui si fa salvo quanto disposto dall’art. 91, par. 3, del medesimo reg. n. 1306/2013, e di superficie agricola; l’art. 2, reg. (UE) n. 1305/2013 richiama, quanto alla definizione di «superficie agricola», la definizione datane nel reg. n. 1307/2013; ai sensi dell’art. 3, reg. (UE) n. 1308/2013, infine, ai fini dell’applicazione del regolamento stesso vengono richiamate – salvo contraria disposizione – le definizioni contenute nei coevi regolamenti nn. 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013.

³ Cfr., per tutti, FIMMANÒ, *Commento all’art. 2555 cod. civ.*, in *Commentario del cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 770 ss.; CASANOVA, *Azienda*, in *Dig., Disc. priv., sez. comm.*, II, Torino, 1987, p. 79; SASSO, *Avviamento d’impresa*, in *Digesto, Disc. priv., sez. comm.*, II, Torino, 1987, p. 59 ss. In giurisprudenza, Cass. 11 aprile 2016, n. 7076; Cass. 8 marzo 2013, n. 5845; Cass. 15 aprile 2011, n. 8642.

le aziende agricole, con la precisazione che esso potrà ravvisarsi non solo con riferimento alle eventuali attività connesse svolte dall'impresa, ma anche alle attività essenzialmente agricole, posto che la capacità di attrarre clientela (in ciò sostanziantesi, in buona misura, l'avviamento, che pur non si esaurisce in essa) ben può caratterizzare anche la fase della sola produzione primaria.

2. Invero, da tempo risalente non si dubita che anche cose prive di corporalità – e, dunque, immateriali – possano costituire beni in senso giuridico⁴ e che, in particolare, tali beni possano entrare a far parte di una azienda agricola, anche se, a ben vedere, la titolarità o il diritto di godimento sui beni fa capo non all'azienda, priva di soggettività, ma all'imprenditore che quella organizza. Contrariamente a quanto accade non infrequentemente per le aziende commerciali, con riguardo al settore agricolo, peraltro, tali beni hanno, in buona parte dei casi, e con l'eccezione del settore vitivinicolo e di poche altre realtà, ancora oggi una rilevanza economicamente modesta, posto che raramente assumono un non irrilevante significato in ordine alla patrimonializzazione dell'azienda e alla sua valorizzazione economica.

Quando ci si riferisce ai beni immateriali il pensiero si rivolge ai diritti di proprietà intellettuale⁵, e segnatamente – per quanto concerne il settore agricolo – ai marchi (siano essi individuali⁶ o collettivi⁷) o ai diritti di privativa per novità vegetali: non è revocabile in dubbio che tali beni, pur se immateriali, possano far parte dell'organizzazione aziendale, anche nel settore agricolo⁸. A dire il vero tra i

⁴ Cfr., per tutti, SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1982, p. 84 ss.

⁵ Sull'espressione "proprietà intellettuale" è, peraltro, opportuno il rinvio alle considerazioni di JANNARELLI, "Proprietà", "immateriale", "atipicità": i nuovi scenari di tutela, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di Resta, in *Nuova giur. di dir. civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 2011, p. 74 ss.

⁶ Cfr. art. 19 CPI (d.lgs. n. 30 del 2005).

⁷ Cfr. gli artt. 11 e 14 CPI.

⁸ Segnatamente sui rapporti tra azienda agricola e marchio, v. ROOK BASILE, *I contratti di scambio dei beni immateriali*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, p. 305 ss.; v. anche LUCIFERO, *La comunicazione simbolica nel mercato alimentare: marchi e segni del territorio*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. III, Torino, 2011, p. 344 ss.

beni immateriali occorrerebbe ricordare anche il diritto di brevetto per invenzione biotecnologica ma il suo conseguimento, in realtà, esula dalle capacità delle aziende agricole, siano esse singole od associate: di fatto, le capacità finanziarie e le risorse umane necessarie per lo sviluppo di nuovi prodotti biotecnologici sono appannaggio solo di multinazionali o di enti di ricerca pubblici o privati: le aziende agricole, conseguentemente, sono sostanzialmente delle semplici utilizzatrici – quali licenziatarie – dei diritti di brevetto sviluppati e in proprietà di altri. Non vi è dubbio, peraltro, che la licenza brevettuale costituisca un bene immateriale dell’azienda agricola attribuendo al titolare della medesima il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione e suscettibile di circolazione in caso di cessione dell’azienda, con conseguente subentro del cessionario – salve diverse pattuizioni – nei diritti di licenza.

Discorso simile a quello sui brevetti per invenzioni biotecnologiche può farsi per le privative, dal momento che anch’esse, nella gran parte dei casi, fanno capo a imprese (non agricole) volte precipuamente all’attività di ricerca e sviluppo di nuove varietà ovvero, al più, a consorzi conclusi da più imprenditori agricoli, dal momento che i costi di ricerca e di sviluppo di nuove varietà quasi sempre trascendono le capacità finanziarie della singola struttura produttiva agricola, richiedendo quanto meno la costituzione di organismi associativi per una ripartizione dei costi; le singole aziende agricole, usualmente, utilizzano licenze (le quali costituiscono pur sempre, in ogni caso, beni immateriali) per l’impianto o per l’utilizzo di varietà protette da privativa⁹.

Quanto ai marchi, come accennato essi, sia pure con alcune significative eccezioni, rappresentano beni non ancora particolarmente diffusi nella realtà aziendali agricole e, laddove presenti, raramente accrescono significativamente il valore delle aziende cui essi

⁹ RESTA, *Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi*, in *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, a cura di Resta, in *Nuova giur. di dir. civ. e comm.*, fondata da Bigiavi, Torino, 2011, p. 15 s., evidenzia la progressiva proliferazione delle entità suscettibili di privativa, ricordando al riguardo non solo la disciplina sulle invenzioni biotecnologiche, ma anche quelle relative alle opere di disegno industriale, al *software*, alle banche dati.

accedono, anche se sussistono marchi individuali o collettivi di particolare rilevanza, specialmente laddove all'interno dell'azienda agricola vi siano impianti di trasformazione, così che essi sono chiamati a contraddistinguere, in sostanza, un prodotto agricolo trasformato, anche se esistono aziende del settore ortofrutticolo particolarmente attive nella ricerca e nello sviluppo commerciale, che possono vantare marchi dotati di un qualche valore.

Oltre ai beni immateriali "classici", assumono rilevanza nel settore agricolo altri segni distintivi, parimenti tutelati dall'ordinamento sotto molteplici profili, quali le denominazioni di origine qualificate di quei prodotti agricoli (DOP e IGP) indicati nel regolamento che le disciplina¹⁰ e le certificazioni di biologicità della produzione agricola¹¹, cui occorre aggiungere l'ampio settore delle ulteriori certificazioni di qualità operanti su basi privatistiche e contrattuali.

A ben vedere, però, tutte le certificazioni di qualità¹², a differenza dei tradizionali diritti di proprietà intellettuale che si configurano quali veri e propri beni facenti parte del complesso aziendale¹³, sfuggono alla logica proprietaria¹⁴, posto che chiunque in grado di rispettarne le condizioni ed i requisiti può beneficiarne, indipendentemente dall'acquisizione di diritti o di licenze d'uso, ed implicano – per chi voglia utilizzare e mantenere il diritto al loro utilizzo – un comportamento attivo da parte dell'interessato e, in caso di trasferimento dell'azienda, anche da parte del cessionario qualora questi risulti intenzionato alla loro conservazione: basti pensare al necessario ri-

¹⁰ Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

¹¹ Di cui al reg. (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il reg. (CEE) n. 2092/91.

¹² Su cui v. BELLISARIO, *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011.

¹³ Si pensi ai marchi, brevetti o privative vegetali, diritti che operano in forza di una logica proprietaria, pur essendo, evidentemente, anch'essi sottoposti a limiti di durata o a determinate condizioni.

¹⁴ Logica proprietaria che tradizionalmente viene ravvisata sui beni immateriali: sulle peculiarità, peraltro, che caratterizzano tale forma di proprietà, v. già SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, cit., p. 445 ss., nonché p. 557 ss. quanto all'inconfigurabilità di un necessario rapporto proprietario per aversi giuridicamente un "bene".

spetto del disciplinare produttivo, quanto a DOP e IGP, o dei metodi di produzione ammessi all'interno della produzione biologica o degli altri standard previsti dalle varie certificazioni private. Queste ultime, anzi, si configurano come uno dei vari rapporti contrattuali che possono entrare a far parte dell'organizzazione aziendale, dal momento che la certificazione sorge per effetto di un contratto concluso con un ente certificatore. Nella misura in cui per il mantenimento della certificazione è comunque richiesto un *facere* in capo a chi ne intenda usufruirne, atteso altresì che tali attribuzioni operano al di fuori – come detto – di un rapporto di appartenenza esclusiva, potendo essere utilizzate da chiunque si trovi nelle condizioni richieste dalla disciplina della singola denominazione o certificazione, vi è da dubitare dell'appartenenza delle certificazioni in oggetto alla categoria dei beni, pur se immateriali¹⁵.

Non vi è dubbio, però, che qualora sussistenti le stesse attribuiscono una serie di diritti all'impresa certificata, primo tra tutti quello di poter evidenziare nelle informazioni al consumatore il o i segni che attestano l'avvenuto rispetto di determinati standard produttivi e poter, così, trarre i benefici che conseguono alla possibilità di distinguere la propria produzione sul mercato dai prodotti aventi minore reputazione e pregio. Le certificazioni, così, rappresentano indubitabilmente un valore per l'azienda, contribuendo ad accrescerne la competitività sul mercato.

Una considerazione a parte può, peraltro, essere fatta, all'interno delle certificazioni di qualità, per le Specialità tradizionali garantite (STG¹⁶): le novità introdotte alla relativa disciplina dal reg. (UE) n. 1151/2012 fanno sì che il nome registrato come STG sia da considerarsi protetto nel territorio dell'intera Unione. L'art. 24, reg. n. 1151/12, rientrante nel Titolo III, dedicato alle STG, dispone,

¹⁵ Escludono che le DOP o le IGP possano configurarsi quali beni immateriali dell'azienda SCOZZAFAVA e BELLANTE, Tomo I.1, *I beni*, in *Tratt. dir. priv.*, diretto da Bessone, *Beni proprietà e diritti reali*, Torino, 2007, p. 49.

¹⁶ Su cui CAPELLI, *Il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agro-alimentari: luci ed ombre*, in *Riv. dir. alim.*, 2014, n. 1, p. 52 ss., spec. 55 ss.; GRAGNANI, *Le Specialità Tradizionali Garantite (STG) secondo il regolamento (UE) n. 1151/2012*, in *Dir. com. e degli scambi internaz.*, 2013, p. 207 ss.

infatti, che «i nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore», prevedendo altresì, al par. 2, che gli Stati membri si adoperino affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati.

Nella misura in cui tale disposizione risulti avere una concreta utilità pratica – il che è, peraltro, da dubitarsi, dal momento che appare difficile individuare una denominazione di una STG che possa avere natura distintiva rispetto a qualsiasi altra denominazione – e nella misura in cui un tale segno possa appartenere ad una azienda agricola, posto che il segno STG sembra (sulla scorta dei prodotti indicati nell'allegato I al reg. n. 1151/2012 che possono fregiarsi di tale segno) poter essere appannaggio solamente di prodotti trasformati, tale denominazione potrebbe forse collocarsi su un piano diverso rispetto alle DOP e alle IGP, dal momento che la normativa attribuisce ai beneficiari della STG diritti di esclusiva quanto alla denominazione del prodotto (diritti insussistenti in caso di prodotti DOP o IGP) da poter far valere nei confronti di chi non osservi il relativo disciplinare, pur se la platea degli aventi diritto risulta necessariamente indeterminata, posto che, come accade per le denominazioni di origine, qualsiasi impresa ha il diritto di utilizzare il segno qualora si conformi ai requisiti fissati dal disciplinare.

Si è, invece, al di fuori dell'orbita dell'azienda agricola nel caso dei titoli all'aiuto, ora disciplinati dal reg. (UE) n. 1307/2013: se, da un lato, essi possono ascrivere alla categoria dei beni immateriali, potendo essere oggetto di diritti e di atti di disposizione¹⁷, e potendo circolare secondo le modalità indicate nel regolamento unionale, costituendo altresì la fonte dei diritti di credito al pagamento dell'ammontare del titolo per tutta la durata della loro validità, dall'altro essi non possono considerarsi beni aziendali, essendo invece – come

¹⁷ Con riguardo alla disciplina previgente, v. LUCIFERO, *La cessione del diritto all'aiuto*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, p. 367 ss.; sia altresì consentito il rinvio a RUSSO, *Legami tra terreno, allevamento e pagamento unico: trasferibilità dei diritti*, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2008, p. 155 ss.

noto – attribuiti alla persona dell'imprenditore e non risultando collegati ad una specifica azienda agricola. L'assegnatario del titolo all'aiuto, infatti, ben può farlo valere con riferimento a complessi aziendali diversi, e può decidere di non trasferirli al cessionario pur in caso di cessione di azienda. Vero è, tuttavia, che se in occasione del trasferimento di una azienda agricola si verifichi il trasferimento anche dei titoli posseduti dal cedente essi, quanto meno sotto un profilo economico pur se non strettamente giuridico, stanti gli elementi di connessione con l'azienda verranno inevitabilmente a costituire un elemento di valorizzazione di quest'ultima, e ciò anche se giuridicamente, come detto, si è in presenza di un trasferimento di un bene che non può dirsi aziendale in senso stretto e che è comunque suscettibile di una propria, autonoma valorizzazione commerciale.

In una pur sintetica trattazione sui beni immateriali e sui nuovi beni dell'azienda agricola mi pare che non occorra, tuttavia, indugiare ulteriormente sui beni immateriali “classici” e sulle certificazioni di origine, trattandosi di beni o diritti già ampiamente studiati e trattati: la fugace rassegna che precede può così ritenersi sufficiente, apparendo invece di maggior interesse focalizzare l'attenzione sui nuovi contratti che possono accedere ad una azienda agricola o sui nuovi beni (materiali e non) che possono comporre quest'ultima, come opportunamente suggerito dall'intitolazione della relazione assegnatami.

3. Tra i «nuovi» beni dell'azienda agricola – intendendo per tali quelli che conseguono ad innovazioni normative – figurano, in primo luogo, sicuramente dei beni materiali: si pensi, ad esempio, all'incidenza sul complesso aziendale delle (ormai neppure più tanto recenti) novità normative in tema di attività imprenditoriale agricola e di attività connesse a quella agricola. La novella dell'art. 2135 cod. civ. ha, come unanimemente riconosciuto, ampliato sensibilmente non solo l'ambito delle attività agricole in senso stretto, ma anche quelle che possono essere considerate connesse con quelle. È, così, evidente che ampliando l'operatività della definizione dell'impresa agricola e il novero delle possibili attività connesse viene conseguentemente ad ampliarsi l'ambito dell'organizzazione aziendale dell'imprendito-

re agricolo. Quanto ai nuovi confini dell'attività agricola basti qui ricordare la sostituzione del riferimento all'allevamento del bestiame con il riferimento, onnicomprensivo, all'allevamento di animali; alla possibilità di svolgere attività agricole anche senza la presenza in atto di un fondo; l'espreso riferimento al possibile svolgimento di una sola fase del ciclo biologico di piante o animali. La riforma del 2001 ha, inoltre, sensibilmente ampliato l'insieme delle possibili attività agricole per connessione, inserendovi – tra l'altro – le attività di prestazione di servizi; la stessa attività agrituristica, già, peraltro, disciplinata in precedenza dal legislatore¹⁸, è stata oggetto di importanti precisazioni normative, sia con l'art. 2135 cod. civ. sia con la successiva legge n. 96 del 2006 e le collegate successive leggi regionali, come anche la possibile attività di vendita diretta della produzione al consumatore (art. 4, d.lgs. n. 228 del 2001). E così impianti di trasformazione, di stoccaggio, di imballaggio, di lavorazione dei prodotti, come anche le attrezzature utilizzate per l'esercizio di attività di servizi o per lo svolgimento dell'attività agrituristica sono da considerarsi a tutti gli effetti beni dell'azienda agricola, nella misura in cui sussistano i criteri di connessione previsti, per le varie tipologie di attività (e su cui non è possibile in questa sede soffermarsi), dal legislatore.

Come noto, l'ambito delle attività connesse tipiche è stato, in seguito, ulteriormente ampliato con la legge finanziaria del 2005, che ha contemplato quali possibili attività connesse anche le attività di produzione di energia elettrica o calorica da fonti rinnovabili o da energia solare¹⁹. Anche per esse va rilevato che se svolte nel rispetto

¹⁸ Con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, recante "Disciplina dell'agriturismo", poi abrogata dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la quale contiene la vigente normativa statale sul tema.

¹⁹ Il comma 423° dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 206, come modificato dall'art. 1, comma 369°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), dispone che «ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario».

dei rispettivi criteri di connessione²⁰ non vi è dubbio che i relativi impianti o strutture fanno parte a pieno titolo dell'organizzazione aziendale agricola.

Le attività connesse a quelle agricole sono state, inoltre, oggetto di un ulteriore, più recente intervento legislativo in tema di agricoltura sociale²¹: l'art. 2, comma 3°, della legge n. 141 del 2015, qualifica come attività connesse «ai sensi dell'art. 2135 cod. civ.», per quanto più interessa in questa sede, a quelle agricole, quelle volte a fornire «b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica». La disposizione, peraltro, non chiarisce se la connessione operi sotto il profilo oggettivo sempre e in ogni caso (ferma restando la c.d. connessione soggettiva), ovvero se la connessione debba sempre ritenersi subordinata alla sussistenza dei criteri indicati, per le attività risolventesi in prestazioni di servizi, dal 3° comma dell'art. 2135 cod. civ.

²⁰ Quanto alla produzione di energia fotovoltaica, si veda la circolare Ag. Entrate 32/E del 6 luglio 2009.

²¹ V. la legge 18 agosto 2015, n. 141, la quale, giusta quanto previsto all'art. 1, è volta alla promozione dell'«agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate».

In ogni caso, in ipotesi di connessione, le attrezzature, il personale, i rapporti contrattuali necessari per lo svolgimento di siffatte attività divengono, in conseguenza di essa, beni dell'azienda agricola.

Recentissimo, infine, è l'intervento del c.d. collegato agricolo²², il cui art. 12 consente anche alle imprese agricole di poter esercitare attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, alla pari di artigiani, imprese industriali o cooperative, purché in possesso di attestato di idoneità (verosimilmente da rilasciarsi dalle regioni o dalle province autonome, chiamate a disciplinare le modalità per lo svolgimento di appositi corsi di formazione) che accerti il possesso di adeguate competenze. La norma sembra preoccuparsi solo della certificazione necessaria perché le imprese possano risultare incaricate delle attività in discorso (anche se non è dato di comprendere il significato del richiamo anche al verde «privato»), senza, per le imprese agricole, porsi il problema della natura di attività connessa a quella essenzialmente e propriamente agricola e individuare, così, uno specifico criterio di connessione; in difetto, dovrà applicarsi la norma generale, di cui al comma 3° dell'art. 2135 cod. civ., per lo svolgimento di attività di servizi al fine di considerare o meno tali attività in termini di attività connesse all'attività agricola.

4. A far tempo dall'adozione dei decreti legislativi di modernizzazione dell'agricoltura, del settore forestale e di quello ittico si è assistito anche ad una progressiva assimilazione normativa all'impresa agricola di imprese che agricole non sono, dal momento che non svolgono alcuna delle attività di coltivazione o di allevamento.

Mette conto, così, ricordare che l'art. 1, comma 2°, d.lgs. n. 228 del 2001 equipara agli imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento di attività di trasformazione *et similia* prevalentemente prodotti dei soci, ovvero quando forniscono in prevalenza ai soci beni o servizi

²² V. la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale", in *Gazz. uff.* del 10 agosto 2016, n. 186. Per un primo commento sulla legge, v. COSTATO, *Semplificazione, razionalizzazione e competitività nel settore agricolo*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1125 ss.

diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. L'equiparazione *ex lege* si è resa necessaria perché tali cooperative e consorzi non avrebbero potuto considerarsi imprenditori agricoli per carenza del requisito soggettivo, dal momento che lo svolgimento di un'attività connessa, quale la trasformazione dei prodotti dei soci, presuppone l'identità soggettiva tra agricoltore e trasformatore: identità, nel caso in esame, non sussistente, dal momento che la cooperativa ha una sua personalità giuridica. In ogni caso, l'intervento normativo fa sì che le aziende gestite dalle cooperative e dai consorzi in discorso debbano considerarsi agricole. L'art. 8 del d.lgs. n. 227 del 2001, invece, equipara alle imprese agricole “le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali”, così che le relative aziende devono considerarsi giuridicamente quali aziende agricole. Analoga equiparazione è stata, infine, disposta già con il d.lgs. n. 226 del 2001 per le imprese ittiche, le cui disposizioni sono state poi abrogate e sostituite da quelle contenute nel vigente d.lgs. n. 4 del 2012²³, il cui comma 4° dell'art. 4, ribadisce che: «fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo». Peraltro, anche per l'impresa ittica il legislatore (all'art. 2, d.lgs. n. 4 del 2012) individua possibili attività connesse, quali il pesca turismo, l'ittiturismo, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, con conseguente ampliamento dei beni dell'azienda ittica. Infine, anche nel settore della pesca è stata introdotta una disposizione concernente le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi, al fine di disporre l'equiparazione all'impresa ittica, quando dette cooperative o consorzi utilizzino in prevalenza prodotti dei

²³ Recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; il d.lgs. 4 del 2012 ha abrogato espressamente gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 226 del 2001.

soci, ovvero forniscano in prevalenza agli stessi beni e servizi diretti allo svolgimento dell'attività di pesca²⁴.

Con la legge finanziaria del 2007²⁵ si è, inoltre, al comma 1094° dell'art. 1²⁶, disposto che «si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci»: ciò al fine, in buona sostanza, di consentire alle dette società di poter optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento. La ricordata disposizione venne abrogata dall'art. 1, comma 513°, legge n. 228 del 2012, ma in seguito, *ex art.* 1, comma 36°, legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) essa ha riacquisito efficacia dal 1° gennaio 2014, data di entrata in vigore della stessa legge n. 147 del 2013.

Orbene, poiché le suindicate equiparazioni all'impresa agricola operano sul piano giuridico, deve ritenersi che anche le aziende facenti capo alle imprese in discorso debbano giocoforza considerarsi agricole stante l'imprescindibile nesso sussistente tra impresa e azienda²⁷, dal momento che ampliando i confini dell'agrarità dell'attività imprenditoriale vengono conseguentemente ad ampliarsi anche quelli dell'azienda agricola: si tratterà, dunque, di aziende agricole prive di fondo.

5. Al di là della discussione se i contratti possano considerarsi quali beni aziendali o meno²⁸, o se la cessione dei contratti costitui-

²⁴ Così l'art. 4, comma 2°, d.lgs. n. 4 del 2012.

²⁵ Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

²⁶ Come modificato dall'art. 1, comma 177°, legge 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁷ Tra i tanti, v. FIMMANÒ, *Commento all'art. 2555 cod. civ.*, in *Commentario del cod. civ.*, diretto da E. Gabrielli, Torino, 2014, p. 749 ss.

²⁸ In senso tendenzialmente contrario, v. FIMMANÒ, *op. cit.*, pp. 758 s. e 767 ss., secondo cui vi sono, però, contratti da considerarsi «inscindibili dal contesto aziendale». A sua volta l'opzione dipende, sostanzialmente, da quale significato attribuire al riferimento che l'art. 2555 cod. civ. fa ai «beni»: se tale richiamo viene inteso come rinvio alla definizione di bene offerta dall'art. 810 cod. civ. si tende ad escludere che i contratti, come anche i diritti di credito od i debiti facciano parte del complesso aziendale in

sca, invece, un effetto – sia pur necessario, quanto meno per taluni di essi – del trasferimento di azienda²⁹, non vi è dubbio che per l’organizzazione aziendale agricola, nel momento attuale, risultano fondamentali alcuni rapporti contrattuali che da qualche tempo sono oggetto di particolare attenzione ed implementazione da parte del legislatore dell’UE e nazionale, e che possono, così, dirsi “nuovi” rispetto ai contratti tradizionali che accedono al complesso aziendale (come, ad es., i contratti di lavoro, di fornitura, di acquisto materie prime, ecc.).

In particolare, tra i nuovi contratti funzionali all’organizzazione aziendale agricola assumono un ruolo sempre più importante quelli con cui quest’ultima viene ad integrarsi con organismi associativi quali le OP o le OI. A fronte della progressiva apertura del mercato agricolo alla concorrenza internazionale e della crescente riduzione del sostegno pubblico in favore del settore primario, la tutela della parte debole del mercato agricolo viene, così, ad essere demandata sempre più alle organizzazioni dei produttori agricoli, essenzialmente – ma non solo – quali organismi volti alla concentrazione dell’offerta, e/o alle organizzazioni interprofessionali. Se, in realtà, si potrebbe obiettare che le OP non possono certo dirsi costituire una novità degli ultimi tempi, risultando oggetto di provvedimenti agevolativi da parte della Comunità europea risalenti al lontano 1978, solo (relativamente) da poco il diritto dell’UE³⁰ sta cercando, e a fatica, di valorizzare con efficacia il ruolo di siffatti organismi, consen-

senso stretto; diversamente, se si opina che il termine beni utilizzato dall’art. 2555 cod. civ. non costituisca un necessario rinvio alla definizione dell’art. 810 cod. civ., essendo comunque indubitabile che nel codice il termine “bene” viene utilizzato in una molteplicità di significati, come ben dimostra il richiamo agli stessi contenuto nell’art. 2740 cod. civ.; in arg., v. GAMBARO, *I beni*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2012, p. 7 ss.; ROOK BASILE, *I contratti di scambio dei beni immateriali*, in *Trattato di dir. agr.*, cit., p. 295 ss.

²⁹ In arg. cfr., da ultimo, GOBIO CASALI, *Debiti e contratti nel trasferimento d’azienda*, in *Giur. comm.*, 2015, I, p. 840 ss.

³⁰ E non solo: l’art. 21 del c.d. collegato agricolo (legge n. 154 del 2016), contiene la delega al Governo per la «revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita», anche se si fatica a rinvenire nella norma i principi ed i criteri direttivi che dovrebbero sottendere la prossima attività di revisione.

tendone la costituzione e il riconoscimento in tutti i settori produttivi dell'Ocm³¹ e ampliando il novero delle attività loro demandate³², tra le quali, come ricordato, spicca – per le OP – la possibilità di concentrare l'offerta degli associati, pur se con qualche non secondaria contraddittorietà. Ed infatti, a fronte della manifestata volontà del legislatore UE di valorizzare l'attività degli organismi associativi in discorso, non può non evidenziarsi come ancora oggi persista in via generale l'originario divieto, imposto alle OP, di poter determinare i prezzi di vendita dei prodotti agricoli, superabile con l'introduzione, prevista però solo per alcuni settori e con numerose cautele e condizioni, della possibilità di concludere accordi quadro da valere per le successive vendite operate dagli associati (sui quali, v. *infra*, in questo stesso paragrafo).

L'adesione agli organismi associativi sopra ricordati sta, così, diventando non un'opzione, ma una necessità per le imprese agricole, che si trovano ad operare in un mercato sempre più competitivo e potendo contare su sempre minori risorse pubbliche³³ e necessitano, dunque, di aggregare la propria offerta sul mercato³⁴.

Il rapporto associativo tra impresa (e la relativa azienda) ed una OP od OI comporta, però, la necessità del rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti statutariamente: nel caso di circolazione dell'azienda il cessionario potrà così trovarsi nella situazione di dover subentrare in un rapporto associativo già in essere e di dover continuare ad adeguarsi al complesso di regole stabilito dall'OP o dall'OI e, quanto

³¹ Cfr. l'art. 152, par. 1, lett. a), nonché l'art. 157, par. 1, reg. (UE) n. 1308/2013.

³² Indicate per le OP nell'art. 152, e per le OI nell'art. 157, reg. (UE) n. 1308/2013.

³³ Quanto alla normativa interna, v. il d.m. 3 febbraio 2016, in *Gazz. uff.* n. 65 del 18 marzo 2016, recante le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni dei produttori, ai sensi dell'art. 152 e seguenti del reg. (UE) 1308/2013, nonché il d.m. n. 9084 del 24 agosto 2014 quanto alle OP nel settore ortofrutticolo e il d.m. n. 86483 del 24 novembre 2014 per le OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

³⁴ L'azione dell'associazionismo in Italia risulta, ciò non di meno, ancora ampiamente migliorabile, in considerazione anche delle generalizzate loro ridotte dimensioni: secondo quanto riportato da GIACOMINI, *Organizzare le filiere per rispondere alla crisi*, in *Agriregionieuropa*, settembre 2016, n. 46, al 30 giugno 2016 risultavano riconosciute ben 312 OP nel solo settore ortofrutticolo, le quali commercializzano circa il 50% della relativa produzione nazionale, ed una sola OI.

alle OP, a subentrare negli – eventuali – obblighi di conferimento della produzione. Peraltro, in forza del diritto unionale il rapporto associativo di una impresa agricola con una OP deve avere una durata quanto meno annuale³⁵, così che in ipotesi di trasferimento dell'azienda in pendenza del rapporto associativo, il cessionario non potrà sottrarsi al subentro almeno per il periodo associativo minimo, quanto meno nel caso in cui, per la concreta attività svolta dalla specifica OP od Or³⁶, il relativo rapporto associativo possa o debba qualificarsi in termini di contratto aziendale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2558 cod. civ.

Analogamente può dirsi in caso di avvenuta conclusione, da parte dell'impresa agricola cedente, di un contratto di durata per la cessione di prodotti agricoli, di cui all'art. 62 del d.l. n. 1 del 2012³⁷, trattandosi di contratto concluso per l'esercizio dell'azienda: in caso di circolazione dell'azienda il cessionario subentrerà in esso, fatte salve le eventuali possibilità di uscita che siano state contrattualmente stabilite in favore dei contraenti³⁸. Sul tema, merita di essere segna-

³⁵ Cfr. l'art. 153, par. 2, lett. e), reg. (UE) n. 1308/2013.

³⁶ Il ventaglio delle possibili attività svolte dagli organismi associativi in discorso risulta, invero, assai variegato, e tale da poter comprendere tanto attività minimale, quanto attività destinate a caratterizzare le aziende associate: si v., al riguardo, l'art. 152, reg. (UE) n. 1308/2013, quanto ai compiti che le OP riconosciute possono svolgere, i quali possono consistere anche solo nello sviluppo di iniziative per la promozione dei prodotti, o in ricerche sull'andamento di mercato o su pratiche innovative, ovvero risultare molto più intensi, come quando esse svolgono compiti di aggregazione dell'offerta degli associati, provvedendo alla diretta commercializzazione di essa.

³⁷ Nel caso di cessione di latte crudo, il contratto deve avere una durata minima di dodici mesi, salvo rinuncia espressa da formularsi per iscritto da parte dell'agricoltore cedente, ex art. 2, d.l. 5 maggio 2015, n. 51, convertito in legge n. 91 del 2015. L'art. 14, legge n. 154 del 2016 (c.d. collegato agricolo), ha inserito il comma 2-bis nel d.l. n. 51 del 2015 (convertito in legge 91 del 2015), in forza del quale le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nel settore lattiero possono agire in giudizio per l'inserzione di diritto degli elementi obbligatori indicati nel comma 2 (che a sua volta richiama quanto disposto dall'art. 148, reg. (UE) n. 1308/2013 in materia di relazioni contrattuali nel settore) nei contratti di cessione del latte crudo. Peraltro, già l'art. 62, comma 10°, prevede che, tra l'altro, le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative possono «agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione».

³⁸ L'art. 62 è stato da ultimo modificato dall'art. 2, comma 3°, d.l. n. 51 del 2015, convertito in legge n. 91 del 2015.

lato quanto disposto dall'art. 12, d.lgs. n. 102 del 2005³⁹, in ordine al caso della circolazione dell'azienda agricola e alle sorti del contratto di coltivazione, allevamento e fornitura che sia stato concluso dal cedente: per siffatta ipotesi, la disposizione prevede che il cedente sia tenuto a dichiarare, nell'atto di cessione dell'azienda, l'esistenza di tale contratto, mentre il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione. In caso di inadempimento a tali prescrizioni, il comma 3° dell'art. 12 stabilisce l'obbligo, in capo tanto al cedente che al cessionario in via solidale, di risarcire i danni che siano subiti dal terzo contraente ceduto. Se, da un lato, traspare con chiarezza l'intento del legislatore di far sì che il contratto di coltivazione, allevamento e fornitura circoli unitamente all'azienda, dall'altro la formulazione della disposizione sembrerebbe tale da far ritenere che qualora manchi la dichiarazione dell'esistenza di tale contratto, da parte del cedente, nel momento di conclusione del contratto con cui si trasferisce l'azienda, il contratto stesso non venga – per ciò solo – ceduto al cessionario. Il che è, tuttavia, probabilmente eccessivo, non potendosi dubitare che il contratto *de quo* sia un contratto concluso per l'esercizio dell'azienda e, così, destinato a circolare unitamente all'azienda.

Sempre in tema di rapporti obbligatori e di loro rilevanza in caso di trasferimento dell'azienda agricola, non può non menzionarsi la possibilità che l'azienda possa essere interessata da fenomeni contemplati dal recente reg. (UE) n. 1308/2013: si pensi, da un lato, alla possibile estensione c.d. *erga omnes* di una o più decisioni di una OP o di una OI riconosciute per uno qualsiasi dei settori produttivi disciplinati dal regolamento ora ricordato⁴⁰; dall'altro, alla eventuale

³⁹ Recante regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2°, lett. e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. In dottrina, v. JANNARELLI, *I contratti nel sistema agroalimentare*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. III, Torino, 2011, p. 423 ss.; CANFORA, *I contratti di coltivazione, allevamento e fornitura*, in *I contratti del mercato agroalimentare*, a cura di Albisinni, Giuffrida, Saija e Tommasini, Napoli-Roma, 2013, p. 153 ss.

⁴⁰ Estensione delle regole di OP e OI riconosciute anche ai non iscritti (artt. 164 e 165, reg. (UE) n. 1308/2013), ora possibile per tutti i settori produttivi dell'OCM, prevista con una serie di cautele (quanto all'oggetto delle decisioni, ai limiti di efficacia temporale e territoriale: circoscrizione economica) e requisiti di rappresentatività: 66%

conclusione di accordi quadro – possibili, invece, nei soli settori produttivi contemplati dal regolamento europeo⁴¹ – conclusi da OP cui sia in ipotesi associato l'imprenditore agricolo, destinati a valere nei successivi contratti di cessione dei prodotti da parte degli associati con gli acquirenti.

Quanto al primo caso la normativa unionale consente che, in presenza di requisiti minimi di rappresentatività, alcuni accordi, decisioni o pratiche concordate stabilite da OP od OI riconosciute operanti in una o più specifiche circoscrizioni economiche individuate dagli Stati membri, possano, su richiesta delle stesse OP od OI, essere resi obbligatori dallo Stato membro, per un periodo limitato, per tutti gli operatori attivi nella o nelle circoscrizioni economiche e, dunque, anche se non aderenti all'organismo associativo in questione. In un caso siffatto, onde evitare che l'imprenditore possa trarre da tale previsione un incentivo alla non adesione all'OP o all'OI di riferimento, il reg. n. 1308/2013 stabilisce che lo Stato membro possa imporre, a carico degli operatori che beneficiano dell'estensione delle regole e che non aderiscono all'organismo associativo, il pagamento di un contributo finanziario in favore dell'OP o dell'OI, al fine di contribuire a coprire le spese direttamente occasionate dall'esecuzione delle attività disciplinate dalle regole di cui si è disposta l'efficacia *erga omnes*.

In realtà, in tale fattispecie più che di un rapporto obbligatorio si dovrebbe più propriamente parlare di necessario rispetto di una norma che, per il tramite dell'estensione operata dallo Stato membro, da privata si fa pubblica, posto che essa diviene vincolante a prescindere dall'esistenza di un vincolo associativo con l'organizzazione che ha adottato la regola⁴².

volume produzione, commercio o trasformazione nella circoscrizione economica (60% per OP ortofrutticole) + almeno il 50% dei produttori della circoscrizione in caso di OP; possibilità per lo SM su richiesta di OP o OI.

⁴¹ Latte e prodotti lattiero-caseari, olio di oliva, carni bovine e taluni seminativi, di cui rispettivamente agli artt. 149 e 169 ss., reg. (UE) n. 1308/2013.

⁴² Al riguardo, v. il decreto dipartimentale n. 2858 del 7 agosto 2015, e s.m.i., ha disposto l'efficacia *erga omnes* dell'accordo interprofessionale adottato dall'OI Tabacco Italia per le annate dal 2015 al 2017.

Certo è che in caso di circolazione dell'azienda il subentrante si troverà a subentrare al cedente nel doveroso rispetto della o delle decisioni in discorso, in quanto collegate alla specifica azienda e alla circoscrizione economica in cui la prima opera, così che lo stesso potrà anche, conseguentemente, essere tenuto a corrispondere gli oneri finanziari collegati con l'estensione dell'efficacia della regola.

La disciplina contenuta nel reg. n. 1308/2013 sull'estensione delle regole ai non iscritti necessita, come è evidente dal pur succinto richiamo delle norme unionali, di implementazioni a livello statale: il nostro Stato ha provveduto al proposito con disposizioni contenute nel d.l. 5 maggio 2015, n. 51⁴³, convertito in legge n. 91 del 2015, formulate con specifico riferimento al settore lattiero-caseario, ovvero ad uno dei settori maggiormente interessati dalle crisi di mercato, soprattutto a causa del venir meno del regime delle quote, estendendo poi – con una disposizione di carattere generale⁴⁴ – le relative discipline anche agli altri settori dell'OCM.

In particolare, l'art. 3 del ricordato d.l. reca la disciplina sull'estensione delle regole di cui si è detto poc'anzi e detta disposizioni specifiche per le OI, sulla loro natura giuridica e sui requisiti richiesti per il loro riconoscimento: come accennato, dopo che i primi commi dell'art. 3 sono dedicati alla sola interprofessione nel settore lattiero-caseario, il comma 7° del medesimo articolo ne estende l'operatività anche alle OI di tutti gli altri settori dell'OCM⁴⁵. Relativamente al riconoscimento delle OI, il comma 2° attribuisce il relativo potere al MIPAAF, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, stabilendo che possa aversi il riconoscimento di una sola OI per ciascun settore dell'OCM, ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. In rela-

⁴³ Recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali".

⁴⁴ Di cui all'art. 3, comma 7°, d.l. n. 51/2015.

⁴⁵ Anche se nel settore del latte si richiede una rappresentatività – in relazione alla quota delle attività economiche *ex art.* 157, par. 3, lett. a), reg. n. 1308/2013 – di almeno il 20% del relativo settore, mentre per gli altri settori produttivi la soglia minima di rappresentatività è indicata in almeno il 35%.

zione alla forma giuridica delle OI, il comma 2° si limita a prevedere che esse siano “associazioni” senza ulteriori specificazioni, disponendo, altresì (al comma 10°), l’abrogazione dell’art. 12, d.lgs. n. 173 del 1998, che in precedenza disciplinava, appunto, tali organismi.

Anche con riguardo all’estensione delle regole, la disciplina viene dettata (al comma 4° dell’art. 3) esclusivamente per le decisioni adottate da OI (e non anche da OP) del solo settore lattiero-caseario, per poi estenderne i confini (con la previsione del comma 7° dell’art. 3) anche alle decisioni assunte da OI operanti in altri settori dell’OCM. Ciò precisato, il comma 4° dell’art. 3 stabilisce che essa debba essere disposta, per un periodo limitato, dal Ministero su richiesta dell’OI interessata e che ciò possa avvenire solo con riguardo alle decisioni adottate con il voto favorevole di almeno l’85% degli associati «per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell’organizzazione disponga maggioranze più elevate», mentre quanto alla necessaria minima rappresentatività dell’OI la norma interna rinvia a quanto già disposto dal reg. n. 1308/2013 (secondo cui l’OI deve rappresentare almeno il 66% del volume del prodotto della circoscrizione).

Inoltre, a tutela dell’effettivo rispetto delle regole in oggetto la normativa interna stabilisce (nel comma 6°) l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico di chi non le osserva, le quali possono variare da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro in ragione del valore dei «contratti stipulati» in violazione delle regole, attribuendo i poteri di vigilanza, di accertamento delle infrazioni e di irrogazione delle suindicate sanzioni all’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

Quanto alla possibile imposizione di contributi obbligatori a carico dei non iscritti, la disposizione stabilisce (al comma 3° dell’art. 3) che questi non costituiscono prelievo di natura fiscale e che vengano disciplinati secondo una logica privatistica: in forza di ciò deve ritenersi che si sia in presenza di diritti di credito in favore dell’OI le cui decisioni sono state estese *erga omnes* tutelabili come ordinari crediti sorti da rapporti interpretati, così che deve ritenersi inapplicabile, tra l’altro, la disciplina sulla riscossione prevista per le pretese erariali.

Per venire all'ipotesi di trasferimento dell'azienda, la sussistenza di contributi di cui sia stata stabilita l'obbligatorietà in favore dell'OP potrà configurarsi in termini di debito aziendale e potrà essere, così, oggetto di accollo da parte del cessionario, se e in quanto sussistano i presupposti di cui all'art. 2560 cod. civ.

La seconda fattispecie concerne, invece, il caso di avvenuta conclusione di un accordo quadro tra una OP operante nei soli settori produttivi per i quali tale possibilità è ammessa dagli artt. 169 ss. del reg. (UE) n. 1308/2013 (oltre all'art. 149 per il settore lattiero-caseario) e una o più imprese acquirenti per la distribuzione di olio di oliva, di bovini vivi destinati alla macellazione, dei seminativi indicati nell'art. 171, reg. (UE) n. 1308/2013, o per la consegna di latte crudo. L'ammissibilità di tali accordi – con i quali, in sostanza, si realizza una forma di concentrazione indiretta dell'offerta – è subordinata al rispetto di una serie di requisiti e di condizioni analiticamente individuate nel regolamento unionale, e non è il caso di analizzarne compiutamente il contenuto in questa sede, rinviandosi a quanto già rilevato in precedenza⁴⁶. Ai fini di quanto più qui interessa, mette conto evidenziare che laddove l'impresa agricola sia associata all'OP stipulante, i vincoli posti dallo statuto dell'organizzazione comporteranno il necessario rispetto, nella conclusione del contratto di vendita del prodotto che questi andrà a porre in essere con la controparte acquirente, delle clausole e delle negoziazioni in genere di cui all'accordo quadro. In caso di trasferimento del complesso aziendale, il subentro del cessionario nel rapporto con l'OP implicherà anche il suo subentro nelle obbligazioni stabilite dalla stessa OP nell'accordo quadro a monte.

Sul punto, può segnalarsi che nell'ambito dei numerosi interventi normativi recentemente adottati anche dallo Stato italiano per il

⁴⁶ Sia consentito il rinvio a RUSSO, *I contratti della filiera agroalimentare nel quadro della nuova Politica agricola comune*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 470 ss., nonché a JANNARELLI, *L'associazionismo dei produttori agricoli ed il "tabù" dei prezzi agricoli nella disciplina europea della concorrenza. Considerazioni in materia di latte e prodotti lattiero-caseari*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 179 ss.; ID., *"Agricoltura e concorrenza" o "concorrenza e agricoltura"? Gli artt. 169, 170 e 171 del reg. n. 1308/2013 e il progetto di guidelines presentato dalla Commissione*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 3 ss.

settore lattiero-caseario, il d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge n. 160 del 7 agosto 2016 (la cui intitolazione, peraltro, fa esclusivo riferimento a misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio) contiene, al comma 6-ter dell'art. 23, la disciplina degli accordi quadro di cui si è detto ora, pur se relativamente al solo settore lattiero. Nella ricordata disposizione la conclusione degli accordi quadro viene demandata alle «associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione» che abbiano ricevuto un apposito mandato dalle rispettive imprese; nel caso delle imprese di allevamento, tale mandato può essere conferito solo se le stesse non sono già vincolate a conferire o a cedere il latte crudo a cooperative o ad OP. La maggiore rappresentatività, a sua volta, viene individuata normativamente in capo alle associazioni che svolgono la propria attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche pari ad almeno il 20% del settore.

Quest'ultima previsione normativa pone, di primo acchito, una serie di interrogativi, legati innanzitutto al suo inquadramento giuridico: essa, infatti, non sembra tener pienamente conto di quanto statuito – proprio in tema di accordi quadro nel settore lattiero – dall'art. 149, reg. n. 1308/2013, il quale stabilisce che il soggetto collettivo legittimato a concludere l'accordo sia, per il settore produttivo, rappresentato proprio dalle OP riconosciute di allevatori; al contrario, la normativa interna attribuisce la legittimazione alla conclusione dell'accordo quadro alle «associazioni di categoria», non meglio qualificate, senza alcun riferimento al loro riconoscimento e subordinandola all'ottenimento di uno specifico mandato il quale, a sua volta, in tanto può essere rilasciato in quanto l'impresa interessata non abbia già vincoli di conferimento o vendita per il tramite di una cooperativa o di una OP di cui sia socia. Così che gli accordi quadro, secondo la normativa interna, dovrebbero essere conclusi, per la parte cedente, da associazioni di categoria di livello nazionale, le quali sembrano “altro” rispetto alle OP, e dovrebbero vincolare solo quei produttori che non provvedano già a commercializzare la loro produzione per il tramite di OP (o di cooperative).

Un cenno, infine, tra i «nuovi» contratti suscettibili di circola-

zione unitamente all'azienda agricola, va fatto al contratto di rete, introdotto con l'art. 3, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e segnatamente disciplinato nei commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, già più volte modificati⁴⁷, da ultimo con l'art. 17 del c.d. collegato agricolo (legge n. 154 del 2016), rubricato "Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare"⁴⁸.

Caratteristica del contratto di rete è quella di essere concluso necessariamente tra due o più soggetti che siano tutti imprenditori (indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalla loro dislocazione, dalla loro natura e dimensioni)⁴⁹, e per il conseguimento di una serie di finalità indicate nel comma 4-ter dell'art. 3, d.l. n. 5 del 2009: segnatamente per l'accrescimento della capacità innovativa e della competitività sul mercato delle imprese ad esso partecipi, le quali mantengono la propria individualità. Il contenuto del programma di rete è eclettico: le obbligazioni assunte dalle imprese partecipi possono consistere in obblighi di collaborazione in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle rispettive imprese, oppure anche solo nello scambio di informazioni, o nello scambio di presta-

⁴⁷ Dall'art. 42 del d.l. n. 78/2010, convertito con mod. in legge n. 122 del 2010; dall'art. 45 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in legge n. 134 del 2012; dall'art. 36 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con mod. nella legge n. 221 del 2012. Per un inquadramento di carattere generale, v. *Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa. Riflessioni da una ricerca sul campo*, a cura di Cafaggi e Iamiceli, Bologna, 2007; *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, a cura di Cafaggi-Iamiceli-Mosco, Milano, 2012; *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di Iamiceli, Torino, 2009; VILLA, *Il contratto di rete*, in *I contratti per l'impresa. I. Produzione, circolazione, gestione, garanzia*, a cura di Gitti-Maugeri-Notari, Bologna, 2012, p. 491 ss.; *Il contratto di rete*, Commentario a cura di Tripputi, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2011, p. 55 ss.; *Riflessioni sul contratto di rete. Profili privatistici e fiscali*, a cura di A. Genovese, Bari, 2013; *Reti di imprese e contratti di rete: spunti per un dibattito*, a cura di Macario e C. Scognamiglio, in *I contratti*, 2009, p. 915 ss.; ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Padova, 2012.

⁴⁸ Sia consentito il rinvio a RUSSO, *Il contratto di rete in agricoltura*, in *Riv. dir. civ.*, 2015, I, p. 181 ss.

⁴⁹ Secondo A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la l. n. 122 del 2010*, in *I contratti*, 2011, p. 620 s., al termine "imprenditori" deve attribuirsi un significato più ampio di quello tecnico-giuridico, alla luce della più ampia nozione di impresa nel diritto comunitario, e ricomprendere così tutti coloro che agiscono nell'ambito della loro attività professionale pubblica o privata.

zioni industriali, commerciali, tecniche o tecnologiche, per giungere anche al possibile esercizio in comune di una o più attività.

Ciò detto in termini del tutto generali, è sufficiente in questa sede ricordare che la rete può acquisire soggettività giuridica o assumere natura esclusivamente contrattuale tra le imprese aderenti, senza così acquisire una propria soggettività: in entrambi i casi, l'eventuale trasferimento dell'azienda implicherà il subentro del cessionario nel relativo contratto, fatte ovviamente salve le eventuali clausole di recesso e/o di gradimento che il contratto dovesse prevedere. In ogni caso, la presenza di un contratto di rete non sembra foriera di particolari problematiche in sede di circolazione dell'azienda, alla luce della previsione normativa secondo cui se il contratto prevede lo svolgimento di attività, anche commerciale, con soggetti terzi, la responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete è sempre limitata al solo fondo comune, se esistente, e ciò a prescindere dall'acquisizione della soggettività giuridica e, dunque, anche per le c.d. reti-contratto⁵⁰. Peraltro, poiché le imprese aderenti ad una rete dotata di fondo comune, anche se priva di soggettività giuridica, beneficiano della responsabilità limitata al solo apporto al fondo, la distinzione tra tale tipologia e quella della rete-soggetto appare di difficile delineazione, posto che il più rilevante effetto conseguente all'acquisizione della soggettività è proprio la limitata responsabilità delle imprese partecipi.

6. Tra i rapporti giuridici che accedono ad una azienda agricola possono annoverarsi anche quelli che sorgono a seguito dell'ottenimento, da parte dell'impresa agricola, del diritto agli aiuti erogati nel quadro delle misure di sostegno allo sviluppo rurale: alcune di esse hanno natura marcatamente “aziendale”, essendo connesse con le caratteristiche della specifica azienda agricola, ed hanno natura pluriennale, sia con riguardo agli impegni richiesti al beneficiario, sia

⁵⁰ È altresì prevista la predisposizione di una situazione patrimoniale annuale redatta dall'organo comune, se e in quanto esistente. È rimasta, inoltre, la disposizione introdotta già con l'art. 42, d.l. n. 78 del 2010, convertito, con mod., in legge n. 125 del 2010, secondo cui al fondo comune si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2614 e 2615, 2° comma, cod. civ.

con riguardo alle relative erogazioni. Si pensi ai pagamenti agro-climatico-ambientali, a quelli previsti in caso di adesione o di mantenimento del disciplinare stabilito per l'agricoltura biologica o ai pagamenti per servizi silvo-ambientali e climatici, di cui rispettivamente agli artt. 28, 29 e 34, reg. (UE) n. 1305/2013, per i quali si prevede che il relativo impegno a carico dell'impresa beneficiaria si sviluppi in un arco di tempo da 5 a 7 anni, e che i relativi pagamenti vengano di norma erogati annualmente, o ai pagamenti per il benessere degli animali di cui all'art. 33, i quali vanno a compensare i relativi impegni assunti dal beneficiario per un arco temporale da 1 a 7 anni.

Per essi l'art. 47 del medesimo regolamento, rubricato "Norme sui pagamenti basati sulla superficie", prevede espressamente l'ipotesi che nel corso del periodo temporale interessato dalla misura si verifichi il trasferimento dell'azienda stabilendo, al par. 2, che «se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso». Ai sensi del successivo par. 5 la disciplina di cui sopra viene resa applicabile anche ai pagamenti per il benessere degli animali, sia pure con riguardo alla sola ipotesi di cessione "totale" dell'azienda. Sulla scorta di quanto previsto dal par. 5 dell'art. 47, è stato in seguito adottato il regolamento delegato n. 807/2014 della Commissione⁵¹ il quale prevede che, a determinate condizioni, gli Stati membri possano autorizzare non solo «la trasformazione di un impegno ai sensi degli artt. 28, 29, 33 o 34 del reg. (UE) n. 1305/2013 in un altro impegno» (così l'art. 14, reg. n. 807/2014), ma anche «l'adeguamento degli impegni ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del reg. (UE) n. 1305/2013

⁵¹ Reg. delegato n. 807/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.

durante il periodo per il quale viene fatta richiesta, sempre che il programma di sviluppo rurale approvato offra la possibilità di procedere ad un simile adeguamento e sempre che detto adeguamento sia debitamente giustificato in considerazione del conseguimento degli obiettivi dell'impegno originario».

La disciplina unionale risulta, dunque, sostanzialmente elastica, consentendo – in caso di trasferimento dell'azienda – soluzioni eterogenee in funzione, evidentemente, degli interessi delle parti: e così è possibile il subentro del cessionario negli impegni (e nel godimento degli aiuti residui), come anche la cessazione dell'impegno senza necessarie penalizzazioni per il cedente; al contempo, anche l'impegno assunto può essere modificato od adeguato durante il periodo di operatività del medesimo, proprio perché, trattandosi di misure pluriennali, è impossibile introdurre elementi di eccessiva rigidità⁵².

Un ulteriore impegno di natura pluriennale è conseguente al necessario rispetto delle regole di condizionalità, ovvero dei cc.dd. criteri di gestione obbligatori e delle norme di mantenimento dei terreni in buone condizioni, le quali hanno natura trasversale, essendo destinate ad operare per talune misure di sviluppo rurale, di altre previste in seno all'OCM nonché nell'ambito dei titoli all'aiuto di cui al c.d. 1° pilastro della PAC. Non è certo il caso di richiamare la relativa disciplina, da considerarsi ben nota⁵³, ed è così sufficiente in questa sede ricordare che con essa si intende il collegamento (un condizionamento, appunto), previsto a livello normativo tra il pieno godimento di

⁵² Si osservi che il reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del reg. n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità reca, all'art. 8, una disposizione volta a regolamentare le conseguenze, sull'erogazione dell'aiuto o della misura di sostegno, della cessione dell'azienda, temporanea o definitiva, dopo la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento: fermo restando che se la cessione avviene prima che siano soddisfatte tutte le condizioni richieste dalla normativa per la concessione del beneficio quest'ultimo non può essere erogato al cedente, agli Stati membri viene data la possibilità di stabilire che l'aiuto o il pagamento – una volta accertata la sussistenza dei requisiti – venga destinato al cessionario o al cedente: tale previsione, evidentemente, impedisce di qualificare l'aiuto come credito essenziale dell'azienda.

⁵³ Sia consentito, al riguardo, il rinvio a RUSSO, *La condizionalità nella produzione agricola*, in *Dig., Disc. priv., Sez. civ., Agg.*, X, 2016, p. 41 ss.

(numerosi) aiuti di fonte europea e il rispetto di determinati requisiti stabiliti dalla stessa normativa europea a tutela di interessi collettivi, come la tutela ambientale, della salute umana, di piante ed animali, e il benessere di questi ultimi. La disciplina in oggetto è ora contenuta negli articoli da 91 a 101 del reg. (UE) n. 1306/2013, costituenti il Titolo VI, rubricato “Condizionalità”⁵⁴. Con la riforma del 2013, in particolare, la disciplina della condizionalità è interamente ed esaurientemente confluita nel citato regolamento, avente natura orizzontale: esso, infatti, è destinato ad applicarsi a tutte le forme di sostegno previste dalla PAC e, così, tanto alle norme in materia di pagamenti diretti, quanto alle misure previste dall’OCM ed a quelle stabilite in tema di sostegno allo sviluppo rurale.

I soggetti nei cui confronti risulta ora operante l’istituto della condizionalità sono, sulla scorta di quanto disposto dall’art. 92, reg. (UE) n. 1306/2013: i beneficiari di pagamenti diretti, con l’esclusione di quelli aderenti al regime previsto dal reg. (UE) n. 1307/2013 per i cc.dd. “piccoli agricoltori”⁵⁵; coloro che ricevono pagamenti *ex artt.* 46⁵⁶ e

⁵⁴ Cfr. BIANCHI, *La condizionalità dei pagamenti diretti o della responsabilità dell’agricoltore beneficiario dei pagamenti diretti nell’ambito della PAC*, cit., p. 597 ss.; ID., *I nuovi strumenti della PAC: condizionalità, modulazione e disciplina finanziaria*, cit., p. 57 ss., spec. p. 66 s.; sia consentito anche il rinvio a RUSSO, *La condizionalità: un impegno per gli agricoltori*, cit., p. 19 ss.; ID., *La condizionalità da condizione a fine*, cit., p. 231 ss.; ID., *La «condizionalità» nella riforma degli aiuti diretti comunitari e nel settore dello sviluppo rurale*, cit., p. 117 ss.

⁵⁵ Si tratta di un regime facoltativo previsto dal reg. (UE) 1307/2013: se uno Stato membro decide di applicare tale regime, il piccolo agricoltore beneficia di un unico pagamento che sostituisce quello di base, quello derivante dal *greening* (con conseguente esonero per i piccoli agricoltori dal rispetto delle relative pratiche), quello per i giovani agricoltori, quello redistributivo ed i pagamenti accoppiati. In ogni caso, l’ammontare dell’aiuto, salvo deroghe espressamente specificate, deve essere compreso tra 500 euro e 1.250 euro. Durante la partecipazione al regime il piccolo agricoltore deve mantenere un numero di ettari ammissibili uguale al numero dei titoli posseduti e avere una superficie ammissibile superiore a 1 ettaro o al diverso limite minimo eventualmente fissato dallo Stato membro. I diritti che verranno attivati nel 2015 si considerano attivati per tutto il periodo di partecipazione al regime e non saranno trasferibili, se non per successione *mortis causa*. L’Italia ha implementato tale regime con l’art. 28, d.m. 18 novembre 2014, in forza del quale gli agricoltori interessati dovevano presentare domanda per la partecipazione al regime entro il 15 ottobre 2015.

⁵⁶ Conseguenti a ristrutturazione e conversione di vigneti: i controlli e le eventuali sanzioni sono previsti per i 3 anni successivi alla riscossione dei pagamenti.

47⁵⁷, reg. (UE) n. 1308/2013; coloro che ricevono taluni aiuti facenti parte delle misure di sostegno allo sviluppo rurale, e segnatamente i premi annuali *ex artt.* 21, par. 1, lett. *a*) [forestazione e imboschimento] e *b*) [allestimento di sistemi agroforestali], e da 28 a 31 (pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica, indennità Natura 2000 e connesse alla direttiva quadro sull'acqua, indennità per zone soggette a vincoli naturali o specifici), 33 (benessere animali) e 34 (servizi silvoambientali e salvaguardia foreste) del reg. (UE) n. 1305/2013, con esclusione delle misure previste dall'art. 28, par. 9⁵⁸, e di coloro che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori.

La materia merita di essere considerata in questa sede dal momento che è ben possibile che nel corso del periodo in cui il beneficiario sia tenuto al rispetto dei vincoli in tema di condizionalità l'azienda possa essere trasferita, in tutto o in parte, con il conseguente problema di quale sia la sorte dei relativi aiuti per il caso in cui vi sia stata una violazione degli impegni. La fattispecie è espressamente presa in considerazione dal reg. n. 1306/2013, il quale disciplina – come già le norme previgenti – il caso di infrazione alle regole di condizionalità commessa nel corso di un anno civile in cui si sia verificata la cessione della superficie agricola da un beneficiario ad un altro⁵⁹: per siffatta ipotesi il comma 2° dell'art. 97, reg. (UE) n. 1306/2013, dispone che la sanzione amministrativa (ovvero la riduzione o l'esclusione dall'aiuto) si applichi tanto se l'inadempienza risulti imputabile al cedente, quanto se risulti imputabile al cessionario. La disposizione testualmente si riferisce al caso di trasferimento della sola superficie agricola e non anche dell'azienda, ma non vi è motivo per non applicarla anche in quest'ultimo caso, ogni qualvolta tra i beni aziendali vi sia anche il fondo. La ricordata disciplina

⁵⁷ Conseguenti alla c.d. vendemmia verde: i controlli e le eventuali sanzioni sono possibili per l'anno successivo alla riscossione del pagamento.

⁵⁸ Ovvero le misure di sostegno alla conservazione e all'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura per interventi non contemplati nei paragrafi precedenti del medesimo art. 28.

⁵⁹ Come chiarito dal 2° comma del par. 2 dell'art. 97, «per 'cessione' si intende qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente».

consente, così, l'applicazione della riduzione o esclusione dell'aiuto anche a carico di chi non abbia materialmente posto in essere l'infrazione e, proprio a cagione di ciò, può destare qualche perplessità, finendo col prescindere dal principio di personalità dell'illecito, ma è stata ritenuta non confliggere con il principio di proporzionalità dalla Corte di giustizia UE⁶⁰. In buona sostanza, la normativa in esame, che per l'applicazione delle sanzioni prescinde tanto dalla necessità che l'infrazione venga posta in essere da colui che le subisce, quanto dalla colpa del soggetto, sembra così indirettamente confermare come la disciplina della condizionalità non possa ascrivere alla categoria degli illeciti amministrativi, ma a quella degli strumentari interni alla PAC; la ricordata sentenza della Corte, invece, sembra osservare come a fronte di una responsabilità diretta nei confronti dell'Unione anche di chi non è materialmente responsabile dell'infrazione ben possano individuarsi dalle parti – o dal diritto privato – soluzioni e meccanismi di redistribuzione delle perdite dell'aiuto.

7. Le novità normative non comportano solo un possibile ampliamento dei beni che possono comporre l'azienda agraria: se da un lato, come si è visto nel par. 3, l'ampliarsi dei confini dell'agrarità e della connessione implica una possibile dilatazione dei beni dell'azienda agraria, dall'altro alcune recenti novità normative a livello dell'UE hanno portato alla scomparsa, in alcuni casi già avvenuta mentre per altri il relativo procedimento è ancora *in fieri*, di alcuni beni (o diritti) aziendali: si pensi alle quote produttive già previste per la produzione lattiera⁶¹ e ora venute meno; a quelle relative alla produzione di zucchero, destinate a cessare alla fine della campagna

⁶⁰ Cfr. sentenza 13 dicembre 2012, in causa C-11/12, *Maatschap*; al punto 41 la Corte rileva che «niente impedisce alle parti di un contratto di cessione di una superficie agricola di convenire tra loro disposizioni più precise circa i rischi finanziari di un contratto siffatto, ivi compreso il rischio di un'eventuale riduzione o esclusione delle sovvenzioni agricole. Inoltre, pur in assenza di una clausola del genere, non si può escludere prima facie il ricorso ai meccanismi del diritto civile che permette di tutelare gli interessi dell'agricoltore il quale ha presentato una domanda di aiuto».

⁶¹ Cfr. l'art. 230, par. 1, lett. a), reg. (UE) n. 1308/2013, che prevede l'ultrattività del reg. (CE) n. 1234/2007 fino al 31 marzo 2015 per quanto concerne il regime di contenimento della produzione di latte.

2016/17⁶²; ai diritti di impianto e di reimpianto di vigneti, anch'essi scomparsi a far tempo dal 1° gennaio 2016.

Le quote produttive hanno, invero, per lungo tempo costituito un del tutto peculiare bene (immateriale) proprio delle aziende agricole, dal momento che esse potevano essere oggetto di diritti e ne era consentita la circolazione, con conseguente loro valorizzazione all'interno del compendio aziendale⁶³. Tuttavia, come si è detto, la più recente normativa dell'UE, in esecuzione della pulsione politica volta ad una progressiva liberalizzazione del mercato agricolo, ha stabilito che non vi fosse più spazio per una regolamentazione dell'offerta delle produzioni sopra ricordate, le quali dovrebbero essere, così, lasciate al mercato e alle sue dinamiche. Il condizionale, peraltro, è d'obbligo, dal momento che, come è possibile osservare pressoché quotidianamente, le previsioni economiche utilizzate a supporto dello smantellamento dell'intervento regolatorio si stanno rivelando fallaci, così che non è da escludersi che scelte date per acquisite possano essere oggetto di ripensamenti più o meno marcati in un prossimo futuro.

Come accennato poc'anzi, il diritto europeo aveva introdotto anche altri strumenti finalizzati al contenimento di taluni prodotti: si pensi ai diritti di impianto e di reimpianto delle viti⁶⁴, volti, in sostanza, ad impedire produzioni eccedentarie di vino, anch'essi scomparsi – a far tempo dal 1° gennaio 2016 – pur se non in ossequio ad una piena *deregulation* ma in favore di un nuovo e diverso sistema autorizzatorio, di cui agli artt. 61 ss. reg. (UE) n. 1308/2013⁶⁵, destinato a durare – anche in questo caso, salvo ripensamenti – fino al 2030, con attribuzione agli Stati membri di non irrilevanti poteri decisionali

⁶² V. l'art. 124, reg. (UE) 1308/2013, secondo cui la sezione relativa allo zucchero, che contiene anche la disciplina del regime di regolazione della produzione, fatti salvi gli artt. 125 e 126, si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2016/2017.

⁶³ Si v., al riguardo, CANFORA, *La cessione delle quote di produzione*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, p. 329 ss.

⁶⁴ Su cui v. ALBISINNI, *I diritti di impianto dei vigneti e la loro circolazione*, in *Trattato di dir. agr.*, diretto da Costato, Germanò e Rook Basile, vol. I, Torino, 2011, p. 347 ss.

⁶⁵ Cui fanno fatto seguito il reg. delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014, e il reg. di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.

su aspetti non marginali⁶⁶. Non si è, così, smantellato il controllo dell'offerta, ma se ne sono modificati gli strumenti, consentendo una graduale e lenta ripresa dell'impianto di nuovi vigneti. Ora, infatti, la regolamentazione dell'offerta vinicola è affidata ad un sistema di autorizzazioni gratuite quanto ai nuovi impianti (da eseguirsi, pena la decadenza dall'autorizzazione, entro tre anni dal rilascio), le quali verranno concesse ai viticoltori dai rispettivi Stati membri in base alle disponibilità facenti capo ad ogni singolo Stato membro: in particolare, l'impianto di nuovi vigneti sarà possibile per una quota non superiore all'1% annuo della superficie vitata nazionale. A differenza dei preesistenti diritti, le autorizzazioni all'impianto sono di natura personale e non cedibili a terzi, così che il nuovo sistema se, da un lato, consente, anche se in misura limitata, di procedere annualmente a nuovi impianti, rendendo così possibile un progressivo incremento dell'offerta, dall'altro introduce elementi di rigidità collegati all'intrasferibilità delle autorizzazioni. Similmente è da dirsi con riguardo agli espianti: in tali casi, non vi è più l'assegnazione di un diritto (cedibile) di reimpianto, ma il soggetto interessato potrà chiedere una autorizzazione al reimpianto la quale, tuttavia, a differenza del diritto di reimpianto, non sarà trasferibile, potendo essere eseguita solo all'interno della medesima azienda⁶⁷. La progressiva – e cauta – apertura a nuovi impianti è, così, bilanciata da non irrilevanti elementi di rigidità di nuovi meccanismi: basti pensare che con le nuove autorizzazioni non è più possibile, per le imprese ubicate in zone più vocate o di maggior successo commerciale, o in ogni caso per le aziende più virtuose, sviluppare il proprio potenziale produttivo acquisendo da terzi (e, in sostanza, anche da territori distinti) diritti di reimpianto⁶⁸, né sarà conseguentemente più possibile l'«alleggerimento» produttivo nelle zone in posizioni di criticità.

⁶⁶ Quali l'individuazione di norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l'applicazione dei criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e la disciplina del regime transitorio: sul punto, v. il d.m. 15 dicembre 2015, n. 12272.

⁶⁷ In arg., v. SARDONE, *Le autorizzazioni ai nuovi impianti per vite da vino: un primo bilancio*, in *Agriregionieuropa*, settembre 2016, n. 46.

⁶⁸ In questo senso, v. già FRASCARELLI, *Vigneti, dai diritti alle autorizzazioni*, in *Terra e vita*, 2014, n. 48, p. 10 ss.; v. anche il d.m. 12272 del 15 dicembre 2015.

Per venire al tema, stante la non trasferibilità delle autorizzazioni ai nuovi impianti o ai reimpianti, e la necessaria conversione (entro il 2020⁶⁹) in autorizzazioni dei diritti ancora circolanti, deve dubitarsi della possibilità di qualificare tali autorizzazioni in termini di «beni» in senso tecnico-giuridico, secondo la definizione datane dall'art. 810 cod. civ., pur costituendo delle situazioni giuridiche attive collegate alla specifica azienda che ne beneficia, comportandone, almeno potenzialmente, un accrescimento del relativo valore commerciale.

8. Il reg. (UE) n. 1308/2013, peraltro, pur abolendo i regimi di contenimento obbligatorio di determinate produzioni, ha lasciato aperta tale soluzione, in termini, tuttavia, di semplice possibilità, solamente per alcune produzioni, segnatamente per quelle di formaggi e prosciutti a denominazione di origine qualificata e, dunque, in possesso di certificazioni DOP o IGP⁷⁰. Soluzione, peraltro, accolta dal legislatore nazionale già dal 1998, con l'art. 11, d.lgs. n. 173 del 1998⁷¹, poi abrogato dall'art. 16, d.lgs. n. 102 del 2005, ma perché

⁶⁹ Come disposto dal d.m. n. 1213 del 19 febbraio 2015.

⁷⁰ Su cui v. PRETE, *Piani di regolazione dell'offerta di formaggi DOP o IGP e limiti alla concorrenza in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 322 ss.

⁷¹ Relativo agli accordi del sistema agroalimentare, il quale, al 1° comma, consentiva la conclusione di accordi tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficiassero di una stessa DOP, IGP e AS riconosciuta ai sensi dei regg. (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, o che fossero integrati nella stessa filiera di produzione avente la dicitura di "agricoltura biologica" ai sensi del reg. (CE) n. 2092/91, che dovevano essere approvati dal Ministero per le politiche agricole. Gli accordi dovevano essere scritti, avere validità per un periodo determinato non superiore a tre anni e potevano riguardare soltanto: «a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti». Il d.lgs. n. 173 del 1998 reca le "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14° e 15°, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". Il 2° comma prevedeva, inoltre, che «In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi del reg. (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 e del reg. (CE) n. 952/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali di cui all'art. 12, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato, devono essere autorizzati dal Ministero per le politiche agricole. Tali

contestualmente ribadita tanto dall'art. 9, comma 4°, d.lgs. n. 102 del 2005⁷², relativo alle intese di filiera, il quale dispone che esse «non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta», quanto dall'art. 15 del medesimo d.lgs., secondo cui «gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP) e attestazione di specificità (As) [ora STG] riconosciuta», devono avere una durata non superiore a tre anni e «possono riguardare soltanto: a) una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione del mercato; b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti, avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta; c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui mercati della produzione degli aderenti».

Il reg. n. 1308/2013, in particolare, prevede la possibilità, per gli Stati membri, di approvare piani vincolanti dell'offerta per formaggi DOP o IGP all'art. 150, e per i prosciutti DOP o IGP all'art. 172, in entrambi i casi su richiesta di OP o di OI riconosciute, ovvero di gruppi di operatori quali i rispettivi Consorzi di tutela: tali piani, una volta approvati, divengono obbligatori per tutti i produttori del prodotto considerato e, dunque, anche per chi non aderisca al Consorzio di tutela o alle OP od OI richiedenti. Come contropartita, il regolamen-

misure devono essere adeguate a superare gli squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno. 3. Gli accordi di cui ai commi 1° e 2° non possono in ogni caso prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento degli scopi indicati nei medesimi commi, né possono eliminare la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° non costituiscono deroghe a quanto previsto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

⁷² Il d.lgs., n. 102 del 2005 è intitolato “Regolazioni dei mercati agroalimentari”. In arg. v. JANNARELLI, *La segnalazione AS 1266 del 22 marzo 2016 tra politica agricola comunitaria e politiche dell'autorità nazionale antitrust: cronache (amare) dal bel paese*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 182 ss., spec. p. 195 ss.

to stabilisce che i piani in oggetto debbano avere efficacia solo per periodi limitati di tempo, e che possano essere adottati solamente, quanto ai formaggi, previo accordo preventivo concluso tra almeno i 2/3 dei produttori di latte che rappresentino almeno i 2/3 del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio considerato nonché, «ove pertinente» con l'accordo, di almeno i 2/3 dei produttori del formaggio che rappresentino almeno i 2/3 della produzione del medesimo. Quanto, invece, ai prosciutti di qualità l'accordo preventivo deve intercorrere tra almeno i 2/3 dei trasformatori del prosciutto interessato che rappresentino almeno i 2/3 della relativa produzione, previa «consultazione» dei suinicoltori della zona geografica, salva però la possibilità per lo Stato membro di richiedere l'assenso di almeno i 2/3 dei suinicoltori della zona geografica.

Oltre all'accordo preventivo, l'adozione dei piani in oggetto è subordinata al rispetto di numerose condizioni analiticamente indicate negli articoli sopra ricordati, e di cui non è possibile dare compiutamente conto in questa sede.

Certo è che se e in quanto tali piani vengano adottati, le aziende agricole interessate sarebbero assoggettate al loro rispetto, pena l'applicazione delle sanzioni previste dai piani stessi. E così, in caso di trasferimento della titolarità o del godimento dell'azienda volta alla produzione di prodotti certificati, il cessionario subentrerà nel piano, attesa la portata territoriale del medesimo, sempre che questi intenda continuare ad avvalersi della certificazione di qualità.

La possibilità di introdurre piani vincolanti per la regolamentazione dell'offerta non è, invero, per il diritto europeo una novità del reg. (UE) n. 1308/2013, essendo stata introdotta, anche se per il solo settore lattiero, e segnatamente per i formaggi di qualità, già con il reg. (UE) n. 261/2012, tanto che il nostro Stato ha disciplinato la fattispecie con il d.m. n. 15164 del 12 ottobre 2012, relativo, tra l'altro⁷³, ai piani di regolazione offerta per formaggi DOP o IGP fornendo le relative linee guida le quali, a loro volta, prevedono che i piani in oggetto necessitino, per poter divenire obbligatori per un periodo massimo

⁷³ Oltre a disciplinare i poteri di negoziazione contrattuali previsti dal reg. n. 261/12 in favore di OP e OI nel settore lattiero-caseario, con disposizioni ora abrogate.

di tre anni, dell'approvazione del MIPAAF previo parere di un apposito Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta.

Tra i requisiti dei piani richiesti per potersi avere l'approvazione ministeriale è prevista la necessità del previo accordo preventivo non solo dei produttori di latte (nella misura di almeno i 2/3) ma anche, con la stessa soglia, dei produttori del formaggio. Tra i vincoli, mette conto rammentare la necessità che il piano non possa danneggiare il commercio di prodotti diversi, non renda indisponibile una percentuale «eccessiva» del formaggio considerato e, infine, non rappresenti un ostacolo all'ingresso di nuovi operatori sul mercato.

Su tale piattaforma normativa si segnala la già avvenuta adozione, ad opera di qualche produzione certificata, di piani di regolamentazione dell'offerta, ad implicita riprova della situazione di “sofferenza” che caratterizza i relativi prodotti pur se, quanto meno in teoria, “di qualità”: tra questi, ad esempio, i piani relativi al parmigiano reggiano per il periodo 2014-2016⁷⁴ (ed è prossima l'adozione del piano di regolamentazione dell'offerta del parmigiano reggiano per il periodo 2017-2019) e quello del pecorino romano DOP⁷⁵.

Le soluzioni adottate dai Consorzi di tutela dei due formaggi sopra ricordati non sono, a ben vedere, uniformi, pur sostanzandosi entrambi nella previsione di quote produttive da assegnare alle singole aziende, il cui rispetto viene ancorato alla previsione di pagamenti aggiuntivi o supplementari, rispetto alle ordinarie contribuzioni dovute ai rispettivi Consorzi di tutela⁷⁶: stante la c.d. efficacia *erga omnes* dei piani approvati, la contribuzione supplementare sarà dovuta anche dai produttori non associati al Consorzio nonché anche da coloro che, pur

⁷⁴ Approvato con d.m. del 26 maggio 2014, n. 5623.

⁷⁵ Approvato con d.m. del 9 marzo 2016, n. 1831. Oltre ai due formaggi di cui al testo, si segnala l'adozione di piani di regolazione dell'offerta anche per il grana padano DOP e per l'asiago DOP. Per i prosciutti di qualità, si v., invece, il Piano di regolazione dell'offerta del prosciutto San Daniele DOP per il triennio 2015-2017, approvato con d.m. 18 maggio 2015.

⁷⁶ Fermo restando che in genere sono previsti meccanismi di compensazione all'interno dell'area geografica di riferimento, così che nel caso in cui a livello aggregato sia rispettato il limite produttivo non vi sarà contribuzione aggiuntiva a carico delle imprese che hanno ecceduto la produzione rispetto alla quota, dal momento che tali eccedenze vengono a compensarsi con minori produzioni ottenute da altre imprese.

essendone associati, si siano resi dissenzienti rispetto all'approvazione del piano. Conformemente alla normativa di riferimento, in entrambi i piani vengono previste quote produttive a disposizione dei nuovi produttori che intendano entrare nel mercato, onde evitare indebite barriere all'ingresso nel mercato. Come accennato, le soluzioni adottate, se identiche quanto alle finalità, divergono quanto ai meccanismi adottati: nel caso del piano del parmigiano-reggiano 2014-2016, infatti, le quote sono formalmente assegnate ai produttori di latte, anche se la contribuzione supplementare per il caso di superamento delle quote viene posta a carico dei caseifici⁷⁷, nei cui confronti si applica comunque una quota, relativa alla quantità di latte lavorato annualmente, collegata alla quota latte attribuita alle imprese di allevamento per il tramite di un parametro di corrispondenza, fissato nel piano, tra il peso delle forme prodotte dal caseificio ed il latte impiegato per la loro produzione, mentre nel piano del pecorino romano le quote sono attribuite direttamente ai caseifici⁷⁸. Poiché l'eventuale produzione di formaggi in eccedenza rispetto alle quote deve ritenersi conseguenza di una concorrente responsabilità tra i produttori della materia prima ed i produttori del prodotto trasformato, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo contenute nei piani produttivi verosimilmente saranno oggetto di trattativa specifica tra il singolo caseificio e gli allevatori conferenti le modalità con cui ripartire tra di essi le sanzioni pecuniarie previste dai piani per il caso di sforamento delle quote.

A ben vedere, con lo strumentario offerto dal reg. n. 1308/2013 si può pervenire, con le cautele ivi previste, ad una nuova quotizzazione della produzione, con la differenza che si è in presenza di un sistema di quote di fonte privata, anziché pubblica, anche se la necessaria approvazione ministeriale attribuisce alla stessa natura

⁷⁷ I quali potranno ripartire la contribuzione aggiuntiva posta a loro carico tra gli allevatori conferenti o cedenti in proporzione ai kg di latte conferiti o ceduti in eccesso rispetto alla rispettiva quota latte: così il punto 5.5 del piano.

⁷⁸ In misura pari alla miglior produzione nella annate 2011-2014 ovvero, se superiore, il quantitativo prodotto nel 2015 ma con alcune limitazioni). Nel caso di superamento della quota assegnata e di una franchigia di produzione complessiva, il piano prevede che al caseificio responsabile sarà addebitato un contributo supplementare rispetto a quello, ordinario, dovuto al Consorzio di tutela per ogni kg di formaggio prodotto: nel caso di specie il contributo supplementare è pari a quattro volte quello ordinario.

vincolante per tutti i produttori interessati. Certo è che la sussistenza di un piano approvato di regolamentazione dell'offerta di formaggi di qualità comporterà – in caso di trasferimento aziendale, segnatamente dell'azienda agricola produttrice del latte – il necessario subentro nello stesso del cessionario dell'azienda agricola produttrice della materia prima, il quale potrà sottrarsi alla sua operatività solo uscendo dal disciplinare produttivo e, così, dalla certificazione. Non solo: il sistema di quotizzazione creato dai piani produttivi in oggetto dà vita, come accennato, a un regime di quote vincolanti le quali, come espressamente precisato nel piano produttivo del parmigiano-reggiano per il triennio 2014-2016 (al punto 5.7), costituiscono “beni immateriali” facenti capo alle stesse aziende di allevamento, suscettibili di circolazione *inter vivos* o *mortis causa* alla pari delle vecchie quote “pubbliche” e, dunque, di cessione, temporanea o definitiva⁷⁹, totale o parziale, da parte del loro titolare, nonché possibile oggetto di diritti di pegno o di pignoramento⁸⁰; le quote, per restare a quanto previsto dal piano del parmigiano-reggiano, che detta la disciplina più particolareggiata, vengono in essere a seguito della iscrizione nel Registro Quote Parmigiano Reggiano⁸¹, iscrizione che si configura anche quale condizione per l'opponibilità ai terzi delle vicende circolatorie delle quote stesse. Onde evitare comportamenti speculativi il piano del parmigiano reggiano prevede la decadenza dalla quota o da parte di essa nel caso in cui la produzione di latte o, comunque, la sua destinazione alla filiera del formaggio rappresenti una quantità inferiore al 70% della quota per tre anni consecutivi: in siffatte ipotesi, a partire dal quarto anno si provvederà al riallineamento dell'ammontare della quota alla produzione media dei tre anni precedenti, e la quota oggetto di decadenza andrà ad alimentare la riserva⁸².

⁷⁹ Con le limitazioni di cui al punto 5.7. del piano.

⁸⁰ Anche il piano produttivo del pecorino romano DOP fa salvi, in caso di superamento della quota, «i casi di acquisizioni di ramo d'azienda o vulture aziendali»: cfr. l'art. 3.4.1°.

⁸¹ «Basato su un sistema di gestione informatizzata, totalmente trasparente ed accessibile a tutti i portatori di interesse in relazione ai titoli stessi» oltre che a tutte le PA: così nel punto 5.7 del piano.

⁸² Per maggiori dettagli sul contenuto del Piano di regolazione dell'offerta del parmigiano-reggiano, v. PRETE, *op. loc. cit.*

Quanto alla possibile regolamentazione produttiva dei prosciutti di qualità (DOP o IGP), il nostro Paese ha adottato il d.m. n. 6349 dell'11 novembre 2014, con cui si definiscono le modalità ed i requisiti da osservarsi nella predisposizione dei piani di regolazione dell'offerta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 172 reg. (UE) n. 1308/2013. In esso si stabilisce – conformemente a quanto stabilito nel reg. (UE) – che l'accordo preventivo costituente un necessario prerequisite del piano debba essere approvato da almeno i 2/3 dei trasformatori del prosciutto interessato, che rappresentino almeno i 2/3 della produzione di detto prosciutto; a differenza dell'accordo preventivo per i piani produttivi dei formaggi ad origine qualificata, nel settore dei prosciutti la posizione dei produttori della materia prima e, dunque, dei suinicoltori risulta deteriore, essendosi stabilito il solo obbligo di previa loro consultazione, conformemente, peraltro, al dettato del reg. n. 1308/2013⁸³ che lascia agli Stati membri la decisione sulla necessità del consenso dei suinicoltori alla conclusione dell'accordo preventivo. In questo modo, il piano produttivo potrà essere approvato anche con il dissenso dei suinicoltori, essendo sufficiente, per la conclusione dell'accordo preventivo, il solo consenso delle soglie qualificate dei produttori di prosciutto. Appare, peraltro, evidente la disparità di trattamento esistente tra allevatori e produttori di latte, da un lato, ed i suinicoltori, dall'altro: pur appartenendo entrambi alla filiera produttiva del formaggio o del prosciutto di qualità, nel primo caso l'assenso dei produttori agricoli rappresenta un requisito necessario per l'adozione del piano di regolazione dell'offerta, mentre nel secondo caso ai produttori agricoli viene riservato solo un ruolo meramente consultivo, così che sugli stessi potranno ricadere gli effetti di un piano produttivo approvato esclusivamente da altri.

Anche in questo caso il piano, una volta approvato a livello Ministeriale, diviene vincolante per tutti i produttori, siano essi associa-

⁸³ Il cui art. 172, par. 2, dispone che l'accordo preventivo sia «concluso, previa consultazione dei suinicoltori della zona geografica, tra almeno due terzi dei trasformatori di tale prosciutto che rappresentino almeno due terzi della produzione di detto prosciutto nella zona geografica di cui all'art. 7, par. 1, lett. c), del reg. (UE) n. 1151/2012 e, se gli Stati membri lo ritengono appropriato, almeno due terzi dei suinicoltori della zona geografica di cui all'art. 7, par. 1, lett. c), del reg. (UE) n. 1151/2012».

ti o meno al relativo Consorzio di tutela, e siano essi dissenzienti o meno rispetto al medesimo piano, con possibilità per il Consorzio di tutela di imporre contribuzioni aggiuntive a carico di chi produca in esubero rispetto alla quota assegnata.

9. L'art. 222, reg. (UE) n. 1308/2013, collocato nella Parte V, recante le "Disposizioni generali", prevede che durante i periodi di grave squilibrio sui mercati la Commissione possa adottare regolamenti di esecuzione per escludere l'applicabilità dell'art. 101, par. 1, TFUE, agli accordi e alle decisioni di OP o di OI riconosciute o di associazioni di OP nei settori dell'OCM quando esse siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e abbiano per oggetto determinate azioni, analiticamente individuate: per quanto qui interessa tra di esse vi è la espressa menzione della pianificazione temporanea – per un massimo di sei mesi, prorogabili per altri sei – della produzione.

Con tutte le cautele ivi evidenziate⁸⁴, il regolamento consente, dunque, tra l'altro, alla Commissione di poter esentare dal divieto di cui all'art. 101 del TFUE le intese o le decisioni – adottate da OP od OI riconosciute, o da associazioni di OP – che siano volte a regolamentare l'offerta di quei prodotti per i quali il relativo mercato sia caratterizzato da grave instabilità⁸⁵. In altri termini, si dà la possibilità ai detti organismi associativi, sia pure per un periodo più limitato (sei mesi al massimo), di poter adottare piani di regolazione dell'of-

⁸⁴ Oltre all'oggetto che gli accordi possono avere, essi non devono, altresì, compromettere il corretto funzionamento del mercato interno, ed essere finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione del settore interessato. Gli accordi possono essere autorizzati, inoltre, solo se rappresentano una sorta di *extrema ratio*, dovendosi previamente adottare altre misure previste dal Capo I, dedicato alle "misure eccezionali" della Parte V contenente le disposizioni generali del reg. n. 1308/2013 o previamente concedere aiuti all'ammasso privato: così l'art. 222, par. 2.

⁸⁵ L'autorizzazione in discorso assume carattere integrativo, e più ampio, rispetto alla deroga all'applicazione all'art. 101 TFUE già prevista per le organizzazioni dei produttori dall'art. 209 e per le OI dall'art. 210 del medesimo regolamento: basti pensare che le decisioni delle OI possono beneficiare dell'art. 210 solo se non fissano quote produttive; le stesse, inoltre, possono assumere efficacia solo dopo il decorso del termine di due mesi dalla data di loro notifica alla Commissione. Quanto all'art. 209, esso fa riferimento alle sole decisioni dei produttori agricoli le quali, inoltre, operino all'interno di un singolo Stato membro, mentre il regolamento di cui *infra*, nel testo, consente che siffatte decisioni possano avere una portata transfrontaliera.

ferta anche al di fuori dei settori dei formaggi e dei prosciutti di qualità, senza incorrere nei divieti stabiliti dal diritto *antitrust*, anche se – e la diversità non è di poco momento – le decisioni adottate dalle OP o dalle OI risultano vincolanti solo per gli associati, a differenza di quanto previsto per i prodotti di qualità, per i quali l'intervento dell'autorità pubblica ne consente l'estensione a tutti i produttori, anche se non iscritti alle associazioni stipulanti.

Con riferimento al settore lattiero, la cessazione del regime delle quote latte ha, in effetti, portato ad una situazione di grande instabilità nel relativo mercato, atteso che la caduta dei contingentamenti produttivi ha condotto ad un generalizzato aumento della produzione europea di latte, a fronte, tuttavia, di una domanda mondiale rimasta sostanzialmente stabile. Il conseguente eccesso di offerta ha, così, portato ad una diminuzione dei prezzi di commercializzazione del latte crudo tali, frequentemente, da coprire a malapena i costi produttivi, soprattutto per le aziende di minori dimensioni e meno efficienti.

Per cercare di riportare serenità nel settore, l'Unione – dopo circa solo un anno dalla scomparsa delle quote – ha attivato la clausola sopra riportata con il regolamento di esecuzione n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, che ha autorizzato accordi misti e decisioni di pianificazione della produzione di latte; con coevo regolamento delegato n. 2016/558 la Commissione ha, inoltre, esteso la portata soggettiva degli accordi volti alla regolamentazione dell'offerta, autorizzando alla loro stipula anche le cooperative e altre forme di organizzazioni dei produttori non riconosciute che siano state istituite dai produttori di latte in conformità ai rispettivi diritti interni⁸⁶.

Il reg. n. 2016/559 ha, così, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152, par. 3, lett. b), punto i)⁸⁷, e dall'art. 209, par. 1, reg. (UE) n. 1308/2013, autorizzando gli accordi volontari e le decisioni di OP

⁸⁶ In arg., v. JANNARELLI, *L'associazionismo dei produttori agricoli e la pianificazione della produzione lattiera nei regg. nn. 558 e 559/2016 della Commissione Europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2016, I, p. 340 ss.

⁸⁷ Il quale prevede che le attribuzioni delle OP riconosciute nel settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto in linea generale per le OP degli altri settori, possano, tra l'altro, «assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità».

riconosciute e loro associazioni, nonché di OI riconosciute (oltre, per quanto detto, di cooperative e di altre forme di organizzazioni di produttori) intese a pianificare la produzione per un periodo di sei mesi, ovvero per il periodo massimo consentito dall'art. 222 reg. n. 1308/2013, sempre che gli accordi in oggetto non comportino compartimentazione dei mercati, discriminazioni fondate sulla nazionalità o una fissazione dei prezzi e siano intesi esclusivamente a stabilizzare il settore⁸⁸.

La rimozione del divieto di concludere intese potenzialmente lesive della concorrenza non si è, tuttavia, dimostrata risolutiva dei problemi del settore, proprio perché rimessa a decisioni discrezionali degli allevatori e delle loro associazioni: in assenza di un sistema vincolante, la riduzione volontaria delle produzioni rischia di essere una misura non appetibile per gli operatori interessati, dal momento che i produttori concorrenti potrebbero non assoggettarsi ad analoghe misure di contingentamento e rendere, così, sostanzialmente influenti le riduzioni volontarie, attesa la sussistenza di un mercato europeo unico. Persistendo la situazione di crisi la Commissione, su input degli organi politici dell'UE e degli Stati membri, è così nuovamente intervenuta con quello che viene denominato il “pacchetto latte *bis*” del settembre 2016: in data 8 settembre sono stati adottati ben sette regolamenti (tre regolamenti delegati e quattro regolamenti di esecuzione), tra cui i cui il regolamento di esecuzione n. 2016/1615, che ha prorogato i termini di validità dell'esenzione dell'art. 101 TFUE per gli accordi volti alla pianificazione della produzione di latte fino, al più tardi, al 12 aprile 2017.

Poiché l'autorizzazione in oggetto costituisce una misura necessaria (rimuovendo un divieto), ma non sufficiente, il regolamento delegato 2016/1612 dell'8 settembre 2016 ha introdotto un aiuto⁸⁹

⁸⁸ L'autorizzazione di cui al reg. di esecuzione n. 2016/559 amplia i confini dell'eccezione agricola di cui all'art. 209 del medesimo regolamento: basti pensare che esso contempla anche possibili decisioni di OI riconosciute (la cui disciplina, per quanto attiene ai profili *antitrust*, si rinviene nell'art. 210 il quale, al riguardo, risulta sicuramente più restrittivo).

⁸⁹ A carico del FEAGA, ex art. 4, par. 1, lett. a), reg. (UE) n. 1306/2013, in forza del quale il Fondo finanzia «le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli».

in favore di chi decida di ridurre la propria produzione lattiera, e in particolare in favore degli allevatori che, avendo consegnato prodotto ai primi acquirenti nel mese di luglio 2016, riducono – indipendentemente dall’avvenuta adozione di decisioni di contingentamento assunte ai sensi dei ricordati regolamenti di esecuzione adottati sulla base dell’art. 222 del reg. n. 1308/2013 – le consegne di latte per un periodo di tre mesi rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, pari ad euro 14 ogni 100 kg di minor produzione, fino ad un massimo di riduzione del 50%⁹⁰, per un importo massimo dell’aiuto, in tutto il territorio dell’Unione, di 150 milioni di euro⁹¹. In effetti, la previsione di una compensazione economica costituisce, dunque, una misura sostanzialmente necessitata, se si vuol far sì che gli allevatori colgano la possibilità loro offerta dall’art. 222 reg. n. 1308/2013; il mercato, peraltro, dirà se l’aiuto posto a disposizione dei produttori sia congruo o meno⁹².

In ogni caso, le vicende del settore lattiero inducono a chiedersi se l’Unione europea non abbia forse messo la parola fine con troppo anticipo al sistema delle quote latte, ovvero quando il mercato mondiale – a dispetto delle previsioni della Commissione – non si è dimostrato così recettivo come preventivato, tanto che i risparmi di spesa collegati con la soppressione del regime delle quote, usciti dalla por-

⁹⁰ E con un minimo di 1.500 kg: così l’art. 2, reg. n. 2016/1612.

⁹¹ Cui si somma l’ulteriore importo di 350 milioni di euro secondo quanto stabilito dal coevo reg. delegato n. 2016/1613, che prevede, appunto, tale aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (carni bovine, suine, ovine e caprine) che siano dediti ad una o più attività indicate nell’art. 1 del regolamento, intese a favorire la sostenibilità economica delle imprese e che contribuiscono alla stabilizzazione del mercato. L’importo dell’aiuto è suddiviso tra gli Stati membri, cui vengono assegnati gli importi riportati nell’allegato al regolamento e ogni singolo Stato membro può concedere un aiuto supplementare pari al massimo al 100% delle somme loro attribuite dal regolamento. Si osservi che risulta fondamentale, ai fini dell’utilizzabilità dell’aiuto, la tempistica della sua erogazione ad opera degli Stati membri: ai sensi dell’art. 1 le spese sostenute dagli Stati membri sono ammissibili all’aiuto dell’Unione solo se i pagamenti vengono eseguiti entro il 30 settembre 2017; la medesima soglia temporale è stabilita per l’eventuale aiuto supplementare che ogni Stato membro decida di implementare.

⁹² Peraltro, secondo quanto riferito da *Agrisole* del 7-13 ottobre 2016, a p. 2, sono pervenute solo 921 domande da allevatori italiani, a fronte delle circa 13.000 e 10.000 rispettivamente presentate dagli allevatori francesi e tedeschi.

ta, stanno rientrando dalla finestra, come l'ultimo regolamento sulla concessione di aiuti in favore di chi riduce la produzione e l'aiuto eccezionale per 350 milioni di euro destinato al settore dimostrano.

Per tornare all'azienda, da cui si era partiti, le decisioni di OP ed OI adottate in forza dei regolamenti di esecuzione da ultimo ricordati volte a ridurre le produzioni degli associati risultano vincolanti – come detto – per i soli associati, i quali saranno tenuti a rispettarle in forza degli obblighi statutari, pena l'applicazione delle sanzioni previste dallo statuto stesso o dal regolamento interno all'associazione. In caso di trasferimento del compendio aziendale, il cessionario subentrerà nel rapporto associativo e sarà, così, tenuto anch'egli al rispetto della decisione in discorso fino a che perdurerà il rapporto associativo e, in caso di erogazione di aiuti, maturerà il corrispondente diritto a far data dal subentro.

MARIANNA GIUFFRIDA

**SUCCESSIONE *MORTIS CAUSA* E STRUMENTI
(ANCHE PREVENTIVI) DI CONSERVAZIONE
DELL'INTEGRITÀ AZIENDALE**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Un modello da imitare: la successione ereditaria nella titolarità del maso chiuso. – 3. Affitto forzoso e diritto di opzione coattiva. – 4. Vincolo di indivisibilità del compendio unico e successione ereditaria. – 5. Patto di famiglia, impresa familiare coltivatrice e successione anticipata. – 6. Successione *mortis causa* nei contratti agrari. – 7. Considerazioni conclusive.

1. È diffusa in dottrina l'affermazione in forza della quale il fenomeno successorio *mortis causa* nelle situazioni giuridiche soggettive collegate a vario titolo all'esercizio dell'attività agricola¹ presenta dei profili peculiari dipendenti dall'esigenza fondamentale di garantire la continuità dell'impresa agricola e l'integrità della relativa azienda².

Per comprendere la portata dell'assunto che precede, e con essa gli effetti che ne scaturiscono, appare opportuno richiamare innanzitutto la distinzione tra fondo rustico, *fundus instructus* ed azienda agricola, su cui non ci soffermiamo, limitandoci al cenno appena fatto, dando per scontato che il qualificato uditorio ne sia a conoscenza

¹ Il fenomeno successorio a causa di morte in agricoltura ha sempre presentato aspetti peculiari al punto da indurre autorevole dottrina a suggerire un ripensamento delle norme del diritto ereditario: cfr, per tutti, A. CARROZZA, *Per un diritto agrario ereditario*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, p. 758.

² Cfr. E. CASADEI, *Discipline speciali per la successione nella proprietà terriera e nei contratti agrari*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, vol. 1, Torino, 2011, p. 592; N. FERRUCCI, *Successioni agrarie*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione civile*, IV Agg., Torino, 2009, p. 551; F. VALENZA, *La successione nei rapporti agrari*, in *Trattato di diritto delle successioni e delle donazioni*, diretto da G. Bonilini, vol. 3, Milano, 2009, p. 1083.

ricordando, però, perché appare decisivo, ai fini dell'indagine che stiamo conducendo, che essa, ben delineata sotto il profilo teorico, è destinata a sbiadire³ quando le norme, apparentemente destinate a disciplinare la circolazione del singolo terreno o del complesso pertinenziale risultano piuttosto ispirate alla salvaguardia dell'integrità del complesso aziendale. E ciò si verifica puntualmente proprio nell'ambito della successione ereditaria. Occorre, inoltre, ricordare che l'impresa agricola non risponde ad un modello unitario ma assume diverse connotazioni in ragione delle qualifiche possedute dal soggetto che la esercita. In particolare, proprio le qualifiche hanno ricevuto autonomi e precisi riconoscimenti in sede normativa già all'epoca dell'emanazione del codice civile all'interno del quale si rinviene una prima distinzione tra l'imprenditore agricolo, definito dall'art. 2135 cod. civ., ed il piccolo imprenditore agricolo, identificato dall'art. 2083 cod. civ., nel coltivatore diretto ed in colui che esercita le altre attività principali con il lavoro prevalentemente proprio e dei componenti della propria famiglia. Altre qualifiche sono state introdotte successivamente dalla normativa comunitaria, e più recentemente europea, nonché dalla legislazione speciale: il riferimento è all'imprenditore agricolo a titolo principale, poi divenuto imprenditore agricolo professionale, all'imprenditore agricolo giovane, all'imprenditore agricolo *part time*, all'agricoltore in attività, all'impresa familiare coltivatrice. Si tratta di qualifiche che assumono particolare rilevanza nella misura in cui il legislatore ha ritenuto di dover differenziare in relazione ad esse aspetti della disciplina dell'esercizio dell'attività produttiva e della circolazione del complesso aziendale tramite cui quest'ultima viene esercitata.

Se è vero, pertanto, che il fenomeno successorio a causa di morte si connota in modo peculiare in caso di attività agricola, impedendo l'applicazione di alcuni criteri fondamentali che conformano la successione ereditaria nel nostro ordinamento giuridico, occorre, tutta-

³ Si richiama all'irrilevanza della distinzione, "forzando" oltremodo il disposto dell'art. 27, legge n. 203 del 1982, estendendo così, inopportunamente, l'istituto della riconduzione al contratto di affitto di fondi rustici anche al contratto di affitto di azienda agricola, Cass. 27 maggio 1993, n. 5942.

via, rammentare che ciò si verifica non ogni qualvolta ci si trovi di fronte all'esigenza di regolare la successione nello svolgimento dell'attività agricola ma solo in casi particolari, precisamente quando tra i potenziali eredi vi siano imprenditori agricoli con qualifiche peculiari e cioè coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali. In tale ipotesi, il principio fondamentale in forza del quale all'apertura della successione tra i coeredi si instaura una comunione incidentale che coinvolge anche l'eventuale azienda presente nell'asse ereditario fintanto che costoro non manifestino la volontà di proseguire la gestione sotto una forma giuridica ben definita⁴ (società), declina proprio l'effetto che la normativa speciale vuole scongiurare.

2. La *ratio* sottesa alle norme speciali – che in tempi diversi e con varie soluzioni hanno cercato di assicurare l'integrità del complesso aziendale per garantire la continuità del fenomeno produttivo e la posizione di chi di quel fenomeno è l'artefice – si rinviene nell'antico istituto di derivazione germanica⁵, ancora ampiamente diffuso nella Provincia di Bolzano, noto come maso chiuso⁶ che forse ha costituito il modello cui si è ispirato il legislatore italiano per approntare la particolare disciplina della vicenda successoria a tutela di quell'erede che ha svolto l'attività agricola insieme al proprietario.

In linea di principio il maso chiuso che cade in successione va considerato indivisibile con tutte le sue pertinenze (scorte vive e morte, diritti vari, usi civici, ecc.) e può essere assegnato solo ad un unico erede o legatario, detto assuntore, il quale secondo quanto disposto dall'art. 15, legge prov. n. 17 del 2001, diventa debitore della massa ereditaria per l'ammontare del valore di assunzione del maso (concordato tra i coeredi o determinato dal giudice a norma dell'art. 20,

⁴ Cfr. L. DEL FEDERICO, *Morte dell'imprenditore e successione nella ditta individuale*, in *Il Fisco*, n. 32/2007, fasc. 1, p. 4718.

⁵ Più esattamente del diritto barbarico delle popolazioni germaniche, introdotto in Tirolo dai Bavari, verso la fine del IV secolo: cfr., per maggiori informazioni, E. MORI e W. HINTNER, *Il maso chiuso. La sua storia e la normativa vigente*, Bolzano, 2013, p. 6.

⁶ La cui disciplina si rinviene nella legge prov. Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 e, segnatamente, per i profili successori negli artt. 11 e ss, modificati da ultimo dalla legge prov. 22 gennaio 2010, n. 2.

legge cit.). È significativo che il valore di assunzione venga calcolato tenendo conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali.

La scelta dell'assuntore viene effettuata, in mancanza di testamento o di accordo tra i chiamati alla successione legittima⁷ rispettando rigidi criteri espressi dai quali emerge comunque, in caso di più coeredi, la preferenza per coloro che nei due anni antecedenti l'apertura della successione hanno partecipato abitualmente⁸ alla conduzione e alla coltivazione del maso. Tale scelta risulta, quindi, sempre conformata al principio in forza del quale «per il miglior sfruttamento del terreno, per aumentarne la redditività, per legare il contadino al suo territorio, era necessario che l'unità agraria, il podere, non venissero frammentati ogni volta che il capo famiglia moriva. La conservazione dell'integrità del podere, della sua capacità di produrre e di mantenere un certo numero di persone, doveva prevalere sui diritti dei figli. Si ritenne, mediante una lunga elaborazione della consuetudine, che fosse preferibile un sacrificio familiare, piuttosto che creare problemi sociali»⁹.

Sebbene l'art. 1, legge della Provincia di Bolzano n. 17 del 2001, oggi definisca il maso come il complesso di immobili, compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione I (masi chiusi) del libro fondiario, la sua natura di azienda¹⁰ emerge da numerose disposizioni della legge stessa, come modificata dalla legge prov. n. 2 del 2010. Ed infatti è stato opportunamente sottolineato¹¹ che la scelta di sacrificare i diritti dei coeredi si potrebbe definire "aziendale" perché il valore di un'azienda non è dato dal valore degli immobili, ma dalla sua capacità di produrre reddito, che andrebbe perduta in caso di divisione. E per questo, come detto, il valore di assunzione viene calcolato proprio in funzione del reddito medio annuo presunto.

⁷ V., in merito, Cass. 27 febbraio 2012, n. 2983.

⁸ L'abitudine è stata riconosciuta anche in caso di attività stagionale: cfr., recentemente, Cass. 22 aprile 2016, n. 8208.

⁹ Cfr. E. MORI e W. HINTNER, *op. ult. cit.*, p. 7.

¹⁰ Peraltro, anche solo incidentalmente, riconosciuta da TAR Bolzano 26 agosto 2015, n. 266.

¹¹ V. ancora E. MORI e W. HINTNER, *op. loc. ult. cit.*

3. Il principio dell'integrità aziendale è stato ritenuto quello che, meglio di qualunque altro, riusciva a garantire la continuità del fenomeno produttivo, assicurando al contempo una posizione di favore a quei soggetti che di detto fenomeno sono artefici. Tuttavia, il legislatore del 1982, con la legge n. 203 nel dettare le nuove disposizioni in materia di contratti agrari non se l'è sentita di alterare profondamente il fenomeno successorio. Pertanto, piuttosto che ricorrere all'introduzione di un vincolo di indivisibilità del fondo rustico caduto in successione che garantisse appunto l'integrità aziendale ha fatto ricorso ad un diverso strumento preordinato, comunque, al perseguimento di detta finalità.

Così il 1° comma dell'art. 49, legge cit., ha riconosciuto al coerede (o ai coeredi) del proprietario defunto di fondi rustici, condotti o coltivati direttamente dallo stesso proprietario, che sia imprenditore agricolo a titolo principale (ora imprenditore agricolo professionale) o coltivatore diretto e che al momento dell'apertura della successione, risulti aver esercitato e continui ad esercitare attività agricola sui fondi caduti in successione, il diritto a proseguire nella conduzione e coltivazione di detti fondi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi ed è considerato affittuario di esse in forza di un rapporto di affitto che si instaura *ex lege* a decorrere dalla data di apertura della successione e viene disciplinato dalle nuove norme contenute nella legge citata.

Anche se la norma menziona espressamente il fondo rustico e non l'azienda agricola, appare pacifico che il fenomeno successorio disciplinato non sia quello avente ad oggetto un appezzamento di terreno qualunque ma quello che risulta inserito all'interno di un'organizzazione aziendale. Tale conclusione trova conforto nella considerazione che il defunto era imprenditore agricolo, in quanto conduceva o coltivava direttamente i fondi di sua proprietà, nonché nelle qualifiche espressamente richieste ai beneficiari, alle quali occorre aggiungere gli equiparati al coltivatore diretto, a sensi dell'art. 7, legge n. 203 del 1982. L'equiparazione, infatti, è effettuata «ai fini della presente legge» e, pertanto, deve ritenersi efficace in relazione a qualsiasi diritto dalla stessa legge riconosciuto al coltivatore diretto,

compreso quindi anche il diritto di godimento dell'intero complesso aziendale¹².

Se tale norma non stravolgeva del tutto il sistema successorio codificato, a diversa conclusione si perviene a seguito dell'emanazione del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 il quale, con l'art. 8, ha esteso a tutto il territorio nazionale il diritto, precedentemente riconosciuto solo in relazione a terreni, diremmo meglio aziende, ubicate in territori classificati come montani¹³, di acquistare, alla scadenza del rapporto di affitto e a determinate condizioni¹⁴ le porzioni degli altri coeredi al prezzo costituito dal valore agricolo medio del terreno¹⁵ nonché le quote delle pertinenze, delle scorte e degli annessi rustici al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente, accorpando in tal modo nella medesima persona le situazioni giuridiche riconducibili al diritto di proprietà ed all'esercizio di un'impresa.

¹² In questo senso, v. Cass. 31 gennaio 2013, n. 2254, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2013, p. 356; Cass. 13 giugno 2006, n. 13645, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, p. 6; Cass., 29 novembre 2005, n. 2605, in *Giust. civ.*, 2006, 11, I, p. 2353. In dottrina v. E. CASADEI, *Le nuove norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 in materia di successione agraria*, in *Rass. dir. civ.*, 1984, p. 18.

¹³ Cfr. artt. 4 e 5, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

¹⁴ Ai sensi del 2° comma dell'art. 4, legge n. 97 del 1994, infatti, il diritto è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino: *a)* di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria; *b)* che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia; *c)* di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1°, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni; *d)* di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

¹⁵ Determinato ai sensi dell'art. 4, legge 26 maggio 1965, n. 590. Detto prezzo, a norma dell'art. 5, 3° comma, legge n. 97 del 1994, è suscettibile di rivalutazione solo nell'ipotesi in cui i terreni per i quali viene esercitato il diritto di acquisto siano utilizzati, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, a fini diversi da quelli agricoli prima che scada il termine di sei anni per il quale il beneficiario del diritto di acquisto si è assunto l'obbligo di coltivare direttamente o condurre il fondo. Detta rivalutazione è fissata in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.

Pertanto, alla luce del combinato disposto degli artt. 49, legge n. 203 del 1982, 8, d.lgs. n. 228 del 2001, 4 e 5, legge n. 97 del 1994, si può affermare che la successione nella proprietà del fondo rustico inserito all'interno di un'azienda agricola resta disciplinato dalle norme generali in materia di successione ereditaria ma l'impronta lasciata sul fondo rustico dal potere di organizzazione di cui si è avvalso l'originario proprietario, ora defunto, e consistente nell'inserimento dello stesso fondo all'interno dell'organizzazione aziendale si traduce nella costituzione di un diritto di godimento sull'intero fondo distinto dal diritto di godimento *pro quota* insito nel diritto di proprietà. Il diritto di godimento che dà luogo all'instaurazione di un rapporto d'affitto *ex lege* è lo strumento tramite cui il nostro ordinamento giuridico "testa" la volontà del beneficiario di proseguire l'impresa avviata dal *de cuius*, un test che dura per un periodo ragionevolmente lungo (quindici anni) terminato il quale il legislatore ha ritenuto di poter "premiare" il beneficiario riconoscendogli il diritto di opzione all'acquisto che completa la vicenda successoria particolare, consentendo al beneficiario di perfezionare definitivamente la sua condizione di proprietario dell'intero fondo rustico e non più di una porzione di esso, purché il fondo medesimo resti assoggettato al potere di organizzazione da cui scaturisce e viene mantenuta l'azienda agricola di cui fa parte.

In altri termini, se prima del 2001 il beneficiario dell'affitto forzoso godeva solo di questo strumento per poter proseguire l'esercizio dell'attività agricola sul fondo che aveva contribuito a coltivare e condurre e tale diritto alla prosecuzione si estingueva alla scadenza del rapporto, dopo il 2001 lo stesso beneficiario sa che, trascorso il periodo temporalmente delimitato in cui sarà titolare di un diritto relativo, realizzerà l'acquisto del diritto assoluto di proprietà sull'intero fondo, purché questo continui ad esser parte integrante dell'organizzazione aziendale. Quest'ultima condizione viene assicurata dall'obbligo, che la legge¹⁶ impone al beneficiario (o ai beneficiari), di condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni, obbligo che il beneficiario assume con la dichiarazione di acquisto.

¹⁶ V. art. 4, comma 2°, lett. c), legge n. 97 del 1994.

E ciò rimarca il nesso inscindibile che unisce fondo ed azienda e che tale disciplina mira a garantire.

La sua condizione di imprenditore agricolo (professionale o coltivatore diretto) gli ha consentito di proseguire l'attività agricola imprenditoriale e gli ha fatto acquisire la proprietà anche di quei beni (fondi rustici, scorte, pertinenze, annessi rustici) che costituiscono parte integrante del bene azienda, consentendogli di mantenere l'integrità di quest'ultimo oggetto.

È l'art. 8, d.lgs. n. 228 del 2001 che, estendendo la disciplina contenuta nella legge n. 97 del 1994 sopra richiamata all'intero territorio nazionale, introduce la vera eccezione al sistema codificato sebbene la sua efficacia resti condizionata dall'applicazione dell'art. 49, legge n. 203 del 1982. La Suprema Corte ha, difatti, recentemente affermato che «il diritto del coerede coltivatore all'acquisto *ex lege* delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, così come disciplinato dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, presuppone, in capo al primo, un precedente rapporto di affitto coattivo *ex art. 49* della legge 3 maggio 1982, n. 203, atteso che, tra le due fattispecie, esiste una necessaria consequenzialità nascendo la prima solo alla scadenza della seconda; sicché va escluso, in assenza di specifica previsione normativa, che il menzionato diritto possa essere operante anche nel caso del coerede coltivatore legato al *de cuius* da un ordinario rapporto contrattuale preesistente alla morte di quest'ultimo»¹⁷.

Non vi è dubbio, quindi, che il sistema scaturente dal citato combinato disposto realizzi una vicenda successoria affatto peculiare che si articola in due fasi tra loro necessariamente collegate: una prima nella quale al beneficiario viene riconosciuto, quale legato

¹⁷ Cfr. Cass. 20 agosto 2015, n. 17006, in *Dir. giur. agr. alim. amb.*, 2016, fasc. 2, con nota di RAUSEO, *Acquisto coattivo di fondo rustico da parte del coerede: i limiti della legge n. 97 del 1994*, reperibile sul sito www.rivistadga.it. Sull'inapplicabilità dell'art. 49, 1° comma, legge cit., al caso in cui tra *de cuius* ed erede preesistesse già un rapporto di affitto v., in dottrina, A. JANNARELLI, *Il diritto degli eredi a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi del «de cuius» ex art. 49 legge 203/1982*, in *Foro it.*, 1985, I, c. 1215. In giurisprudenza v., inoltre, Cass. 14 novembre 2008, n. 27261, in *Guida al diritto*, 2008, 50, p. 109.

*ex lege*¹⁸, un diritto personale di godimento che si inserisce nella normale vicenda successoria che nel frattempo si perfeziona con l'istituzione dei coeredi secondo le norme generali del diritto ereditario; una seconda, che si perfeziona una volta scaduto il rapporto di affitto precedentemente instaurato, che consiste nell'esercizio del diritto di opzione coattiva di cui abbiamo parlato. Questo complesso sistema rende, peraltro, l'applicazione al caso in esame del 5° comma dell'art. 230-*bis*, cod. civ. – che prevede in caso di divisione ereditaria il diritto di prelazione sull'azienda a favore dei partecipi dell'impresa familiare non coltivatrice¹⁹ – un falso problema, poiché l'esercizio di tale diritto non sarebbe comunque sufficiente a bloccare gli effetti scaturenti dall'applicazione del più volte citato combinato disposto.

Il legato *ex lege* è lo strumento tramite il quale il legislatore consente la particolare vicenda successoria a causa di morte che ha ad oggetto il complesso bene aziendale che, come detto, si distingue dai singoli beni che lo compongono. La *ratio* giustificativa della peculiarità del regime è data, da un lato, dalla necessità di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, che l'applicazione delle norme generali in materia di successione ereditaria ostacolerebbe o escluderebbe e, dall'altro, dalla opportunità per lo svolgimento dell'ordinamento produttivo di unificare in un medesimo soggetto le qualifiche di proprietario dei beni produttivi e di imprenditore.

4. Parzialmente diversa è, *prima facie*, la vicenda successoria che si instaura se tra i beni costituenti l'asse ereditario del *de cuius* vi sia un compendio unico costituito da non più di dieci anni. In tal caso, infatti, il legislatore, ipotizzando che il *de cuius* abbia lasciato più eredi e che i beni confluenti nell'asse ereditario non siano sufficienti a soddisfarli tutti, ha ritenuto di non reiterare l'instaurazione del rapporto di affitto ma di far luogo immediatamente alla successione nella proprietà del bene a favore di quello tra i coeredi

¹⁸ Cfr., di recente, F. VALENZA, *op. ult. cit. Contra* A. JANNARELLI, *op. ult. cit.*, p. 1227, che parla di acquisto *iure proprio* e non *iure successionis*.

¹⁹ In caso di impresa familiare coltivatrice, infatti, la morte di uno dei coimprenditori non apre la vicenda successoria in relazione all'azienda: v. *amplius*, più avanti nel testo, par. 5.

che ne chieda l'assegnazione, con addebito dell'eccedenza²⁰. Appare opportuno evidenziare che in tal caso il legislatore non ha preteso in capo all'erede che chiede l'assegnazione del compendio le qualifiche soggettive di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, chieste espressamente in modo alternativo al costituente del compendio ora defunto. Tuttavia appare ragionevole ritenere che esse debbano comunque sussistere in capo all'assegnatario il quale succede anche nell'impegno (*rectius*: obbligo) assunto dal costituente in sede di costituzione di coltivare o condurre il compendio per il periodo residuo del decennio di durata dell'obbligo medesimo. Dalla citata norma emerge il nesso inscindibile, quasi fisiologico, che si instaura tra proprietà agraria e attività produttiva poiché la dichiarazione da rendere all'atto della costituzione dinanzi al notaio appare teleologicamente orientata al risultato della produzione.

È interessante richiamare, a tal proposito, la sentenza emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Foggia del 15 luglio 2010, n. 115/06/10, la quale, ai fini del riconoscimento delle esenzioni tributarie e fiscali, basandosi su un orientamento del Supremo Collegio²¹, ha riconosciuto sufficiente l'impegno assunto all'atto della costituzione del compendio e non necessaria l'esibizione all'Agenzia delle Entrate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi²².

L'apparente differenza tra la successione di cui al 6° comma dell'art. 5-*bis*, d.lgs. n. 228 del 2001 e quella disciplinata dal combinato disposto degli artt. 49, legge n. 203 del 1982, 8, d.lgs. n. 228 del 2001

²⁰ A favore degli altri coeredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale: cfr. comma 6°, art. 5-*bis*, d.lgs. n. 228 del 2001.

²¹ Cfr. Cass. 19 febbraio 1987, n. 1785, la quale ha affermato in mancanza di una disposizione normativa contraria valgono le risultanze dell'atto nel quale la dichiarazione di impegno è resa dall'interessato; risultanze sufficienti all'applicazione del trattamento agevolato. Resta comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di procedere con accertamenti per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato nell'atto con la realtà fenomenica giuridicamente rilevante.

²² Cfr. www.agricoltura24.com/sentenza-compendio-unico-e-sufficiente-limpegno-del-coltivatore-per-ottenere-gli-sconti-fiscali.

e 4 e 5, legge n. 97 del 1994 ha indotto la dottrina a parlare di successioni anomale, utilizzando il sintagma al plurale. Sennonché, come abbiamo già avuto occasione di sottolineare in altra sede²³, il regime successorio sostitutivo di quello generale è unico e presenta delle caratteristiche precipue che ne fanno il regime tipico della proprietà agraria (di cui il compendio unico rappresenta la forma embrionale²⁴), laddove con tale sintagma si intende quel diritto che resta conformato non solo dal suo oggetto (terreno destinato all'esercizio dell'attività agricola) ma anche e soprattutto dalla qualifica posseduta dal suo titolare. È evidente che la natura giuridica di tale vicenda successoria sia sempre da ricondurre nella categoria del legato *ex lege* posto che la successione ereditaria alla quale sono chiamati anche altri possibili coeredi, si apre regolarmente e viene disciplinata dalle norme generali contenute nel codice civile; diversamente non si spiegherebbe la qualifica di coerede che la legge attribuisce a soggetti diversi dal soggetto preferito. La disciplina contenuta nel 1° comma dell'art. 49, legge n. 203 del 1982, rappresenta, infatti, una deroga di portata generale alla normativa codicistica in tema di successioni e, pertanto, si applica in tutti i casi in cui non sia prevista un'ipotesi eccezionale, come quella che trova la sua regolamentazione nel 6° comma dell'art. 5-*bis*, d.lgs. n. 228 del 2001. Tale considerazione comporta come logico corollario che, scaduti i dieci anni dalla costituzione del compendio, gli altri coeredi non potrebbero comunque chiederne la divisione poiché quello tra di essi che all'apertura della successione risulti aver esercitato e continui ad esercitare su detto complesso fondiario l'attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale ha diritto dapprima all'instaurazione del rapporto d'affitto e, successivamente, trascorsi i quindici anni della durata legale, ad acquistare le quote degli altri coeredi.

La deroga al principio dell'uguaglianza dei coeredi è palese. Ad essere preferito è e resta quello tra di essi che ha condiviso con il *de cuius*, e continua a mantenere, la qualifica di imprenditore.

²³ Cfr. M. GIUFFRIDA, *La proprietà agraria*, in S. CICCARELLO, A. GORASSINI e R. TOMMASINI (a cura di), *Salvatore Pugliatti*, Napoli, 2016, p. 155 ss.

²⁴ Cfr. M. GIUFFRIDA, *op. ult. cit.*, pp. 182-183.

5. Si distingue dalle vicende successorie appena esaminate – senza, tuttavia, discostarsene nella *ratio* giustificativa – il patto di famiglia, strumento contrattuale introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 768-*bis* cod. civ.²⁵ attraverso cui, compatibilmente con la disciplina dell'impresa familiare, nel rispetto delle differenti tipologie societarie ed in deroga al divieto dei patti successori, l'imprenditore trasferisce l'azienda, totalmente o parzialmente, ai suoi discendenti. L'assenza di aggettivazioni che valgano a delimitarne l'applicazione ha indotto infatti la dottrina, correttamente, ad ammetterne l'operatività anche in presenza di azienda agricola²⁶ per cui il patto di famiglia integra gli istituti appena esaminati che disciplinano la successione ereditaria nell'azienda agricola.

Tuttavia, la sua applicazione appare condizionata dalla tipologia di azienda agricola che ricorre nel caso concreto. Interessante è indagare gli effetti che detta norma è destinata a produrre sull'applicazione delle disposizioni speciali più sopra esaminate. Il patto di famiglia, infatti, si perfeziona e produce i suoi effetti prima che la vicenda successoria si produca e mira proprio ad ovviare alle conseguenze cui questa darebbe luogo. Ciò significa che attraverso la stipula di un patto di famiglia potrebbe impedirsi la costituzione dell'affitto forzoso di cui all'art. 49, legge n. 203 del 1982 e il conseguenziale esercizio del diritto di opzione coattiva. Appare superfluo ricordare che l'art. 58 della medesima legge statuisce l'inderogabilità delle norme in essa contenute, disponendo a presidio di essa la nullità delle "convenzioni" in contrasto con le suddette norme. Non vi è dubbio che il patto di famiglia sia un contratto: la natura viene esplicitata in modo inequivocabile dall'art. 768-*bis*. È altresì incontrovertibile che detto strumento possa essere utilizzato dall'imprenditore agricolo/proprietario per alterare il meccanismo successorio che il legislatore ha ritenuto di dover attivare a favore del soggetto ritenuto particolarmente meritevole di tutela, identificato in quello (o quelli) tra i

²⁵ Articolo che apre il Capo V *bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile, introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55.

²⁶ Cfr. L. RUSSO, *Patto di famiglia ed azienda agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 323. Perplexità sull'applicazione della norma al caso di azienda agricola solleva N. FERRUCCI, *op. ult. cit.*

coeredi che abbia esercitato e continui ad esercitare, in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, l'attività agricola nel fondo rustico che confluisce nell'azienda agricola.

Le considerazioni che precedono porterebbero, quindi, ad escludere l'applicabilità del patto di famiglia alle aziende agricole in cui vi sia un fondo rustico condotto o coltivato direttamente dall'imprenditore/proprietario, salvo a volerlo stipulare con l'unico strumento contrattuale possibile, ossia l'accordo in deroga *ex art. 45, legge n. 203 del 1982*. E tale accordo in deroga dovrebbe essere concluso nella forma dell'atto pubblico, come espressamente richiesto dall'*art. 768-ter*. In altri termini, a nostro sommo avviso, in tal caso sarebbe necessaria sia l'assistenza dei rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale sia la presenza del notaio poiché tali soggetti assolvono funzioni diverse, espressamente loro demandate dal legislatore e non cumulabili.

A tale conclusione sembra si debba pervenire a prescindere dalla soluzione che si ritenesse di accogliere in merito alla efficacia da attribuire al patto di famiglia, vale a dire ritenere che il patto produca immediatamente i suoi effetti e, quindi, realizzi subito l'attribuzione dell'azienda, ovvero che detti effetti si producano solo al momento dell'apertura della successione²⁷. Nell'uno e nell'altro caso si realizza una violazione di norme inderogabili, le cui conseguenze sono espressamente disciplinate dall'*art. 58, legge n. 203 del 1982*.

A diversa soluzione si dovrebbe giungere nell'ipotesi in cui tra i discendenti nessuno rivesta le qualifiche richieste per l'applicazione dell'*art. 49, legge n. 203 del 1982*: in tal caso, infatti, si tornerebbe ad applicare la disciplina generale delle successioni ereditarie, alla quale fa espressamente eccezione il citato *art. 768-bis*.

Ulteriore riflessione alla quale ci induce la lettura dell'*art. 768-bis* riguarda la sua applicazione in caso di impresa familiare colti-

²⁷ Per il primo orientamento, cfr. F. GERBO, *Il patto di famiglia: problemi dogmatici. Loro riflessi redazionali*, in *Riv. Notariato*, 2007, fasc. 6, p. 1269, nota n. 3; per il secondo v. CORRENTE, *Il patto di famiglia: una nuova legge al servizio dell'impresa*, p. 7 e nota 17 del dattiloscritto pubblicato reperibile in www.fondazione-notariato.it/convegno31032006/default.asp.

vatrice²⁸, essendo espressamente stabilito che la sua configurabilità appare condizionata dalla compatibilità con la disciplina dell'impresa familiare. Devesi, infatti, ritenere che la stessa condizione debba valere se l'impresa familiare è coltivatrice. Anzi, diremmo noi, *a fortiori*, essendo l'art. 48, legge n. 203 del 1982 disposizione inderogabile al pari dell'art. 49. La dottrina e la giurisprudenza, sulla scorta dell'esegesi dell'art. 48, legge n. 203 del 1982, sono concordi nel riconoscere la natura collettiva dell'impresa familiare coltivatrice²⁹, a fronte della natura individuale riscontrata nell'impresa familiare di cui all'art. 230-*bis*, cod. civ., sebbene alcuni la riconoscano solo limitatamente alla regolazione dei rapporti scaturenti da contratti agrari³⁰. Poiché, a nostro sommo avviso, il ruolo di coimprenditore o si possiede o non si possiede e la norma di cui all'art. 48 sembra chiaramente riconoscere detto ruolo in capo a tutti i componenti la famiglia coltivatrice, riteniamo difficile ammettere una successione nella titolarità di un'azienda tramite cui si esercita un'impresa collettiva, considerato peraltro che i possibili beneficiari sono già coimprenditori. Solo con il consenso di tutti i partecipi sarebbe possibile generalmente ammettere detto effetto³¹ ma, nel caso in esame, l'inde-

²⁸ Figura ampiamente diffusa nell'agricoltura italiana ed europea e destinataria di specifiche misure di sostegno (art. 19, reg. n. 1305/2013) tese a promuovere la "multifunzionalità" delle imprese agricole a conduzione familiare che costituisce fonte privilegiata di reddito: cfr. in merito I. CANFORA, *L'impresa familiare in agricoltura e i lavoratori dell'impresa. Spunti di lettura dal diritto italiano ed europeo*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 318.

²⁹ In giurisprudenza v. Cass. 20 gennaio 2006, n. 1099, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, I, p. 87; Cass. 18 gennaio 2005, n. 874, in *Giust. civ.*, 2005, 7/8, I, 1811; Cass. 17 aprile 1996, n. 3626, in *Nuova giur. civ.*, 1997, I, p. 34 con nota di M. BASILE, *La «rivincita» della famiglia coltivatrice*; Cass. 22 aprile 1996, n. 3816, in *Riv. dir. agr.*, 1997, II, p. 46; Cass. 2 agosto 1995, n. 8444, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1996, p. 643. In dottrina v. C.A. GRAZIANI, *Commento all'art. 48*, in C.A. GRAZIANI, P. RECCHI e L. FRANCIOSI, *La riforma dei contratti agrari*, Napoli, 1982, p. 401; A. GERMANÒ, *Commento all'art. 1647 cod. civ.*, in E.M. ROMAGNOLI e A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto*, in F. GALGANO (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1990, p. 574; ID., *Successione in agricoltura*, in *Digesto IV, Sezione civile*, XIX, Torino, 1999, (*pluris-cedam.utetgiuridica.it*).

³⁰ Cfr., in questo senso, I. CANFORA, *op. ult. cit.*, p. 325; L. RUSSO, *La disciplina dell'affitto*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, vol. 1, Torino, 2011, p. 83 ss.

³¹ In questo senso, ma con riferimento alla comunione tacita familiare si esprime

rogabilità delle norme sembrerebbe impedire il ricorso ad una simile soluzione.

Un'ipotesi di "anticipo della successione", antesignana dello stesso patto di famiglia, è stata prevista, in forma molto elastica e senza precisi requisiti, dall'art. 3, decreto MIPAAF 5 agosto 2004, n. 1787 di implementazione del reg. n. 1782/2003 (che ha disciplinato con norme comuni i pagamenti diretti e la loro circolazione nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della PAC), la cui disposizione è ancora vigente in quanto espressamente richiamata dall'art. 2, decreto MIPAAF 18 novembre 2014, n. 6513, di implementazione del reg. n. 1307/2013. Detto articolo definisce "successione anticipata"³², ai fini del riconoscimento dell'aiuto, oltre al consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario³³, qualunque caso in cui l'agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo in tutto o in parte l'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore a cui il primo poteva succedere per successione legittima. Il legame tra l'effetto conseguito (ottenimento dell'azienda) ed il fenomeno successorio è delineato in modo preciso. Per converso, volutamente non sono stati chiariti i requisiti e, quindi, le caratteristiche strutturali dello strumento giuridico attraverso cui l'effetto si persegue e ciò legittima la riconduzione all'interno della disposizione di figure diverse. Tuttavia, le perplessità sollevate in ordine al perfezionamento del patto di famiglia nel caso in cui tra i successibili vi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali che abbiano collaborato nella coltivazione o

L. Russo, *op. ult. cit.*, p. 328, rilevando che «in difetto vi sarebbe una evidente lesione del diritto di iniziativa privata costituzionalmente protetto dei contitolari dell'impresa».

³² Ed è bene ricordare che il trasferimento dell'aiuto che si realizza per il tramite della "successione anticipata" non è subordinato al possesso della qualifica di agricoltore in attività che vale, invece, per ogni altro trasferimento né è soggetto al divieto di trasferimento per gli agricoltori che partecipano al regime dei piccoli agricoltori; mentre normalmente valgono i limiti territoriali (statali e regionali) dell'attivazione dell'aiuto.

³³ Osserva, correttamente, L. Russo, *Patto di famiglia ed azienda agricola*, cit., p. 341 che: «(...) la disposizione non sembra particolarmente felice, dal momento che in tale ipotesi non c'è trasferimento di un diritto ma, più semplicemente, estinzione del diritto di usufrutto, con conseguente espansione del diritto del nudo proprietario; inoltre, nella disposizione non viene specificato un requisito da ritenersi, al contrario, immanente ogni qualvolta si parli di successione anticipata, non richiedendosi, cioè, che il nudo proprietario debba essere erede dell'usufruttuario».

conduzione del fondo caduto in successione, e quindi nella gestione dell'azienda agricola di cui il fondo è componente, ci porta ad escludere che questo possa con certezza costituire uno degli strumenti a cui ricorrere per realizzare la c.d. successione anticipata³⁴. A diversa conclusione si può pervenire, invece, in ogni altro caso in cui il fenomeno successorio avente ad oggetto un'azienda agricola si realizza con coeredi che non vantano le qualifiche sopra ricordate.

6. La continuazione dell'impresa agricola e l'integrità della relativa azienda vengono garantite anche in caso di decesso dell'imprenditore che svolge la sua attività utilizzando fondi rustici di cui non è proprietario. Il legislatore del 1982 ha, infatti, regolato la successione nei rapporti agrari con il 3° ed il 4° comma dell'art. 49 i quali stabiliscono, rispettivamente, che i contratti agrari non si sciolgono per morte del concedente, garantendo in tal modo la stabilità dell'impresa dell'affittuario o, più in generale, del concessionario, e che in caso di morte dell'affittuario (mezzadro, colono, compartecipante) o soccidario il contratto non si scioglie se tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, oggi professionale. Si è sostenuto che tale tutela fosse negata agli eredi dell'affittuario conduttore non coltivatore diretto³⁵ ma tale soluzione è stata giustamente criticata dalla dottrina la quale ha evidenziato i paradossi e le contraddizioni alle quali darebbe luogo tale soluzione³⁶. Né vale sottolineare il mancato richiamo dell'art. 49 ad opera dell'art. 23, legge n. 203 del 1982, poiché, le norme del Ti-

³⁴ *Contra* L. RUSSO, *op. ult. cit.*, p. 342.

³⁵ Così Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1123 con nota critica di A. JANNARELLI; Cass., 29 agosto 1995, n. 9109, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1995, p. 555; Cass., 7 giugno 1996, n. 5306, *ivi*, 1997, p. 322. *Contra*: App. Venezia, 5 maggio 1993, in *Dir. giur. agr. amb.*, 1994, p. 50; App. Venezia, 16 agosto 1993, *ivi*, 1995, p. 47. In questo senso, in dottrina, v. CAPPIELLO I., *Perdurante vigenza dell'art. 1627 cod. civ. e inapplicabilità dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 agli eredi dell'affittuario non coltivatore diretto*, in *Giur. agr. it.*, 1989, p. 487.

³⁶ Cfr. A. JANNARELLI, *Nota a Cass. 16 dicembre 1988, n. 6852*, in *Foro it.*, 1989, I, c. 1124.; A. GERMANÒ, *Sub art. 1628*, in E. ROMAGNOLI ed A. GERMANÒ, *Affitto di fondi rustici. Affitto a coltivatore diretto*, cit., p. 181.

tolo III della citata legge sono “generali” per espressa menzione, a differenza di quelle contenute nei titoli e capi precedenti “dedicate” a specifici tipi contrattuali. Pertanto, la loro efficacia è generale.

Merita, invece, di essere condiviso l’orientamento pacifico della giurisprudenza che ritiene necessaria, ai fini del riconoscimento del diritto a succedere nel contratto agrario, in caso di contestazione, oltre alla prova del possesso delle qualifiche soggettive, quella di aver svolto e di continuare a svolgere sul fondo precedentemente condotto o coltivato dal dante causa attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto³⁷.

7. Consapevoli di aver solo sfiorato figure, istituti e problematiche a questi sottese, che meriterebbero ben altro approfondimento, ma giustificati dall’esigenza di rispettare i limiti di tempo assegnatici, ci avviamo rapidamente alla conclusione.

Come abbiamo visto, le principali disposizioni speciali³⁸ che regolano il fenomeno successorio a causa di morte si concentrano sulla disciplina del passaggio della titolarità del fondo rustico ma la *ratio* alle stesse sottese e che giustifica le deroghe, talvolta assai profonde, alla disciplina generale della successione *mortis causa*, è da ricondurre all’esercizio in atto dell’attività agricola resa palese dalle qualifiche peculiari richieste ai destinatari della disciplina medesima e, quindi, all’esigenza di conservare l’integrità dell’azienda agricola tramite cui quella medesima attività viene esercitata che viene garantita anche nell’ipotesi in cui un problema di successione nel diritto di proprietà del fondo non si pone, come accade nel caso di successione nei contratti agrari. La situazione giuridica soggettiva garantita a quello tra i coeredi comproprietari che è in grado di vantare una qualifica professionale specifica in funzione della prosecuzione dell’esercizio dell’attività produttiva agricola conferma la rilevanza assunta nella disciplina della proprietà agraria dalle qualifiche soggettive rispetto

³⁷ Cfr. Cass. 31 gennaio 2013, n. 2254, cit.; Cass. 13 giugno 2006, n. 13645, cit.; Cass., 29 novembre 2005, n. 2605, cit.

³⁸ Abbiamo volutamente lasciato fuori dall’indagine alcune disposizioni che disciplinano profili successori in casi ancora più particolari e non tutti ancora in vigore. Per il loro esame si rinvia a A. GERMANÒ, *Successione in agricoltura*, cit., paragrafi 4 e 5.

ai profili oggettivi dei fenomeni regolati³⁹. La disciplina che abbiamo ricordato realizza un fenomeno assai singolare in cui la vicenda successoria nei beni è strettamente collegata all'esercizio continuativo in forma imprenditoriale dell'attività agricola che costituisce il presupposto per il perfezionamento del trasferimento della titolarità, in spregio della disciplina generale. La titolarità dell'azienda, a prescindere dalla vicenda successoria, è comunque dipendente dall'esercizio dell'impresa e del collegato potere di organizzazione dei beni proprio dell'imprenditore ma attraverso questa disciplina il legislatore persegue l'obiettivo di garantire i diritti di soggetti ritenuti particolarmente meritevoli di tutela e non perché più deboli, come avveniva in passato, ma perché dediti in modo significativo, anche se per motivi diversi, al fenomeno produttivo in agricoltura. Ciò spiega l'analogia della disciplina prevista in caso di successione nell'azienda gestita dal proprietario dei fondi in essa inclusi e di quella che regola la successione nei contratti agrari. È vero, altresì, che la ricorrenza delle caratteristiche sopra ricordate è considerata meritevole di tutela e presupposto per agevolare la riunione delle due qualifiche di imprenditore (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) e proprietario nella medesima persona. Ciò contribuisce alla delineazione dello statuto particolare della proprietà agraria, conformata dalla ricorrenza del profilo soggettivo specifico consistente nel possesso della speciale qualifica di imprenditore che non può quindi considerarsi autonoma e distinta da quella di proprietario. I due profili risultano inscindibilmente collegati. Se, sul piano teorico,

³⁹ Abbiamo già sottolineato in altra sede che l'evoluzione normativa della disciplina delle vicende circolatorie (anche *inter vivos*) del fondo rustico antecedente all'entrata in vigore dell'art. 10, d.lgs. n. 23 del 2011 aveva già consentito di affermare che il venir meno di ogni altro requisito oggettivo precedentemente previsto – ed in particolare di quello relativo all'idoneità del fondo alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, che implicava, inevitabilmente, un problema di individuazione dell'estensione minima necessaria per assicurare il perseguimento dell'obiettivo generale – ed il possesso di specifiche qualifiche professionali per l'accesso al regime agevolato ricorrenti ai fini sia della costituzione della forma embrionale di proprietà agraria (compendio unico) sia per la circolazione della forma più ampia, avevano evidenziato l'importanza, ai fini della ricostruzione del nuovo statuto della proprietà agraria, del ruolo ricoperto dal profilo soggettivo rispetto a quello tradizionalmente rivestito dall'aspetto oggettivo: per questi rilievi cfr. M. GIUFFRIDA, *op. ult. cit.*, p. 183 ss.

potrebbe essere condivisa l'affermazione in forza della quale «le nozioni di proprietà e di impresa permangono a tutt'oggi autonome (...) sulla base della loro disciplina positiva»⁴⁰ è evidente come essa risulti, invece, smentita dalla disciplina richiamata nella quale, come detto, i due profili diventano interdipendenti e condizionano lo statuto del relativo diritto.

Il coltivatore diretto, potendosi avvalere dell'uso di macchine agricole e del lavoro dei suoi familiari, e l'imprenditore agricolo professionale sono imprenditori che orientano la produzione al mercato più che al soddisfacimento di bisogni personali e familiari e il regime successorio speciale trova la sua *ratio* giustificativa in un'ottica di promozione dell'attività imprenditoriale qualificata per la quale la proprietà del principale fattore della produzione, assume un valore strumentale, garantendone la potenziale stabilità. Ed è proprio alla stabilità dell'impresa che mira la disciplina richiamata come confermato dalla regolamentazione della successione nel contratto agrario dove l'evento della morte non è ritenuto sufficiente ad interrompere l'ordinamento produttivo sotteso all'impresa.

⁴⁰ Così F. SALARIS, *Considerazioni sulla proprietà agricola*, Milano, 1981, p. 5.

ALESSANDRA TOMMASINI

**IL LAVORO NELL'AZIENDA AGRICOLA
(TIPOLOGIE CONTRATTUALI
IN FUNZIONE DELLA FLESSIBILITÀ)**

SOMMARIO: 1. Le assunzioni dei lavoratori subordinati: tra contrattazione collettiva e “nuovo” caporalato. – 2. Riforme legislative sul contratto di lavoro a tempo determinato e sul *part-time*. – 3. (*Segue*). Prestazioni accessorie e altre forme negoziali flessibili applicabili al lavoro subordinato in agricoltura. – 4. Assunzione congiunta e codatorialità. – 5. Il lavoro nelle cooperative agricole (inquadramento al limite tra autonomia e subordinazione). – 6. Rilievi conclusivi.

1. La specialità del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura è stata esclusa dalla dottrina maggioritaria¹ che lo ha ricondotto alla disciplina del lavoro *tout court*. Esistono – tuttavia – norme precipue volte a regolamentarlo poiché – rispetto all’occupazione continua e garantita tipica del comparto industriale – il settore primario si è sempre contraddistinto per una prevalenza di rapporti di lavoro instabili e/o di breve durata, per un’accentuata stagionalità, per l’impossibilità di standardizzare numerose operazioni. Le aziende agricole, oltre ad usufruire dell’apporto di lavoro del nucleo familiare²,

¹ P. MAGNO, *Diritto agrario del lavoro*, Milano, 1984, p. 167; ID., *Lavoro in agricoltura*, in *Digesto comm.*, VIII, Torino, 1992, p. 245. L’Autore sostiene come l’agrarietà sia una qualità accidentale del rapporto di lavoro subordinato; in tal senso, anche E. GHERA, *Il lavoro in agricoltura*, in E. CASADEI, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *Gli attuali confini del diritto agrario*, Atti del convegno “Enrico Bassanelli”, Milano, 1996, p. 257; A. GERMANÒ, *Il contratto di lavoro agricolo e il contratto di compartecipazione*, in A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (a cura di), *I contratti agrari*, in *Trattato dei contratti*, diretto da P. Rescigno, E. Gabrielli, Torino, 2015, p. 193.

² Non presentano le caratteristiche proprie della subordinazione sia il lavoro effettuato dai familiari all’interno dell’impresa familiare, non nascendo da contratto; sia le prestazioni lavorative che i piccoli imprenditori agricoli si scambiano nei periodi di maggiore necessità (semina, mietitura, vendemmia, etc.).

possono avvalersi, soprattutto se multifunzionali e di dimensioni medio-grandi, delle prestazioni di lavoratori subordinati che – secondo la classificazione operata dai contratti collettivi³ – si distinguono in impiegati (dirigenti, quadri e impiegati) e operai (comuni, qualificati, qualificati super, specializzati e super specializzati).

Avuto riguardo alla contrattazione collettiva⁴, occorre evidenziare il ruolo di primaria importanza svolto dalla contrattazione provinciale, considerato che il comparto agricolo è caratterizzato da assetti produttivi, aziendali e sociali profondamente differenti e frammentati, tali da rendere le specificità territoriali rilevanti dal punto di vista normativo. Esiste, più precisamente, un equilibrio tra il primo livello di contrattazione nazionale, cui è affidata la regolazione dei principali profili del rapporto di lavoro, delle aree professionali e dei minimi salariali, ed il secondo livello territoriale che ha il compito di disciplinare alcuni aspetti di dettaglio, la classificazione del personale e le relative retribuzioni, nonché le erogazioni connesse alla produttività.

Nel settore primario, a differenza di quello industriale, continua a permanere una netta separazione tra impiegati e operai sia perché oggetto di distinte contrattazioni collettive (questa classificazione, viceversa, è stata ormai abbandonata nella generalità dei CCNL in favore dell'inquadramento unico); sia perché l'operaio, in contrapposizione all'altra menzionata figura di lavoratore subordinato, è colui che svolge una prestazione di tipo esecutivo, prevalentemente manuale e/o pratica.

Le mansioni e la retribuzione sia di un impiegato sia di un operaio

³ Attualmente, la disciplina della contrattazione collettiva agricola è espressa dal CCNL per i dirigenti di aziende agricole dell'8 luglio 2013 con scadenza al 31 dicembre 2016; dal CCNL per i quadri e impiegati agricoli del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; nonché, da quello per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014 con scadenza al 31 dicembre 2017.

⁴ Sull'evoluzione della contrattazione collettiva in agricoltura, v. B. VENEZIANI, *Struttura ed evoluzione del sistema di contrattazione collettiva in agricoltura*, in B. VENEZIANI (a cura di), *La contrattazione collettiva in Italia 1945/1977*, Bari, 1978; G. MANTOVANI, V. MERLO, *La contrattazione in agricoltura*, in *Progetto*, 1988, n. 8, p. 87; C. LAGALA, *La contrattazione collettiva nell'agricoltura italiana*, in B. VENEZIANI (a cura di), *Relazioni industriali e contrattazione collettiva in Italia (1945-1988)*, Bari, 1988; F. GUARRIELLO, *L'evoluzione del sistema contrattuale dal Dopoguerra agli anni Settanta*, in M. GRANDI, *Contrattazione collettiva e lavoro agricolo subordinato*, Roma, 1990, pp. 21-33.

agricolo devono essere correlate alla qualifica di assunzione; qualora, però, per esigenze aziendali, dovessero essere adibiti temporaneamente, oltre che in via eccezionale ed episodica, a mansioni di qualifica inferiore, conserveranno i diritti e il trattamento economico della categoria cui appartengono. Se, viceversa, dovessero essere chiamati a svolgere mansioni di qualifica superiore, acquisiranno il diritto, per tutto il relativo periodo, al trattamento economico per essa previsto; nonché, il diritto alla stessa qualifica dopo avere svolto continuativamente le relative mansioni per due mesi, nel caso dell'impiegato (art. 17 CCNL), e, nell'ipotesi di operaio agricolo, per venti giorni lavorativi, oppure saltuariamente per complessivi 40 giorni lavorativi nel corso di un anno (art. 32 CCNL). Il che costituisce ulteriore conferma della specificità del settore primario ove i lavoratori agricoli godono di una tutela ancora più rafforzata rispetto a quelli comuni che, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., come modificato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81⁵, hanno diritto al riconoscimento della qualifica superiore – con le relative conseguenze sul piano economico e normativo – dopo il reale e continuativo svolgimento di mansioni superiori per il più lungo periodo di sei mesi o per quell'altro termine previsto dal contratto collettivo.

La “naturale” discontinuità delle prestazioni, dovuta alla stagionalità delle colture, se – da un lato – giustifica la disciplina di favore per coloro che prestano la loro attività nel comparto agricolo; dall'altro, contribuisce a determinare nel settore in questione una situazione di profonda instabilità per quanto attiene alle modalità di assunzione. La richiesta di manodopera per periodi limitati e di breve durata, infatti, ha – da sempre – determinato il rischio di assunzioni irregolari, volte allo sfruttamento della forza lavoro in agricoltura. I fenomeni interpositori nelle prestazioni di lavoro affondano le loro radici in tempi remoti⁶, ma l'agricoltura italiana continua attualmen-

⁵ Il d.lgs. n. 81 del 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, è stato pubblicato in *Gazz. uff.* Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015 - Suppl. ord. n. 34, ed è entrato in vigore il 25 giugno 2015.

⁶ L'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera

te ad essere profondamente connotata da una diffusa violazione delle norme riguardanti l'assunzione e l'impiego dei lavoratori. Tanto è vero che si è riproposto nel mondo delle campagne di oggi il "nuovo caporalato" agricolo che, avendo assunto dimensioni dilaganti ed essendo divenuto una vera e propria emergenza, è stato sanzionato dal nostro legislatore ed inserito tra i delitti nel codice penale (art. 603-*bis*⁷) ad opera dell'art. 12, comma 1°, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148. Reato⁸, questo, che si configura attraverso lo sfruttamento sistematico e tramite un'attività organizzata di un soggetto lavoratore mediante intimidazioni e approfittando del suo stato di bisogno; restando escluso ogni qual volta il reclutamento di manodopera sia finalizzato a far fronte a necessità improvvise, occasionali e limitate nel tempo.

2. Le esigenze produttive del comparto agricolo sono soddisfatte da prestazioni connotate da un'attenuazione dei rigorosi assetti regolativi previsti a garanzia del lavoro subordinato nella sua formula tipica⁹ (art. 2094 cod. civ.). L'obiettivo di assicurare una maggiore adattabilità della forza lavoro occupata alle necessità dell'impresa

negli appalti di opere e di servizi", aveva vietato di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque fosse stata la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferivano.

⁷ Ai sensi dell'art. 603-*bis* cod. pen., «il caporalato è il reato attribuibile a chi, svolgendo un'attività organizzata di intermediazione nel lavoro, recluta manodopera od organizza l'attività dei lavoratori attraverso il loro sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del loro stato di bisogno o di necessità».

⁸ Il caporalato è punito con la reclusione da 5 a 8 anni, oltre che con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato; in caso di sussistenza di circostanze aggravanti, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Per il reato di caporalato sono previste, poi, oltre alle aggravanti comuni, ulteriori aggravanti specifiche ricorrenti nelle seguenti circostanze: se i lavoratori reclutati siano più di tre; se tra i soggetti vi sia un minore in età non lavorativa; se i lavoratori siano stati esposti a situazioni di grave pericolo. Alla condanna di cui all'art. 603-*bis*, per il datore di lavoro, si aggiunge l'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, il divieto di concludere contratti di appalto, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nonché relativi subcontratti.

⁹ F. SANTONI, *Nuovi lavori e tipo contrattuale*, in *Dir. merc. lav.*, 2004, p. 55; A. BEDUSCHI, *A proposito di tipicità e atipicità dei contratti*, in *Riv. dir. civ.*, XXXII, 1986, I, p. 350.

può essere conseguito con misure flessibili che – ad esempio – si estrinsecano variamente nella libertà di recesso o di licenziamento, con un preavviso ridotto al minimo (flessibilità quantitativa esterna); con la stipula di contratti di lavoro a termine¹⁰ o a tempo parziale (c.d. quantitativa interna); con decentramenti e/o distacchi (c.d. funzionale); o, ancora, con la previsione di salari contrattati localmente (c.d. salariale). La flessibilità è giustificata, del resto, dalla discontinuità del lavoro agricolo, essendo gli occupati del settore impegnati in funzione delle condizioni atmosferiche e/o dei cicli produttivi, con alternanza di periodi in cui l'attività è molto intensa ad altri in cui, invece, diminuisce.

In questa prospettiva, il contratto stipulato più frequentemente in agricoltura è quello a tempo determinato, regolamentato dal d.lgs. n. 368 del 2001, modificato – dapprima – dalla legge n. 92 del 2012 e, ancor più di recente, dal d.l. n. 34 del 2014 nonché dal d.lgs. n. 81 del 2015.

La normativa ordinaria prevista per la generalità delle categorie è applicabile solo agli impiegati, ai quadri ed ai dirigenti agricoli, con esclusione degli operai (art. 10, comma 2°, d.lgs. n. 368 del 2001¹¹), in favore dei quali opera la disciplina specifica contenuta nei contratti collettivi di settore nonché in quelli provinciali¹².

I rapporti di lavoro degli operai agricoli sono sempre stati regolamentati in maniera peculiare, dal momento che la forte stagionali-

¹⁰ P. ICHINO, *Il tempo della prestazione di lavoro. Continuità, elasticità e collocazione temporale della prestazione lavorativa subordinata*, vol. 1, Milano, 1984, p. 48; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1987, p. 471; B. CARUSO, *La retribuzione e l'orario di lavoro "alla corte" della flessibilità (le manovre sull'orario di lavoro come strumento di flessibilizzazione della retribuzione)*, in *Quad. dir. lav. rel. ind.*, n. 15, 1995, p. 84; R. ALTAVILLA, *I contratti a termine nel mercato differenziato*, Milano, 2001; V. BAVARO, *Il tempo nel contratto di lavoro subordinato*, Bari, 2008.

¹¹ L'esclusione è rimasta in vigore anche dopo l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, "Norme di attuazione Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", che, nel modificare il d.lgs. n. 368 del 2001, non ha – tuttavia – variato questa specifica disposizione.

¹² Il CCNL si limita a dettare disposizioni quadro, stante che sono gli accordi provinciali ad individuare regole specifiche relativamente alle mansioni esigibili dagli operai specializzati, generici ed intermedi; alla misura del salario contrattuale, nonché alle modalità di corresponsione dello stesso (a giorno, a settimana, a quindicina).

tà e l'imprevedibilità degli eventi (calamità, avversità atmosferiche) impongono modelli organizzativi sostanzialmente diversi da quelli degli altri settori, tanto è vero che gli orari di lavoro sono variabili, come pure il riposo settimanale in funzione delle esigenze aziendali.

Sono operai a tempo determinato (detti pure braccianti agricoli o giornalieri di campagna) quelli assunti per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno, ai quali l'azienda è – comunque – tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue; infine, quelli assunti originariamente con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro¹³, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo¹⁴.

La contrattazione collettiva prevede l'indicazione nella lettera di assunzione dei periodi di lavoro e la relativa disponibilità dell'operaio a svolgerli, pena la perdita del posto nonché delle garanzie occupazionali per il totale delle giornate individuate dal contratto. Il numero delle giornate di lavoro effettivo può essere inferiore al totale previsto nel contratto individuale solo in caso di comprovato impedimento oggettivo dovuto, ad esempio, a malattia, infortunio, maltempo.

Rispetto alla disciplina ordinaria, quella per l'assunzione di operai in agricoltura è peculiare, potendo il contratto a tempo determinato essere stipulato in maniera illimitata oltre che contemplare il reclutamento dei cc.dd. operai a giornata per quante volte e giorni si voglia nell'arco di un anno e tutti gli anni. Secondo la normativa

¹³ Ai sensi dell'art. 21 CCNL, a decorrere dal 1° gennaio 2003, gli operai assunti per un numero di giornate superiore a 100 o a 180 possono essere retribuiti con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato; i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità verranno proporzionati alle giornate lavorative e rapportati a 312 giorni lavorativi annui.

¹⁴ Resta fermo che agli operai, che dovessero aver lavorato presso la stessa azienda per 180 giorni effettivi nell'arco di dodici mesi dall'assunzione, è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di soggetti chiamati per la sostituzione di personale per il quale sussiste il diritto alla conservazione del posto. Il diritto alla trasformazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal raggiungimento delle 180 giornate lavorative, mediante comunicazione scritta da inoltrare al datore di lavoro il quale sarà, poi, tenuto ad informare gli organi competenti della instaurazione del nuovo rapporto.

ordinaria, invece, il rapporto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, fino a un massimo di cinque volte entro il limite dei 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stipulato a tempo determinato (art. 21, d.lgs. n. 81 del 2015¹⁵). Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.

Ampiamente diffuso è – poi – il *part-time*¹⁶ che, originariamente, aveva trovato applicazione in agricoltura principalmente nelle zone montane o nelle aree depresse dove, stante l'insufficienza delle entrate economiche derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento, si ricercavano fonti alternative di reddito in altri settori produttivi. Il contratto a tempo parziale, come è ben noto, presuppone lo svolgimento di un numero di ore inferiore rispetto a quelle normalmente fissate dalla legge o dai contratti collettivi¹⁷ e può essere stipulato sia a tempo determinato sia indeterminato. In entrambi i casi, stante la ridotta entità della prestazione lavorativa, in ragione del principio di non discriminazione, è previsto un trattamento economico riproporzionato rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nel medesimo livello. Il settore primario è rimasto escluso dall'applicazione del *part-time* fino alla legge n. 196 del 1997¹⁸ che, però, demandava alla contrattazione collettiva l'applicazione o meno, e secondo quali modalità, della disciplina relativa a tale contratto ai rapporti di la-

¹⁵ Ai sensi del comma 2° dell'art. 21 d.lgs. n. 81 del 2015, «qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato».

¹⁶ R. ZACCHERINI, *L'agricoltura italiana tra professionalità e part-time*, Milano, 1987; F. SALARIS, *Il part-time*, in *Trattato breve di dir. agr. it. e com.*, Padova, 2003, p. 236.

¹⁷ Nel caso di lavoro *part-time* di tipo orizzontale, la riduzione opera con riferimento all'orario normale giornaliero e la prestazione viene svolta per tutte le giornate lavorative. Nell'ipotesi di *part-time* di tipo verticale, la riduzione riguarda il numero delle giornate di lavoro, con limitazione di quelle previste settimanalmente, mensilmente o annualmente. Il *part-time* è, invece, misto quando si ha una combinazione concorrente delle due tipologie di riduzione, sia verticale che orizzontale.

¹⁸ Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione" pubblicata in *Gazz. uff. n. 154 del 4 luglio 1997 - Suppl. ord. n. 136*.

voro in agricoltura. Previsione questa, in un primo tempo, reiterata nell'art. 7 d.lgs. n. 61 del 2000, ma, poi, abrogata dal d.lgs. n. 276 del 2003 che, in un'ottica di flessibilità, ha liberalizzato l'applicazione in agricoltura del *part-time* (art. 46), pur in mancanza di regolamentazione da parte degli accordi collettivi.

Il d.lgs. n. 81 del 2015, nel ridisciplinare il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (v. artt. 4-12), ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina, a partire dall'obbligo di stipula del contratto di lavoro *part-time* per iscritto¹⁹ ai fini della prova della minor durata dell'orario di lavoro che deve essere puntualmente indicata, anche con riferimento alla collocazione temporale della prestazione nel giorno, nella settimana, nel mese e nell'anno.

La principale novità è rappresentata dalla possibilità di utilizzare clausole elastiche (variazione in aumento della durata della prestazione) e/o flessibili²⁰ (variazione della collocazione oraria) e di ricorrere al lavoro supplementare pure in assenza di specifiche regolazioni collettive²¹, ferma restando la necessità del consenso del lavoratore. Secondo la disciplina attuale, qualora la contrattazione collettiva non regoli il lavoro supplementare, lo svolgimento di ore in più può esse-

¹⁹ L'accordo scritto tra le parti consacra la disponibilità del lavoratore, seppur a tempo parziale, alla flessibilizzazione del rapporto, pur se un suo eventuale rifiuto in tal senso non può giustificare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, così come non lo legittima anche il rifiuto del lavoratore al mutamento del rapporto di lavoro da *part-time* a tempo pieno e viceversa. Parimenti per iscritto deve avvenire la variazione della prestazione lavorativa che dovrà essere comunicata dal datore al lavoratore con un preavviso di almeno cinque giorni, ridotto a due in caso di oggettiva urgenza.

²⁰ Riguardo alle cc.dd. clausole flessibili e/o elastiche, la nuova disciplina – pur continuando ad esigere che le medesime siano pattuite per iscritto – non richiede più, come in precedenza, che esse siano oggetto di uno specifico patto scritto (ulteriore rispetto al normale contratto di lavoro). Inoltre, viene previsto (art. 6, comma 6°) che, nell'ipotesi di carenza di regolamentazione collettiva, le clausole flessibili o elastiche sono ammissibili se sottoscritte dalle parti dinanzi ad una delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Viene, altresì, esteso (art. 6, comma 7°) il diritto alla revoca del consenso prestato alle suddette clausole flessibili o elastiche ai soggetti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.

²¹ Nella previgente disciplina era demandata esclusivamente alla contrattazione collettiva la definizione del numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili, delle relative causali in relazione alle quali era consentita la richiesta di svolgimento di lavoro supplementare, nonché delle conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti collettivi stessi.

re richiesto nei limiti del 25 per cento delle ore di lavoro settimanali; il lavoratore sarà retribuito con una maggiorazione del 15 per cento, potendo – comunque – rifiutarsi per comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.

Si tratta di una novità che ha, invero, scarsa incidenza nel settore agricolo, in quanto – come è ben noto – sia la contrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti sia quella per i quadri e gli impiegati agricoli disciplina l'utilizzo della predette forme di flessibilità oraria della prestazione, che continuano a restare – dunque – valide ed applicabili.

3. Una forma speciale di lavoro in agricoltura è quello accessorio, consistente nello svolgimento di attività non riconducibili alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o autonomo, ma attualmente caratterizzate da un limite prettamente economico dei compensi e dal pagamento attraverso *voucher*²².

Si tratta di prestazioni di breve durata introdotte nel nostro ordinamento dagli artt. 70 ss. del d.lgs. n. 276 del 2003²³ con un ambito residuale di applicazione²⁴. Il comma 1° del suddetto art. 70, successivamente riscritto dalla legge n. 133 del 2008 (di conversione del d.lg. n. 112 del 2008), ha esteso l'applicazione del lavoro accessorio alle attività agricole a carattere stagionale, per poi essere ulterior-

²² P. RAUSEI, *Voucher e lavoro accessorio*, in *Dir. prat. lav.*, 2011, p. 9, osserva che quello accessorio sarebbe «un lavoro senza contratto (...) per il quale il legislatore sceglie un trattamento normativo di tipo speciale e innovativo, comprensivo di prestazioni retributive, previdenziali e assicurative, senza alcun obbligo di tipo documentale o adempimenti di altra natura, ad eccezione di una comunicazione semplificata all'INAIL».

²³ P. BELLOCCHI, *Il lavoro occasionale di tipo accessorio tra politiche previdenziali e riforma dei "lavoratori"*. *Commento agli artt. 70-74*, in *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Certificazione dei rapporti di lavoro*. Titoli VII, VIII e IX - Artt. 61-86, a cura di P. Bellocchi, F. Lunardon, V. Speciale, in *Commentario al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276*, coordinato da F. Carinci, Milano, 2004, p. 90.

²⁴ Rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'art. 70 d.lgs. n. 276 del 2003 i lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; l'insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

mente modificato dalla legge n. 92 del 2012²⁵ che, pur confermando la normativa precedente, ne ha fortemente limitato la possibilità di utilizzo. È stato l'art. 7 del d.l. n. 76 del 2013, convertito in legge n. 99 del 2013, a eliminare il riferimento alla natura meramente occasionale delle prestazioni accessorie, connotate oggi dai soli limiti economici dei compensi.

Nel settore primario, più precisamente, il lavoro accessorio²⁶ è ammesso nelle aziende che superano il fatturato di 7.000 euro l'anno solo per le attività agricole stagionali svolte da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se iscritti regolarmente a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero, in qualunque periodo dell'anno, se iscritti a un ciclo di studi presso l'Università; nonché, per le attività agricole rese a favore di imprenditori con volume di affari non superiore a 7.000 euro netti (costituito per almeno due terzi da cessione di prodotti), con esclusione di soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli²⁷.

Siffatta tipologia contrattuale presenta indubbi vantaggi derivanti da una semplificazione degli adempimenti amministrativi, nonché da una notevole diminuzione dei costi sotto il profilo della gestione complessiva dei rapporti. Non sono, infatti, richiesti: la forma scritta, la preventiva comunicazione al centro per l'impiego, né, tanto meno, alcuna scritturazione sul Libro unico del Lavoro, prospetti paga e denuncia agli Istituti competenti.

²⁵ L'art. 1 della legge n. 92 del 2012, nel modificare l'art. 70 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha eliminato l'elenco di attività previste dalla disciplina previgente e, sulla base di un criterio più propriamente economico e quantitativo, ha stabilito come si potesse definire lavoro accessorio quello per cui il prestatore di lavoro non percepisse più di 5.000 euro netti complessivi nel corso dell'anno solare e non più di 2.000 euro da ciascun committente.

²⁶ M. GAMBACCIANI, *Lavoro accessorio*, in AA.Vv., *I nuovi contratti del lavoro*, diretto da M. PERSIANI, Milano, 2010, p. 265; L. BERTAZZON, *Il lavoro in agricoltura: tra impiego di manodopera stagionale immigrata e il consolidamento del lavoro occasionale accessorio*, 2011, in www.venetolavoro.it.

²⁷ L'art. 48, comma 1°, del d.lgs. n. 81 del 2015, ha innalzato il limite massimo del compenso che ogni singolo prestatore può percepire nel corso di un anno civile (1° gennaio-31 dicembre) da 5.000 a 7.000 euro (euro 9.333 lordi) rivalutabili annualmente, con riferimento alla totalità di committenti.

Inoltre, come già anticipato, le prestazioni accessorie sono soggette ad un sistema retributivo basato sui buoni lavoro (c.d. *voucher*), il cui valore nominale è sottoposto ad aggiornamenti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto del confronto con le associazioni sindacali. Il *voucher* si caratterizza per avere un valore netto, costituendo pienamente per il lavoratore il suo incasso, comprensivo – tra l’altro – della contribuzione previdenziale e assistenziale. Se, nella generalità dei settori, il valore nominale del buono è stato fissato in dieci euro, in quello agricolo, esso è «pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata, individuato dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale». Avendo il CCNL operai agricoli e florovivaisti stabilito la retribuzione soltanto per un biennio, essa, per gli anni successivi, è stata demandata alla contrattazione territoriale. Come – peraltro – sottolineato dalle associazioni sindacali, l’effetto è che la retribuzione oraria varia a seconda delle singole Province; il che, anche ai fini della determinazione del valore del *voucher*, non può non implicare una evidente diversità di trattamento tra i lavoratori delle differenti zone.

Per quanto, inizialmente, le prestazioni accessorie ed i *voucher* (orari, numerati progressivamente e datati) fossero stati considerati strumenti utili per scoraggiare il lavoro sommerso, nel tempo, si è – invece – assistito ad un progressivo uso distorto degli stessi, attivati spesso per retribuire più ore di quanto dichiarato oppure in caso di emergenza. Al fine di evitarne un uso elusivo, con decreto legislativo del 24 settembre 2016, n. 185²⁸, è stata prevista la tracciabilità dei *voucher*, in funzione della quale i committenti imprenditori agricoli saranno tenuti a comunicare preventivamente alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il

²⁸ Il d.lgs. n. 185 del 2016, “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell’art. 1, comma 13°, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, è stato pubblicato in *Gazz. uff.* n. 235 del 7 ottobre 2016.

luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni²⁹.

Il lavoro accessorio deve essere tenuto distinto dalle prestazioni occasionali³⁰ di cui all'art. 74 d.lgs. n. 276 del 2003 svolte, a titolo gratuito, da parenti ed affini entro il quarto grado³¹ in favore di coltivatori diretti e/o altri imprenditori agricoli. L'attività avente ad oggetto la raccolta di prodotti e/o altra iniziativa è resa in modo puramente occasionale, anche ripetutamente nel corso dell'anno, purché per brevi intervalli di tempo, a titolo di aiuto o per obbligazione morale, senza la corresponsione di alcun compenso. La gratuità non è alterata dai rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, etc.) che l'imprenditore può corrispondere al prestatore, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione³².

Tra le altre forme negoziali "flessibili" applicabili nel settore primario³³, seppur con una diffusione ancora limitata, si annovera il lavo-

²⁹ In attesa della individuazione delle modalità applicative della disposizione, da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che potrà introdurre "ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie", l'Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 1/2016, ha provveduto a fornire i primi chiarimenti.

³⁰ La circolare n. 10478/2013 del Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni circa i parametri da utilizzare per poter considerare occasionale (quindi non stabile e abituale) la collaborazione: la nozione di occasionalità viene infatti legata al limite quantitativo di 90 giorni, intesi come frazionabili anche in ore (ossia 720 ore) nel corso dell'anno solare. Si precisa, comunque, che permane l'obbligo assicurativo INAIL in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari occupati anche in via occasionale. Tale obbligo non sussiste solo nel caso in cui le prestazioni non si possano considerare "ricorrenti", cioè quando le stesse siano rese una/due volte nell'arco dello stesso mese, purché quelle complessivamente effettuate nell'anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

³¹ L'art. 7-ter, comma 13, legge n. 33 del 2009, ha esteso ai parenti ed affini fino al 4° grado la possibilità di offrire prestazioni occasionali perché, in precedenza, ciò era possibile solo per parenti ed affini fino al 3° grado.

³² È una prestazione non inquadrabile né come lavoro autonomo né subordinato, per cui non presuppone alcun adempimento (denuncia o comunicazione di instaurazione e/o cessazione del rapporto nei confronti di alcun Ufficio o Ente) e/o l'insorgenza di alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti previdenziali.

³³ L'art. 55 del d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 ha abrogato, con effetto dal 25 giugno 2015, gli articoli da 41 a 45 del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, concernenti il "lavoro ripartito", c.d. *job sharing*. È stata, pertanto, eliminata dall'ordinamento

ro intermittente o a chiamata (*job on call*) con il quale un dipendente si mette a disposizione del datore senza la previsione di un numero di ore minimo o predefinito, e, dunque, per svolgere prestazioni di carattere discontinuo³⁴.

Nel concludere il contratto, che può essere a tempo determinato o indeterminato, il lavoratore può scegliere se restare o meno vincolato alla chiamata del datore. Nel primo caso, l'assunzione dell'obbligo di garantire la propria disponibilità gli darà diritto alla corresponsione di un'indennità, il cui importo viene stabilito in sede di contrattazione collettiva nazionale ed è suscettibile di periodico aggiornamento. La mancata risposta alla chiamata senza giustificazione alcuna può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità riferita al periodo successivo all'immotivato rifiuto, un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai CCNL o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

Uno stesso lavoratore può concludere più contratti di lavoro intermittente con diversi datori; il *job on call* può, altresì, coesistere con altre tipologie contrattuali, salvo che tra gli stessi non sussistano ragioni di incompatibilità. Non soltanto il lavoro a chiamata soddisfa le esigenze di flessibilità manifestate dalle aziende agricole, ma è con-

giuslavoristico la formula di inserimento al lavoro, introdotta dalla c.d. riforma Biagi, ai sensi della quale «due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa», atteso che «ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento dell'intera obbligazione». È facile intuire come – nel settore primario – la fattispecie del *job sharing* poteva realizzarsi, antecedentemente alla sua abrogazione, solo in presenza di un'azienda agricola con caratteri di tipo industriale, la cui attività fosse articolata secondo ritmi produttivi complessi e turnazioni, con ovvia esclusione delle piccole aziende a conduzione familiare.

L'abrogazione ha determinato la caducazione anche delle poche discipline di Ccnl che avevano integrato la regolamentazione legale, disciplinando nel dettaglio le modalità con le quali doveva realizzarsi la copertura complessiva delle ore di prestazione che i dipendenti, coobbligati in regime di *job sharing*, erano tenuti a rendere al datore di lavoro.

³⁴ Al lavoratore, calcolato nella forza lavoro aziendale in proporzione all'orario effettivamente svolto, spetta, *pro quota* oraria, lo stesso trattamento economico, normativo e previdenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato. Il trattamento del lavoratore intermittente viene riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, specie per quanto concerne l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie, dei trattamenti di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità e congedi parentali.

siderato dagli addetti del settore un'importante opportunità, oltre che uno strumento appropriato per quei lavoratori che intendano integrare il proprio reddito attraverso lo svolgimento di più prestazioni in un contesto di legalità³⁵.

Il contratto di somministrazione (evoluzione normativa del lavoro interinale), introdotto dalla riforma Biagi, è stato liberalizzato e reso applicabile anche nel settore agricolo (art. 1, 3° comma, legge n. 196 del 1997). Come è ben noto, mediante tale tipologia contrattuale (modificata – di recente – dal d.lgs. n. 81 del 2015), l'Agenzia di somministrazione (soggetto autorizzato dal Ministero del Lavoro ed iscritto in apposito albo) mette a disposizione di un terzo (utilizzatore), per un certo periodo di tempo (missione), uno o più lavoratori subordinati dalla stessa direttamente assunti. Durante la missione, il lavoratore³⁶ svolge la propria prestazione sotto la direzione e nell'interesse dell'utilizzatore, mentre, per i rimanenti periodi, resta a disposizione del proprio datore (somministratore³⁷). Utilizzatore e somministratore sono obbligati in solido nella corresponsione

³⁵ Nel 2011 è stato costituito l'Ente Bilaterale Regionale per le attività di contoterzismo in agricoltura del Veneto che, in forza della delega attribuita dal contratto integrativo regionale, ha disciplinato l'accesso al lavoro a chiamata, non regolamentato dal contratto nazionale, ampliando le possibilità di utilizzo per le aziende agromeccaniche. Attraverso la contrattazione territoriale è stato possibile ricorrere a tale forma di lavoro per tutto il periodo in cui si concentrano le lavorazioni meccanico-agricole, nonché le operazioni di raccolta e lavorazione dei prodotti colturali da svolgersi nel periodo che va dal primo marzo al 15 novembre. E ciò, nel rispetto della sicurezza, dal momento che l'Ente bilaterale ha il compito di svolgere un ruolo di vigilanza su questo istituto contrattuale, in quanto l'assunzione del lavoratore deve essere preceduta dal rilascio di un parere di conformità da parte dell'Ente stesso e le aziende dovranno essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalle norme contrattuali. Trattasi di un primo esempio di applicazione del lavoro a chiamata nel settore primario, ma che può costituire un importante progetto pilota nell'ottica della flessibilità e della sicurezza.

³⁶ Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2015, per tutta la durata della missione, il lavoratore avrà diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte, nonché ai contributi previdenziali e assistenziali.

³⁷ Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può, tuttavia, prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore (art. 35 d.lgs. n. 81 del 2015).

ai lavoratori dei trattamenti retributivi e nel versamento dei relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

La natura stessa del lavoro agricolo e la sua dipendenza da eventi non facilmente programmabili rende la somministrazione di lavoro a tempo determinato uno strumento particolarmente adeguato al settore, consentendo alle aziende di risolvere agevolmente il problema inerente il reperimento o di manodopera generica o di chi ricopre cariche amministrative o tecniche in maniera flessibile e nel rispetto della legalità, allorquando, soprattutto in determinati periodi, vi sia la necessità di avvalersi di risorse in numero maggiore a quelle già in organico.

4. Ulteriori strumenti a conferma delle esigenze di flessibilità nella gestione del personale anche delle aziende agricole sono stati introdotti dalla legge 9 agosto 2013, n. 99³⁸, che, nel modificare gli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 267 del 2003, ha disciplinato gli istituti della codatorialità (art. 30, comma 4-*ter*) e dell'assunzione congiunta (art. 31, commi 3-*bis* e 3-*ter*).

Non si ritiene possa trattarsi di fattispecie assimilabili, sia per ragioni letterali, dal momento che non può ritenersi casuale l'uso di due termini diversi da parte del legislatore; sia per motivi sistematici³⁹, stante che la codatorialità è menzionata nell'art. 30 dedicato esclusivamente alle imprese di rete, mentre l'assunzione congiunta di cui all'art. 31 è una prerogativa concessa anche ad altre imprese, non necessariamente in rete.

A differenza di quanto accade per la codatorialità, condizione essenziale perché possa avvenire l'assunzione congiunta di uno o più

³⁸ Legge 9 agosto 2013, n. 99, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti", pubblicata in *Gazz. uff.* 22 agosto 2013, n. 196.

³⁹ A. PERULLI, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, vol. IV, *Il nuovo diritto del lavoro*, Torino, 2014, p. 463.

lavoratori è il presupposto dell'agrarietà che deve connotare tutte le imprese coinvolte o anche una congrua percentuale delle stesse. Più precisamente, possono procedere all'assunzione congiunta le imprese agricole, incluse le cooperative, appartenenti allo stesso gruppo costituito da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ; aziende agricole distinte, ma riconducibili allo stesso proprietario; imprese i cui titolari sono collegati da legami di parentela e affinità; infine, imprese in rete di cui almeno il 40% siano agricole (legge n. 154 del 2016)⁴⁰. La fattispecie in questione implica la responsabilità solidale di tutti i datori di lavoro per le obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro (art. 31, comma 3-*quinquies*); nonché, l'esercizio congiunto del potere direttivo.

Come è facile intuire, la condivisione della forza lavoro in agricoltura risponde alle logiche specifiche di un settore dove esiste una "naturale" temporaneità delle esigenze di implementare organici aziendali e dove l'offerta di lavoro è surrogabile. Ma, non solo, poiché l'assunzione congiunta è uno strumento che, oltre a garantire le imprese in una gestione della manodopera in termini più economici, assicura – altresì – ai dipendenti, chiamati a rendere le loro prestazioni in favore di più aziende, rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità.

La frammentazione del ciclo produttivo e la trasformazione dello stesso da accentrato a reticolare (basato, cioè, sull'interazione tra soggetti giuridicamente distinti, ma tra loro collegati) ha – nel tempo – determinato lo sdoppiamento delle prerogative datoriali in capo a più soggetti, secondo modelli legali che inducono a ripensare la

⁴⁰ La legge ha demandato a un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali emanato il 27 marzo 2014 (pubblicato su *Gazz. uff.*, 11 agosto 2014, n. 185) di individuare il soggetto responsabile di effettuare le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga o cessazione dei rapporti di assunzione congiunta. Nei gruppi di imprese, l'impresa capogruppo è incaricata di svolgere le comunicazioni obbligatorie (art. 2, comma 2°); nelle reti, sarà il contratto di rete a stabilire il soggetto responsabile (art. 2, comma 4°); nelle imprese riconducibili allo stesso proprietario, sarà – ovviamente – quest'ultimo a doverlo fare (art. 2, comma 3°); nelle imprese con soggetti legati da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado, sarà un accordo depositato presso le associazioni di categoria a stabilirlo (art. 2, comma 4°).

figura del datore di lavoro. Lo strumento dell'assunzione congiunta, per l'appunto, scardina la struttura normalmente bilaterale del rapporto di lavoro⁴¹, creando nuove forme di incentivazione alla cooperazione tra imprese, oltre che favorendo lo scambio delle professionalità possedute dai lavoratori dipendenti appartenenti a ciascuna realtà aziendale.

La codatorialità⁴² è, invece, un istituto normativo che sostanzialmente non muta la natura bilaterale del rapporto di lavoro subordinato, tanto è vero che la qualificazione di datore di lavoro rimane in capo alla impresa che, originariamente, ha sottoscritto il contratto con il dipendente. Nell'ambito delle cosiddette "regole di ingaggio" definite nel contratto di rete, si verifica semplicemente il trasferimento della prestazione del lavoratore da un'impresa ad un'altra della rete stessa, senza, tuttavia, che risulti modificata la struttura binaria del contratto di lavoro iniziale. Di fatto, si realizza una sorta di distacco⁴³, fermo restando che il soggetto distaccatario non è uno solo, ma sono tutte le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete⁴⁴.

⁴¹ Cass., sez. un., 26 ottobre 2006, n. 22910, in *Agr. dir. lav.*, 2007, p. 1011 ss., con nota di M.T. CARINCI, *L'unicità del datore di lavoro – quale parte del contratto di lavoro, creditore della prestazione e titolare di tutte le posizioni di diritto, potere e obbligo ad esso connesse – è regola generale nell'ordinamento giuslavoristico*.

⁴² Sull'argomento, cfr. V. NUZZO, *L'interposizione di manodopera in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 2014, I, p. 381 ss.; M. BIASI, *Dal divieto di interposizione alla codatorialità: le trasformazioni dell'impresa e le risposte dell'ordinamento*, WP CSDLE.it, n. 218/2014; A. PERULLI, *Contratto di rete, distacco, codatorialità, assunzioni in agricoltura*, in A. PERULLI, L. FIORILLO (a cura di), *La riforma del mercato del lavoro*, Torino, 2014, IV, pp. 463 e 504; PINTO, *Profili critici della codatorialità nei rapporti di lavoro*, in *Riv. giur. lav.*, 2013, p. 55; SPEZIALE, *Gruppi di imprese e codatorialità, introduzione a un dibattito*, ivi, p. 3 ss.; ID., *Il datore di lavoro nell'impresa integrata*, in *La figura del datore di lavoro, articolazioni e trasformazioni*, Atti del convegno nazionale di diritto del lavoro, Catania, 2009, Milano, 2010, p. 129 ss.

⁴³ V. DE MICHELE, *Il contratto contestuale in agricoltura*, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 2013, p. 71, parla di «codatorialità da 'distacco'» come istituto distinto dalle assunzioni congiunte.

⁴⁴ La codatorialità non necessariamente presuppone una responsabilità solidale tra tutti i partecipanti al contratto di rete (come avviene per le assunzioni congiunte), anche se può verificarsi che nello stesso sia individuato un soggetto comune responsabile. Ai sensi dell'art. 1294 cod. civ., il regime di solidarietà può essere escluso dal titolo, ossia dal negozio che dà origine all'obbligazione, che in questo caso sarebbe il contratto di lavoro, non quello di rete.

La codatorialità e il distacco, pur restando istituti distinti, sono entrambi strumenti finalizzati a mettere a disposizione personale interno, deputato a svolgere tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi della rete⁴⁵.

5. Problematica ricca di contrasti interpretativi riguarda il lavoro svolto all'interno di un'impresa agricola esercitata in forma cooperativa⁴⁶ o consortile, chiamata a realizzare quella solidarietà concreta e fattiva che la contraddistingue dalle ordinarie aziende capitalistiche.

Nelle cooperative agricole di lavoro, i soci che uniscono le loro forze – con la minore spesa possibile e senza finalità speculative – mirano ad ottenere retribuzioni complessivamente maggiori e condizioni di occupazione migliori, sia in termini qualitativi che economici.

Per molto tempo, la questione dell'inquadramento del lavoro in cooperativa è stata oggetto esclusivamente di regolamentazione giurisprudenziale, il cui orientamento prevalente era nel senso che la prestazione del socio doveva configurarsi come adempimento del contratto sociale e non di un contratto di lavoro subordinato⁴⁷. Dopo decenni di incertezze, nonché di dispute in sede dottrinale e giurisprudenziale, il complesso rapporto di lavoro tra cooperativa

⁴⁵ M. NICOLOSI, voce *Distacco (ordinamento interno)*, in *Dig. Disc. Priv.*, sez. comm., Agg., vol. III, 2008, p. 143, osserva che codatorialità e distacco si potrebbero quindi collocare su un *continuum*, dove la prima può definirsi una modalità di declinazione del secondo, specificamente un'ipotesi di distacco "a parte complessa".

⁴⁶ Sulle cooperative in agricoltura, v. A. D'ANGELO, *L'impresa cooperativa nel diritto italiano*, Roma, 1969; M. FESTUCCIA, *Le cooperative agricole*, in *Previdenza sociale*, 1975, p. 373; R. ROSSI, *La cooperativa di conduzione agraria*, Napoli, 1979; A. MASSART, voce *Cooperative agricole*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice, Torino, 1981, p. 777 ss.; G. GIUFFRIDA, *Cooperativa agricola (profili generali)*, in N. IRTI (a cura di), *Dizionari del diritto privato*, 4°; ID., *Le società cooperative*, in *Trattato breve di dir. agr. it. e com.*, cit., p. 284 ss.; ID., *Le cooperative agricole: spunti di riflessione a margine di riforme più o meno recenti*, in C. RUSSO RUGGERI (a cura di), *Studi in onore di A. Metro*, Milano, 2010, p. 77; S. CARMIGNANI, *Le società agricole*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ, E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di dir. agr.*, Torino, 2011, p. 259.

⁴⁷ In tal senso, cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2003, n. 15750, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, p. 10; Cass. civ., 12 luglio 2002, n. 10183, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, p. 1211; Cass. civ., 1° agosto 1998, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, p. 1633.

e soci è stato disciplinato dalla legge 3 aprile 2001, n. 142⁴⁸, come modificata dall'art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30⁴⁹, sulla base del c.d. principio del rapporto di scambio ulteriore. In particolare, la prestazione del socio lavoratore sarebbe inquadrabile nell'ambito di due rapporti distinti: uno, associativo, diretto a creare un'impresa che procuri lavoro ai soci e ad assicurare agli stessi la ripartizione del guadagno; e, un altro (costituito al momento dell'adesione o, anche, successivamente), avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita e subordinata alle dipendenze della cooperativa⁵⁰. In altri termini, rispetto alle tradizionali figure dei dipendenti, il socio lavoratore acquisisce una configurazione del tutto originale, da ascrivere alla sua partecipazione al contratto associativo e, conseguentemente, anche al rischio d'impresa, potendo esercitare un'influenza reale sulle decisioni gestionali.

La singola cooperativa può, dunque, stipulare con i propri soci rapporti di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato o di qualsiasi altra forma, ivi compresa quella di collaborazione coordinata non occasionale, valutando l'opportunità di instaurare una o un'altra tipologia di contratto non in virtù di una scelta discrezionale, bensì, tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità delle prestazioni (se assoggettate o meno al vincolo di subordinazione nell'organizzazione aziendale) che il socio dovrà svolgere⁵¹.

⁴⁸ Si tratta della legge 3 aprile 2001, n. 142, "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", pubblicata in *Gazz. uff.* n. 94 del 23 aprile 2001, ed entrata in vigore l'8 maggio 2001.

⁴⁹ Legge 14 febbraio 2003, n. 30, "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro", pubblicata nella *Gazz. uff.* n. 47 del 26 febbraio 2003.

⁵⁰ In dottrina, v. G. MARASA, *Problemi della legislazione cooperativa e soluzioni della riforma*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II, p. 639 ss.; ID., (a cura di), *Le cooperative prima e dopo la riforma del diritto societario*, Padova, 2004. Sottolinea il superamento della prospettiva della mutualità pura nella riforma del diritto societario A. BASSI, *Principi generali della riforma delle società cooperative*, Milano, 2004; ID., *Profili generali della riforma delle cooperative*, Torino, 2005.

⁵¹ Sul rapporto di lavoro tra cooperativa e soci, v. M. BARBIERI, *Cinque anni dopo: il rapporto di lavoro del socio di cooperativa tra modifiche legislative, dottrina e giurisprudenza*, in P. CURZIO (a cura di), *Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003*, Bari, 2006, p. 523 ss.; L. FERLUGA, *La tutela del socio lavoratore tra profili lavoristici e societari. Riflessioni sulla legge n. 142/2001 e successive modifiche*, Milano, 2005, *passim*; G. MELIADÒ, *La nuova legge sul lavoro cooperativo*, in R. DE LUCA TAMAJO, M. RUSCIANO, L.

Nell'ipotesi in cui si dovesse optare per il rapporto di lavoro subordinato, questo potrà essere stipulato con i soci a tempo pieno, parziale, oltre che determinato⁵², nei casi consentiti dalla legge. Sulla base della tipologia contrattuale che si intende attuare con i soci lavoratori, ad ogni buon conto, le cooperative di lavoro definiscono un regolamento interno, approvato dall'assemblea (art. 6, legge n. 142 del 2001), in cui devono essere indicati, tra l'altro, ed in via preliminare, i contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e le normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato. Occorre chiarire, in proposito, che il richiamo del CCNL non implica la pedissequa riproduzione della normativa contrattuale, dovendo il regolamento concentrarsi particolarmente sugli aspetti relativi all'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle festività, al lavoro straordinario, notturno e festivo, alle ferie, al trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, alle trasferte, al *part-time*.

I soci lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e, comunque, non inferiore ai minimi previsti – per prestazioni analoghe – dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine; per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In presenza di uno stato di crisi aziendale, l'assemblea della cooperativa può, tuttavia, deliberare misure particolari volte a fronteggiare la situazione e salvaguardare i livelli occupazionali, per cui – ad esempio – gli apporti dei soci lavoratori potrebbero consistere in una riduzione

ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, Napoli, 2004, p. 179; M. QUARANTA, *Le norme in materia di socio lavoratore: ritocco o controriforma?*, ivi, p. 257; B. FIORAI, *Il lavoro in cooperativa: riforma "insostenibile"?*, ivi, p. 207.

⁵² L'instaurazione di un contratto a tempo determinato – anzi – si concilia perfettamente con la previsione di cui alla lett. d) dell'art. 1 della legge n. 142 del 2001, che condiziona lo svolgimento dell'attività lavorativa dei soci «alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa»; il che implica come, in una cooperativa agricola, dove esiste un forte fenomeno di "stagionalità", la possibilità di ricorrere al contratto in esame sia particolarmente preziosa.

temporanea del trattamento economico anche in misura inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale applicabile. Sono, altresì, ipotizzabili deliberazioni assembleari che prevedano apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito predeterminate e di disponibilità alla flessibilità temporale nelle prestazioni lavorative.

6. Le riforme del lavoro hanno marginalmente interessato il settore agricoltura, già connotato da una accentuata flessibilità; elemento distintivo questo che – tuttavia – è stato preservato. Il lavoro agricolo, considerato simbolo di precarietà, ha dimostrato di avere i requisiti di flessibilità necessari per adeguarsi meglio degli altri settori a situazioni di congiuntura fortemente negativa. Tendenzialmente, esso – sotto il profilo occupazionale – proprio in virtù delle sue peculiari caratteristiche, non ha subito effetti negativi.

Il mercato del lavoro in agricoltura è un settore vitale e con grandi potenzialità di crescita e opportunità sia per le nuove generazioni, sia per quei lavoratori espulsi da altri comparti produttivi. Una possibile soluzione per incentivarlo potrebbe essere quella di adottare politiche mirate ad un reale abbattimento dei costi (produttivi e contributivi), oltre che ad uno smantellamento dei troppo articolati sistemi burocratici che oggi paralizzano le aziende agricole.

Il costo del lavoro è, per l'appunto, secondo le organizzazioni agricole, il problema principale che impedisce agli imprenditori di cogliere pienamente i risultati positivi che, pur in un periodo di crisi, si sono registrati in termini di aumento della produzione lorda vendibile, di occupazione e di esportazione. Il che implica che, non solo dovrebbero essere garantite retribuzioni più elevate a coloro che prestano attività lavorativa in agricoltura, ma dovrebbero – altresì – essere ulteriormente ridotti i costi delle imprese affinché queste possano competere con quelle degli altri Paesi europei.

In Italia si è tentato di agevolare le assunzioni in agricoltura con il meccanismo della decontribuzione. Nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), si è delineato un nuovo quadro degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel

corso del 2016⁵³, pur se l'incentivo contributivo è stato di gran lunga ridotto rispetto a quello individuato per il 2015. Il suddetto provvedimento legislativo ha previsto la proroga dell'esonero contributivo, fatta eccezione per i premi INAIL, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate e/o da realizzare fino al 31 dicembre 2016, per una durata al massimo di 24 mesi e con un esonero⁵⁴ dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.

Nella PAC approvata per il 2014-2020, il Parlamento ha introdotto lo strumento della degressività (o modulazione) in funzione del lavoro. Trattasi di un meccanismo che, solo indirettamente, promuove l'occupazione in quanto, più salariati ha un'azienda, più si riduce l'importo degli aiuti da concedere ai singoli agricoltori soggetto ai tagli⁵⁵ ed alla modulazione.

Il par. 2 dell'art. 11 del reg. n. 1307/2013⁵⁶ disciplina la possibilità per gli Stati membri di sottrarre, dall'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore, i salari e gli stipendi legati all'esercizio di un'attività agricola effettivamente versati e dichiarati nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali. In mancanza di dati disponibili sui salari effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno precedente, si utilizzano i dati più recenti a disposizione. In sostanza, si deve sottrarre il costo del lavoro dall'ammontare dei pagamenti di base prima di applicare la riduzione obbligatoria dei pagamenti diretti⁵⁷.

⁵³ Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni generali presentano alcune limitazioni, non comprendendo – ad esempio – gli apprendisti, ed essendo riconosciute solo sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande.

⁵⁴ Limite massimo dell'esonero: 3.250 euro anni contro gli 8.060 euro previsti in precedenza dal d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 che reca disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

⁵⁵ A. FRASCARELLI, *PAC 2014-2020: Tetti aziendali? Dipende dal lavoro*, in *www.terraevita.it*.

⁵⁶ Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio.

⁵⁷ L'art. 11 prevede la suddetta riduzione di almeno il 5% per gli importi superiori

Fatta eccezione per lo strumento della modulazione, la PAC non ha contemplato altre misure per rilanciare il ruolo del lavoro in agricoltura.

In vista dell'approvazione della PAC per il 2014-2020, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore (FAI, FLAI, UILA) avevano reiteratamente formulato proposte per inserire, ad esempio, il lavoro tra i criteri di condizionalità nella concessione dei futuri contributi europei alle aziende, associando, per un verso, gli aiuti al mantenimento della occupazione e alla creazione di posti di lavoro duraturi, e, per altro, escludendo dai pagamenti dei premi PAC le aziende che violassero le leggi o non rispettassero i contratti di lavoro⁵⁸. Si è trattato di un suggerimento al quale non è stata prestata la giusta considerazione e, di conseguenza, non accolto. Il che ha dimostrato ancora una volta che, per quanto il fattore produttivo-lavoro sia fondamentale per lo sviluppo dell'economia agricola, sin dalle sue origini, e in tutte le sue successive modifiche, la PAC non ha mai attribuito la dovuta importanza a questo settore con forte capacità produttiva e notevole bacino a fini occupazionali.

ai 150.000,00 euro; è, tuttavia, consentito agli Stati membri di applicare percentuali di riduzioni superiori al 5%.

L'Italia avrebbe stabilito che: – gli importi dei pagamenti di base al di sotto dei 150.000 euro non verranno assoggettati a tagli; – gli aiuti di base di importi compresi tra 150.000 euro e 500.000 euro saranno tagliati del 50% per le somme che supereranno i 150.000 euro; – gli aiuti di base di importi superiori ai 500.000 euro subiranno un taglio del 100%. In sintesi, si tratterebbe di un meccanismo di riduzione degli aiuti basato su tre scaglioni, con relative differenti aliquote.

⁵⁸ Le proposte di FAI, FLAI e UILA sul lavoro sono state le seguenti: 1) commisurare i pagamenti PAC alle aziende che beneficiano di somme superiori al pagamento di base, anche ai livelli di occupazione reale. Le sovvenzioni agricole avrebbero dovuto, quindi, essere associate non alle variazioni di superficie (ettari per azienda), ma ad una serie di fattori tra cui la quantità di occupazione, la produttività, le professionalità occupate e la promozione non episodica di progetti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori e dei titolari delle aziende. Ed ancora, 2) prevedere l'esclusione delle aziende dai pagamenti PAC in caso di mancato rispetto dei contratti di lavoro, delle leggi sociali; 3) introdurre incentivi per nuove opportunità di sviluppo e occupazione con particolare attenzione a quelle misure che comportino effetti diretti a favore dell'associazionismo e della cooperazione, sul miglioramento del benessere dei lavoratori (dipendenti e imprenditori) e delle popolazioni rurali, quali la tutela della biodiversità, la prevenzione dei rischi sul lavoro, il miglioramento della qualità e stabilità occupazionali, il miglioramento dei servizi sociali; 4) prevedere che i lavoratori che perdono il loro posto di lavoro per diretta conseguenza dell'attuazione delle riforme PAC ricevano dei sussidi.

Viceversa, per il raggiungimento di finalità quali la salvaguardia del territorio e l'incremento della produttività, da un lato; il rilancio dell'economia e dell'occupazione, dall'altro, sarebbe stato ed è – a tutt'oggi – necessario muovere dal presupposto che l'agricoltura e il lavoro sono valori essenziali, entrambi da riscoprire e rivalutare. E ciò, anche tenuto conto della circostanza che essi sono da considerarsi strettamente interdipendenti e tra loro sinergici, stante che le aziende agricole abbisognano ormai di una classe di lavoratori con un grado di professionalità e competenze specifiche tali da soddisfare le esigenze di un'agricoltura sempre più multifunzionale, oltre che in grado di rendere servizi ed offerte diversificate.

SILVIA BOLOGNINI

CESSIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA E SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. La delimitazione, nei suoi tratti essenziali, del quadro normativo di riferimento per la regolazione della successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda. – 3. (*Segue*). Trasferimento d'azienda e cessione del contratto: la rilevanza assunta da talune norme del codice civile in materia di cessione del contratto ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla successione nei contratti *ex art.* 2558 cod. civ. – 4. L'art. 2558 cod. civ. e i molteplici dubbi interpretativi sollevati dalla sua formulazione: le questioni più rilevanti per la successione nei contratti nel trasferimento d'azienda agricola. – 5. (*Segue*). Il carattere personale, o non, del contratto di affitto di fondo rustico e la sussistenza, o non, di un divieto legale di cessione di esso. – 6. La possibile esclusione del contratto di affitto di fondi rustici dalla successione nei contratti disposta dall'art. 2558 cod. civ. – 7. Trasferimento di azienda agricola ed essenzialità del fondo rustico. – 8. Trasferimento di azienda agricola, successione nei contratti e art. 36 della legge n. 27 luglio 1978, n. 392.

1. La trattazione delle questioni, di carattere non solo interpretativo, ma anche sistematico, che si pongono all'attenzione dell'interprete allorquando si accosti al tema della successione nei contratti nel trasferimento dell'azienda agricola, richiede alcune notazioni di carattere preliminare, volte, innanzi tutto, a delimitare il quadro normativo di riferimento.

In tale prospettiva, merita di essere ricordato che il codice civile del 1942 contempla una nozione di azienda che vale tanto per l'azienda commerciale, quanto per quella agricola, e può dirsi, quindi, generale¹.

¹ Si vedano, in proposito, E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, in *Manuale di diritto agrario italiano*, a cura di N. Irti, Torino, 1978, p. 83; L. COSTATO, *Azienda, terreno agricolo e contratti agrari*, in *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 1989, p. 179 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, 4^a ediz., Milano, 2015, p. 411 ss.; G. BIVONA, *L'azienda agraria*, in *Trattato breve di diritto*

L'art. 2555 cod. civ. definisce, invero, l'azienda (come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa) senza accompagnare tale termine con alcuna aggettivazione.

Non solo: delle regole del codice civile dedicate all'azienda (artt. 2555-2562), solo una, l'art. 2557, 5° comma, relativa al divieto di concorrenza, riguarda specificamente l'azienda agricola. Trattasi della disposizione in forza della quale il divieto, a carico dell'imprenditore che cede la sua azienda, di iniziare, nei cinque anni successivi al trasferimento, una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta², nel caso in cui oggetto della cessione sia un'azienda agricola, si applica solo per le attività connesse, quando rispetto a esse sia possibile uno sviamento di clientela³.

agrario italiano e comunitario, diretto da L. Costato, 3^a ediz., Padova, 2003, p. 289 s.; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza, Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1988, p. 13 ss.; G. CARRARA ed E. ROMAGNOLI, voce *Azienda agraria*, in *Noviss. Digesto it.*, II, Torino, 1958, p. 14 ss.; A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, *Il contratto di affitto*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, 1, *Il diritto agrario. Circolazione e tutela dei diritti*, Torino, 2011, p. 18 ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 8^a ediz., Torino, 2016, p. 241 ss.; C. LAZZARA e M. PARADISO, voce *Azienda agricola*, in *Digesto - IV ed.*, *Disc. priv.*, *Sez. civ.*, II, Torino, 1988, p. 25 ss.; A. JANNARELLI, *Affitto di fondo rustico e affitto di azienda agraria*, in *Riv. dir. agr.*, 1991, I, p. 444 ss.; G. AULETTA, voce *Azienda (dir. comm.)*, in *Enc. giur. Treccani*, IV, Roma, 1988, p. 1 ss.; M. CASANOVA, voce *Azienda*, in *Digesto - IV ed.*, *Disc. Priv.*, *Sez. comm.*, II, Torino, 1987, p. 77 ss.; GIO. FERRARI, voce *Azienda (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 681 ss.

² Così dispone, invero, l'art. 2557, comma 1°, cod. civ. Ai sensi dell'art. 2557, comma 2°, cod. civ. è comunque ammesso che il patto di astenersi dalla concorrenza possa avere anche limiti più ampi, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. In ogni caso, il patto di astenersi dalla concorrenza non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Nel caso in cui nel patto fosse indicata una durata maggiore o la durata non fosse stabilita, per espressa previsione normativa (art. 2557, comma 3°, cod. civ.), il divieto di concorrenza varrebbe comunque per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Infine, nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda, il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto (art. 2557, comma 4°, cod. civ.). Stante il rinvio operato dall'art. 2557, 5° comma, cod. civ. alle disposizioni di cui ai commi precedenti, la disciplina ora descritta si applica anche alle aziende agricole, sempre, però, nei limiti da esso individuati, ovvero solo in relazione alle attività connesse e quando rispetto a esse sia possibile uno sviamento di clientela.

³ Sulla portata dell'art. 2557, comma 5°, cod. civ. si vedano, *ex multis*, E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, cit., p. 86 ss.; ID., *Circolazione dell'azienda agricola e divieto di concorrenza*, in *Genio rur.*, 1989, fasc. 1, p. 27 ss.; L. COSTATO, *Azienda, terreno agricolo e contratti agrari*, cit., p. 181 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano*

La presenza di una disposizione specifica concernente l'azienda agricola, conferma, *a contrario*, che – fatta eccezione per quanto da essa disposto – la disciplina codicistica dell'azienda può e deve trovare applicazione anche nei confronti dell'azienda agricola⁴. Anche quest'ultima, dunque, al pari di quella commerciale, può essere definita un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, che può comprendere beni materiali e immateriali, rapporti, contratti, crediti e debiti dell'imprenditore⁵.

Del pari, anche l'azienda agricola può essere ceduta, o può vedere costituito su di essa un diritto di godimento reale (usufrutto) o personale (mediante il ricorso al contratto di affitto).

2. Stante l'assoggettabilità dell'azienda agricola alla disciplina generale dettata dal codice civile in materia di azienda, per quanto concerne più propriamente l'individuazione delle regole che reggono la successione nei contratti in caso di suo trasferimento, la prima norma alla quale occorre fare riferimento è l'art. 2558 cod. civ., rubricato, appunto, "Successione nei contratti".

L'art. 2558 cod. civ. consta di tre disposizioni, in forza delle quali: se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale (comma 1°); il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva in questo caso la responsabilità dell'alienante (comma 2°); le stesse disposizioni si applicano anche

e dell'Unione europea, cit., p. 413 s.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 257 ss.; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza, Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, cit., p. 128 ss.

⁴ Espressamente in tal senso A. CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, I, *Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, p. 309.

⁵ Si vedano, per tutti, E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, cit., p. 411 ss.; L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 411 ss.; G. BIVONA, *L'azienda agraria*, cit., p. 289 ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 241 ss.; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza, Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, cit., p. 3 ss.; EAD., *I contratti di scambio dei beni immateriali*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, 1, *Il diritto agrario. Circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 295 ss.

nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto (3° comma).

Nondimeno, al fine di delimitare – seppure nei suoi tratti essenziali – il quadro delle fonti normative che potrebbero entrare in gioco allorché sia realizzato il trasferimento di un'azienda agricola e ci si voglia interrogare sulla sorte dei contratti conclusi dall'imprenditore cedente prima della cessione, si rende necessario prendere in considerazione almeno altre tre disposizioni, di cui due contemplate dal codice civile e una rinvenibile nella legislazione speciale.

Le disposizioni del codice civile che vanno tenute presenti sono l'art. 2112 e l'art. 2610, i quali regolano – rispettivamente – la successione nei contratti di lavoro e nel contratto di consorzio.

L'art. 2112 cod. civ. detta, infatti, la regola in forza della quale, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano, compreso quello di recedere *ad nutum* dal contratto⁶.

L'art. 2610 cod. civ., dal canto suo, prevede che, salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentri nel contratto di consorzio. Tuttavia, in caso di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi, se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio⁷.

L'altra disposizione che è opportuno tenere in considerazione è, invece, l'art. 12, commi 2° e 3°, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 – recante “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2°, lett. e), della legge 7 marzo 2003, n. 38” –⁸, il quale regola la successione nei contratti individuali di coltivazione, allevamento e

⁶ Sul punto si vedano A. ALBANESE, *Della cessione del contratto*, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 2008, p. 62 ss. e F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, in F. CINTOLI, G. D'AMICO, F. GUERRERA e D. LATELLA, *I trasferimenti di azienda*, coordinato da F. Guerrera, Milano, 2000, p. 273 ss.e, ivi, ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁷ Sul punto si vedano A. ALBANESE, *Della cessione del contratto*, cit., p. 65 e F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, cit., p. 307 ss. e, ivi, ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁸ Si veda A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 260, nt. 27.

fornitura conclusi in esecuzione di un contratto quadro⁹. Tale disposizione sancisce che, in caso di cessione – totale o parziale – dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, e il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole e a garantirne l'esecuzione. In virtù del 3° comma di tale disposizione, nel caso in cui tali obblighi vengano violati, il cedente e il cessionario sono obbligati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, e sono assoggettati alle sanzioni e agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Il comma 1° dell'art. 12 prevede, inoltre, che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.

Giova ricordare, altresì, che, secondo un orientamento dottrinale¹⁰, rientrerebbe nel novero delle disposizioni relative alla successione nei contratti in caso di trasferimento dell'azienda agricola anche l'art. 2160 cod. civ., il quale dispone la continuazione del rapporto di mezzadria nei confronti di chi subentra al concedente nel caso in cui sia trasferito il diritto di godimento del fondo, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari di recedere dal contratto. In tal caso, il recesso avrebbe effetto alla fine dell'anno agrario in corso o, nel caso in cui non fosse comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso, alla fine di quello successivo¹¹.

A dire il vero, l'inclusione dell'art. 2160 tra le disposizioni cui il

⁹ Sui contratti di coltivazione, allevamento e fornitura si vedano, per tutti, L. COSTATO e L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., p. 447 ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 306 ss. e A. JANNARELLI, *I contratti nel sistema agroalimentare*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, 3, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 423 ss.

¹⁰ Si vedano, in tal senso, A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 259 ss. ed E. ROOK BASILE, *I contratti di scambio dei beni immateriali*, cit., p. 302 ss.

¹¹ Giova ricordare che l'art. 2160 cod. civ. rientra nel novero delle disposizioni dettate per la mezzadria che, in virtù del rinvio operato dall'art. 2169 cod. civ., sono applicabili anche alla colonia parziaria.

codice civile demanda la disciplina della successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda (che, come si è appena avuto modo di osservare, sono costituite dagli artt. 2558, 2112 e 2610) desta qualche perplessità e, per lo meno ad avviso di chi scrive, non pare condivisibile.

L'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 2160 cod. civ. differisce, invero, da quello degli artt. 2558, 2112 e 2610 cod. civ., nella misura in cui concerne il trasferimento del diritto di godimento del fondo e non il trasferimento dell'azienda¹². Ciò risulta confermato, peraltro, anche dalla diversità delle espressioni impiegate dal legislatore nella rubrica e nel dettato di tale disposizione: mentre tanto nell'art. 2112 cod. civ., quanto nell'art. 2610 cod. civ., è dato rinvenire, sia nella rubrica, sia nel disposto vero e proprio, un riferimento al trasferimento di azienda¹³, nella rubrica e nel dettato dell'art. 2160 cod. civ. si fa espressa menzione del «trasferimento del diritto di godimento del fondo». E, difatti, l'art. 2160 cod. civ. dispone in merito alla continuazione del rapporto di natura associativa in relazione all'ipotesi in cui si verifichi un mutamento soggettivo nella titolarità del diritto personale di godimento costituito sul fondo: come si avrà modo di vedere tra breve, però, non vi è necessariamente corrispondenza fra il concetto di azienda agricola e quello di fondo rustico. Per tale ragione pare preferibile escludere l'art. 2160 cod. civ. dall'elenco delle disposizioni che regolano la successione nei contratti in caso di trasferimento dell'azienda agricola, anche se, come emergerà nel prosieguo della presente trattazione, tale disposizione si rivelerà comunque utile ai fini della ricostruzione della disciplina applicabile

¹² Si vedano, però, *contra*, A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 259 ss. ed E. ROOK BASILE, *I contratti di scambio dei beni immateriali*, cit., p. 302 ss., i quali ritengono che, mediante il riferimento al trasferimento del diritto di godimento del fondo presente nell'art. 2160 cod. civ., il legislatore abbia voluto richiamare, in verità, la cessione dell'azienda organizzata dal proprietario o titolare di altro diritto reale e controparte del contratto associativo.

¹³ L'art. 2112 cod. civ. è rubricato, invero, «Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda» e l'art. 2610 cod. civ. «Trasferimento dell'azienda». Le medesime considerazioni possono essere svolte in relazione all'art. 12 del d.lgs. n. 102 del 2005, il quale è rubricato «Recesso, cessione di azienda, e privilegio» e nel cui disposto si rinviene impiegata l'espressione «cessione d'azienda».

alla successione nei contratti in caso di trasferimento di un'azienda agricola.

3. Tra tutte le disposizioni ora menzionate, non v'è dubbio che l'art. 2558 cod. civ. sia quella che contempla la disciplina generale della successione nei contratti in caso di trasferimento di azienda: a ben guardare, infatti, le altre norme si pongono nei suoi confronti in un rapporto di *species* a *genus*, in quanto si limitano a regolare fattispecie specifiche, al fine di introdurre delle deroghe che presuppongono a monte il quadro normativo da esso delineato.

In forza dell'art. 2558 cod. civ., di regola, l'acquirente dell'azienda succede nei contratti stipulati dall'alienante per l'esercizio di essa che non abbiano carattere personale.

Secondo la dottrina prevalente, il subentro dell'acquirente nelle posizioni contrattuali (che non abbiano carattere personale) facenti capo all'alienante costituisce un effetto naturale del trasferimento dell'azienda¹⁴, e non la diretta conseguenza giuridica di una cessione del contratto, conclusa fra l'alienante e l'acquirente, alla quale il legislatore abbia riservato una disciplina particolare¹⁵.

Molteplici sono le motivazioni addotte dalla dottrina a sostegno di tale ricostruzione, la disamina delle quali esula, però, dall'oggetto della presente trattazione¹⁶. Nondimeno, è opportuno ricordare che,

¹⁴ Si vedano, *ex multis*, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, in *Riv. dir. soc.*, 1965, p. 513 ss.; F. MARTORANO, *L'azienda*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Sezione I, t. III, Torino, 2010, p. 117 ss.; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 260. In giurisprudenza si vedano, *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2001, n. 5495, in *Giur. comm.*, 2001, II, p. 543 ss., con nota di M. CIAN, *Rapporto fideiussorio e trasferimento dell'azienda*, e in *Giur. it.*, 2001, p. 2315 ss., con nota di S. LUONI, *Cessione di azienda e contratti personali: brevi riflessioni alla luce di una recente pronuncia della corte di cassazione*, e Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1994, n. 5534.

¹⁵ Per tale ricostruzione si vedano G. AULETTA, *Dell'azienda*, in *Commentario del Codice Civile*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1956, p. 52 ss.; A. GRAZIANI, *L'impresa e l'imprenditore*, 2^a ediz., Napoli, s.d. ma 1959, p. 164 ss.; M. ROTONDI, *Diritto industriale*, 5^a ediz., Padova, s.d. ma 1965, p. 395 ss.

¹⁶ Sia consentito, pertanto, rinviare a M. TRIMARCHI, *Subingresso nel contratto e cessione di azienda*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 2, p. 640 ss.; V. VITALE, *Note in margine all'art. 2558 cod. civ. (successione nei contratti per l'esercizio dell'azienda)*, in *Foro it.*, 1948, I, c. 171 ss.; A. DE MARTINI, *Azienda, cessione di azienda e successione nei contratti inerenti*

come è stato osservato da un autorevole orientamento dottrinale¹⁷, mediante il ricorso all'alienazione dell'azienda le parti mirano a imprimere ai loro interessi una regolazione diversa da quella che seguirebbe all'impiego della cessione del contratto: nel trasferimento d'azienda, invero, «il regolamento negoziale è volto a determinare il trasferimento in capo al cessionario dell'azienda di una situazione giuridica complessa, unitariamente considerata in funzione strumentale per l'esercizio dell'impresa (...); in questa cornice manca, evidentemente, una considerazione negoziale specifica della cessione di posizioni singole relative ai singoli beni, e, in particolare, una volontà negoziale specificamente diretta a produrre l'effetto della successione nei contratti, in cui viceversa consiste – e si esaurisce – il negozio di cessione del contratto»¹⁸.

Nel trasferimento di azienda, dunque, la successione nei contratti attiene non al contenuto della fattispecie negoziale conclusa dalle parti, bensì agli effetti di essa, essendo una conseguenza prevista dalla legge per assicurare che l'azienda non venga menomata nella sua organizzazione e nel suo avviamento nel momento in cui viene trasferita¹⁹.

È opinione ampiamente condivisa in dottrina, infatti, che la *ratio* sottesa alla disciplina dettata dall'art. 2558 cod. civ. risieda nella necessità di tutelare «l'unità, la conservazione e l'efficienza dell'azienda»²⁰ nei casi in cui la titolarità di essa passi – definitivamente o temporaneamente – da un soggetto a un altro.

Del resto, che l'art. 2558 cod. civ. configuri una successione *ex lege* nei contratti conclusi dall'alienante per l'esercizio dell'impresa, a pre-

al suo esercizio con particolare riguardo al contratto di locazione, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1946, II, 1, p. 596 ss.; G. ROMANO PAVONI, *La disciplina dell'azienda e la successione ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di locazione*, in *Riv. dir. ind.*, 1952, II, p. 161 ss.

¹⁷ Si veda A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 513 ss.

¹⁸ Espressamente in tal senso A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 514.

¹⁹ Si veda, per tutti, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 514, il quale osserva, altresì, (a p. 515) che nel trasferimento dell'azienda la successione nei contratti è uno «strumento per realizzare la successione nell'impresa».

²⁰ Si veda per tutti E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, cit., p. 85.

scindere da una specifica volontà negoziale delle parti in tal senso e in modo funzionale a consentire all'acquirente – o quanto meno a non compromettere la possibilità per lui – di espletare un'attività di impresa identica a quella svolta in precedenza dall'alienante, emerge in tutta la sua evidenza dal fatto che il subingresso nelle posizioni contrattuali facenti capo all'alienante si verifica automaticamente anche in relazione a contratti dei quali l'acquirente ignori l'esistenza²¹.

Nonostante la fattispecie contemplata dall'art. 2558 cod. civ. non possa essere ricondotta allo schema negoziale della cessione del contratto, poiché la disciplina riservata a quest'ultima dagli artt. 1406 ss. cod. civ. concerne comunque (anche) profili attinenti al momento successorio, ovvero al trasferimento della posizione contrattuale, non si può escludere *a priori* che alcune disposizioni codicistiche relative alla cessione del contratto possano essere applicate in via analogica anche alla successione nei contratti in caso di trasferimento dell'azienda. Al contrario, l'applicazione analogica deve ritenersi possibile tutte le volte che a essere chiamata in causa sia una disposizione in materia di cessione del contratto il cui contenuto sia compatibile con la *ratio* sottesa all'art. 2558 cod. civ.²².

Ciò vale, ad esempio, per l'art. 1408, comma 1°, cod. civ., il quale, disponendo in merito alla liberazione del contraente cedente, prevede che quest'ultimo sia liberato dalle sue obbligazioni verso il contraente ceduto dal momento in cui la sostituzione diviene efficace

²¹ La successione nei contratti, avvenendo *ex lege*, non richiede una espressa pattuizione fra l'alienante e l'acquirente dell'azienda, né il consenso del terzo contraente, il quale subentra anche nei contratti di cui ignori l'esistenza. Si vedano, per tutti, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 514 s. e A. ALBANESE, *Della cessione del contratto*, cit., p. 57. Si veda, altresì, Cass. civ., sez. II, 19 giugno 1996, n. 5636, in *Contr.*, 1997, p. 148 ss., con nota di A. QUARANTA, *Successione del contratto ignorato dall'acquirente*, e in *Notariato*, 1997, p. 145 ss., con nota di N. BERTONI, *Trasferimento di azienda e successione nei contratti ignorati dall'acquirente*.

²² Osserva in proposito A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 516 s. che: «In generale può forse affermarsi che tale applicazione analogica sia senz'altro lecita solo quando si tratti di norme che disciplinano il fenomeno successorio in sé considerato, e non anche, invece, quando si tratti di norme che riflettono la considerazione legislativa del particolare regolamento di interessi perseguito con il negozio di cessione; sarà necessario, in altre parole, considerare attentamente se le singole norme dettate in materia di cessione siano compatibili con la *ratio* peculiare che informa l'art. 2558 cod. civ.».

nei confronti di esso. Non vi è chi non veda come tale disposizione possa, e fors'anche debba, trovare applicazione anche in caso di trasferimento dell'azienda, ché altrimenti non avrebbe alcun senso riconoscere al terzo contraente il diritto di recedere, dal momento che in seguito al trasferimento dell'azienda la sua posizione risulterebbe addirittura migliorata²³.

Per le medesime ragioni, ci pare che possa essere estesa al trasferimento d'azienda anche la regola, di cui all'art. 1409 cod. civ., in forza della quale il contraente ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, ma non quelle fondate su altri rapporti con il cedente²⁴.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla successione nei contratti in caso di trasferimento d'azienda acquista, inoltre, rilevanza anche l'art. 1407 cod. civ., il quale, com'è noto, riconosce al contraente ceduto la facoltà di acconsentire preventivamente a che l'altra parte sostituisca a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto: poiché il consenso preventivo a un'eventuale cessione del contratto può essere letto come espressione del disinteresse del terzo ad avvalersi della facoltà riconosciutagli dall'ordinamento giuridico di valutare il sostituto e di opporsi al trasferimento della posizione contrattuale facente capo alla sua controparte, non avrebbe molto senso riconoscergli il diritto di recesso nel caso in cui si verificasse una successione *ex lege* ai sensi dell'art. 2558 cod. civ.²⁵.

²³ Se così non fosse, invero, come opportunamente osservato da A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 519, al debitore originario verrebbe ad aggiungersi un nuovo debitore. Altrettanto meritevole di condivisione è l'osservazione dell'Autore circa l'impossibilità di applicare in via analogica l'art. 1408, comma 2°, cod. civ.: riconoscere al terzo la possibilità di impedire con una propria dichiarazione la liberazione del cedente, significherebbe, infatti, violare la *ratio* dell'art. 2558, comma 2°, cod. civ., in quanto verrebbe consentito al terzo di eludere il limite della giusta causa.

²⁴ Anche in tale ipotesi, però, va esclusa la facoltà per il terzo di esprimere una riserva in merito all'applicabilità di tale regola. Si veda, in proposito, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 520.

²⁵ Si veda sul punto A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 521, il quale opportunamente osserva che, acconsentendo preventivamente alla cessione del contratto, il terzo rinuncia «ad una tutela ben più ampia di quella prevista in suo favore dall'art. 2558».

Vi è, infine, un ulteriore collegamento con la disciplina della cessione del contratto che merita di essere evidenziato: com'è stato opportunamente sottolineato da un autorevole orientamento dottrinale²⁶, perché possa operare il subingresso automatico dell'acquirente nei contratti conclusi dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, non deve sussistere un divieto legale di cessione in relazione alla fattispecie negoziale in merito alla quale si discute del possibile subingresso dell'acquirente.

Vi sono, invero, delle posizioni contrattuali che per legge non possono essere trasferite, o perché il legislatore ha riconosciuto una particolare rilevanza alle qualità personali di una o di entrambe le parti, o perché lo stesso ha ritenuto di dover tutelare in via prioritaria un interesse reputato di rango superiore rispetto all'autonomia negoziale delle parti. Laddove ricorrano tali ipotesi, non vi è ragione di ritenere che nel caso del trasferimento di azienda tali divieti debbano essere superati, non essendo ravvisabile la necessità di tutelare un interesse di rango ancora superiore.

Tale precisazione acquista particolare rilevanza in relazione al trasferimento dell'azienda agricola, in quanto, com'è risaputo, il contratto di affitto di fondo rustico – che ben potrebbe rientrare nel novero delle fattispecie negoziali concluse dall'originario titolare dell'azienda per l'espletamento dell'attività di impresa agricola – non è sempre stato cedibile e, anzi, è stato oggetto di un divieto legale di cessione. L'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante “Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici”, vietava, invero, sia il subaffitto, sia la cessione del contratto di affitto, sia, in generale, ogni forma di subconcessione, facendo salvo solamente quanto disposto dall'art. 12 di tale legge, il quale consentiva la cessione del contratto a un familiare (*rectius*, a un ascendente, a un discendente, a un parente o affine entro il secondo grado, pure se non conviventi), anche senza il consenso del locatore, allorché l'affittuario avesse eseguito a sue spese migliorie sul fondo e a condizione che il cessionario continuasse la diretta conduzione o coltivazione di esso.

²⁶ Si veda A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 260.

4. Una volta delimitato, seppure velocemente e nei suoi tratti essenziali, il quadro normativo di riferimento, occorre entrare nel vivo delle questioni interpretative sollevate dal disposto dell'art. 2558 cod. civ.

Anche se, *prima facie*, la formulazione di tale norma sembra chiara o, quanto meno, risulta di facile comprensione la *ratio* a essa sottesa (onde consentire all'acquirente l'espletamento di un'attività d'impresa identica a quella svolta in precedenza dall'alienante, si prevede il passaggio in capo a lui della disponibilità dei beni e dei contratti necessari affinché egli possa effettivamente realizzare tale obiettivo), in verità, se ci si sofferma con maggiore attenzione sul dato letterale di essa, ci si rende conto che nasconde parecchie insidie ermeneutiche.

Innanzitutto, il comma 1° dell'art. 2558 cod. civ. richiede che venga chiarito che cosa si debba intendere per contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda e per contratti a carattere personale. Del pari, l'*incipit* «salvo diversa pattuizione» costringe a chiedersi se l'oggetto dell'accordo relativo all'esclusione dalla successione *ex lege* di talune fattispecie contrattuali, incontri, o non, dei limiti oggettivi.

Il comma 2° dell'art. 2558 cod. civ. si rivela, poi, ancora più oscuro: costringe, invero, a chiedersi se la facoltà di recesso riconosciuta al terzo contraente presupponga un recesso in senso tecnico, o non, che cosa debba intendersi per giusta causa²⁷, che cosa accada al vincolo negoziale nel momento in cui il terzo eserciti legittimamente il recesso, nei confronti di chi possa configurarsi una responsabilità dell'alienante (se nei confronti del terzo o dell'acquirente) e se tale responsabilità abbia natura contrattuale o extracontrattuale²⁸.

²⁷ Ad avviso di A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 527, la giusta causa alla quale fa riferimento l'art. 2258, comma 2°, cod. civ. non può che consistere «in un fatto o in una situazione che, in generale, per dar luogo a giusta causa di recesso da un contratto, devono sempre essere oggettivamente rilevabili ed apprezzabili (poiché la giusta causa attiene alla causa funzionale e non ai motivi)». Per un *excursus* delle diverse ipotesi ricostruttive sviluppate in dottrina in merito al concetto di «giusta causa» si vedano F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, cit., p. 251 ss.

²⁸ L'opinione maggioritaria in dottrina ritiene che la responsabilità dell'alienante operi nei confronti del terzo e che serva, in buona sostanza, ad assicurare un minimo di tutela anche agli interessi facenti capo al contraente che si ritrova a essere ceduto,

Delle tre disposizioni di cui consta l'art. 2558 cod. civ., l'unica intelligibile con immediatezza è, dunque, quella di cui al comma 3°, in forza della quale le disposizioni di cui ai commi 1° e 2° trovano applicazione anche nel caso di affitto di azienda o di concessione in usufrutto di essa.

Le difficoltà interpretative ora segnalate – che sono, peraltro, solamente alcune di quelle che gravitano attorno alla disposizione *de qua* – concernono il trasferimento di azienda in generale e, quindi, non solo quello avente ad oggetto l'azienda agricola.

Talune di esse, però, si rivelano particolarmente utili a mettere in evidenza le peculiarità che emergono con riferimento alla successione nei contratti nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto un'azienda agricola.

In tale prospettiva, la prima questione sulla quale vale la pena soffermarsi concerne la delimitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2558 cod. civ., alla luce di quanto previsto dal suo comma 1°: più nello specifico, bisogna chiarire quale sia il significato da attribuire all'espressione «contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda (...) che non abbiano carattere personale» e quale sia la portata concreta dell'*incipit* della disposizione, che fa salve le diverse pattuizioni intercorse fra le parti.

vale a dire a essere parte di un contratto con un soggetto che non ha scelto. Diviene, tuttavia, necessario chiedersi che natura abbia tale responsabilità: se sia contrattuale o extracontrattuale. Anche se la responsabilità dell'alienante nei confronti del terzo diviene attuale nel momento in cui il terzo esercita il recesso, vale a dire allorché il terzo e l'alienante non sono già più vincolati dal contratto, essendo quest'ultimo già stato trasferito *ex lege* in capo all'acquirente, si ritiene che la responsabilità dell'alienante trovi la sua fonte mediata nel contratto che si trasferisce con l'azienda. Occorre chiedersi, però, quale sia l'obbligo contrattuale la cui violazione determina la responsabilità dell'alienante: la dottrina ha formulato al riguardo diverse ipotesi ermeneutiche, tra le quali quella ha che ricevuto maggiori adesioni reputa configurabile, in capo all'alienante, una prestazione di garanzia contro il rischio che, in caso di trasferimento del contratto a seguito dell'alienazione dell'azienda, una giusta causa incida sul sinallagma funzionale sì da indurre il terzo al recesso. Tale prestazione di garanzia sarebbe una sorta di effetto naturale del contratto stipulato per l'esercizio dell'azienda. In proposito si veda, *amplius*, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 524 ss. Parrebbe aderire a tale orientamento anche E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, cit., p. 86, laddove ritiene che la giusta causa «consisterà di regola nel pericolo in cui verrà a trovarsi il rapporto per l'insufficienza delle garanzie offerte dall'acquirente».

La dottrina è pressoché unanime nel ritenere che il comma 1° dell'art. 2558 cod. civ., laddove prevede il subentro dell'acquirente nei «contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda», faccia riferimento tanto ai contratti cc.dd. d'azienda, vale a dire a quei contratti per mezzo dei quali l'alienante si sia procurato i beni e i servizi cc.dd. di produzione²⁹, quanto ai contratti cc.dd. d'impresa, ovvero a quei contratti per mezzo dei quali l'imprenditore alienante abbia provveduto a collocare sul mercato i beni o i servizi frutto della sua attività³⁰.

L'interpretazione proposta muove dalla consapevolezza che, per consentire all'acquirente lo svolgimento della stessa attività esercitata in precedenza dall'alienante, è necessario metterlo in condizione di subentrare in tutti i rapporti contrattuali in grado di garantirgli la massima funzionalità del complesso aziendale, nonché il perseguimento dei migliori risultati sul mercato.

Per quanto concerne, invece, l'esclusione dal trasferimento dei contratti che hanno carattere personale, l'orientamento dominante in dottrina è dell'idea che il subingresso automatico non operi in relazione ai contratti in cui per il terzo contraente rilevino le qualità personali dell'alienante e, quindi, tanto i contratti che prevedano l'espletamento da parte dell'alienante di una prestazione oggettivamente infungibile, quanto i contratti che abbiano ad oggetto una prestazione soggettivamente infungibile³¹.

Giova, altresì, ribadire che il subingresso automatico presuppo-

²⁹ In questo caso il subentro nelle fattispecie negoziali comporterà per l'acquirente il doversi relazionare con creditori di moneta e debitori di beni o di servizi: si veda, per tutti, G. AULETTA, voce *Azienda*, cit., p. 17.

³⁰ In questo caso il subentro nelle fattispecie negoziali comporterà per l'acquirente il doversi relazionare con debitori di moneta e creditori di beni o di servizi: si veda, per tutti, G. AULETTA, voce *Azienda*, cit., p. 17.

³¹ Si vedano, *ex multis*, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla successione nei contratti relativi all'azienda ceduta*, cit., p. 551 ss.; GIO. FERRARI, voce *Azienda*, cit., p. 720 ss.; G.E. COLOMBO, *L'azienda*, in *Tratt. di dir. comm. e di dir. pubbl. dell'econ.*, diretto da F. Galgano, III, Padova, 1979, p. 82 ss.; M. CIAN, *Rapporto fideiussorio e trasferimento dell'azienda*, cit., p. 547. Un orientamento minoritario ritiene, tuttavia, che possano essere qualificati come contratti a carattere personale solo le fattispecie negoziali che abbiano ad oggetto una prestazione oggettivamente infungibile: si veda in tal senso G. ROMANO PAVONI, *La disciplina dell'azienda e la successione ex art. 2558 cod. civ. nel contratto di locazione*, cit., p. 164 ss.

ne in ogni caso l'assenza di un divieto legale di cessione della fattispecie negoziale interessata.

Venendo, infine, all'*incipit* dell'art. 2558 cod. civ., è opinione ampiamente condivisa in dottrina che, nonostante la *ratio* a esso sottesa risieda nella necessità di tutelare l'interesse generale a che l'azienda non veda pregiudicata la sua integrità (in termini di organizzazione e di avviamento) a causa del trasferimento, tale interesse non sia tutelato in via imperativa. L'ammissibilità di un diverso accordo fra le parti consente, invero, di qualificare la disposizione che regola la successione *ex lege* dell'acquirente nei contratti conclusi dall'alienante per l'esercizio dell'azienda, come norma di carattere dispositivo.

La natura dispositiva della norma in questione, però, non è assoluta, in quanto la facoltà delle parti di giungere a una pattuizione di contenuto diverso non è priva di limiti.

Nel tentativo di delimitare nel modo più compiuto possibile l'ambito di applicazione dell'art. 2558 cod. civ., con riferimento specifico ai contratti cc.dd. d'azienda, si è precisato, infatti, che non possono essere oggetto di un'eventuale esclusione dalla successione *ex lege* i contratti che assicurano la disponibilità e/o il godimento dei beni aziendali cc.dd. essenziali³²: l'alienante e l'acquirente non potrebbero, cioè, accordarsi nel senso di escludere dal trasferimento i contratti che assicurino all'imprenditore la disponibilità dei beni essenziali all'esercizio dell'attività di impresa.

Per beni essenziali devono intendersi quei beni che garantiscono la sussistenza del complesso aziendale e la sua funzionalità; affinché possa trovare applicazione l'art. 2558 cod. civ., il trasferimento deve avere ad oggetto, dunque, un complesso di beni dotato di un minimo di organizzazione che sia idoneo all'esercizio dell'impresa, ferma restando la possibilità per l'acquirente di integrare, anche personalizzandola, la composizione di tale complesso di beni in un secondo momento.

A questo punto, con riferimento specifico all'azienda agricola,

³² Si veda in proposito A. GERMANÒ, *Cessione del contratto agrario*, in *Dizionari del diritto privato*, a cura di N. Irti, *Diritto agrario*, IV, diretto da A. Carrozza, Milano, 1983, p. 116 s.

emerge la necessità di chiarire se il fondo rustico possa essere qualificato, o non, come bene essenziale e se, conseguentemente, il contratto mediante il quale l'alienante abbia conseguito il diritto personale di godimento su di esso, ovvero sia il contratto di affitto di fondo rustico, vada trattato alla stregua di quelle fattispecie negoziali in relazione alle quali può dirsi certo il subingresso dell'acquirente, con esclusione della facoltà per le parti di accordarsi in modo diverso.

Non vi è chi non veda come la risposta a tale quesito presupponga in via preliminare una verifica circa l'impossibilità di qualificare il contratto di affitto di fondo rustico come fattispecie negoziale avente natura personale, nonché circa l'insussistenza di un divieto legale di cessione di esso.

5. Per quanto concerne la verifica circa l'impossibilità di ascrivere natura personale al contratto di affitto di fondo rustico, nonostante un autorevole orientamento dottrinale³³ abbia sostenuto il contrario, ad avviso di chi scrive, anche alla luce della disciplina a esso attualmente riservata, non pare possibile giungere alla conclusione che il contratto di affitto di fondo rustico sia un contratto a carattere personale³⁴.

Va da sé che, se si aderisce all'orientamento dottrinale che, muovendo dal presupposto che esso abbia ad oggetto una prestazione oggettivamente infungibile, qualifica, invece, il contratto di affitto di fondo rustico come un contratto avente natura personale, la conclusione alla quale si deve addivenire è che esso esuli dall'ambito applicativo dell'art. 2558 cod. civ. e che, tutt'al più, possa esserne disposta la cessione con un contratto a sé, ammesso che si condivida l'opinione dottrinale secondo la quale la legge 3 maggio 1982, n. 203, recante "Norme sui contratti agrari", avrebbe reso l'affitto di fondo rustico nuovamente cedibile.

La legge n. 203 del 1982 ha introdotto, invero, diverse novità in materia di cessione del contratto di affitto di fondo rustico.

³³ Si veda in tal senso G. BIVONA, *L'azienda agraria*, cit., p. 294.

³⁴ Sul punto ci sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, a S. BOLOGNINI, *Affitto e gestione produttiva del fondo rustico. Tra infungibilità della prestazione e tutela della proprietà*, Milano, 2011, *passim* e in particolare p. 79 ss.

All'indomani dell'entrata in vigore di tale legge, la dottrina ha dovuto fare i conti con l'assenza, in essa, di una disposizione di carattere generale relativa alla cessione del contratto: a differenza dei precedenti *corpora* normativi in materia di affitto di fondi rustici³⁵, la legge n. 203 del 1982, anziché disciplinare allo stesso modo tutte le fattispecie negoziali attraverso le quali può essere realizzato l'ingresso di un soggetto terzo nell'originario rapporto di affittanza agraria, all'art. 21 si è limitata a fare espresso riferimento solo al subaffitto e, più in generale, alla subconcessione, omettendo di accomunare, sotto il profilo dell'invalidità, la cessione del contratto di affitto e il subaffitto³⁶.

La diversità rispetto all'immediato precedente normativo non poteva di certo passare inosservata: come si è già avuto modo di ricordare, l'art. 21 della legge n. 11 del 1971 vietava, infatti, sia il subaffitto, sia la cessione del contratto di affitto, sia, in generale, ogni forma di subconcessione, facendo salvo solamente quanto disposto dall'art. 12 di tale legge.

La mancata menzione della cessione del contratto nell'art. 21 della legge n. 203 del 1982 ha indotto, pertanto, la dottrina a chiedersi se, così disponendo, il legislatore abbia voluto rendere nuova-

³⁵ Sia l'art. 1 del d.lgs. lgt. 5 aprile 1945, n. 156, recante "Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici", sia l'art. 21 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, disciplinavano, infatti, allo stesso modo tutte le fattispecie negoziali attraverso le quali poteva essere realizzata l'immissione di un soggetto terzo nel rapporto di affittanza agraria. Si veda sul punto G. CIAN, *Commento all'art. 21*, in *Commentario alla legge n. 203/1982, Norme sui contratti agrari*, a cura di A. Carozza, L. Costato e A. Massart, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1983, p. 93.

³⁶ L'art. 21 della legge n. 203 del 1982, rubricato "Nullità del subaffitto o della subconcessione. Diritto di surroga", vieta, invero, i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici e prevede che la violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, possa essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario.

mente cedibile l'affitto di fondi rustici, o se, al contrario, non intervenendo sul punto, abbia voluto mantenere in vigore il divieto sancito dal "vecchio" art. 21 della legge n. 11 del 1971³⁷.

Quest'ultima disposizione avrebbe potuto essere reputata ancora in vigore, però, solamente in assenza di elementi che facessero propendere per l'intervenuta abrogazione di essa a opera della legge n. 203 del 1982.

Al riguardo, è stato piuttosto agevole giungere alla conclusione che l'art. 21 della legge n. 11 del 1971 non sia stato abrogato espressamente dalla legge n. 203 del 1982³⁸. Stante la diversità delle fattispecie del subaffitto e della cessione del contratto di affitto, non è stato neppure difficile escludere che l'art. 21 della legge n. 11 del 1971 sia stato

³⁷ Si vedano in proposito N. FERRUCCI, *Il subaffittante e il subconcedente*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, diretto da L. Costato, cit., p. 378 ss. e L. RUSSO, *La disciplina dell'affitto*, in *Trattato di diritto agrario*, diretto da L. Costato, A. Germanò ed E. Rook Basile, 1, *Il diritto agrario. Circolazione e tutela dei diritti*, cit., p. 90 ss.

A dire il vero, si è anche ipotizzato che la cessione del contratto possa essere ricondotta nell'ambito di operatività del divieto di cui all'art. 21 della legge n. 203 del 1982: il riferimento, operato nel comma 1° di tale disposizione normativa, ai contratti «comunque di subconcessione» consentirebbe di sanzionare con la nullità anche la cessione del contratto, potendo quest'ultima essere considerata una forma di subconcessione. Si vedano, a tal proposito, le osservazioni di L. COSTATO, *Compendio di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., p. 253. Come ha opportunamente rilevato A. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici*, in E. ROMAGNOLI e A. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici, Dell'affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario del Cod. Civ. Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Bologna-Roma, 1990, p. 198 s. (dichiarando, peraltro, espressamente di avere mutato avviso rispetto a quanto precedentemente affermato nel suo scritto *Divieto di subaffitto*, in *Giur. agr. it.*, 1982, I, p. 246), tale interpretazione muove, però, dalla non condivisibile convinzione che la cessione del contratto integri un'ipotesi di subconcessione; in verità, il termine "subconcessione", seppure in un'accezione ampia, è stato utilizzato dal legislatore come sinonimo di subnegozio, al fine, quindi, di scongiurare il perfezionamento di fattispecie negoziali in grado non tanto di incidere sui contenuti soggettivi (ed, eventualmente, oggettivi) del negozio principale, quanto di affiancare al rapporto originario un nuovo vincolo obbligatorio capace di far sorgere in capo a terzi un diritto di godimento sul fondo in tutto identico a quello spettante all'affittuario originario. Conseguentemente, la cessione del contratto non può essere trattata alla stregua di una subconcessione. Si veda, altresì, E. ROOK BASILE, *La cessione del contratto di affitto*, in *La riforma dei contratti agrari dopo dieci anni. Bilanci e prospettive*, Atti del Convegno IDAIC di Pavia, 17-19 settembre 1992, a cura di E. Rook Basile e A. Germanò, Milano, 1993, p. 184.

³⁸ Manca, invero, non solo nell'art. 21, ma anche in tutto il testo della legge n. 203 del 1982, un riferimento espresso a tale disposizione. Così A. GERMANÒ, *Sulla cessione del contratto di affitto di fondi rustici*, in *Il dir. dell'agricoltura*, 1992, p. 201.

abrogato tacitamente per incompatibilità oggettiva con l'art. 21 della legge n. 203 del 1982³⁹. Anzi, in dottrina, taluno ha fatto leva proprio sulla diversità delle fattispecie del subcontratto e della cessione del contratto per sostenere che il legislatore del 1982 abbia voluto dettare una disciplina più permissiva solo per il subaffitto, in ragione del fatto che esso comporta – di regola – una modificazione soggettiva meno grave rispetto a quella che verrebbe prodotta dalla cessione del contratto, la quale continuerebbe, invece, a essere vietata⁴⁰.

³⁹ Reputa, invece, intervenuta un'abrogazione tacita G. CIAN, *Commento all'art. 21*, cit., p. 93. Concorda nel ritenere sussistente fra la nuova e la vecchia disposizione un'oggettiva incompatibilità di contenuti, in grado di determinare l'abrogazione della seconda, F. PROSPERI, *Per una qualificazione del divieto di subaffitto dei fondi rustici*, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, c. 1393, ad avviso del quale il fatto che la cessione del contratto non trovi alcuna menzione nell'art. 21 della legge n. 203 del 1982, quando invece nelle legislazioni previgenti era espressamente accomunata al subaffitto, unito all'opportunità di consentire all'affittuario del fondo rustico di cedere la propria azienda, e quindi il godimento del fondo sulla quale questa insiste, induce a ritenere significativo il silenzio del legislatore, nel senso di potervi individuare un'abrogazione tacita del divieto di cessione del contratto di affitto. In giurisprudenza si veda Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 2005, n. 364, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2005, II, p. 504, con nota di A. ORLANDO, *Cessione di contratto agrario e trasferimento di azienda*, in cui si è affermato che: «L'art. 21, legge 3 maggio 1982, n. 203, che vieta i contratti di subaffitto, di sublocazione o subconduzione di fondi rustici, ha sostituito, abrogandolo implicitamente, il precedente art. 21, legge 11 febbraio 1971, n. 11, che estendeva il divieto anche alla cessione del contratto, con la conseguenza che dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 la cessione del contratto agrario deve ritenersi lecita, mentre è stato mantenuto il divieto di subaffitto, di sublocazione e subconcessione di fondi rustici; infatti l'affitto, essendo concepito come contratto per l'impresa agricola, è compatibile con l'ipotesi della cessione, in cui all'impresa del vecchio affittuario si sostituisce quella del cessionario, mentre nel subaffitto la permanenza dell'originario contratto d'affitto in capo al subconcedente permetterebbe l'esistenza di un affitto senza impresa». Si veda, in senso conforme, anche Cass. civ., sez. III, 14 luglio 1994, n. 6602, nella quale si è sottolineato, altresì, che, stante la diversità delle fattispecie negoziali del subaffitto e della cessione del contratto, l'art. 21 della legge n. 203 del 1982 non è applicabile alla cessione del contratto neppure per analogia e che, pertanto, la cessione del contratto resta disciplinata dalla normativa generale degli artt. 1406 ss. cod. civ.

⁴⁰ È dell'idea che il divieto di cui all'art. 21 della legge n. 11 del 1971 sia tuttora in vigore U. SALVESTRONI, *Brevi note sul divieto di subaffitto e di subconcessione di fondi rustici di cui all'art. 19 della proposta di legge n. 1725 concernente «norme sui contratti agrari»*, in *Riv. dir. agr.*, 1980, I, p. 759. Si veda, a tal proposito, anche A. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici*, cit., p. 196, il quale, nel riportare tale orientamento, lo giustifica alla luce del fatto che, essendo la cessione dell'affitto e il subaffitto figure giuridicamente diverse, si potrebbe essere tentati di concludere nel senso che la previsione del divieto della cessione dell'affitto sia ancora disciplinata dal vecchio art. 21 della legge n. 11 del 1971. Una simile soluzione parrebbe, peraltro, conforme alla tradizione che

È stato osservato, tuttavia, che, poiché il legislatore del 1982, soprattutto per quanto concerne le vicende modificative della persona dell'affittuario, è intervenuto su di una materia già regolata dalla legislazione speciale precedente, l'art. 21 della legge n. 11 del 1971 deve ritenersi abrogato⁴¹ ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale⁴².

scorge nella cessione del contratto una modificazione soggettiva del rapporto più grave di quella rappresentata dal subaffitto, in quanto in tal modo la cessione dell'affitto verrebbe assoggettata a una disciplina più rigorosa (nullità) rispetto a quella attualmente prevista per il subaffitto (che contempla, sì, la "nullità", ma una nullità rilevabile solo dal locatore entro un breve termine di decadenza).

⁴¹ In tal senso si veda A. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici*, cit., p. 196, il quale giunge a concludere che sia più corretto ritenere che l'art. 21 della legge n. 203 del 1982 abbia implicitamente abrogato la vecchia norma nella sua integralità, perché la nuova legge, avendo per oggetto le vicende concernenti i soggetti del rapporto d'affitto, regola in sostanza la stessa materia già regolata dalla legge anteriore e quindi si pone, rispetto ad essa, in quel rapporto tipico previsto dalla terza ipotesi dell'art. 15 delle preleggi. Analogamente, E. ROOK BASILE, *La cessione del contratto di affitto*, cit., p. 187 osserva che la questione se la cessione dell'affitto continui a essere vietata dal d.lgs. lgt. n. 156 del 1945 e dalla legge n. 11 del 1971, trova una preclusione di carattere generale nella lettera stessa dell'art. 21 della legge n. 203 del 1982 che, nel comminare la «nullità» del contratto a particolari situazioni di sostituzione dell'affittuario con altri soggetti, disciplina *ex novo* la materia, riducendo i casi di divieto a quelli menzionati nell'articolo stesso, e con ciò escludendo ogni possibile integrazione con norme precedenti da ritenersi abrogate per effetto dei principi generali sull'applicazione della legge nel tempo. Condivide tale avviso M. GIUFFRIDA, *La cessione del contratto agrario e la subconcessione di fondi rustici (Riflessioni in tema di autonomia contrattuale)*, in *Studi in onore di E. Bassanelli*, a cura di E. Casadei e G. Sgarbanti, Milano, 1995, p. 381.

⁴² In forza di tale disposizione, invero, ogni volta che il legislatore regola *ex novo* una materia già disciplinata, le vecchie norme vengono a cadere. A differenza del subaffitto, la cessione del contratto di affitto di fondi rustici deve reputarsi, dunque, consentita. Preme segnalare, peraltro, che, in merito al diverso trattamento riservato dal legislatore del 1982 al subaffitto e alla cessione del contratto, A. GERMANÒ, *Dell'affitto di fondi rustici*, cit., p. 200, ha opportunamente osservato che esso si giustifica alla luce della moderna costruzione dell'affitto come contratto per l'impresa agricola: mentre, infatti, con la cessione dell'affitto, nel momento in cui si costituisce l'impresa del cessionario, il vecchio affittuario esce di scena e, con lui, la sua impresa, nel subaffitto, la permanenza in capo all'affittuario subconcedente dell'originario contratto di affitto permetterebbe l'esistenza di un affitto senza impresa, ovvero sia qualcosa che snaturebbe la stessa causa del contratto agrario. Ad avviso dell'Autore, ciò consentirebbe di comprendere sia per quale ragione la mancata reazione del locatore alla violazione del divieto di subaffitto implichi il subentro del nuovo affittuario nell'integrale posizione giuridica dell'originario contraente come affittuario, e non quale subaffittuario, sia perché, anche in presenza della reazione del locatore, il subconcessionario subentri nella stessa posizione del cedente per tre annate agrarie (o per il residuo periodo contrattuale,

La presenza nella legge n. 203 del 1982 di altre ipotesi di cessione del contratto di affitto⁴³, nonché la possibilità di ricostruire le fattispecie contemplate dall'art. 21 come cessioni *ex lege* del rapporto di affittanza agraria⁴⁴, costituiscono ulteriori argomentazioni a sostegno dell'orientamento dottrinale che imputa la mancata menzione della cessione del contratto in tale disposizione a un mutato atteggiamento del legislatore nei confronti della facoltà dell'affittuario di cedere la sua posizione contrattuale a terzi. Deve ritenersi, dunque, che in seguito all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, il contratto di affitto di fondo rustico sia divenuto nuovamente cedibile.

6. Se (come pare corretto ad avviso di chi scrive) si muove dal presupposto che il contratto di affitto di fondo rustico non abbia ad oggetto una prestazione oggettivamente infungibile e che non sussista in merito a esso un divieto legale di cessione, non vi è ragione di escludere tale fattispecie negoziale dalla successione *ex lege* disposta dall'art. 2558 cod. civ.

Rimane da appurare, però, da un lato, se le parti possano rendere tale fattispecie negoziale soggettivamente infungibile, decretandone l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art. 2558 cod. civ.; dall'altro, se, una volta che si sia optato per la soluzione che comprende nella successione *ex lege* anche il contratto di affitto di fondo rustico, tale fattispecie negoziale possa essere considerata un contratto c.d.

laddove esso fosse inferiore a tre anni): poiché il ricorso al subaffitto determina il venir meno dell'impresa dell'affittuario originario subaffittante, la posizione di quest'ultimo nei confronti del concedente non ha più ragione di perdurare e viene, pertanto, meno per volontà di legge.

⁴³ Si veda A. GERMANÒ, *Sulla cessione del contratto di affitto di fondi rustici*, cit., p. 204, il quale ritiene che l'ammissibilità della cessione del contratto di affitto di fondi rustici, non si deduca dalla sola interpretazione dell'art. 21, comma 1°, della legge n. 203 del 1982, mediante il ricorso alla regola di cui all'art. 15 delle preleggi, ma anche da altre disposizioni della legislazione sui patti agrari: innanzi tutto, dall'art. 48, ult. comma, della stessa legge n. 203 del 1982, che prevede la possibilità per l'affittuario, in assenza di famiglia coltivatrice, di cedere il proprio contratto ai famigliari che lo coadiuvano e che esercitano attività agricola a titolo principale.

⁴⁴ Sono di tale avviso G. CIAN, *Commento all'art. 21*, cit., p. 93 e P. FANILE, *Commento all'art. 21*, in *La riforma dei contratti agrari, Commentario alla l. 3 maggio 1982, n. 203*, a cura di C.A. Graziani, P. Recchi e L. Francario, Napoli, 1982, p. 195.

d'azienda avente ad oggetto un bene essenziale, con la conseguenza che le parti – alienante e acquirente – non potrebbero accordarsi in merito a una sua eventuale esclusione dal trasferimento.

Al primo quesito si può e si deve rispondere in modo senz'altro positivo, fermo restando, tuttavia, che per imprimere carattere personale al contratto di affitto di fondo rustico non si può prescindere dal ricorso agli accordi in deroga⁴⁵: per rendere la prestazione oggetto del contratto di affitto di fondo rustico soggettivamente infungibile si rende necessario, invero, escludere l'applicazione di un numero piuttosto ampio di disposizioni della legge n. 203 del 1982 (che, al contrario, presuppongono la fungibilità della prestazione oggetto del rapporto di affittanza agraria), la cui natura imperativa può essere superata solamente mediante il ricorso alla contrattazione assistita⁴⁶.

La questione relativa alla possibilità di qualificare il contratto di affitto di fondo rustico come un contratto c.d. d'azienda avente ad oggetto un bene essenziale, è, invece, più complessa e richiede una riflessione preliminare sul ruolo caratterizzante svolto dal fondo nell'azienda agricola.

A questo proposito non possono essere passate sotto silenzio le modifiche apportate alla nozione di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 cod. civ. dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"⁴⁷: il richiamo all'impiego potenziale del fondo di cui all'art. 2135, comma 2°, cod. civ. induce a condividere l'opinione espressa in dottrina in merito al fatto che oggi l'azienda agricola, come categoria generale, non possa più ritenersi

⁴⁵ Sul punto ci sia consentito rinviare a S. BOLOGNINI, *Affitto e gestione produttiva del fondo rustico. Tra infungibilità della prestazione e tutela della proprietà*, cit., p. 155 ss., anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁴⁶ Sugli accordi in deroga si veda l'ampia trattazione di L. RUSSO, *Rinunce, transazioni e accordi individuali in deroga nei contratti agrari*, Padova, 2002, *passim*.

⁴⁷ Si vedano, per tutti, M. GOLDONI, *La riformulazione del testo dell'art. 2135 cod. civ.*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*³, diretto da L. Costato, cit., p. 176 ss. (spec. p. 190 ss.) ed E. CASADEI, *Commento agli artt. 1 e 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228*, in *I tre «decreti orientamento»: della pesca e acquacoltura, forestale e agricolo*, Commentario sistematico a cura di L. Costato, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2001, p. 724 ss.

caratterizzata dal fondo, come accadeva in precedenza⁴⁸. Va detto, tuttavia, che, com'è stato rilevato da un autorevole orientamento dottrinale⁴⁹, anche in passato, vale a dire prima che venisse introdotta la nuova formulazione dell'art. 2135 cod. civ., nell'azienda agricola la presenza del fondo rustico, se era normale e assai frequente, non era necessaria: sia sufficiente ricordare l'esempio degli allevamenti senza terra o delle coltivazioni condotte fuori dal fondo.

Questo non significa, però, che si debba giungere alla conclusione che il contratto di affitto di fondo rustico non possa più essere considerato come un contratto c.d. d'azienda avente ad oggetto un bene essenziale. Ciò si verifica, invero, in tutti i casi in cui l'azienda agricola possa essere qualificata come fondiaria, ovvero laddove il fondo continui a rivestire un ruolo fondamentale nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività agricola⁵⁰.

La valutazione circa la possibilità per le parti di escludere il contratto di affitto di fondo rustico dalla successione *ex lege* andrà fatta, pertanto, caso per caso: laddove il fondo non giochi più un ruolo essenziale, sarà possibile escludere pattiziamente il contratto d'affitto di fondo rustico dalla successione nei contratti; laddove, al contrario, il fondo continui a rivestire un ruolo fondamentale, il contratto d'affitto di fondo rustico non potrà essere oggetto di un'eventuale esclusione pattizia dalla successione *ex lege*.

7. Con riferimento all'ipotesi in cui la successione *ex lege* operi anche in riferimento a un contratto di affitto di fondo rustico, si

⁴⁸ Espressamente in tal senso G. BIVONA, *L'azienda agricola*, cit., p. 291. Si vedano, però, A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE, *Il contratto di affitto*, cit., p. 18, i quali osservano che «La terra è il bene essenziale per l'esercizio dell'agricoltura. In altre parole, elemento costitutivo del fondo rustico, base dell'azienda agraria, è il terreno, cioè lo strato più superficiale della crosta terrestre che fa da supporto alla vegetazione e che rende possibile l'esercizio dell'agricoltura». Si vedano, altresì, C. LAZZARA e M. PARADISO, voce *Azienda agricola*, cit., p. 25.

⁴⁹ Espressamente in tal senso E. CASADEI, *Impresa e azienda agricola*, cit., p. 85. Si veda, altresì, L. COSTATO, *Azienda, terreno agricolo e contratti agrari*, cit., p. 179 ss., il quale osserva anche, però, (a p. 180) che ciò non toglie che al fondo vada riconosciuto un ruolo preminente.

⁵⁰ In proposito G. BIVONA, *L'azienda agraria*, cit., p. 292 ha osservato che l'azienda agricola fondiaria «costituisce, tuttora, il modello più diffuso nella prassi».

pone, però, un'ulteriore questione di carattere interpretativo, determinata dalla formulazione dell'art. 2558, 2° comma, cod. civ., il quale, com'è noto, riconosce al terzo contraente il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi da quando abbia avuto notizia del trasferimento, purché sussista una giusta causa, ma non precisa a partire da quale momento si producono gli effetti del recesso.

Si è già avuto modo di sottolineare che la disposizione *de qua* solleva parecchi dubbi interpretativi; soffermarsi su alcuni di essi può rivelarsi utile alla piena comprensione della rilevanza assunta dalla questione relativa al termine di decorrenza degli effetti del recesso nel caso in cui la successione *ex lege*, disposta dall'art. 2558 cod. civ., interessi un contratto di affitto di fondo rustico.

Giova, innanzi tutto, segnalare che un orientamento dottrinale⁵¹ è dell'avviso che il diritto di recesso non possa essere esercitato dal terzo in relazione ai contratti cc.dd. d'azienda che abbiano ad oggetto beni essenziali. Una simile conclusione non pare, per lo meno ad avviso di chi scrive, meritevole di condivisione: è del tutto evidente che nella logica dell'art. 2558 cod. civ., l'interesse – generale – alla continuazione in capo all'acquirente dei rapporti contrattuali in corso, prevale nettamente rispetto all'interesse – individuale – del terzo contraente a non vedere modificata la controparte senza il suo assenso. Non v'è dubbio che nella fattispecie contemplata dall'art. 2558 cod. civ. il terzo sia il soggetto che vede meno protetti i suoi interessi: non solo egli non è tutelato nella misura in cui vede mutare la controparte senza il suo consenso, non solo deve sussistere una giusta causa affinché possa esercitare il diritto di recesso, ma nel caso in cui l'alienante e l'acquirente si avvalgano della facoltà di escludere pattiziamente talune fattispecie dalla successione *ex lege*, non può nemmeno imporre la prosecuzione di esse laddove questo possa risultargli in qualche modo vantaggioso⁵². Pare pertanto eccessivo, anche alla luce del dato testuale della norma che non offre appigli

⁵¹ Si veda A. GERMANÒ, *Cessione del contratto*, cit., p. 117, ad avviso del quale il diritto di recesso è riconosciuto al terzo con riferimento ai contratti non strettamente aziendali.

⁵² Si veda in tal senso G.E. COLOMBO, *L'azienda*, cit., p. 62 ss.

interpretativi in tal senso, ridurre ulteriormente la tutela riconosciuta al terzo. Peraltro, nel caso in cui la successione *ex lege* si verifichi con riferimento a un contratto di affitto di fondo rustico, escludere, come si dovrebbe fare nel caso in cui il trasferimento riguardasse un'azienda agricola fondiaria, la possibilità per il terzo di esercitare il diritto di recesso, significherebbe privare il concedente, che di regola è il proprietario del fondo, di uno strumento di tutela che nel caso di specie consentirebbe, altresì, di evitare una restrizione eccessiva del diritto di proprietà.

Una delle questioni interpretative maggiormente dibattute con riferimento all'art. 2558, comma 2°, cod. civ. concerne, poi, l'inquadramento giuridico del recesso da esso previsto: non è chiaro, infatti, se il recesso debba essere inteso in senso tecnico o non. Secondo un orientamento, il recesso andrebbe inteso in senso tecnico e comporterebbe lo scioglimento del vincolo negoziale di cui fosse parte il terzo; secondo un diverso orientamento, il recesso andrebbe considerato, invece, una causa ostativa al trasferimento, quindi inciderebbe su quest'ultimo, consentendo la sopravvivenza del contratto intercorrente fra il terzo e l'alienante; ad avviso di un terzo orientamento, infine, il recesso comporterebbe la cessazione del vincolo negoziale, tanto con l'alienante, quanto con l'acquirente.

Se è vero che la successione nel contratto si verifica nel momento in cui viene realizzato il trasferimento d'azienda (e a favore di questa interpretazione depone senz'altro l'art. 2610 cod. civ.), ad avviso di chi scrive, a rigor di logica il recesso dovrebbe operare in relazione all'unico rapporto in corso in tale momento, ovverosia al rapporto intercorrente fra il terzo e l'acquirente.

In ogni caso, andrebbe chiarito a partire da quale momento il recesso produca i suoi effetti: secondo alcuni, esso opererebbe *ex nunc*, secondo altri *ex tunc*. Nell'ipotesi in cui il contratto in merito al quale il terzo eserciti il diritto di recesso sia un contratto di affitto di fondo rustico, nessuna delle due soluzioni prospettate sembra, però, soddisfacente. Poiché il recesso determina l'estinzione del vincolo negoziale, al fine di garantire il rispetto delle esigenze connesse alla produzione, gli effetti del recesso dovrebbero prodursi quanto meno a partire dalla fine dell'annata agraria in corso.

Ciò vale, in particolar modo, allorquando oggetto del trasferimento sia un'azienda agricola fondiaria. Stante il silenzio dell'art. 2558, comma 2°, cod. civ., ci pare che possa tornare utile quanto previsto dall'art. 2160 cod. civ., il quale, seppure in relazione a una fattispecie differente, quale quella del trasferimento del diritto di godimento sul fondo, prevede che, allorquando il mezzadro dichiara di recedere dal contratto, il recesso abbia effetto alla fine dell'anno agrario in corso o di quello successivo, se non è comunicato almeno tre mesi prima della fine dell'anno agrario in corso.

Del resto, la stessa legge n. 203 del 1982, nei casi in cui ammette lo scioglimento anticipato del vincolo negoziale, lungi dal consentire la cessazione immediata del rapporto di affittanza agraria, subordina la stessa all'esaurirsi di un congruo periodo di tempo che consenta di salvaguardare gli interessi della produzione⁵³.

Da ultimo, merita di essere presa in considerazione in questa sede la questione relativa alla possibilità, sostenuta da un orientamento dottrinale⁵⁴, di estendere l'applicazione della regola sancita dall'art. 36 della l. 27 luglio 1978, n. 392, recante "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", che dispone in merito alla successione nel contratto di locazione di immobili adibiti a uso commerciale in caso di trasferimento di azienda, all'ipotesi in cui a essere alienata sia un'azienda agricola comprendente nel complesso organizzato dei beni anche un contratto di affitto di fondo rustico.

In virtù di tale disposizione, al conduttore di un immobile urbano è consentito sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi per gravi motivi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

⁵³ Si pensi, a titolo di esempio, a quanto previsto dall'art. 49, ult. comma, della legge n. 203 del 1982, in forza del quale in caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, partecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso (a meno che tra gli eredi non vi sia una persona che abbia esercitato e continui a esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal comma 1° di tale disposizione).

⁵⁴ È di tale avviso G. BIVONA, *L'azienda agraria*, cit., p. 294 s.

Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni.

Per comprendere la portata dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 giova ricordare che il codice civile non contempla una disposizione che regoli espressamente l'ipotesi del trasferimento di un'azienda che includa – nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale – un immobile condotto in locazione; esso contempla, però, una disposizione in materia di locazione, l'art. 1594 cod. civ., in forza della quale il conduttore non può cedere il contratto senza il consenso del locatore. In assenza di una disposizione specifica, è sorto il problema di dirimere il conflitto fra l'acquirente dell'azienda e il locatore proprietario, il primo pronto a invocare l'art. 2558 cod. civ. pur di vedere riconosciuto e tutelato il suo interesse a proseguire l'esercizio dell'attività imprenditoriale nell'immobile precedentemente locato all'alienante, il secondo risoluto nell'invocare l'applicazione dell'art. 1594 cod. civ. al fine di escludere il subingresso automatico nel contratto di locazione da parte dell'acquirente dell'azienda⁵⁵.

Al fine di ovviare all'incertezza interpretativa derivante da tale contrasto normativo, il legislatore è intervenuto sul punto, dapprima, con l'art. 5 della legge 27 gennaio 1963, n. 19, recante "Tutela giuridica dell'avviamento commerciale", e, successivamente, con l'art. 36 della legge n. 392 del 1978. Mediante l'art. 5 della legge n. 19 del 1963 è stata prevista per la prima volta la possibilità per il conduttore di sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché contestualmente venisse ceduta o locata l'azienda, in tutti i casi in cui quest'ultima comprendesse un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile adibito all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che comportasse rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori⁵⁶. L'art. 36

⁵⁵ In proposito si vedano A. ALBANESE, *Della cessione del contratto*, cit., p. 66 ss. e F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, cit., p. 255 ss.

⁵⁶ L'ambito di applicazione della legge n. 19 del 1963, così come delimitato dall'art. 1 di essa, riguardava, invero, i contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che avesse rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori.

della legge n. 392 del 1978, invece, oltre ad avere ribadito in buona sostanza la regola di cui all'art. 5 della legge n. 19 del 1963, l'ha estesa a tutte le ipotesi in cui il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile urbano destinato all'esercizio di un'attività industriale, commerciale e artigiana⁵⁷.

È opinione ampiamente condivisa in dottrina che l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 possa trovare applicazione, in via di interpretazione estensiva, anche nell'ipotesi in cui la locazione abbia ad oggetto un immobile urbano adibito all'esercizio di un'attività agricola connessa⁵⁸.

Vi è, però, un orientamento dottrinale⁵⁹ che, appellandosi alla necessità che il sistema mostri per i problemi della circolazione dell'azienda agricola la medesima attenzione dimostrata nei confronti di quelli relativi alla circolazione dell'azienda commerciale, evitando quindi qualsivoglia disparità di trattamento, ha auspicato che sia consentita l'applicazione delle medesime condizioni contemplate dall'art. 36 della legge n. 392 del 1978 anche allorquando a essere trasferita sia un'azienda agricola che includa, nel complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, un contratto di affitto di fondo rustico.

In proposito, va osservato, però, che l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 integra gli estremi di una norma speciale: ne consegue che il suo ambito di applicazione non può che essere ristretto alla sola fattispecie specifica da esso contemplata.

In secondo luogo, il disposto dell'art. 36, laddove consente la sublocazione senza il consenso del locatore, è in palese contrasto con quanto previsto dall'art. 21 della legge n. 203 del 1982.

Peraltro, un'eventuale applicazione di tale norma al contratto di affitto di fondo rustico non si rivelerebbe nemmeno vantaggiosa, dal

⁵⁷ Come osservato anche da F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, cit., p. 256, l'art. 36 della legge n. 392 del 1978 si applica agli immobili destinati all'esercizio delle attività imprenditoriali contemplate dall'art. 27 di essa, quali le attività industriali, commerciali e artigiane.

⁵⁸ Si vedano sul punto F. CINTOLI e F. GUERRERA, *Gli effetti legali del trasferimento*, cit., p. 256, ove anche ulteriori indicazioni bibliografiche.

⁵⁹ Espressamente in tal senso G. BIVONA, *L'azienda agraria*, cit., p. 294 s.

momento che non solo essa mette a disposizione del locatore un periodo meno lungo per l'esercizio del diritto di recesso di quanto non faccia l'art. 2558, comma 2°, cod. civ.⁶⁰, ma subordina, altresì, l'esercizio di esso alla sussistenza di «gravi motivi» anziché di una «giusta causa», il che non è detto che si tramuti sempre in una facilitazione per il terzo che voglia recedere⁶¹.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'avviso secondo il quale l'applicazione dell'art. 36 della legge n. 392 del 1982 andrebbe estesa anche all'ipotesi in cui oggetto del trasferimento fosse un'azienda agricola comprendente al suo interno un contratto di affitto di fondo rustico, pare tutt'altro che meritevole di condivisione⁶².

⁶⁰ L'art. 36 consente invero al locatore di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mentre la disposizione codicistica ne consente l'esercizio entro tre mesi dal trasferimento).

⁶¹ Sul punto si veda E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza, Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, cit., p. 210, nt. 174, la quale dapprima opportunamente osserva che non vi è corrispondenza fra i concetti di "gravi motivi" e "giusta causa", dopodiché osserva che «la giusta causa copre situazioni ben più numerose di quelle qualificabili 'gravi'». In proposito giova, altresì, ricordare che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che i gravi motivi sui quali il locatore può fondare la sua opposizione devono riguardare la persona del nuovo conduttore, la sua affidabilità o posizione economica, ovvero il complesso dell'operazione progettata, «con esclusione dei motivi che, attengano in via immediata e diretta, alle esigenze e alla situazione del locatore»: cfr. Cass. civ., 7 marzo 1991, n. 2386.

⁶² Sembrerebbe essere di tale avviso anche A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., p. 264, nt. 38.

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

SARA TOMMASI

LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA E ALIMENTARE NELLA LEGGE N. 194 DEL 2015

È molto di moda, in alcuni ambienti, liquidare con altezzoso gesto di mano tutto ciò che è minuscolo e oscuro, gli insetti e le pianticelle, dimenticando che è stata proprio un'oscura farfalla sudamericana a salvare i pascoli australiani dall'invasione delle cactacee, che si deve alla pervinca rosea il rimedio contro la malattia di Hodgkin e la leucemia linfocitica infantile, che la corteccia del tasso *Taxus brevifolia* offre speranza alle vittime del cancro alle ovaie e alla mammella, che una sostanza chimica derivata dalla saliva delle sanguisughe scioglie i coaguli di sangue durante le operazioni chirurgiche, e così via, lungo un albero d'onore già nutrito e illustre (...). La matrice di sostentamento della vita è fatta di vegetali, unitamente a miriadi di microrganismi e di animali in maggioranza piccolissimi e quasi ignoti: insomma, di erbe e di insetti. Sono questi organismi a tenere in vita la Terra: compito che svolgono con efficienza ed efficacia proprio grazie a quella diversità che consente loro di dividersi le mansioni e di espandersi in ogni metro quadrato del pianeta.

E.O. WILSON, *Biodiversità*, Firenze, 1999, p. 388

SOMMARIO: 1. Oggetto e finalità della legge 1° dicembre 2015, n. 194: biodiversità e complessità. – 2. Il sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare – 3. Comunità del cibo *ex art.* 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194 e dimensione sociale della biodiversità. – 4. La particolare attenzione del legislatore italiano al valore culturale della biodiversità. – 5. La tutela della biodiversità come fattore di sviluppo economico: il superamento del dualismo profitto/benessere. – 6. Biodiversità e interdipendenze tra ogni forma di vita.

1. La necessità di salvaguardare la biodiversità è avvertita ormai da tempo soprattutto a livello internazionale, anche in ragione della rilevanza del tema che non si presta ad essere trattato esclusivamente in una dimensione territorialmente limitata¹. D'altronde, la diversità genetica è «la più

¹ Si pensi alla *Convention on Biological Diversity*, adottata nel 1992 e che l'Italia ha ratificato con legge n. 124 del 14 febbraio 1994; al *Trattato Internazionale della FAO sulle Risorse Genetiche Vegetali per l'Agricoltura e l'Alimentazione* (RGVAA) del 2001; al *Protocollo di Car-*

importante forma di variabilità perché è fonte e riserva dei geni necessari per l'evoluzione e il miglioramento della specie e per consentire a quest'ultima di adattarsi a nuovi ecosistemi e ambienti»². La biodiversità è fondamentale sia come risorsa in sé, sia in quanto fornisce alla società un'ampia gamma di "servizi", quali la fertilizzazione dei suoli, la qualità dell'aria, dell'acqua, del cibo, il miglioramento della lotta antiparassitaria, ecosistemi agricoli più resilienti e stabilità del terreno³. Particolare sensibilità al tema in oggetto è stata dimostrata, di recente, dal legislatore italiano con la legge 1° dicembre 2015 n. 194⁴. Il provvedimento normativo si caratterizza per

tagena ratificato dall'Unione europea con la decisione del Consiglio 2002/628/CE e dall'Italia con la legge n. 27 del 15 gennaio 2004; alla decima Conferenza delle Parti della Convenzione per la Diversità Biologica (COP10 della CBD) tenutasi a Nagoya nell'ottobre 2010 a seguito della quale è stato adottato il *Protocollo sull'Accesso alle Risorse Genetiche e la Giusta ed Equa Condivisione dei Benefici derivanti dal loro Utilizzo (Protocollo ABS)* ed è stato rivisto il *Piano Strategico per il periodo 2011-2020*, con la definizione dei nuovi obiettivi, i cosiddetti *Aichi Biodiversity Targets*, da realizzare entro il 2020. Di particolare rilievo anche la comunicazione della Commissione europea del maggio 2011, COM 2011 (244) "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020"; la relazione della Commissione europea dell'ottobre 2015, COM (2015) 478 final "Revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020"; il *Report Mid term review della Strategia sulla biodiversità al 2020*, approvato dal Parlamento europeo in data 2 febbraio 2016. Esistono anche altre convenzioni, che si occupano di determinate specie o di ambienti naturali specifici, come la *Convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS)*, la *Convenzione di Ramsar sulle zone umide*, la *Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)* e la *Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa*. Si tratta di un quadro vasto e frammentato. Sul punto cfr. E.M. BASSE, *Nature Conservation and Management*, in D. KURT, R. BLANPAIN, M. COLUCCI, in *IEL Environmental Law*, 2015, p. 313; S. MALJEAN-DUBOIS, *Biodiversité, biotechnologies, biosécurité: Le droit international désarticulé*, in *Journ. dr. int.*, 2000, p. 949; Id., *La biodiversité dans les négociations internationales: de la convention de Rio sur la diversité au Protocole de Carthagène sur la biosécurité*, in P. MARTY, F.-D. VIVIEN, J. LEPART, R. LARRERE, *Les biodiversités: objets, théories, pratiques*, Paris, 2005, p. 211; R. PAVONI, *Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2004.

² *Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo* del 14 febbraio 2008, p. 9. È stato dimostrato recentemente che le vespe, animali considerati per lo più fastidiosi, contribuiscono a promuovere la biodiversità del lievito, con importanti conseguenze per l'ecologia e l'industria. Sul punto si vedano I. STEFANINI, L. DAPPORTO, L. BERNÁ, M. POLSINELLI, S. TURILLAZZI e D. CAVALIERI, *Social wasps are a Saccharomyces mating nest*, in *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2015, p. 1.

³ L. PAOLONI, *Biodiversità e risorse genetiche di interesse agroalimentare nella legge nazionale di tutela e valorizzazione*, in *Diritto agroalimentare*, 2016, p. 162.

⁴ Legge 1° dicembre 2015, n. 194, "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", in *Gazz. uff.* n. 288 dell'11 dicembre 2015. La legge nasce dall'esigenza di acquisire, in tema di tutela della biodiversità, un quadro nazionale di riferimento, omogeneo e valevole per tutto il territorio nazionale. L'Italia, infatti, «è già da tempo impegnata sul fronte internazionale per dare attuazione agli impegni contenuti nella Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 e nel Trattato

l'attenzione alle risorse genetiche aventi una specifica connotazione agraria e alimentare e per la valorizzazione dell'importanza dell'ambito locale quale primo incubatore di diversità, tradizione e cultura. Indicativo, in questa direzione, l'art. 1 che – dopo aver richiamato la Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro ed il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, del 2001 – esplicita il fine di tutela delle risorse locali e precisa che la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è perseguita anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitare l'inquinamento e la perdita del patrimonio genetico⁵. Si specifica, altresì, al comma 5° dell'art. 1, che gli obiettivi di conservazione della biodiversità non possono prescindere dalla promozione di adeguate attività di gestione del territorio.

Gli elementi di interesse che possono trarsi già dal primo articolo della legge non si limitano a quelli evidenziati. Emerge, infatti, sin da subito, il tentativo normativo di mettere a sistema la complessa e *multilevel* disciplina in materia. Il comma 3° dell'art. 1, infatti, affida la tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario ad un sistema nazionale costituito dall'Anagrafe nazionale della biodiversità; dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; dal Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare. La logica è di fare “sistema”, di fare “rete”, tanto che il comma 4° prevede che le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché gli enti e gli organismi pubblici interessati sono tenuti a fornire ai soggetti del sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare i dati e le informazioni nella loro disponibilità.

Dall'ultimo comma dell'art. 1 emerge chiaramente l'attenzione per la dimensione socio-culturale della biodiversità e l'impegno a promuovere progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze, acquisite in materia, agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali.

internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di Roma del 3 novembre 2001. Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha già approvato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e le Linee guida nazionali per la conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario». È quanto si legge nel resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, p. 25. La frammentata cornice di normative in argomento è arricchita dal fatto che anche molte Regioni hanno già legiferato sulla materia. Sul punto si veda L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 167.

⁵ L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 170, nota che nel testo della legge non viene specificato cosa significhi concretamente inquinamento genetico e perdita del patrimonio genetico.

Anche l'art. 2 della legge conferma il ruolo strategico dell'ambito locale. Ivi ampio spazio è dato, infatti, alle risorse locali, definite come le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario che: sono originarie di uno specifico territorio; pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, sono state introdotte da lungo tempo nell'attuale territorio di riferimento, naturalizzate e integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento; pur essendo originarie di uno specifico territorio, sono attualmente scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti ovvero centri di conservazione o di ricerca in altre Regioni o Paesi⁶.

Attori in ambito locale sono gli agricoltori e gli allevatori custodi. Si tratta di soggetti che, curando il loro terreno e vivendo il territorio, custodiscono varietà vegetali e razze animali che sarebbero state destinate inesorabilmente alla progressiva estinzione⁷. Segnatamente, *ex art. 2, comma 3°* della legge in oggetto, sono agricoltori custodi coloro che si impegnano, presso l'azienda agricola ovvero *in situ*, nella conservazione delle risorse genetiche locali di interesse alimentare ed agrario soggette a rischio di estinzione o di erosione genetica secondo quanto definito dalle Regioni di appartenenza; sono allevatori custodi coloro che si dedicano alla salvaguardia degli animali locali a rischio di estinzione.

Il loro lavoro contribuisce a costituire dei presidi di biodiversità, a volte anche marginali, ma di fondamentale importanza. Basti pensare che, tradizionalmente, gli agricoltori provvedevano all'accantonamento di una parte del seme al momento della raccolta per poterlo riseminare l'anno successivo. In questo modo si attua una selezione che permette «alle varietà, agli ecotipi, alle razze animali migliori di adattarsi a quelle determinate condizioni di terreno e di clima e di essere tramandate con uno scambio della materia vegetale e animale tra contadini vicini. Molte *cultivar* di ortive recuperate, conservate e coltivate dalla rete degli agricoltori custodi hanno caratteristiche di elevata e regolare produttività, di resistenza a fattori climatici quali la siccità, per la capacità di sviluppare apparati radicali in

⁶ L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 171, afferma che dalla nozione di risorse locali, che dovrebbe essere connessa a quella di risorsa genetica, traspare una certa approssimazione, in quanto non si precisa come debba rilevarsi la provenienza da un determinato territorio e, quando si tratta di specie alloctone, appare troppo generico il riferimento alla circostanza che debbano essere introdotte da lungo tempo nel territorio che le ospita. Sul punto vedi anche resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, p. 28.

⁷ Sull'agricoltura forte ed efficiente, fondata su agricoltori che risiedono sul territorio coltivato, come elemento portante della soluzione di numerosi problemi si veda L. COSTATO, *Agricoltura, ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione europea*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 210.

grado di esplorare il terreno in profondità alla ricerca di acqua ed elementi nutritivi. Si tratta, cioè, di varietà rustiche che non necessitano dell'apporto continuo e massiccio di unità fertilizzanti. Altre presentano specifica resistenza nei confronti di insetti, funghi e batteri; richiedono, cioè, scarsi o nulli trattamenti fitosanitari»⁸.

L'art. 2 va letto in combinato disposto con l'art. 6, ai sensi del quale sono le Regioni ad individuare gli agricoltori custodi, anche su richiesta degli stessi, e a provvedere alla loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità⁹.

Le osservazioni che seguono saranno dirette ad evidenziare l'apporto che può essere dato dal recente intervento legislativo alla tutela della biodiversità come capitale naturale, culturale, economico e come interesse dell'individuo e della collettività.

La biodiversità coinvolge, infatti, non solo un aspetto biologico ma anche giuridico socio-culturale ed economico. Ognuno di questi aspetti, non si presta ad essere esaminato separatamente¹⁰, necessitando, piuttosto, di essere considerato come parte di un sistema più complesso¹¹. Spunti interessanti e innovativi possono trarsi dallo sforzo di non affrontare i problemi con una mentalità uguale a quella che li ha creati e, in tale prospettiva, si rivela indispensabile un approccio ecosistemico che tenga conto della necessità di mettere sinergicamente a confronto prospettive diverse e differenti saperi¹². Si passa in questo modo dalla logica del conflitto di interessi

⁸ Resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, cit., p. 35.

⁹ Sfugge nell'art. 6 il riferimento agli allevatori custodi, ma sembra coerente ritenere che la norma si riferisca anche a loro. L'art. 6 dispone, altresì, che il Ministero delle Politiche agricole e alimentari e le Regioni, individuano, per quanto di rispettiva competenza, i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale.

¹⁰ Sulla necessità, soprattutto per il giurista, di superare ogni rigida distinzione tra le varie forme di conoscenza e sulla prospettiva giuridica come modo per scoprire l'unità della cultura si rimanda a N. LIPARI, *Il diritto civile quale crocevia fra le culture*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2015, p. 11; Id., *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013; C. RUPERTO, A. DE NITTO, *Documenti storici e diritto alla cultura*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, p. 121; P. GROSSI, *Il diritto tra norma e applicazione. Il ruolo del giurista nell'attuale società italiana*, in *Quaderni fiorentini*, XXX, 2001, p. 943; V. VILLA, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie*, Milano, 1984.

¹¹ Sul punto si rimanda a F. CAPRA, P.L. LUISI, *Vita e Natura. Una visione sistemica*, Sansepolcro, 2014.

¹² S. GREGO e V. NASO, *Sustainability Science: A Possible Strategy to Enhance Resilience to Climate and Rural Ecosystem Changes*, in M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO, A. ISONI (a cura di), *Law and Agroecology: A Transdisciplinary Dialogue*, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 2015, p. 411; A. TRISORIO, *Agricoltura e biodiversità: strumenti e prospettive*, in *AgriRegionieuropa*, 2015, p. 1.

a quella della convergenza, in una prospettiva di coevoluzione, in base alla quale il miglioramento di un fattore non può che produrre un risultato positivo anche per gli altri e viceversa, in quanto gli stessi, pur apparentemente distinti, sono in realtà concatenati, indivisibili e ricorsivi. E, al contrario, il danneggiamento di un singolo elemento non può che comportare un danno al sistema nel suo complesso. Proprio gli studi sulla biodiversità palesano che ogni volta che si verifica una perdita di diversità non scompare solo una singola componente, ma si ha un impoverimento che riguarda l'organizzazione di una diversità più grande¹³. La diversità crea nuove opportunità di evoluzione e avvia un ciclo di mutui rilanci. Gli organismi infatti non si adattano passivamente alle condizioni dell'ambiente fisico, ma continuano ad interagire con esso modificandolo e aprendo la strada a nuove possibilità di sperimentazione evolutiva. È quello che è accaduto per le prime forme di vita animale sulla terra. La biodiversità primordiale ha mutato il suo ambiente conferendogli caratteristiche differenti che a loro volta hanno dato impulso al cambiamento della biodiversità¹⁴.

2. Per entrare nel dettaglio del sistema nazionale di tutela delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario¹⁵, occorre cominciare dal riferimento all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Si tratta di un registro delle risorse soggette a rischio di estinzione

¹³ C. MODONESI, *La scienza della biodiversità: evoluzione, ecologia, conservazione*, in C. MODONESI e G. TAMINO, *Biodiversità e beni comuni*, Foligno, 2009, p. 22.

¹⁴ C. MODONESI, *La scienza della biodiversità*, cit., p. 29.

¹⁵ Anche la Francia si muove in direzione della costruzione di un sistema di governo della Biodiversità. L'art. 5 del *Projet de Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages* è dedicato alle *Institutions relatives à la biodiversité* e, segnatamente: al *Comité national de la biodiversité* che è composto anche da *représentants des collectivités territoriales et de leurs groupement* ed ha soprattutto una funzione consultiva nei confronti della società sulle questioni strategiche in materia di biodiversità; al *Conseil national de la protection de la nature* che *a pour mission d'apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique. Il peut être consulté sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de compétence et les travaux scientifiques et techniques y afférents. Il peut également se saisir d'office*. L'art. 9 del *Projet* riguarda l'*Agence française pour la biodiversité* e ne prevede le competenze. L'agenzia costituisce un supporto tecnico per la collettività, le imprese e le loro associazioni e raggruppa strutture già esistenti quali: l'*Office national de l'eau et des milieux aquatiques*, l'*Atelier technique des espaces naturels*, l'*Agence des aires marines protégées et les Parcs nationaux de France*. La suddetta Agenzia diventa così, in Francia, il secondo più grande operatore in materia di ambiente dopo l'*Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie*. L'agenzia ha anche la finalità di accrescere la sensibilità e la valorizzazione della conoscenza della biodiversità e di migliorare la formazione dei professionisti che lavorano in questo settore.

o di erosione genetica. I requisiti per l'iscrizione delle stesse nell'Anagrafe sono stabiliti dall'art. 3 della legge in oggetto¹⁶. Sostanzialmente è necessaria una preventiva attività istruttoria «finalizzata alla verifica dell'esistenza di una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, della sua adeguata conservazione *in situ* ovvero nell'ambito di aziende agricole o *ex situ*, dell'indicazione corretta del luogo di conservazione e dell'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione».

Non è specificato quali siano le conseguenze della non iscrizione nell'Anagrafe di una specie vegetale o animale, ma l'iscrizione è funzionale a mantenere le risorse genetiche sotto la responsabilità e il controllo pubblico, come previsto espressamente dall'art. 3, comma 5°, della legge n. 194. Il fine è quello di evitare che tali risorse siano assoggettabili a diritti di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale. La norma va letta in combinato disposto con quanto previsto dagli artt. 9 e 11. Segnatamente, *ex art.* 9, il legislatore interviene sul Codice della proprietà industriale (art. 45 del d.lgs. n. 30 del 2005), prevedendo che «non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali».

Di particolare interesse anche la previsione dell'art. 11 che interviene in materia di disciplina dell'attività sementiera e di commercializzazione di sementi di varietà da conservazione, aggiungendo il comma 6° all'art. 19-*bis* della legge n. 1096 del 1971. Ne consegue il riconoscimento agli agricoltori, che producono le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, del diritto alla vendita, diretta e in ambito locale, di tali sementi¹⁷ o «di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti

¹⁶ L'art. 3 prevede anche dei casi di iscrizione di diritto delle risorse nell'Anagrafe. Segnatamente, *ex art.* 3, comma 4°, le specie, le varietà o le razze già individuate dai repertori o dai registri vegetali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dai libri genealogici e dai registri anagrafici di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 529, nonché i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO, sono inseriti di diritto nell'Anagrafe.

¹⁷ L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 175, afferma che consentire agli agricoltori di utilizzare le varietà vegetali diffuse a livello locale è importante per ridurre l'appiattimento genetico ed arricchire la biodiversità contro il rischio della standardizzazione delle coltivazioni. Sul punto cfr. S. CECCARELLI, *Produrre i propri semi. Manuale per accrescere la biodiversità e l'autonomia nella coltivazione delle piante alimentari*, Firenze, 2013, p. 19; ID., *Biodiversi-*

in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, secondo le disposizioni del d.lgs. 29 ottobre 2009, n. 149, e del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria»¹⁸.

Il dato è di particolare interesse se si considera che è alto il rischio di una sorta di estensione della logica dominicale ai processi biologici¹⁹, all'inclusione del «vivente» nell'area del brevettabile, così che l'«*enclosure*» delle risorse fitogenetiche può estromettere gli agricoltori dal controllo dei cicli di produzione²⁰. Il tutto nella totale indifferenza rispetto a tradizioni traman-

tà, miglioramento genetico partecipativo e diritto al cibo (chi decide cosa mangerai stasera per cena?), in *Agr. ist. merc.*, 2009, 77.

¹⁸ Quanto all'apporto della nuova previsione legislativa sul tema della commercializzazione delle sementi si veda il Resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, cit., p. 24, ove si legge che «attualmente la norma stabilisce che i produttori agricoli, che sono residenti nei luoghi dove le varietà da conservazione iscritte nel relativo Registro nazionale hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedono al loro recupero e mantenimento, hanno diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, se prodotti nell'azienda da essi condotta. Il Testo estende il diritto alla vendita delle sementi consentendo la vendita diretta in ambito locale e la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe e per lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed *ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta». L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 175, afferma che il riconoscimento del libero scambio di sementi soltanto all'interno della Rete nazionale della biodiversità consente una parziale attuazione degli artt. 6 e 9 del Trattato sulle risorse genetiche che, invece, si rivolge a tutti gli agricoltori conferendo loro la facoltà di scambiare liberamente le loro sementi.

¹⁹ A. MAGNI, *Brevettabilità e biodiversità*, Napoli, 2008.

²⁰ Su questi aspetti cfr. S. VEZZANI, *Le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura nel dibattito sui «global commons»* in *Riv. crit. dir. priv.*, 2013, p. 435. Ivi, p. 443, si parla di «terribile brevetto»; ID., *Il progetto di Dichiarazione sui diritti degli agricoltori: nuovi diritti germogliano?*, in *Dir. um. dir. int.*, 2013, p. 211; G. MORGESE, *La recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: le pronunzie Monsanto Technology e Brüstle*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 15; A. JANNARELLI, «Proprietà», «immaterialità», «atipicità»: i nuovi scenari di tutela, in G. RESTA (a cura di), *Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali*, Torino, 2011, 190; Convegno IDAIC, Lucera-Foggia, 27-28 ottobre 2011), Milano, Giuffrè, 2012, pp. 187 ss.; J. SANTILLI, *Agrobiodiversity and the law. Regulating genetic resources, food security and cultural diversity*, Earthscan, 2012; L. RUSSO, *Agricoltura e tutela della biodiversità*, in A. GERMANÒ e D. VITI (a cura di), *Agricoltura e beni comuni*, Milano, 2012, p. 187; E. SIRSI, *La tutela delle risorse genetiche in agricoltura*, in L. COSTATO, A. GERMANÒ ed E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. 2, *Il diritto agrombientale*, Torino, 2011, p. 493; L. PAOLONI, *I diritti collettivi degli agricoltori sulle risorse genetiche*, in A. GERMANÒ e C. BUGIANI (a cura di), *La ricchezza della diversità: l'insegnamento del diritto agrario come strumento di cooperazione per lo sviluppo*, Milano, 2009, p. 107; ID., *Diritti degli agricoltori e tutela della biodiversità*, Torino, 2005, p. 83; M. BUIATTI, *I limiti del brevetto come strumento di incentivazione della ricerca*, in C. MODONESI,

date per millenni e messe alla prova da un sistema di biopotere, attraverso l'appropriazione «da parte di istituzioni esterne, in particolare l'industria, di attività biologiche controllabili appartenenti alle pratiche contadine»²¹.

Significativo e preoccupante è proprio quanto può accadere con riferimento ai semi e alla possibilità di introdurre nelle piante dei geni che provocano la morte dei c.d. semi di seconda generazione al fine di renderli non riutilizzabili dagli agricoltori, costretti così a ricomprarli²². La produzione agricola diventa, in questo modo, sempre meno autonoma e la stessa fertilità del suolo, che prima era affidata alla rotazione delle colture è realizzata oggi, per lo più, attraverso l'uso di fertilizzanti artificiali forniti dalle grandi compagnie agrochimiche²³.

Per il resto, l'art. 11 della legge n. 194 del 2015 riprende quanto previsto a livello internazionale e, segnatamente, dalla Convenzione in tema di protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e resa esecutiva dalla legge 23 marzo 1998, n. 110 e dal già citato Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura²⁴, così che non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti²⁵. La salvaguardia della biodiversità agraria e alimentare è dunque strategica per allontanarsi da un'agricoltura sempre

G. MASINI, I. VERGA (a cura di), *Il gene invadente. Riduzionismo, brevettabilità e governance dell'innovazione biotech*, Milano, 2006, p. 149; I. CANFORA, *Sfruttamento economico e sfruttamento agricolo dei vegetali geneticamente modificati. La tutela degli imprenditori agricoli estranei alla concessione dei brevetti*, in M. GOLDONI ed E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura e regole del cibo: produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Pisa, 2005, p. 311; M. FONTE, *Organismi geneticamente modificati. Monopoli e diritti*, Milano, 2004; J.D. VAN DER PLOEG, *I nuovi contadini. Le campagne e le risposte alla globalizzazione*, Roma, 2009; V. SCHIVA, *Il mondo sotto brevetto*, Milano 2002; ID., *Campi di battaglia. Biodiversità e agricoltura industriale*, Milano, 2001; J. RIFKIN, *Il secolo biotech. Il commercio genetico e l'inizio di una nuova era*, Milano, 2002, p. 84; R. PAVONI, *Brevettabilità genetica e protezione della biodiversità: la giurisprudenza dell'Ufficio europeo dei brevetti*, in *Riv. dir. int.*, 2000, p. 437; L. ROUDART, *Appropriation des ressources génétiques végétales, implications pour les relations Nord-Sud et la sécurité alimentaire*, in *Mondes en dév.*, 2000, p. 75.

²¹ G. RUIVENKAMP, *Biotechnologie e sviluppo*, cit., p. 33.

²² M. GIOVANNETTI, *Agrobiodiversità e beni comuni*, in C. MODONESI e G. TAMINO, *Biodiversità e beni comuni*, cit., p. 89.

²³ G. RUIVENKAMP, *Biotechnologie e sviluppo*, cit., p. 33.

²⁴ S. VEZZANI, *Le risorse fitogenetiche*, cit., p. 454.

²⁵ L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 174, nota che l'iscrizione nell'Anagrafe delle risorse genetiche rappresenta una modalità di preservazione delle stesse non solo dal dichiarato rischio di estinzione ma anche da eventuali atti di biopirateria. Sul punto cfr. S. VEZZANI, *La tutela delle conoscenze tradizionali di interesse agricolo nel diritto internazionale*, in A. GERMANO e G. STRAMBI (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio culturale immateriale di interesse agricolo*, Milano, 2015, p. 26.

più mercificata, esposta a compromessi al ribasso e vittima dell'utilizzo di fitofarmaci di sintesi e di prodotti chimici che alterano la fertilità dei suoli, con conseguente erosione della diversità.

L'art. 4 istituisce la "Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare", composta da strutture locali, regionali e nazionali e dagli allevatori e agricoltori custodi. Alla Rete è demandata «ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica». La Rete è coordinata dal Ministero delle Politiche agricole che, ai sensi dell'art. 6, individua «i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare»²⁶.

Con l'intento di costituire un sistema di banche dati delle risorse genetiche di interesse alimentare e agrario e di diffondere le informazioni sulle risorse stesse, monitorandone lo stato di conservazione, l'art. 5 istituisce il "Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare". Si tratta di un sistema di banche dati interconnesse che consente sia la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali, al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione, sia il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare in Italia.

La creazione di un sistema di Banche dati sulla biodiversità non è una novità, anzi è un'esigenza da tempo avvertita, anche per adempiere agli obblighi internazionali. Già la *Convention on Biological Diversity* richiede alle Parti la creazione di un sistema per lo scambio di informazioni e di esperienze. Si tratta del c.d. meccanismo di *Clearing-House*, ossia un sistema che si caratterizza per non essere unidirezionale, nel senso che non si tratta solo di trasferire la conoscenza sulla biodiversità da chi sa a chi non

²⁶ Rispetto al sistema delineato, sono state mosse delle critiche. Segnatamente l'Anagrafe nazionale e la Rete nazionale rischiano di presentarsi come due sovrastrutture all'interno dello stesso Ministero, soprattutto se si considera che le funzioni di banca dati, monitoraggio e diffusione potrebbero essere svolte dalla stessa anagrafe e che «a livello di società civile, già si registrano esperienze di reti organizzate, come la Rete dei semi rurali e la Rete rurale nazionale, e, a livello scientifico, la maggior parte dei centri di ricerca e delle banche del germoplasma sono già coordinati in rete tramite un progetto del MIPAAF dal nome "Risorse genetiche vegetali/FAO". Resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, cit., pp. 28-29. Ivi si sottolinea l'esigenza di garantire almeno le spese vive per il mantenimento delle banche di germoplasma e di introdurre anche una maggiore tutela per gli *habitat* delle specie affini e quelle coltivate, per evitare la perdita proprio di patrimonio genetico effettivo.

sa, ma anche di condividere esperienze e problemi. Una sorta di stanza di compensazione che eviti duplicazioni di sforzi e garantisca risparmio di risorse²⁷. Esiste un nodo italiano del *Clearing House Mechanism* e il Ministero dell'Ambiente ha già da tempo dato vita al sito *naturaitalia.it* che è il più ricco aggregatore di banche dati d'Europa sulla biodiversità²⁸.

Il coordinamento a livello statale e locale delle azioni in materia di tutela della biodiversità è affidato ad un Comitato permanente per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, chiamato a svolgere anche le funzioni già assegnate al Comitato permanente per le risorse genetiche creato nel 2009 e soppresso dall'art. 8 della legge 194²⁹. Segnatamente, il Comitato individua gli obiettivi e i risultati delle singole azioni contenute nel Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare e, ai sensi dell'art. 7, deve essere sentito per l'aggiornamento del Piano; definisce un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione e di valutazione delle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali; raccoglie le richieste di ricerca avanzate dai soggetti pubblici e privati, trasmettendole alle istituzioni scientifiche competenti; favorisce lo scambio di esperienze e di informazioni anche agli operatori locali; armonizza le proposte di intervento volte alla tutela e all'utilizzo sostenibile delle risorse, coordinando le azioni da realizzare.

Di nuova istituzione è il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, destinato, *ex art.* 10, a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori in attuazione della legge in oggetto, nonché per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione di sementi di varietà da conservazione soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione³⁰.

²⁷ Il termine *Clearing-House* è mutuato dal mondo bancario ed evoca quel meccanismo in base al quale le banche raccolgono gli assegni emessi, li suddividono per banca di emissione, sommano gli importi a debito e a credito e trasferiscono, in denaro contante, soltanto il totale in valore assoluto, così da evitare inutili.

²⁸ Cfr. *www.nationalgeographic.it*.

²⁹ Sono state riscontrate perplessità sul Comitato per la biodiversità agraria e alimentare, in quanto sostituisce il comitato permanente per le risorse genetiche, istituito nel 2009 e il cui funzionamento non è mai stato oggetto di valutazione, e pertanto non è possibile, ad oggi, stabilire se un organismo doppio possa essere efficace. Si veda resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, cit., p. 28.

³⁰ Tra le finalità del fondo è stata soppressa quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che abbiano subito danni provocati da forme di contaminazione di organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle vigenti disposizioni. Sul punto è stato affermato che, da una parte può anche apparire condivisibile la suddetta soppressione, dall'altra tali misure aprono il fronte legato alla contaminazione da *virus* e batteri per il quale gli agricoltori nell'ambito delle finalità indicate dal Fondo mede-

Il sistema delineato dalla legge sulla biodiversità agraria e alimentare rappresenta un primo passo verso la tutela del nostro capitale naturale, ma è significativo che non sia l'unico e che ci sia una costante e crescente attenzione del legislatore per questi temi. Di particolare rilievo è, per esempio, anche la legge 28 dicembre 2015, n. 221, che detta "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Ivi numerose le novità rilevanti, tra le quali l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e l'istituzione del Comitato per il capitale naturale, che non potrà non interagire anche con l'apparato del sistema nazionale di tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, così come delineato dalla legge n. 194 del 2015. Molteplici, anche nella legge n. 221, i riferimenti alla biodiversità. Basti pensare all'art. 64, che riconosce come prioritari, per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità; all'art. 70 che individua la salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche come servizi ecosistemici e ambientali in ogni caso remunerati; all'art. 72 che promuove la predisposizione della strategia nazionale delle *Green community* e mira ad impostare un piano di sviluppo sostenibile nel campo della gestione della biodiversità.

3. In una visione ecosistemica, benessere della società e degli individui sono intrecciati. È questa la ragione per la quale la biodiversità è da considerare come interesse sia del singolo individuo che della collettività, o meglio dell'umanità³¹. Questa doppia dimensione, sia privata che pubblico-sociale, sottrae potere sia all'individuo che alla collettività, negando al primo potere negoziale e alla seconda potere di eterodeterminazione normativa rispetto a scelte che incidono su una esistenza libera e dignitosa della persona umana³².

simo rimangono scoperti. Si veda il resoconto stenografico dell'Assemblea seduta n. 517 di lunedì 9 novembre 2015, cit., p. 34.

³¹ Nel preambolo della Convenzione sulla Biodiversità si legge che «la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità». Sul punto cfr. R. PAVONI, *Biodiversità e biotecnologie*, cit., p. 28. S. DE VIDO, *Tutela della biodiversità e rispetto dei diritti umani. Le sentenze CGUE nei casi Cascina tre pini e deviazione del fiume Archeloo*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, p. 803.

³² M. GRONDONA, *Welfare e libertà: una prospettiva individualista*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 51, afferma che è proprio l'interrelazione tra il collettivo e l'individuale che consente la reciproca incidenza delle due dimensioni nel tessuto sociale, nonché la trasfor-

Nonostante non si possano negare le innumerevoli difficoltà alle quali si va incontro, la tutela della biodiversità non può prescindere dallo sforzo di attuare a livello locale le scelte relative all'uso agricolo delle terre e di coinvolgere le comunità nelle conoscenze e decisioni che riguardano la conservazione delle risorse³³. Il dato è coerente con l'esigenza di reinterpretare *il right to food* non più come «diritto soggettivo meramente a contenuto assistenziale, ossia in termini di diritto ad essere sfamato, bensì configurato come un diritto individuale e collettivo alla piena sovranità, nelle realtà territoriali in cui si vive, circa le scelte relative appunto all'uso agricolo delle terre in funzione dell'alimentazione e della salvaguardia della propria identità culturale»³⁴.

In particolare, il ruolo della società può essere strategico in un contesto caratterizzato dalla crisi della statualità e ricco di tensioni strettamente

mazione tanto del collettivo quanto dell'individuale. Piano individuale e piano sociale non sono indistinti e inconciliabili, ma semplicemente due prospettive del medesimo assetto istituzionale.

³³ Indicativo è quanto si legge nel *Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica* ove si riconosce la reciproca relazione intercorrente tra le risorse genetiche e le conoscenze tradizionali; la loro natura inseparabile per le comunità autoctone e locali; l'importanza delle conoscenze tradizionali per la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti e per il mantenimento sostenibile di queste comunità; la diversità delle circostanze nelle quali le conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche sono detenute o possedute dalle comunità autoctone e locali; il diritto delle comunità autoctone e locali a identificare i legittimi detentori delle loro conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche, nell'ambito delle loro comunità. Significativi anche gli artt. 2 e 7. Il primo prevede che ogni parte adotta opportune misure legislative, amministrative o politiche allo scopo di garantire che i benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali, conformemente alla legislazione nazionale riguardante i diritti di queste comunità autoctone e locali su tali risorse genetiche, vengano ripartiti in modo giusto ed equo con le comunità in questione, sulla base di modalità convenute di comune accordo. L'art. 7 dispone che ciascuna delle parti adotta opportune misure allo scopo di garantire che alle conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche detenute dalle comunità autoctone e locali venga dato accesso con il consenso informato preventivo o con l'approvazione e la partecipazione di queste comunità autoctone e locali, e che siano state stabilite modalità convenute di comune accordo. In direzione analoga muove anche l'art. 12, rubricato "Conoscenze tradizionali associate alle risorse genetiche". Si veda, sul punto, il reg. (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sulle "Misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione", COM (2010) 548 def.

³⁴ A. JANNARELLI, *Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 33; Id., *La nuova food insecurity: una prima lettura sistemica*, in *Profili giuridici del sistema agro-alimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, Bari, 2013, p. 473; Id., *Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali*, in M. GOLDONI ed E. SIRSI, *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Milano, 2011, p. 56; M. PIERRI, *Agrobiodiversity, Intellectual Property Rights and Right to Food: The Case of Andean Countries*, in M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO, A. ISONI (a cura di), *Law and Agroecology*, cit., p. 451.

legate agli effetti negativi del c.d. *agribusiness system* e della globalizzazione³⁵. Basti pensare al diffondersi di modelli di produzione e consumo nei quali i consumatori si coordinano direttamente con i produttori agricoli, ai *farmer markets*, ai mercati contadini a “km zero”, ove si riscopre la periodicità dei prodotti legata ai ritmi della natura, con significativi vantaggi anche per la salute del consumatore che, infatti, beneficia della stagionalità dell'alimentazione in netta contrapposizione con l'astagionalità tipica della grande distribuzione³⁶.

Nella direzione indicata un significativo apporto può essere dato dalla promozione delle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” previste dall'art. 13 della legge n. 194 del 2015. Si tratta di Comunità derivanti da accordi che possono coinvolgere non solo agricoltori e allevatori, ma anche gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare ed enti pubblici.

Dette Comunità possono contribuire a valorizzare la dimensione sociale della biodiversità e il ruolo chiave degli ambiti locali e dei territori³⁷. Gli accordi che sono alla base delle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, infatti, possono avere ad oggetto, *ex art.* 13,

³⁵ Sul punto cfr. A. JANNARELLI, *Cibo e Diritti. Per un'agricoltura sostenibile*, Torino, 2015, 111; ID., «Principi nel diritto privato» tra dogmatica, storia e postmoderno, in *Roma e America. Diritto romano comune*, 2013, p. 205; ID., *La nuova food in security*, cit., 473; ID., *Cibo e democrazia: un nuovo orizzonte dei diritti sociali*, in M. GOLDONI ed E. SIRSI (a cura di), *Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agro-alimentari*, Milano, 2011, p. 45; D. MARINO ed A. CAVALLO, *Agricoltura, cibo e città. Verso sistemi socioecologici resilienti*, Roma, 2014, p. 33; F. MARINELLI, *Titolarità dei beni*, cit., p. 120; S. SIVINI ed A. CORRADO (a cura di), *Cibo locale. Percorsi innovativi nelle pratiche di produzione e consumo alimentare*, Napoli, 2013.

³⁶ Significativo è il Libro Verde della Commissione europea *Politica di informazione promozione dei prodotti agricoli* del 2011 ove si legge che «l'agricoltura di vicinato racchiude un potenziale che finora non è stato sufficientemente valorizzato. I mercati regionali e locali costituiscono un luogo di incontro importantissimo tra produttori e consumatori e permettono ai primi di trarre il massimo profitto dal loro lavoro e ai secondi di contribuire allo sviluppo del territorio riducendo l'impronta ambientale delle loro abitudini di consumo e di avere accesso ad un'ampia gamma di prodotti tradizionali». Si pensi anche al reg. n. 1151/12 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ove si introduce la previsione di «un'etichettatura per l'agricoltura locale e la vendita diretta». Su questi aspetti si rimanda a I. CANFORA, *I marchi regionali di qualità e la correttezza dell'informazione dei consumatori: libera circolazione delle merci vs. tutela dell'agricoltura locale?*, in *Riv. dir. agr.* 2013, I, p. 150.

³⁷ Sulle Comunità del cibo come modelli in parte ispirati a quelli americani dei *Community-Based Food System* si rimanda a L. PAOLONI, *Biodiversità*, cit., p. 172.

comma 3°, lett. b), la realizzazione di forme di filiera corta, vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali e, ex art. 13, comma 3°, lett. e), la realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi «quali strumenti di valorizzazione delle varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse o degradate e dei terreni agricoli inutilizzati». Si crea, in questo modo, una sorta di collaborazione virtuosa tra agricoltori o allevatori e società. I primi offrono e fanno conoscere i propri prodotti alla collettività che, a sua volta, attraverso scelte alimentari consapevoli che sono scelte anche educative e culturali, può valorizzare il loro lavoro, in un rapporto di reciproco scambio e sostegno. Si attua uno stretto legame delle produzioni con degli ambienti specifici e, in questo modo, è possibile riscoprire il ruolo che la territorialità ha ricoperto nel settore primario, il ritmo naturale della diversificazione nella coltura della terra, con maggiore indipendenza dalla ricerca agraria e dai rischi delle manipolazioni genetiche.

D'altronde, l'agricoltura nasce come agricoltura contadina e familiare che rappresenta la forma antica di cura della terra, dei suoi prodotti, della coltivazione dei campi e dell'allevamento degli animali. Si tratta di un fenomeno che ha accompagnato l'esistenza umana fin dalle epoche più remote e rappresenta un patrimonio preziosissimo di tradizioni locali, antichi saperi e diversità. L'agricoltura contadina e familiare conserva un ruolo di primaria importanza in quanto mantiene vive delle zone che altrimenti sarebbero abbandonate, con evidente perdita della biodiversità e delle sue ricchezze³⁸. Ne è consapevole il legislatore che, all'art. 1, comma 2°, della legge 194, evidenzia espressamente quanto la tutela e valorizzazione della biodiversità contribuisca a limitare i fenomeni di spopolamento.

La tutela della biodiversità diventa strumento per il miglioramento

³⁸ Si vedano, sul punto, la Proposta di legge Cenni, Zanin, "Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine", presentata il 22 luglio 2015; la Proposta di legge, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz, "Disposizioni per l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e interventi in favore dell'agricoltura e delle aree montane", presentata il 12 ottobre 2015; la Proposta di legge Parentela, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, L'abbate, Benedetti, Lupo, "Interventi per il sostegno e la promozione delle agricolture contadine", presentata il 26 febbraio 2014; la Proposta di legge Zaccagnini, Franco Bordo, Melilla, Piras, Quaranta, Daniele Farina, Kronbichler, Marcon, Pannarale, Airaudo, Catalano, Costantino, Duranti, Fratoianni, Palazzotto, Pellegrino, Placido, Scotto, Zaratti, "Legge quadro sull'agricoltura contadina", presentata il 30 gennaio 2014. Sul ruolo importante dei contadini e dei loro insegnamenti anche per gli scienziati si vedano I. PERFECTO, J. VANDERMEER, *Coffe Agroecology. A new approach to understanding agricultural biodiversity, ecosystem services und sustainable development*, New York, 2015.

della società e per rendere sempre meno lontani obiettivi di giustizia sociale. Può condividersi, infatti, che «ciò che non viene preso in considerazione è che l'attuale rapida degradazione degli ecosistemi della Terra aumenta le tensioni fra gli umani mentre preclude la possibilità di un vivere sostenibile e impedisce l'eliminazione della povertà. Le questioni di giustizia sociale, per quanto importanti, non possono essere soddisfatte finché non viene fermata la distruzione degli ecosistemi»³⁹.

4. La nozione di biodiversità⁴⁰ è particolarmente preziosa in quanto in grado di evocare una “rete di concetti” ed esprimere la complessità del reale e l'aspetto sistemico della vita e dell'ambiente⁴¹. Apprezzare l'importanza della biodiversità significa, innanzitutto, riconoscere la varietà e la diversità come valore da promuovere e rispettare⁴², attraverso un confronto basato su complementarità e reciprocità. La biodiversità ha, dunque, un valore formativo in quanto educa ad un “pensiero complesso” ed “ecologico”⁴³, stimolando a cercare e a cogliere “relazioni” in una prospettiva multidimensionale e complessa⁴⁴. Si tratta della costruzione di una *forma mentis* basata non solo sul valore della varietà e della diversità ma anche sulle interazioni tra le diverse componenti del sistema⁴⁵. L'ecologia, infatti, mette in evidenza la coesione, l'interazione, l'interdipendenza, e la coerenza della vita in ogni

³⁹ *Manifesto per la terra* (2004), Principio 5, in www.ecospherics.net/pages/Manifesto_reviseditalian.htm. Il dato trova conferma nella *Convenzione sulla Biodiversità* del 1992, ove si legge che «la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli Stati e contribuiranno alla pace per l'umanità».

⁴⁰ Il termine biodiversità fu usato, per la prima volta, da W.D. Rosen nel 1986 durante la Conferenza *National Forum on BioDiversity* di Washington. Sul punto cfr. V. DE VITIS, *L'educazione ambientale tra biodiversità e intercultura*, Roma, 2012, p. 29. La definizione di Biodiversità è tratta dall'art. 2 della Convenzione di Rio, ove si fa riferimento alla variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi *inter alia* gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.

⁴¹ V. DE VITIS, *L'educazione ambientale*, cit., p. 35; A. PERUCCA, *Educazione, sviluppo, intercultura*, Lecce, 1998, p. 25; ID., *Il compito dell'educazione. Verso l'utopia dell'interculturalità*, in C. QUARTA (a cura di) *Globalizzazione, giustizia, solidarietà*, Bari, 2004, p. 211. Significativo sul punto quanto si legge nel preambolo della Convenzione sulla Biodiversità del 1992 ove emerge la consapevolezza del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici.

⁴² V. DE VITIS, *L'educazione ambientale*, cit., p. 37.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sulla necessità di un nuovo tipo di pensiero – pensare in termini di relazioni, configurazioni e contesti, cioè in termini di “pensiero sistemico” – si rimanda a F. CAPRA e P.L. LUISI, *Vita e Natura*, cit.

sua forma e nella sua totalità⁴⁶. Segnatamente, la cultura della biodiversità porta ad adottare una prospettiva ecocentrica, cioè centrata sul complesso, piuttosto che biocentrica, ossia centrata sugli organismi e la stessa diversità culturale è vista come una forma di biodiversità, in quanto è «risultato storico di umani che hanno adattato le loro attività, i loro pensieri e il loro linguaggio a ecosistemi geografici specifici. Pertanto, qualunque cosa che degrada o distrugge ecosistemi è un pericolo e una disgrazia sia biologica che culturale»⁴⁷. La diversità culturale umana è esposta agli stessi fattori che incidono negativamente sulla biodiversità. «Una visione del mondo ecocentrica dà valore alla diversità della Terra in tutte le sue forme, sia non-umane che umane»⁴⁸.

La dimensione socio-culturale della biodiversità non sfugge alla legge 194 che, ex art. 1 comma 6°, incentiva la promozione di progetti tesi alla trasmissione delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare, anche attraverso adeguate attività di formazione e iniziative culturali⁴⁹.

⁴⁶ P. RABHI, *Manifesto per la terra e per l'uomo*, Torino, 2011.

⁴⁷ N. LIPARI, *Il diritto civile quale crocevia*, cit., p. 1, ricorda che il termine latino cultura è una metafora tratta dalla coltivazione della terra: «come una terra, anche buona, senza un particolare trattamento produce una vegetazione disordinata e poco utile, così lo spirito non dà i prodotti che potrebbe dare se non è opportunamente esercitato. In questa sua genuina valenza la cultura si salda, in una sorta di unità bipolare, alla storia da un lato e alla concretezza degli strumenti di cui si vale dall'altro. È evidente tuttavia che – laddove si riduce il diritto alla mera exteriorità normativa, verificabile solo nei modi formali di posizione degli enunciati – lo si nega come oggetto di analisi critica impedendo qualunque possibilità di intenderne il valore come valore e quindi, di riflesso, la dimensione culturale». Sul rapporto tra diritto e cultura cfr. A. GENTILI, *Il diritto come discorso*, in G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2013, p. 129; A. JANNARELLI, «Principi nel diritto privato», cit., p. 114; H. GLENN, *Legal Traditions of the World. Sustainable Diversity in Law*, Oxford-New York, 2010, trad. it. *Tradizioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza*, Bologna, 2011; P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin, 1998, trad. it. a cura di J. Luther, *Per una dottrina della costituzione come scienza della cultura*, Roma, 2001; N. LIPARI, *Riflessioni sulla cultura*, in *Coscienza*, 1967, p. 131.

⁴⁸ *Manifesto per la terra* (2004), Principio 5, in www.ecospherics.net, cit. Ivi si legge anche che ciascuna cultura umana del passato ha sviluppato un linguaggio unico che ha radici estetiche ed etiche nelle visioni, nei suoni, negli odori, nei sapori e nei modi di sentire di quella particolare parte della Terra in cui è fiorita. Tale diversità culturale basata sull'ecosistema era vitale, poiché faceva sviluppare modi di vivere sostenibili nelle diverse parti della Terra. Oggi il linguaggio ecologico dei popoli aborigeni, e la diversità culturale che rappresentano, sono in grave pericolo come le specie delle foreste tropicali, e per le stesse ragioni: il mondo sta per essere omogeneizzato, gli ecosistemi stanno per essere semplificati, la diversità è in declino, la varietà si sta perdendo. Un'etica ecocentrica si oppone alla globalizzazione economica di oggi che ignora la saggezza ecologica incorporata nelle culture diverse e le distrugge per un profitto a breve termine.

⁴⁹ L'attenzione alla dimensione culturale della Biodiversità non manca nella Convenzione di Rio de Janeiro del 1992. Basti pensare all'art. 13 rubricato *Istruzione e divulgazio-*

La legge, *ex art.* 12, incoraggia periodiche realizzazioni di campagne promozionali e appositi “itinerari della biodiversità; istituisce, *ex art.* 14, la giornata nazionale della biodiversità; promuove, *ex art.* 15, iniziative educative e di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole.

Un ruolo fondamentale anche nella valorizzazione della dimensione culturale della biodiversità è affidato alle “Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, previste dal già citato art. 13 della legge in oggetto. Gli accordi alla base di dette Comunità, infatti – oltre a quelli precedentemente segnalati come indicativi della dimensione sociale della biodiversità – possono avere ad oggetto: *a)* lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze sulle risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali; (...); *c)* lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell’agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti; *d)* lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione.

Emerge la consapevolezza che la biodiversità agricola è il frutto del lavoro continuo degli essere umani di adattamento, conservazione e selezione e che un’agricoltura proiettata verso il futuro ha il dovere di conservare la

ne al pubblico, ove si legge: «le Parti contraenti: *a)* promuoveranno ed incoraggeranno la percezione di quanto siano importanti la conservazione della diversità biologica e le misure necessarie a tal fine, mediante divulgazione attraverso i *mass media* e l’inclusione di queste materie nei programmi di istruzione; *b)* coopereranno, come appropriato, con altri Stati ed organizzazioni internazionali per elaborare programmi educativi e di divulgazione al pubblico, riguardo alla conservazione ed all’uso durevole della diversità biologica». Significativo anche l’art. 21 del “Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica”. L’attenzione agli aspetti relativi alla conoscenza dell’importanza della biodiversità emerge anche dal già citato “*Projet De Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*” del 26 gennaio 2016 e dalle modifiche ivi previste al Codice dell’ambiente francese. Segnatamente l’art. 1 del “*Projet De Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*” prevede che «*le I de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est ainsi modifié: 4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés: ai profili della conoscenza Les processus biologiques et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. On entend par biodiversité ou diversité biologique l’ensemble des organismes vivants ainsi que les interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre ces organismes, leurs habitats naturels et leurs milieux de vie*». Per il riferimento esplicito ai profili della conoscenza si rimanda all’art. 2 del “*Projet De Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages*”, ove si prevede che «*le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié: 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée: a) Au début, sont ajoutés les mots: ‘Leur connaissance’*».

conoscenza tramandata dalle generazioni del passato e il patrimonio genetico. La valorizzazione della dimensione culturale della biodiversità mira, però, ad obiettivi ancora più ambiziosi e cioè a porre la biodiversità come concetto chiave di un approccio culturale. In questa prospettiva si coglie la strategia genetica della natura e, per di più, si comprende che tale strategia è unica e comune a tutti gli esseri viventi.

L'attenzione della legge al valore educativo e culturale della biodiversità è uno degli aspetti più interessanti. La causa più profonda del disordine ambientale è legata all'idea in base alla quale la natura appartiene all'uomo, mentre è l'esatto contrario. La promozione di iniziative educative e culturali può aiutare a rendere possibile la transizione verso un diverso modo di rapportarsi con l'ambiente. Ciò non è da sottovalutare in quanto è proprio da questo rapporto che dipende tutto il resto, incluse le scelte sociali ed economiche. Basti pensare che i sistemi ecologici sono per l'uomo: ad "esistenza indisponibile", in quanto, sul piano delle leggi naturali, l'uomo non può distruggere o danneggiare i sistemi ecologici senza contemporaneamente annichilire anche se stesso o degradare la sua qualità di vita; ad "appartenenza necessaria" per il rapporto di parte a tutto che intercorre con i livelli superiori di organizzazione della vita⁵⁰.

Il più efficace rimedio ai processi di degradazione sociale e ambientale è l'educazione ad una "saggezza ecosistemica"⁵¹. Altrimenti ogni provvedimento legislativo, ogni Convenzione Internazionale rimane un provvedimento *ad hoc* e «tutti i provvedimenti *ad hoc* non sono in grado di correg-

⁵⁰ Sul punto sia consentito rinviare a M. MONTEDURO e S. TOMMASI, *Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 167; S. TOMMASI, *Note in tema di proprietà privata del bosco e utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali*, in M. TROISI e M. BROCCA (a cura di), *I boschi e le foreste come frontiere del dialogo tra scienze giuridiche e scienze della vita: dalle radici storiche alle prospettive future*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, p. 251. Il fatto che sia l'uomo ad appartenere alla natura e non viceversa comporta, dal punto di vista giuridico, una rivisitazione delle categorie tradizionali e il superamento della concezione soggettivistica del rapporto uomo/beni. Sul punto cfr. F. MARINELLI, *Titolarità dei beni e soggettività giuridica: collettività locali e interessi diffusi*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 118; P. GROSSI, *Enrico Finzi: un innovatore solitario*, in E. FINZI, "L'officina delle cose". *Scritti minori*, Milano, 2013, p. XXXVI; E. FINZI, *Le moderne trasformazioni del diritto di proprietà*, in *Arch. giur.*, 1923, p. 64. Sul ruolo della natura all'interno del diritto, l'idea che il diritto è un affare tra uomini, «posto da uomini per altri uomini» e la natura è dipendente dall'uomo, dal suo punto di vista, dall'immagine che l'uomo se ne fa coi propri strumenti si rimanda a N. IRTI, *L'uso giuridico della natura*, Roma-Bari, 2013.

⁵¹ Cfr. G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, Milano, 1987, p. 449; F. CAPRA, *Verso una nuova saggezza: conversazioni con Gregory Bateson, Indira Gandhi, Werner Heisenberg, Krishnamurti, Ronald David Laing, Ernest F. Schumacher, Alan Watts e altri personaggi straordinari*, Milano, 1988.

gere le più profonde cause delle difficoltà, e, peggio ancora, permettono di solito a quelle cause di rafforzarsi e di allearsi»⁵².

Si tratta di attuare un capovolgimento che, in realtà, non rappresenta una novità. Un cambiamento radicale della tassonomia si è avuto, invero, con Lamarck. A metà del settecento il mondo biologico appariva come una scala che «scendeva dall'Essere supremo all'uomo, alla scimmia, giù giù fino agli infusori. Questa gerarchia era un insieme di passi deduttivi dal più perfetto al più rozzo o semplice; ed era rigida, poiché si supponeva che ogni specie fosse immutabile. Lamarck, che fu probabilmente il più grande biologo della storia, capovolse quella scala esplicativa: fu lui a dire che la scala comincia con gli infusori e che si hanno cambiamenti che conducono su verso l'uomo. Il capovolgimento della tassonomia da lui operato fu uno dei fatti più stupefacenti mai occorsi: fu l'equivalente, in biologia, della rivoluzione copernicana in astronomia»⁵³.

La novità non è nel capovolgimento indicato, ma nell'acquisirne consapevolezza nelle scelte quotidiane⁵⁴, custodendo le varietà per tutelare se stessi⁵⁵. Queste le ragioni per le quali gli articoli della legge n. 194 che incoraggiano campagne promozionali e itinerari della biodiversità e promuovono iniziative educative e di sensibilizzazione, possono, se concretamente applicati, avere una forte portata innovativa.

5. Un'ulteriore necessità che l'approccio ecosistemico consente di evidenziare è che l'attività agricola non può essere vista solo come attività

⁵² G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, cit., p. 510. Ivi si afferma che non funzionano i provvedimenti che alleviano i sintomi senza essere curativi. In medicina, per esempio, si procede in questo modo solo se la malattia avrà sicuramente esito mortale oppure guarirà da sé.

⁵³ Così G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, cit., p. 440.

⁵⁴ Il fatto che non sia ancora acquisita la consapevolezza che l'uomo è solo una parte di più vasti sistemi e non può, in alcun caso, controllare il tutto e, soprattutto, che tale consapevolezza non influenzi ancora le scelte quotidiane non stupisce se si pensa che «le persone sono sistemi autocorrettivi: essi sono autocorrettivi nei confronti di ciò che disturba, e se la cosa ovvia non è di un genere che essi possono facilmente assimilare senza fastidio interiore, i loro meccanismi autocorrettivi si metteranno all'opera per metterla da parte, per nascondere, addirittura fino al punto di far loro chiudere gli occhi se necessario, o di cortocircuitare varie porzioni del processo di percezione. L'informazione fastidiosa può essere incapsulata come una perla, così da non dar noia; e ciò sarà fatto secondo il criterio che il sistema stesso possiede per giudicare che cosa potrebbe procurargli fastidio». In questi termini G. BATESON, *Verso un'ecologia della mente*, cit., p. 443.

⁵⁵ V. MARIS, *Quelles valeurs pour la biodiversité?* in *Revue critique d'écologie politique*, 2011, p. 1.; ID., *Philosophie de la biodiversité: Petite éthique pour une nature en péril*, Paris, 2016.

economica perché ha delle ricadute sociali e culturali altrettanto rilevanti quanto quelle economiche. Ciò non vuol dire che non sia necessario confrontarsi con la componente economica dell'attività agricola, ma nella disciplina di tali aspetti occorre attuare i valori costituzionali⁵⁶, dai quali può dedursi che l'attività agricola deve svolgersi in modo da non contrastare con la sicurezza, libertà e dignità umana⁵⁷.

Proprio l'analisi economica rende evidente l'imprescindibilità della diversità e il suo essere un'opportunità⁵⁸. È stato sottolineato che in economia la preferenza per la diversità è addirittura formalizzata dal noto concetto di utilità marginale decrescente, in base al quale si ha un'utilità via via decrescente di una quantità maggiore dello stesso bene, così che è preferibile consumare panieri che contengano beni diversi piuttosto che accrescere la quantità di un singolo bene⁵⁹.

La diversità in economia significa, per esempio, non pensare all'*homo oeconomicus*, che punta sempre e solo alla massimizzazione delle quantità di beni per il consumo, come unico modello possibile⁶⁰. L'uomo non è un essere privo di preferenze legate a fattori immateriali ed è stato dimostrato che l'utilità individuale non è la sola cosa che ha valore nel determinare le scelte delle persone. Accanto al c.d. pensiero calcolante c'è il c.d. pensiero pensante, ossia quello capace di cogliere la direzione complessiva dell'agire umano⁶¹. Il dato trova conferma nella crescente attenzione dei

⁵⁶ Il settore agricolo è il settore primario e, per questo, tra i più sensibili alle conseguenze negative che possono derivare da un'ermeneutica che trascuri i valori costituzionali e si arii a causa di una concezione prevalentemente patrimonialistica. Sulla necessità di superare tale concezione si rimanda a P. PERLINGIERI, *Depatrimonializzazione e diritto civile*, in *Rass. dir. civ.*, 1983, p. 1; C. DONISI, *Verso la "depatrimonializzazione" del diritto privato*, in *Rass. dir. civ.*, 1980, p. 644.

⁵⁷ Sul punto si rimanda a S. RODOTÀ, *Crescita e benessere*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 16; ID., *Dal soggetto alla persona*, 2007; G. AZZONI, *Dignità umana e diritto privato*, in *Ragion Pratica*, 2012, I, p. 80; A. MASTROPIETRO, *Diritto e dignità umana*, Milano, 2010; W. HASSEMER, *Argomentazione con concetti fondamentali: l'esempio della dignità umana*, in *Ars interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica*, 2005, p. 125; N. LIPARI, *Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona*, Napoli, 2007; P. PERLINGIERI, *Mercato, solidarietà e diritti umani*, in *Rass. dir. civ.*, 1995, p. 84.

⁵⁸ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, in C. MODONESI e G. TAMINO, *Biodiversità*, cit., p. 229.

⁵⁹ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, cit., p. 229.

⁶⁰ *Ivi*, p. 230; B. GUI, R. SUGDEN, *Economics and Social Interaction: Accounting for Interpersonal Relations*, Cambridge, 2005.

⁶¹ J.E. STIGLITZ, A. SEN, J.P. FITOUSSI, *La misura sbagliata delle nostre vite. Perché il PIL non basta più per valutare benessere e progresso sociale*, Milano, 2013; A. SEN, *Denaro e valore: etica ed economia della finanza*, in ID., *La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità*, trad. it., Bologna, 2001, p. 53; ID., *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2000; ID., *Etica ed economia*, Roma-Bari, 1988; F. CAPRA e H. HENDERSON, *Crescita qualitativa: un quadro concettuale per*

consumatori⁶² al modo nel quale si arriva alla produzione di determinati beni e la disponibilità ad incentivare produzioni socialmente responsabili ed ecocompatibili⁶³. Si potrebbe parlare di biodiversità del consumatore, intendendo riferirsi alla circostanza che il comportamento del consumatore dipende da una serie di variabili ed è la conseguenza di diversi fattori, quali, per esempio, gli stimoli che riceve, le sue caratteristiche personali, la sua struttura cognitiva, l'ambiente che lo circonda. La ricerca di un modello di consumatore può avere, al più, un valore descrittivo, come dimostra la

individuare soluzioni all'attuale crisi che siano economicamente valide, ecologicamente sostenibili e socialmente eque, Sansepolcro, 2013; P. PERLINGIERI, *Produzione, beni e benessere*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 510; M. LIBERTINI, *Persona, ambiente e sviluppo: ripensare la teoria dei beni*, *ivi*, p. 480; N. LIPARI, *Introduzione*, *ivi*, p. 473; L'aumento del PIL, lo sviluppo industriale e l'innovazione tecnologica hanno un'importanza notevole, ma il loro valore rispetto allo sviluppo deve essere fatto dipendere dall'effetto che producono sulla possibilità di vita, sulla libertà delle persone e sulla capacità di ampliare lo spazio delle *capabilities*. In questa direzione M. MUSELLA, *Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 25; ID., *Verso una teoria dello sviluppo umano*, Santarcangelo di Romagna, 2014; M. NUSSBAUM, *Creare capacità*, Bologna, 2012. E. CAMPIGLIO, *L'economia buona*, Milano, 2012. È stato evidenziato che i danni all'ambiente spesso si ripercuotano anche sul PIL, basti pensare alle attività economiche che traggono vantaggio diretto dalla qualità dell'ambiente e alle situazioni di degrado che necessitano di un forte intervento finanziario da parte dello Stato per favorire il risanamento. In questi termini B. POZZO, *Le nuove regole dello sviluppo: dal diritto pubblico al diritto privato*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 74. Sulle iniziative internazionali tese a non misurare il progresso sociale in termini di PIL si vedano, oltre al Rapporto finale della Commissione Stiglitz-Sen-Fitoussi sulla misurazione della *performance* economica e del progresso sociale, il "Global Project on measuring the progress of societies" avviato nel 2003 dall'OCSE; la *Dichiarazione di Istanbul* adottata nel giugno 2007 dalla Commissione europea, dall'OCSE, dall'Organizzazione della conferenza islamica, dalle Nazioni Unite, dal programma delle Nazioni unite per lo sviluppo (UNDP) e dalla Banca mondiale; il Summit di Pittsburgh del 2009; la comunicazione della Commissione europea "Non solo PIL. Misurare il progresso in un mondo in cambiamento" COM (2009) 433 def.; il rapporto *Measuring progress, well-being and sustainable development* del 2011; il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Non solo PIL - Il coinvolgimento della società civile nella selezione di indicatori complementari" del 29 marzo 2012; la decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un "Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 'Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta'". Ivi l'obiettivo prioritario è proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione; l'*Human Development Report - Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience*, pubblicato dalle Nazioni unite nel 2014; il *Lisbon Memorandum* adottato dagli istituti di statistica europei nel 2015.

⁶² Il riferimento al consumatore non deve però essere così assorbente da sostituire quello di persona. La logica del consumatore è, infatti, quella di «qualcuno che ha un senso soltanto nel momento in cui esprime dei desideri che siano paganti sul mercato». In questi termini U. MATTEI, *Civiltà e benessere: Stato, Stato minimo, collettività organizzate*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 107.

⁶³ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, cit., p. 233; F. LOTTA, *Il consumatore di alimenti tra consapevolezza e responsabilità*, Aicurzio, 2013.

complessità degli studi sul *consumer behavior*⁶⁴. Con specifico riguardo al tema che qui interessa, può dirsi che non può considerarsi un fenomeno marginale quello del consumo qualitativamente orientato e attento alla tutela delle risorse genetiche e della biodiversità, soprattutto se tale tutela è intesa come tutela di se stessi. Non ci si può certo limitare a proteggere i consumatori nel momento della scelta⁶⁵, ma nemmeno trascurare che con la loro domanda di valore e di qualità possono rappresentare un motore di innovazione e di crescita⁶⁶.

⁶⁴ Per un approfondimento del tema, troppo ampio per essere trattato in questa sede, si vedano D. DALLI e S. ROMANI, *Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di marketing*, Milano, 2013.

⁶⁵ Occorre considerare l'importanza di una tutela preventiva anche rispetto al momento della scelta del consumatore. Significativa, sul punto, è, per esempio, l'attenzione alle pratiche commerciali sleali nella catena alimentare. Si vedano I. CANFORA, *Informazioni sugli alimenti e pratiche ingannevoli. Quando l'elenco degli ingredienti non è sufficiente a tutelare il "consumatore medio"*, in *Riv. dir. agr.*, 2015, I, p. 196; B. KLAUS, A. CORINI, *Italy: Recent Decision of the Italian Antitrust Authority regarding Unfair Commercial Practices concerning Green Claims*, in *European Food and Feed Law Review*, 2015, p. 210; L. COSTANTINO, *La tutela del contraente debole nelle relazioni negoziali lungo la filiera agro-alimentare nelle più recenti esperienze giuridiche europee e statunitensi*, in *Riv. dir. agr.*, 2013, I, p. 166; B. KLAUS, A. CORINI, *Italy: Recent Decision of the Italian Antitrust Authority regarding Unfair Commercial Practices concerning Green Claims*, in *European Food and Feed Law Review*, 2015, p. 210; M. PENNASILICO, *L'uso responsabile delle risorse naturali e il "contratto ecologico"*, in *Id.* (a cura di), *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, Napoli, 2014, p. 161; *Id.*, *Contratto e promozione dell'uso responsabile delle risorse naturali: etichettatura ambientale e appalti verdi*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 269; *Id.*, *Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi "ecologica" del contratto*, in *Persona e Mercato*, 2015, p. 38.

⁶⁶ In questi termini COM (2011) 707 def., p. 2. Sul punto si rimanda anche a COM (2012) 225 final, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni, Un'agenda europea dei consumatori - Stimolare la fiducia e la crescita*, in <http://www.sviluppoeconomico.gov.it>. Su questi aspetti cfr. C. BÖHLER, *A Thin Line between the Rationalization of Consumer Choices and Overburdening Market Participants. Are the Courts Able to Keep the Balance?* in *European Food and Feed Law Review*, 2015, p. 39; L. COSTATO, *Agricoltura, Ambiente e alimentazione nell'evoluzione del diritto dell'Unione Europea*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2015, p. 227; M. GIROLAMI, *Etichettatura, informazioni e rimedi privatistici nella vendita di prodotti alimentari ai consumatori*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2014, p. 13; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, p. 98; S. BOLOGNINI, *La disciplina della comunicazione business to consumer nel mercato agro-alimentare europeo*, Torino, 2012; *Id.*, *Linee-guida della nuova normativa europea relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 613; A. JANNARELLI, *La fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori nel nuovo reg. n. 1169/2011 tra l'onnicomprendività dell'approccio e l'articolazione delle tecniche performative*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 38; F. ALBISINNI, *La comunicazione al consumatore di alimenti, le disposizioni nutrizionali e l'origine dei prodotti*, *ivi*, p. 66; I. CANFORA, *La responsabilità degli operatori alimentari per le informazioni sugli alimenti*, *ivi*, p. 116; A. DI LAURO, *Nuove regole per le informazioni sui prodotti alimentari e nuovi alfabetismi. La costruzione di una "responsabilità del consumatore"*, in *Riv. dir. alim.*, 2012, p. 4; V.E. RAGUSA, *I prodotti alimentari «preincartati» e gli alimenti «preimballati per la vendita diretta»*, alla luce del reg. n. 1169/2011 «relativo alla fornitura di informazioni sugli

Può parlarsi anche di «biodiversità» dell'impresa⁶⁷. Esistono, infatti, imprese in grado di creare valori sociali, oltre che economici, aumentando per questa via anche i profitti. Il valore sociale di un'impresa, infatti, può avere effetti redditizi quando diventa segnale della sua affidabilità complessiva⁶⁸, tanto più nell'attuale situazione di crisi ove la mancanza di fiducia è così elevata da mettere a rischio il funzionamento del mercato⁶⁹. Dunque, anche in economia, la cultura della biodiversità è strumento di promozione dello sviluppo sostenibile ed esprime «la preferenza per un sistema economico in cui sono presenti soggetti – imprese da una parte e consumatori dall'altra – che, avendo valori diversi e comportandosi in maniera diversa rispetto allo stereotipo dell'impresa con il profitto come unico obiettivo e del consumatore mosso solo dall'autointeresse, coerentemente con i loro principi riescono a rendere il mercato completo, a ridurne i fallimenti e a

alimenti ai consumatori», in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, p. 479; M. TAMPONI, *La tutela del consumatore di alimenti nel momento contrattuale: valore delle indicazioni obbligatorie e volontarie nella formazione del contratto*, in L. COSTATO, A. GERMANO ed E. ROOK BASILE *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Torino, 2011, p. 593; P. DÉVÉNYI, *The New Regulation on the Provision of Food Information to Consumers - Is New Always Better?*, in *European Food and Feed Law Review*, 2011, p. 210; S. MASINI, *Diritto all'informazione ed evoluzione in senso "personalista" del consumatore*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 576; Id., *Alimenti a rischio e centralità del consumatore nella comunicazione*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2013, p. 309; E. SIRSI, *Il diritto all'educazione del consumatore di alimenti*, in *Riv. dir. agr.*, I, 2011, p. 483; C. LOSAFIO, *Il consumatore di alimenti nell'Unione Europea e il suo diritto ad essere informato*, Milano, 2007; E. ROOK BASILE, *L'informazione dei prodotti alimentari, il consumatore e il contratto*, in A. GERMANO ed E. ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Torino, 2005, p. 3.

⁶⁷ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, cit., p. 235.

⁶⁸ *Ivi*, p. 244. *Ivi* si afferma che «si tratta, in definitiva, di capire che, partendo dall'idea di voler avere anche qualcosa di diverso dal profitto, si finisce in realtà per avere oltre al benessere sociale anche il profitto stesso, una specie di quadratura del cerchio. Cambia però la mentalità e l'approccio di fondo, perché la crescita economica da obiettivo si trasforma in mezzo per l'aumento del benessere della collettività anche se poi, come effetto finale indiretto, si può ritrovare proprio il profitto come elemento aggiuntivo».

⁶⁹ Sui problemi legati al valore sociale dell'attività di impresa cfr. K.E. WILSON, *New Investment Approaches for Addressing Social and Economic Challenges*, in *OECD Science, Technology and Industry Policy Papers*, 2014, p. 13; R. DI RAIMO, *Date a Cesare (soltanto) quel che è di Cesare. Il valore affermativo dello ideale e i tre volti della solidarietà costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1088; P. PERLINGIERI, *Crisi dei mercati finanziari e crisi delle imprese*, in *Riv. dir. impr.*, 2011, p. 246; M. COSSU e P. SPADA, *Dalla ricchezza assente alla ricchezza inesistente, Divagazioni del giurista sul mercato finanziario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, p. 402; M. LIBERTINI, *Impresa e finalità sociali*, in *Riv. soc.*, 2009, p. 6; J. FREIREICH e K. FULTON, *Investing for Social and Environmental Impact: A Design for Catalyzing an Emerging Industry*, 2009, in *www.monitorinstitute.com*; C. MIGNONE, *Finanza alternativa e innovazione sociale: prolegomeni ad una teoria dell'«impact investing»*, in *Benessere e regole dei rapporti civili*, cit., p. 344; P. FERRO LUZZI, *L'impresa*, in B. LIBONATI e P. FERRO LUZZI (a cura di), *Quaderni romani di diritto commerciale*, Milano, 1985, p. 129; T. ASCARELLI, *Corso di diritto commerciale. Introduzione e teoria dell'impresa*, Milano, 1962, p. 145.

garantire l'offerta di alcuni beni che altrimenti non sarebbero prodotti, anche se necessari e utili»⁷⁰. Per questa ragione investire nella biodiversità può significare investire in competitività. Proprio nel settore agro-alimentare cresce la consapevolezza, anche da parte delle aziende, che l'attenzione agli aspetti di sostenibilità non sia soltanto doverosa ed eticamente imprescindibile, ma anche possibile fonte di vantaggi competitivi e garanzia di successo aziendale. Le aziende, infatti, possono contare su un migliore radicamento nel territorio, rafforzare la propria immagine, contribuendo a promuovere la fidelizzazione del cliente e garantendo un più equo meccanismo di ripartizione dei guadagni tra gli operatori lungo la filiera⁷¹.

Il valore economico della biodiversità può essere supportato anche da ulteriori osservazioni. Basti pensare che la sinergia e la corretta associazione tra piante diverse consente di avere risultati altrimenti conseguibili con le più sofisticate tecniche di ingegneria genetica, ma evitando i rischi e i costi dell'inquinamento genetico. La biodiversità e la tutela delle conoscenze tradizionali consentono di accrescere la fertilità dei suoli attraverso le risorse offerte dalla natura stessa, quali i microrganismi benefici che sono alla base dei cicli biochimici mediatori del trasferimento di nutrienti materiali dal suolo alla pianta.⁷² Lo sviluppo di agro-biotecnologie basate sulle piante transgeniche, invece, pone problemi di impatto sull'ambiente dei transgeni inseriti nelle piante, di ibridizzazione tra specie transgeniche, dei residui vegetali ingeriti dalla microfauna e di controllo della fertilità delle piante affidato alle multinazionali⁷³.

Certo il valore economico della biodiversità può essere colto solo se si opta per un modo di intendere l'economia non limitato al risultato immediato. Spesso, infatti, il costo dei danni provocati dalla perdita di biodiversità è di gran lungo più elevato del benessere economico che si può ottenere⁷⁴. Per esempio «molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo dei pesticidi tossici creati dalla tecnologia, sono utili alla stessa agricoltura, e la loro scomparsa dovrà essere compensata con un altro intervento tecnologico che probabilmente porterà nuovi effetti nocivi»⁷⁵ e sicuramente ulteriori costi.

⁷⁰ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, cit., p. 230.

⁷¹ G. FABIETTI, M.P. MARAGHINI, A. RICCABONI, *Sostenibilità*, cit., p. 40.

⁷² M. GIOVANNETTI, *Agrobiodiversità e beni comuni*, cit., p. 90. Cfr. P. MIGLIORINI, *Sistemi agroalimentari sostenibili: agroecologia per l'agricoltura biologica*, in G. MORINI, V.A. SIRONI, *Le declinazioni del cibo. Nutrizione, salute, cultura*, Roma, 2016, p. 177.

⁷³ M. GIOVANNETTI, *Agrobiodiversità e beni comuni*, cit., p. 87.

⁷⁴ Si veda su questi aspetti l'Enciclica di Papa Francesco, Laudato sì. *Enciclica sulla cura della casa comune*, Città del Vaticano, 2015, p. 34.

⁷⁵ Papa Francesco, Laudato sì. *Enciclica*, cit., p. 33.

Il valore economico della biodiversità non sfugge alla legge n. 194 del 2015 che, infatti, incentiva la creazione di sistemi economici locali che mettano al centro la risorsa e le sue diverse varietà, con un notevole indotto anche turistico, soprattutto quando si tratta di risorse strettamente collegate ad un dato territorio. Sul punto un ruolo chiave hanno i già citati artt. 12, 13 e 15 della legge in oggetto che, come evidenziato, segnalano il valore culturale della biodiversità e la sua importanza anche come elemento di sviluppo economico e turistico.

6. Per custodire la biodiversità, dunque, non si può prescindere dal tentativo di cercare una sintesi tra le dicotomie entro le quali si riduce spesso l'analisi di fenomeni complessi⁷⁶ e, tra le dualità da superare c'è sicuramente quella locale/globale, profitto/benessere ma anche, e soprattutto, quella uomo/natura, nella consapevolezza delle relazioni e interdipendenze tra ogni forma di vita.

È significativo, per esempio, che la parola uomo derivi dal latino *hōmō*, legata a *hūmus* 'terra'⁷⁷, ma anche ad umanità e cioè, ad una comunità di destini che obbliga a definire nuove forme di solidarietà⁷⁸. In una prospettiva di complementarità ed interdipendenza, infatti, la solidarietà non è altruismo o generosità, ma è una forma di cooperazione evolutiva ed è, dunque, necessaria collaborazione ai fini del benessere di se stessi, nella consapevolezza che ciò dipende dal benessere di tutte le componenti del sistema. L'etimologia della parola solidarietà è suggestiva, in quanto evoca qualcosa di solido, inteso come qualcosa composta da elementi che hanno tra di loro una forte coesione.

Particolare sensibilità sul punto è dimostrata dal legislatore francese che, in un provvedimento normativo dedicato alla biodiversità e, segnatamente, nel *Projet De Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages* del 26 gennaio 2016, all'art. 2, comma 6, introduce il principio di solidarietà ecologica «qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des

⁷⁶ Cfr. N. HARRIS, *Law in a Complex State. Complexity in the Law and Structure of Welfare*, Oxford-Portland, 2013.

⁷⁷ Cfr. A. DE NITTO, *Ancora su scienza e tecnica nella giurisprudenza*, in F. CERRONE e G. REPETTO, *Alessandro Giuliani: l'esperienza giuridica fra logica ed etica*, Milano, 2012, p. 156.

⁷⁸ I profili problematici riguardanti la solidarietà non possono essere approfonditi in questa sede. Si rimanda, sul punto, a S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, 2014; G. CAZZETTA, «Costruire solidarietà». *Storia e diritti, contesti e sistema*, in *Quaderni fiorentini*, XLIV, 2015, p. 1057.

territoires directement concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés»⁷⁹.

Il dato suggerisce e conferma che l'approccio ecosistemico consente di andare anche oltre, rendendo esplicita l'indispensabilità di un metodo che non guardi solo alla persona, isolatamente e atomisticamente considerata, ma la collochi in una dimensione più ampia e tale da non poter nemmeno essere limitata ai problemi di dipendenza reciproca tra uomini e tra uomini e società⁸⁰. L'essere umano è parte di un sistema, ancor più complesso di quello sociale, al quale necessariamente appartiene e la cui tutela è funzionale alla sopravvivenza della persona stessa. Basti pensare che una nozione di ambiente puramente fisica e distaccata dalla nozione di vita non esiste e non può esistere. Per poter parlare di ambiente bisogna fare appello a una componente biologica inserita nello spazio fisico. L'ambiente è qualcosa che circonda qualcos'altro che a sua volta necessita di condizioni esterne rilevanti per la sua esistenza e gli organismi sono questo qualcos'altro. Allo stesso modo non può esistere una forma di vita se non esiste anche un ambiente che la comprende e la rende possibile. Ambiente e vita sono distinti ma concatenati, indivisibili, ricorsivi, perché non può esservi l'uno senza l'altro. Se l'ambiente dunque è l'insieme delle condizioni esterne che hanno rilevanza per la vita, un fattore di deterioramento dell'ambiente non può fare altro che produrre un deterioramento della vita e viceversa⁸¹.

La tutela della varietà delle risorse naturali non è da intendere, da par-

⁷⁹ <http://www.senat.fr/leg/tas15-069.html>. Si tratta di una delle modifiche dell'articolo L. 110-1 du Code de l'environnement. Di particolare rilievo anche la previsione in base alla quale: «Le II du même article L. 110-1 est ainsi modifié: Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée: «Ce principe implique d'éviter les atteintes significatives à l'environnement; à défaut, de les réduire; enfin en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées et réduites». È altresì inserito «Le principe de la conservation par l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages est un instrument au service de la conservation de la biodiversité».

⁸⁰ Sulla società come sistema di universale dipendenza e sulla dipendenza reciproca tra uomini si rimanda agli insegnamenti di G.W.F. HEGEL, *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlino, 1821, § 183 (trad. it. di V. CICERO, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Milano, 1996, p. 337); B. ROMANO, *La società post-moderna come sistema di universale dipendenza*, Roma, 1995, G. AZZONI, *Dignità umana, dipendenza reciproca, felicità comune*, in *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale SISDIC in ricordo di Giovanni Gabrielli, Napoli, 2015, p. 32.

⁸¹ C. MODONESI, *La scienza della biodiversità*, cit., p. 35. Suggestivamente G. CAPOGRASSI, *Agricoltura, diritto, proprietà*, in *Riv. dir. agr.*, 1952, I, p. 271, afferma che il singolo nella sua insufficienza tende a perfezionarsi e si perfeziona nell'unione della comunità con la vita della terra «perpetuo ritmo di mutamenti». D'altronde, singolo, umanità e terra vanno contemplati e risolti in «una sostanziale armonia nel magma del continuo divenire dell'esperienza», così P. GROSSI, *Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi*, in ID., *Nobiltà del diritto*, Milano, 2008, p. 659.

te dei singoli come altro da sé, secondo una logica di alienazione, piuttosto emerge la consapevolezza di una immedesimazione del soggetto con le risorse dalle quali dipende la sua sopravvivenza e la qualità della sua vita⁸². In una logica di coevoluzione, non ci può essere una dissociazione tra tutela della vita umana e tutela delle altre forme di vita⁸³. Piuttosto, la difesa dei processi ecologici è condizione indefettibile e presupposto di ogni normativa e, in particolare, di ogni regolamentazione dell'attività agricola che, in quanto settore primario, ha una più immediata incidenza e sull'uomo e sulla natura. La difesa della vita nella sua dimensione ecologica è difesa della società e dell'economia che, a loro volta, sono strumentali alla vita e dipendenti ontologicamente dalla vita⁸⁴. La visione ecologica va anche oltre le preoccupazioni del c.d. ambientalismo superficiale. Quest'ultimo, infatti, è interessato ad un controllo e ad una gestione dell'ambiente a beneficio dell'uomo, mentre l'approccio ecologico esige mutamenti profondi nella percezione del ruolo degli essere umani nell'ecosistema, nella consapevolezza dell'unità di ogni forma di vita, dell'interdipendenza delle sue molteplici manifestazioni e dei suoi cicli di mutamento e trasformazione⁸⁵.

L'uomo è, dunque, chiamato a “comprendere” la natura, nel senso di “far parte integrante” della stessa, nella consapevolezza che ogni sua azione sposta i delicati equilibri del sistema⁸⁶, a volte anche irreversibilmente, come quando vengono distrutte le varietà di origine vegetale, animale e microbica che, silenziosamente, rendono all'uomo e alla società dei servizi di valore inestimabile e irripetibile. Si tratta di una ricchezza irripetibile e non recuperabile e preziosissimo è ogni sforzo teso a tutelarla. La biodiversità è un po' come il “cervello della natura” ed ha in comune con il cervello umano due elementi: è il motore della macchina, ogni minimo danno al cervello ha delle ripercussioni su tutto l'organismo; la tecnologia, anche quella più sofisticata, non è mai riuscita a riprodurlo.

⁸² Un esempio delle relazioni e interdipendenze tra ogni forma di vita è offerto dalla c.d. Doppia Piramide Alimentare-Ambientale, in base alla quale gli alimenti per i quali viene raccomandato un consumo ridotto sono anche quelli che hanno maggior impatto ambientale. Sul punto cfr. G. FABIETTI, M.P. MARAGHINI, A. RICCABONI, *Sostenibilità e modelli di business nell'agri-food: la rete della pasta dei coltivatori toscani*, in *Controllo di gestione*, 2015, p. 40.

⁸³ Sul punto si rimanda a F. CAPRA, U. MATTEI, *The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community*, Berrett-Koehler, 2015; F. CAPRA, *La scienza della vita: le connessioni nascoste fra la natura e gli esseri viventi*, Milano, 2012; ID., *La rete della vita*, Milano, 2008.

⁸⁴ L. BECCHETTI e F. PISANI, *Elogio della diversità economica*, cit., p. 239.

⁸⁵ F. CAPRA, *Il punto di svolta*, Milano, 1984, p. 340.

⁸⁶ Cfr. J.E. LOVELOCK, *Gaia. Nuove idee sull'ecologia*, Torino, 1981.

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

DARCY WALMOR ZIBETTI - ALBENIR QUERUBINI GONÇALVES

EL DERECHO AGRARIO BRASILEÑO Y SU RELACIÓN CON EL AGRONEGOCIO

SUMARIO: 1. Introducción. – 2. El origen del Derecho Agrario en el ámbito internacional y nacional. – 2.1 El surgimiento del Derecho Agrario. – 2.2 Los factores que llevaron al nacimiento normativo del Derecho Agrario. – 3. El Estatuto de la Tierra y el nacimiento del Derecho Agrario en Brasil. – 4. Objeto y contenido del Derecho Agrario. – 5. El Agronegocio y su relación directa con el Derecho Agrario brasileño. – 6. Consideraciones finales.

1. Brasil se ha consolidado como potencia mundial en la producción de alimentos y demás productos agrícolas, registrando records anuales de producción y productividad¹. Actualmente, el sector agrario brasileño vive el contexto del llamado agronegocio o *agribusiness*, el cual es definido por Renato Buranello como: «el conjunto organizado de actividades económicas que involucra todas las etapas comprendidas entre el suministro de insumos para la producción hasta la distribución para consumo final de productos, subproductos y residuos de valor económico relativos a alimentos, fibras naturales y bioenergía, también comprendidas las bolsas de mercaderías y futuros y las formas propias de financiamiento»².

¹ La participación económica del sector agrario brasileño en el resultado del Producto Interno Bruto corresponde a casi 1/3 de toda la riqueza producida en nuestro país y, aún en tiempos de crisis, la actividad agraria es la única que presentó expansión en el año de 2015, según datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística – IBGE. Sobre este asunto véase: PORTAL DIREITOAGRÁRIO.COM, *Unicamente la actividad agraria registró expansión en el PIB Brasileño en 2015, revelan los datos del IBGE*. Publicado en 03 mar. 2016. Disponible en: <http://direitoagrario.com/arquivos/796>, acceso en 24. Abr. 2016. Sobre el sector agrario brasileño consulte la publicación ANTÔNIO MÁRCIO BUAINAIN, ELISEU ALVES, JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, ZANDER NAVARRO (organizadores), *O mundo rural no Brasil do Século 21: A formação de um novo padrão agrário e agrícola*, Brasília, Editorial Embrapa, 2014 (también disponible en versión digital en: <http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107662/1/O-MUNDO-RURAL-2014.pdf>).

² RENATO BURANELLO, *Manual do Direito do Agronegócio*, São Paulo, Editorial Saraiva, 2013, p. 35.

En ese sentido, es común que se haga una indagación sobre la relación existente entre el Derecho Agrario y el agronegocio o, inclusive sobre la relevancia de las normas agraristas para el agronegocio, especialmente a partir del Proyecto de Ley en el Nuevo Código de Comercio. Incluso, parte de la Doctrina³ ha pasado a defender la idea de la necesidad de apareamiento de un nuevo ramo especializado del Derecho: el Derecho del Agronegocio, el cual se entiende como «el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones que resultan de la producción, almacenaje, comercialización y financiamiento del complejo industrial»⁴.

Por su parte, entendemos que el Derecho Agrario puede definirse el sistema especial de normas de derecho público y privado que regula las relaciones resultantes de la actividad agraria (abarcando la producción, el procesamiento, la comercialización y la agroindustrialización de los productos agrícolas), con miras al desarrollo agrario sostenible en términos sociales, económicos y ambientales. En ese sentido, entendemos que las normas del Derecho Agrario son herramientas que sirven para promover el desarrollo sostenible de la explotación agraria, una vez que definen las relaciones jurídicas que resultan de ellas y que orientan las acciones de la Política Agrícola.

En que pese a su nacimiento en Brasil durante la década de 1960 como un derecho de carácter reformista, en especial por los cambios resultantes de las disposiciones referentes a la reforma agraria (conjunto de normas que tienen por objetivo la reformulación de la estructura fundiaria), el Derecho Agrario nunca puede ser entendido como una especie de derecho fundiario, siendo un error pensar que su objetivo se limita exclusivamente a las cuestiones de posesión y propiedad rural. Por motivo de esa visión reduccionista o por el desconocimiento de su objeto de estudio, muchos profesionales ignoran el Derecho Agrario Brasileño es aún el principal ramo de derecho a regular las relaciones jurídicas resultantes de la explotación de la actividad agraria, que compone el sector agrario brasileño.

De esta manera, el presente trabajo tiene por objetivo reflexionar sobre las relaciones existentes entre el Derecho Agrario brasileño y el agronegocio. Para este propósito, el estudio tendrá como punto de partida el análisis

³ Es el ejemplo ya citado Renato Buranello e de Fábio Ulhoa Coelho. En ese sentido, vea el prefacio de Fábio Ulhoa Coelho en *Manual do Direito do Agronegócio* de Buranello (*op. cit.*, pp. 15 a 18), así como las consideraciones de Buranello, especialmente las páginas 37 a 48, en las cuales desarrolla sus consideraciones sobre Política Agrícola, Derecho Agrario y régimen jurídico del agronegocio.

⁴ RENATO BURANELLO, *Manual do Direito do Agronegócio*, cit., p. 46.

histórico del Derecho Agrario, resaltando las características de sus normas, así como demostrando que su objeto de estudio viene acompañando las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que proyectan a Brasil como potencia mundial del agronegocio.

2. 2.1 A lo largo de la Historia, diversas han sido las leyes que disponen sobre la agricultura, reforma agraria y otros asuntos relacionados a la actividad agraria. En consecuencia, varias obras jurídicas cuando se refieren al origen y formación del Derecho Agrario, son recordadas normas editadas a partir de la Antigüedad disponiendo sobre el uso de la tierra y sobre cultivo, a ejemplo de disposiciones del Código de Hamurabi en Babilonia, las leyes hebreas, las leyes agrarias de Licurgo en la Antigua Grecia, las diferentes leyes agrarias romanas, entre otras. Sin embargo, la postura que defiende que el nacimiento del Derecho Agrario se da con la propia historia y evolución de la agricultura ha sido objeto de críticas por parte de la Doctrina, especialmente porque tal postura peca sobre todo por la falta de método.

Los agraristas Antonio Carrozza y Ricardo Zeledón Zeledón son autores que no comparten las tesis adoptadas en las obras que asocian el origen del Derecho Agrario con el propio origen de la humanidad y las primeras manifestaciones de la actividad agraria, a partir de un paralelo trazado entre la agricultura e el Derecho a lo largo de la Historia. Según Carrozza y Zeledón, las referidas obras justifican sus tesis en razón de la existencia de antiguas leyes que disponían sobre la actividad agrícola, ganadera y del uso del suelo, etc. No obstante, el punto principal de crítica a esas tesis radica en la falta de método, una vez que sus bases históricas son en muchos casos inciertas y no permiten precisar la existencia de una ciencia jurídica agraria, a fin de posibilitar la fijación del origen del Derecho Agrario en los diferentes ordenamientos jurídicos de la Antigüedad, tal como ha ocurrido en la Modernidad⁵.

A pesar de que hayan existido diversas leyes que disponían sobre la actividad agraria a lo largo de la Historia e inclusive Códigos Rurales⁶, el surgimiento del Derecho Agrario estudiado como ramo autónomo de la Ciencia Jurídica se da apenas en la Modernidad, teniendo a Europa como lugar de nacimiento.

⁵ ANTONIO CARROZZA, RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN, *Teoría general e institutos de Derecho Agrario*, 1. ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 1990, p. 5 e siguientes.

⁶ Hacemos constar que la primera obra moderna en adoptar el término "Direito Agrário" fue la de PORFÍRIO HEMETERIO HOMEM DE CARVALHO, *Primeiras linhas de direito agrário deste reino*, Lisboa, Editorial Imprensa Régia, 1815.

En el ámbito internacional, es considerado como marco fundamental del nacimiento del Derecho Agrario la creación del Instituto de Derecho Agrario Internacional y Comparado (*Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato* - IDAIC) y de la Revista de Derecho Agrario (*Rivista di diritto agrario*), en el año de 1922, por el agrarista italiano Giangastone Bolla⁷.

A su vez, en Brasil, el marco inaugural del Derecho Agrario como ramo autónomo de la Ciencia Jurídica se da con la promulgación del Estatuto de la Tierra, Ley n° 4.504, de 30 de noviembre de 1964, 20 días tras la edición de la Enmienda a la Constitución de 1964 n° 10, de 10 de noviembre de 1964, que otorgó a la Unión la competencia para legislar en materia agraria.

2.2 El Derecho Agrario en su calidad de ramo autónomo de las Ciencias Jurídicas nace de la ruptura con las normas de Derecho Privado que anteriormente regulaban las relaciones agrarias. Antes de su surgimiento, las principales normas que hoy son contempladas como objeto de estudio del Derecho Agrario (propiedad rural e actividad agraria) eran reguladas por el Código Civil.

Fue en razón de su especialidad y de la insuficiencia de normas de Derecho Civil para regular sus complejidades que se hizo necesario el surgimiento de un nuevo ramo del Derecho, con contenido especializado encargado de regular la propiedad y las relaciones jurídicas resultantes de la explotación de la actividad agraria^{8,9}.

Antes de la referida ruptura, las relaciones jurídicas resultantes de la actividad agraria se producían de manera estática, destacándose en especial el uso que se hacía de las previsiones contenidas en el Derecho Civil en relación al derecho de propiedad y del contrato¹⁰. El derecho de propiedad es visto a partir de la concepción civilista, derivada de la Codificación

⁷ Para saber más sobre el IDAIC, acceda al sitio web: <http://www.idaic.cnr.it>.

⁸ Sobre el asunto, vea: FERNANDO P. BREBBIA, *Escritos de Derecho Agrario*, Rosário, Secretaria de Posgrado y Servicios a Terceros/Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales da Universidade Nacional del Litoral, 1993, pp. 9 e siguientes.

⁹ Así como sucedió con el Derecho Agrario, el Derecho del Consumidor es otro ejemplo de ramo especializado del Derecho que ha surgido para suplir las insuficiencias de las normas del Derecho Civil frente a las complejidades de las relaciones jurídicas alcanzadas por su campo de actuación.

¹⁰ Según destacó FERNANDO P. BREBBIA en *Consideraciones en torno al objeto y contenido del Derecho Agrario*. Artículo disponible en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay), mediante la siguiente dirección electrónica: http://www.fder.edu.uy/contenido/agrario/contenido/doctrina/brebbia_objeto_da.pdf, consultado el 21 nov. 2013. Vea también FERNANDO PEREIRA SODERO, *O Estatuto da Terra*, Brasilia: Fundación Petrônio Portella, 1982 (Curso de Direito Agrário, 2), pp. 29-31.

moderna, permitió desvincular el uso de la propiedad rural con atención al bien común de la sociedad, al prever a los propietarios directos casi que absolutos sobre el respectivo bien, asegurándoles el derecho de usar, gozar y disponer de la propiedad según su voluntad (*jus utendi, fruendi et abutendi*). Con base en la visión civilista clásica, las pocas limitaciones jurídicas al ejercicio del derecho de propiedad eran consecuencia solamente de las hipótesis de intervención del Poder Público, por ejemplo, la expropiación, o las previsiones contenidas en las disposiciones de derechos reales, como por ejemplo los derechos de vecindad y de las servidumbres. En consecuencia, el propietario rural no tenía cualesquiera deberes legales asociados al ejercicio del derecho de propiedad, siendo común la existencia de propiedades rurales improductivas, donde las tierras permanecían, sin cultivos o desaprovechadas, desatendiendo su función principal de producir alimentos y materias primas.

El gran mérito del Derecho Agrario fue romper con el carácter estático para dar dinamismo a las instituciones jurídicas relacionadas con la explotación de la actividad agraria, así como sucedió específicamente con la propiedad agraria al adquirir un carácter funcional, comprendida como instrumento de producción, cuya utilización debe siempre darse a favor de la colectividad¹¹. En ese sentido, la principal novedad introducida por el Derecho Agrario ha sido la de realizar el principio de la función social en el contenido del derecho de propiedad referente a la propiedad agraria, al prever limitaciones y al condicionar el ejercicio del derecho de propiedad al cumplimiento de fines destinados al bien común de la comunidad, imponiendo el deber de cultivo eficiente y correcto, a través de la explotación de la actividad agraria que observe índices mínimos de productividad, la protección del medio ambiente, las justas relaciones de trabajo en el campo y la explotación que busque asegurar el progreso social y económico de los productores y trabajadores¹².

Además de la propiedad, otros institutos como la posesión, la familia, los contratos, los títulos de crédito, cuando están vinculados a la explotación de la actividad agraria, pasaron a ganar un “nuevo ropaje” por medio del Derecho Agrario, dada la especialidad de su objeto y la amplitud de su contenido.

¹¹ Vea ANTONIO CARROZZA, RICARDO ZELEDÓN ZELEDÓN, *Teoría general e institutos de Derecho Agrario*, 1. ed., Buenos Aires, Editorial Astrea, 1990, p. 15.

¹² Sobre el asunto, entre otros, consulte ALBENIR ITABORAÍ QUERUBINI GONÇALVES; CASSIANO PORTELLA CERESÉR, *Função ambiental da propriedade rural e dos contratos agrários*, 1. ed., São Paulo, LEUD, 2013.

3. El Derecho Agrario brasileño en su calidad de ramo autónomo nace con el Estatuto de la Tierra, Ley n° 4.504, de 30 de noviembre de 1964, el cual fue publicado 20 días después de la edición de la Enmienda a la Constitución de 1964 n° 10, de 10 de noviembre de 1964, que otorgó a la Unión la competencia para legislar en materia agraria¹³. El Estatuto de la Tierra es el principal baluarte legislativo del Derecho Agrario Brasileño, surgiendo como una norma innovadora y la vanguardia de su tiempo, siendo el primer diploma legal a realizar el principio de la función social de la propiedad, en pro da comunidad.

El Estatuto de la Tierra fue acogido por la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988 y acompañó las evoluciones jurídicas vivenciadas por la sociedad brasileña y mundial, en los ámbitos social, económico y ambiental. A lo largo de estos cincuenta años de su publicación, que se cumplen en 2014, observamos que las normas del Estatuto de la Tierra se han renovado y agregado nuevos sentidos, nuevos valores, adaptándose a los cambios vivenciados por la sociedad.

El Estatuto de la Tierra surgió como respuesta y solución a los problemas vivenciados en el escenario social, político y jurídico por el Brasil de la década de 1960, marcado por problemas de abastecimiento ocasionados por la demanda de alimentos y materias primas resultantes del crecimiento de la población urbana y de la expansión industrial, mientras que la estructura del sector agrario era marcada pela tenencia concentrada de tierras, por la baja productividad de la tierra, el éxodo rural¹⁴ y desigualdades sociales relativas al acceso a tierras.

¹³ Vea el art. 5º, inc. XV, letra “a”, de la Constitución de 1946.

¹⁴ La no aceptación por los propietarios de tierras de las normas protectoras instauradas por el Estatuto del Trabajador Rural – Ley n° 4.214, de 2 de marzo de 1963 – es señalada como una de las causas del éxodo rural ocurrido en aquella época, además de motivar también el surgimiento de movimientos de protesta en el campo. En ese sentido, escribió Fernando Pereira Sodero: «Tres años después [de los compromisos asumidos por Brasil en Punta del Este] fue promulgado el Estatuto del Trabajador Rural – Ley n° 4.214, de 2 de marzo de 1963 – conjunto sistematizado de normas para la tutela jurídica del agricultor rural que trabaja la tierra de terceros, en calidad de empleado u otras formas reconocidas de asalariado por el Derecho Brasileño. // Pese a que fuese una victoria del trabajador rural, hasta entonces prácticamente sin protección, la reacción de los empleadores fue desfavorable, no aceptando la clase patronal las nuevas obligaciones establecidas para ella. Fue la conclusión se llegó a conocer: la expulsión del trabajador de las propiedades agrarias donde trabajaba y vivía, hacia las ciudades (periferia), formando este contingente hoy denominado de ‘bóias-frias’. // Muchos se quedaron en la zona rural y buscaron tierras para trabajar, ya que su único oficio era la actividad agraria – transformándose en poseedores; otros buscaron empleos urbanos, de difícil acceso, por el hecho de no ser mano de obra calificada. // Esta salida del campo, en especial en el Sul, contribuyó para un movimiento de desamparo. O sector agrario, aliado

Mientras tanto, por otra parte, el andamiaje jurídico vigente propiciaba que la tierra fuera utilizada con un fin puramente especulativo, no habiendo en los propietarios preocupación con su productividad o de cualquier forma de uso condicionado de la propiedad en pro del bien común de la sociedad, pues antes de la edición del Estatuto de la Tierra «las relaciones y los conflictos agrarios eran estudiados y dirimidos bajo la óptica del derecho civil, que se basa totalmente en el sistema de igualdad de voluntades», como señala Wellington Pacheco Barros¹⁵.

Además el cuadro social y económico revelaba la existencia de abandono completo del campo por el Estado brasileño: la falta de una política agrícola efectiva, la falta de incentivos y asistencia técnica a los productores, baja productividad y la profunda desigualdad entre propietarios y trabajadores rurales, aunados a la falta de acceso a la propiedad.

En términos numéricos, el Censo Agrícola de 1960 reveló que menos de 1% de los establecimientos absorbía la mitad del área total; al revés, más de 50% de los pequeños inmuebles rurales ocupaban menos de un cuarto de esa área. Comparativamente a la situación anteriormente verificada por el Censo agrícola de 1950, la posición relativa de los establecimientos con más de 100 hectarias permaneció prácticamente igual, mientras se observó un aumento en el número de propiedades de menos de 10 hectarias, revelando una desfavorable fragmentación de los establecimientos de medianas dimensiones. De esta forma, los Censos agrícolas de 1950 y 1960 revelaron que la estructura agraria brasileña presentaba como ejes de los problemas la concentración de latifundios y minifundios, razón por la cual se hacía necesaria una inmediata reformulación de la estructura de distribución de tierras mediante la promoción de la reforma agraria y acciones de Política Agraria destinada a corregir los problemas estructurales existentes en el campo, tales como la falta de infraestructura, crédito agrario, asistencia técnica, incremento de la productividad, etc.

En los años 1960, el mundo vivía el período marcado por la denominada Guerra Fría, en que se entablaba una lucha ideológica que resultó en una polarización entre dos grandes bloques, el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la antigua Unión Soviética (URSS). En ese contexto político, se observó que en América Latina

a la agitación social en el Noreste, provocada por las Ligas Campesinas, organizadas o manipuladas por Francisco Julián» (FERNANDO PEREIRA SODERO, *O Estatuto da Terra*. Brasília, Fundação Petrônio Portella, 1982, pp. 21 e 22).

¹⁵ WELLINGTON PACHECO BARROS, *Curso de Direito Agrário*, Vol. 1, 8. ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013, p. 18.

el surgimiento de movimientos revolucionarios que defendían la eliminación de la propiedad individual, a partir de una reforma agraria con la finalidad de socialización de la tierra, bajo la influencia de las ideas socialistas.

Por tal motivo, todavía al inicio de la década de 1960, durante el gobierno del Presidente John Kenedy, los Estados Unidos preocupados con los avances de las ideas comunistas que se cimentaban en América Latina promovieron la Convención de Punta Del Este en Uruguay, que resultó en la firma de un compromiso internacional: la Carta de Punta Del Este. En su Título Primero, art. 6º, la Carta de Punta Del Este dispone que las Repúblicas Americanas buscarían alcanzar aún en la década de 1960 los siguientes objetivos: «Impulsar, respetando las particularidades de cada País programas de reforma agraria integral, encaminada a la efectiva transformación donde sea necesaria la modificación de las estructuras de los injustos sistemas de tenencia y uso da tierra, a fin de sustituir el régimen de latifundios y minifundios por un sistema justo de propiedad, de manera que, complementada por crédito oportuno e adecuado, asistencia técnica, comercialización y distribución de sus productos, la tierra se constituya, para el hombre que la trabaja, en base de su estabilidad económica, fundamento de su creciente bienestar y garantía de su libertad y dignidad».

Del referido pasaje de la Carta de Punta Del Este se observa que, a criterio de los especialistas, la realización de la reforma agraria en América Latina sería una forma de contener y frustrar las ideas socialistas y de estatización difundidas por la URSS.

Antes de eso, en noviembre de 1961, fue creado en Brasil el Instituto de Investigación y Estudios Sociales (IPES: Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, por sus siglas en portugués) que reunía empresarios, economistas, sociólogos y políticos, teniendo por objetivo cambios por medio de reformas de carácter modernizador a los problemas estructurales del país. El IPES poseía Grupos de Estudio y Doctrina, coordinados por José Garrido Torres, que hacían el levantamiento de la coyuntura estatal y la preparación de anteproyectos de ley, entre ellos el proyecto sobre el problema de la reforma agraria, que acabó originando el Estatuto de la Tierra. Según Roberto Campos, tales reformas de carácter modernizante eran una implementación práctica de los principios contenidos en la Carta de Punta Del Este, que instituyó la llamada Alianza para el Progreso¹⁶.

En el campo político brasileño estaban en pauta las llamadas “Reformas

¹⁶ ROBERTO CAMPOS, *A lanterna na popa: memórias*, Rio de Janeiro, Topbooks, 4. ed., 2004, p. 640.

de Base”, tanto en el ámbito urbano como rural. Las reivindicaciones relativas al campo partían de diversos grupos activistas de ideología marxista y contaban, inclusive, con el apoyo de políticos, como era el caso del movimiento de las Ligas Campesinas en el Noreste brasileño, que eran apoyadas por el entonces Diputado Federal Francisco Julián. En la pauta de reivindicaciones se centraba la presión política por la reforma agraria y la mejora de vida de los campesinos, rebelándose contra la inercia del Congreso Nacional al no atender las reivindicaciones populares.

El referido cuadro social, político y económico fue determinante para la aprobación del Estatuto de la Tierra y así también para la consolidación del Derecho Agrario brasileño como ramo autónomo del Derecho Positivo, regulando los diversos aspectos de la relación entre el hombre y la tierra, además de promover la reestructuración de la estructura de distribución de las tierras y contribuir para alcanzar el progreso económico e social. Según expuso Roberto Campos, el movimiento de reforma agraria deflagrado por la Carta de Punta del Este, de agosto de 1961, buscaba un equilibrio entre la preocupación de productividad y el concepto de “justicia social”¹⁷. En ese sentido, Wellington Pacheco Barros observa que el surgimiento del Estatuto de la Tierra no se dió por casualidad, pues «la presión política, social y económica dominante en aquella época forzaron la edición ante su aparición», incluso como respuesta a los grupos y movimientos revolucionarios que pretendían imponer cambios en el medio agrario a partir de ideologías que pretendían a la eliminación de la propiedad como derecho individual¹⁸.

En Brasil, las directrices trazadas en la Carta de Punta Del Este fueron ratificadas durante el gobierno del Presidente Mariscal Castello Branco, que nombró al talentoso diplomático y economista Roberto Campos en el cargo de Ministro de Planificación, siendo una de sus atribuciones la

¹⁷ ROBERTO CAMPOS, *A lanterna na popa*, cit., p. 681.

Siguiendo esa lógica, destacó Carlos Lorena en artículo: «o social y lo económico no tienen existencia por separado; existe sólo un medio socioeconómico, indivisible. Cuando enfrentamos sus aspectos de producción, distribución, consumo, etc., estamos ante lo económico; cuando enfrentamos las condiciones de vida de la población, su alimentación, salud, vivienda, educación, etc., estamos ante lo social; mas ambos son apenas aspectos diferentes del mismo todo. // Las dos definiciones, por lo tanto, sólo serán útiles cuando juxtapuestas, para tener sentido completo. El aspecto social debe indicar un fin, siendo el aspecto económico un medio para alcanzarlo» (CARLOS LORENA, *A questão agrária no Brasil*, en *Revista Justiça*, São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, pp. 15-34, jan./mar. 1982, p. 16).

¹⁸ WELLINGTON PACHECO BARROS, *Curso de Direito Agrário*, Vol. 1, 8. ed., Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2013, p. 17.

de encontrar soluciones jurídicas para los problemas resultantes de las cuestiones agrarias y de distribución de tierras del país. De inmediato, el Ministro Roberto Campos nombró una comisión especial de personas destacadas en planificación agraria que, entre sus miembros, contaba con la participación de Paulo de Assis Ribeiro, César Cantanhede, José Gomes da Silva, Carlos Lorena, Fernando Pereira Sodero, Messias Junqueira e, tendo participado como uno de los asesores, Altir de Souza Maia¹⁹. La tarea inicial de la referida comisión especial fue de compilar todos los proyectos en marcha en las dos casas legislativas que trataban de materia agraria e distribución de tierras, con la función de incorporar todo el contenido anterior en un único proyecto de ley.

Finalmente, el 26 de octubre de 1964, el Presidente Castello Branco, a través del Mensaje n° 33, de 1964, encaminó al Congreso Nacional el proyecto de ley, el cual destacaba en su contenido: el problema político y social observado en el campo, los fundamentos económicos, la solución democrática para los problemas valorados, la reforma agraria y el desarrollo rural, la creación de un órgano ejecutivo de la reforma agraria y demás consideraciones. Es importante destacar que el Mensaje n° 33, de 1964, que viene a ser la Exposición de Motivos del Estatuto de la Tierra, refiere al cuarto preámbulo el compromiso asumido en la Carta de Punta Del Este de impulsar la reforma agraria en el país²⁰.

¹⁹ Sobre lo ocurrido tras bastidores políticos y demás informaciones acerca de la elaboración del Estatuto de la Tierra, consulte la biografía de ROBERTO CAMPOS, *A lanterna na popa* (obra ya citada), en especial p. 631 y siguientes. Vea también AUGUSTO RIBEIRO GARCIA, *Estatuto de la Tierra*. Artículo publicado el 09 nov. 2006 en “o Portal do Agronegócio” (<http://www.portaldoagronegocio.com.br/conteudo.php?id=23346>, acceso en 31 jul. 2011), disponible en la siguiente dirección electrónica: <<http://mestrado.direito.ufg.br/pages/964>>, acceso en 6 ene. 2014.

²⁰ Fernando Pereira Sodero informa que el IPES (Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales) lanzó un Decálogo de la Reforma Agraria, indicando que su realización debería darse a partir de un Estatuto de la Tierra, el cual debería observar los siguientes preceptos básicos: «I. La finalidad de la reforma agraria es la creación, en el campo, de una clase media estable y próspera, mediante el acceso a la tierra propia de número creciente de trabajadores rurales, la inmediata mejora de las relaciones de trabajo y el incremento de la productividad agrícola. // II. La reforma agraria no consiste en simple distribución, redistribución o subdivisión de la propiedad. Es un proceso más amplio, en que la reestructuración de esta debe ser acompañada de otras medidas, mirando la elevación de la productividad, el aumento de la renta y la consecuente obtención de más digno padrón de vida de las familias y comunidades rurales. // III. La reforma agraria, en el ámbito nacional, debe empezar por las regiones donde el problema sea más agudo y apremiante. // IV. La reforma agraria abarcará tanto el aprovechamiento de tierras “devolutas” como la reagrupación de minifundios y la eliminación progresiva de latifundios improductivos, a empezar por las áreas más cercanas a los centros de consumo. // V. la expropiación por interés social ser hará con pleno respeto al derecho de propiedad. A fin de apresurar la ejecución de la reforma agraria, podrá el

A partir de la lectura del Mensaje n° 33, de 1964, se revela la preocupación del legislador brasileño en la elaboración de normas de Derecho Agrario observando la promoción de la justa distribución de la propiedad por la reforma agraria, con igual oportunidad para todos, citando los siguientes objetivos de la Política de Desarrollo Rural que venga a ser implantada por el Estatuto de la Tierra:

a) suplir la base alimenticia indispensable para la intensificación de la vida urbana e industrial;

b) competir con productos de exportación más diversificados para ayudar al equilibrio de la balanza de pagos externo;

c) crear, por la elevación del nivel de vida en el medio rural, un ensanchamiento del mercado interno de consumo para absorber el crecimiento de la producción industrial del País;

d) competir para que se establezca un equilibrio en las migraciones entre el campo y la ciudad, tanto por la creación en las áreas urbanas de empleos para absorber la mano de obra salida del campo mediante la introducción de tecnología, así como por la ampliación de las fronteras agrícolas para la colocación de parte de la mano de obra anualmente en crecimiento por el alza demográfica;

e) establecer, en la vastedad del territorio nacional, núcleos de actividad permanente, compitiendo para la regularidad del trabajo en el campo y para la progresiva incorporación de técnicas que sólo la continuidad y la tradición agraria posibilitan²¹.

Gobierno crear instrumentos de movilización de recursos, inclusive lanzar títulos públicos que ofrezcan los atractivos necesarios a sus eventuales poseedores, entre otros, garantía contra la desvalorización monetaria. // VI. Es indispensable que la reforma agraria posea suficiente flexibilidad, debiendo ser ejecutada a la luz de las características económicas, sociales, ecológicas e de nivel técnico de las diversas regiones, en el cuadro general de una política de preservación de los recursos naturales. // VII. La reforma agraria debe ser implantada garantizándose toda la protección contra la arbitrariedad y la discriminación, asegurada la justicia rápida y barata por instrumentos legales adecuados. // VIII. La reforma agraria debe contribuir para armonizar el desarrollo rural con el proceso de industrialización, inclusive mediante el incentivo al trabajo artesanal y a la formación de pequeñas y medianas industrias, con provecho de la mano de obra y utilización de materias primas locales. // IX. La ley regulará las relaciones de trabajo, en particular del salario, la aparcería y el arrendamiento, de forma que se asegure la justicia social, complementando as condiciones de protección del trabajador que hayan de ser establecidas por la sindicalización rural. // X. La reforma agraria será realizada, siempre que sea posible, con el concurso de la iniciativa particular y estimulará la formación de sistemas cooperativos de producción, mecanización, industrialización y comercialización, en las áreas beneficiadas por él» (FERNANDO PEREIRA SODERO, *O Estatuto da Terra*, Brasília, Fundação Petrônio Portella, 1982, pp. 22 e 23).

²¹ El texto del Mensaje n° 33, de 1964, pode ser consultada em DARCY WALMOR ZIBETTI, *Legislação agrária brasileira*, 5. ed., Porto Alegre, Síntese, 1981, pp. 13-20.

El Congreso Nacional aprobó el proyecto que dio origen al Estatuto de la Tierra, pela Ley n° 4.504, el 30 de noviembre de 1964. Sin embargo, anteriormente el Congreso había editado la Enmienda a la Constitución de 1964 n° 10, de 10 de noviembre de 1964, que prescribía la competencia de la Unión para legislar en materia agraria, institucionalizando el Derecho Agrario en Brasil. Cabe resaltar que la aprobación de la referida Enmienda Constitucional y del Estatuto de la Tierra se dio por impulso directo da comisión presidida por el Ministro Roberto Campos.

En materia específica, Fernando Pereira Sodero conceptualizó el Estatuto de la Terra como «el conjunto orgánico de normas legales que regula el régimen jurídico de la propiedad agraria, pública y privada, para fines de ejecución de la reforma agraria y promoción de la política agrícola, teniendo por fundamento el principio constitucional de la función social y económica de la propiedad»²².

Es importante destacar que el Estatuto de la Tierra estableció dos directrices básicas para la solución de la problemática agraria brasileña, o sea, en términos de reforma agraria (art. 1º, § 1º) y en términos de política agrícola (art. 1º, § 2º). En ese sentido, posteriormente, la Constitución de 1988 destaca en su art. 187, § 2º, que deben ser compatibilizadas las acciones de política agrícola con las acciones de reforma agraria. Con la aplicación de las normas del Estatuto de la Tierra se buscaba alcanzar dos objetivos principales, según sintetizó José Gomes da Silva: (a) «crear nuevos propietarios rurales mediante la Reforma Agraria» y (b) «auxiliar a los propietarios ya existentes a través de medidas de Política Agrícola»²³.

La lógica en la cual se asienta la transformación propuesta por el Estatuto de la Tierra, según precisa un análisis realizado por Dirceu Pessoa, tiene como punto de partida una situación diagnosticada con el predominio de minifundios, latifundios por exploración, latifundios por dimensión y tierras “devolutas”²⁴ por ser reformada, en la cual incidirán las

²² FERNANDO PEREIRA SODERO, *O conceito de Estatuto. O Estatuto da Terra*, en *Revista Justitia*, São Paulo, Ministério Público de São Paulo, n. 116, pp. 9-14, jan./mar. 1982, p. 14.

²³ JOSÉ GOMES DA SILVA, *Reforma agrária e a lei do Estatuto da Terra*, en *Revista Justitia*, São Paulo, Ministério Público do Estado de São Paulo, pp. 47-59, jan./mar. 1982, p. 50.

²⁴ El instituto jurídico de las tierras devolutas (“terras devolutas”) no hay más que la ley agraria brasileña. Históricamente, desde el descubrimiento de Brasil en 1500, la tierra se convirtió en la propiedad y la libre disposición de la corona portuguesa. Hoy en día, es el Gobierno, cuyo título propiedad es la disposición muy constitucional que se ocupa de la tierra pública, así la Unión Federal o Estados federados. La ley que creó el instituto de las tierras devolutas fue la Ley n° 601/1850 (que es la primera ley de tierras brasileña). Esta ley establece que las tarjetas de concesión o donación hecha a su suspensión en julio de 1822, se validó o se fue cancelada. En el caso de que las condiciones de la donación o subvención no

directrices legales de Reforma Agraria y Política Agrícola buscando alcanzar como punto de llegada una situación en que predominen las propiedades cooperativas y familiares (en reemplazo al problema de los minifundios) y las empresas rurales (principalmente en reemplazo al latifundio por explotación)²⁵.

La gran innovación jurídica introducida por el Estatuto de la Tierra reside en el hecho de haber sido la primera ley en regular el cumplimiento del principio de función social de la propiedad rural en el § 1º del art. 2º, el cual fue posteriormente recibido y elevado a la categoría de norma constitucional por el art. 186 de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Entre los requisitos de la función social de la propiedad rural introducidos por el Estatuto de la Tierra amerita destacarse la exigencia de mantener niveles satisfactorios de productividad de la tierra y de asegurar la conservación de los recursos naturales.

En cuanto a las demás previsiones e innovaciones jurídicas incorporadas por el Estatuto de la Terra se destacan:

- la definición de inmueble rural agrario (adoptando el criterio de la destinación como su elemento distintivo);
- la creación del instituto jurídico del módulo rural y la definición de la llamada propiedad agraria familiar;
- la definición de minifundio y latifundio para fines de clasificación de los inmuebles rurales (a partir de los criterios de dimensión y explotación);
- la creación de la llamada empresa rural no expropiable (actualmente definida como propiedad productiva en el art. 185 de la Constitución de 1988);
- la creación del IBRA – Instituto Brasileño de Reforma Agraria, actualmente denominado INCRA – Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (órgano ejecutivo responsable por la reforma agraria);

se habían cumplido las condiciones establecidas, serían canceladas. Tres eran las condiciones impuestas al donatario o distribuidor: 1. Medi ellas y demarcarlas; 2. Explotarlas; 3- El pago de una tasa. La cancelación de la concesión o de la concesión importaba a cambio de un terreno al Gobierno. La tierra “de vuelta” (del latín *devolvere* – retorno, restauración, volver), que llegó a ser llamado y caracterizarse como tierras devolutas (cuya naturaleza es pública). Desde entonces y hasta hoy, la tierra restante que no se pasó al dominio privado o con destino a unos terrenos de uso público están llamados tierras devolutas.

²⁵ La síntesis fue elaborada a partir de la interpretación del gráfico “Estatuto da Terra como modelo de transformação” elaborado por Dirceu Pessoa en la obra *Estatuto da Terra - Uma avaliação*, Brasília, Fundación Milton Campos, 1976, el cual fue publicado por JOSÉ GOMES DA SILVA, *Reforma agrária e a lei do Estatuto da Terra*, cit., pp. 50 y 51.

- la previsión de la compraventa de tierras por el Poder Público para fines de reforma agraria;
- la expropiación por interés social para fines de reforma agraria, con la previsión de pago de la indemnización por medio de títulos de deuda agraria;
- la obligatoriedad de inscripción catastral de todos los inmuebles rurales del país;
- la promoción de la separación de las tierras “devolutas”, la reformulación de la distribución de tierras, la justificación de la posesión, la usucapición agraria y venta de tierras mediante proceso de licitación;
- acciones de política de desarrollo rural teniendo por objetivo el desarrollo rural por medio de la asistencia técnica y social, fomento y estímulo la producción agropecuaria para el consumo interno y exportación, producción y distribución de semillas y mudas; crianza, venta y distribución de reproductores, uso de inseminación artificial, mecanización agrícola, cooperativismo y formas de asocio rural, asistencia crediticia, industrialización y mejoramiento de los productos agrícolas, comercialización de los productos agrícolas, electrificación rural, seguro agrícola, garantía de precios mínimos al productor rural, etc.
- el uso de la tributación progresiva del Impuesto Territorial Rural (criterio extrafiscal utilizado como medio para desestimular a aquellos que ejercen el derecho de propiedad sin observar el cumplimiento de la función social de la propiedad rural);
- el estímulo a la racionalización de la actividad agropecuaria a partir de los principios de la conservación de los recursos naturales renovables;
- la disciplina jurídica de los contratos agrarios, al regular el uso y la posesión temporal de la tierra para la explotación de la actividad agraria, disponiendo sobre los contratos de arrendamiento rural y aparcería rural como modalidades contractuales típicas, disponiendo sobre el plazo de los contratos agrarios, precios mínimos y cuotas de participación, asegurando derechos y garantías a los contratantes, la irreductibilidad de derechos de los arrendatarios y aparceros beneficiados, entre otras disposiciones específicas; y,
- la asistencia financiera y crediticia, que sirvió como base para la posterior institucionalización del crédito rural por la Ley n° 4.595/1964 y Ley n° 4.829/1965.

Partiendo del análisis de sus motivaciones y de su estructura, DIRCEU PESSOA consideró al Estatuto de la Tierra: (a) del punto de vista técnico, como “bastante completo”; (b) del punto de vista económico y social, como

“bastante generoso”; y, (c) del punto de vista político, como “bastante equilibrado”²⁶.

En que pese a las inovações introducidas por las disposiciones del Estatuto de la Tierra, no podemos dejar de mencionar que en el año de 1985 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión el Esbozo Parcial de Anteproyecto de Consolidación de Diplomas Agrarios²⁷, conteniendo justificativa y propuesta de texto normativo elaborado por Ronaldo Poletti (coordinador), Arthur Pio dos Santos, Germano de Rezende Forster, Alberto Santana Carneiro y contó, todavía, con la participación de Fernando Pereira Soderó (que llegó a fallecer el 10 de abril de 1984), cuya finalidad era consolidar los demás diplomas agrarios en vigor en el Estatuto de la Tierra, así como corregir y sumar innovaciones al texto del Estatuto de la Tierra. Sin embargo, el referido esbozo no llegó a concretarse, además de que muchas de sus propuestas terminaron siendo superadas con la promulgación de la Constitución de 1988, que acabó dando status constitucional a diversos diplomas de Derecho Agrario inicialmente previstos por el Estatuto de la Tierra²⁸.

Por fin, es importante destacar que el Estatuto de la Tierra, aunque haya sufrido algunas alteraciones, se encuentra en pleno vigor y, todavía hoy, sirve de parámetro para la edición de las demás leyes agrarias de Brasil²⁹. Por eso, en la práctica, el Estatuto de la Tierra puede ser definido como una verdadera “Constitución del Derecho Agrario brasileño”, pues a partir de él se originaron diversas otras leyes, decretos, reglamentos y instrucciones que componen la legislación agraria brasileña extravagante, siempre acompañando la evolución del campo.

²⁶ DIRCEU PESSOA, *Estatuto da Terra – Uma avaliação*, Brasília, Fundación Milton Campos, 1976. *Apud* JOSÉ GOMES DA SILVA, *Reforma agrária e a lei do Estatuto da Terra*, cit., p. 50.

²⁷ DOU de 04 de enero de 1985, Sección I, pp. 221-248.

²⁸ Registramos que en entrevista publicada el 13 de octubre de 2013, el jurista José Afonso da Silva, cuando fue cuestionado se recordaba de algún punto que, durante la Constituyente, haya ido para voto y acabó venciendo la pauta más conservadora, respondió que la reforma agraria fue uno de ellos, resaltando que «por increíble que parezca, el Estatuto de la Tierra era más avanzado que lo que quedó en la Constitución» de 1988. Vide CONJUR, “Todo conservador quer uma Constituição Enxuta” (Entrevista: José Afonso da Silva, jurista e doutrinador constitucionalista – por Leonardo Léllis). In *Conjur*. Texto publicado domingo, dia 13 de outubro de 2013, p. 3, disponível em <http://www.conjur.com.br/2013-out-13/entrevista-jose-afonso-silva-jurista-doutrinador-constitucionalista>, acesso em 13 out. 2013.

²⁹ Para mayores detalles sobre los datos legislativos referentes al Estatuto de la Tierra consulte: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4504-30-novembro-1964-377628-norma-pl.html>.

4. En el contexto de la Doctrina del Derecho Agrario siempre existió una preocupación por parte de sus estudiosos en establecer las bases teóricas y científicas de ese nuevo ramo del Derecho, lo que llevó a una serie de construcciones acerca de su objeto de estudio. La evolución científica del Derecho Agrario es marcada por diversas fases a lo largo del tiempo y por el surgimiento de diversas escuelas o corrientes doctrinarias disponiendo sobre el asunto, razón por la cual observamos una serie de construcciones teóricas y diferentes posicionamientos adoptados por los agraristas en el ámbito mundial.

Aunque existan características comunes, marcadas por institutos jurídicos y principios propios, el objeto del Derecho Agrario y la amplitud del contenido de sus normas pueden sufrir variaciones resultantes de las características observadas en diferentes países, tales como: el tipo de economía³⁰, el grado de industrialización y desarrollo tecnológico, la necesidad de modificación de la estructura de propiedad de las tierras resultante de la concentración de latifundios y minifundios, los factores naturales (por ejemplo del clima, suelos de vocación agrícola y de la disponibilidad de recursos naturales), las prácticas locales, entre otros. Mientras en Europa, por ejemplo, el enfoque principal del estudio del Derecho Agrario es la empresa agraria, en Brasil las disposiciones referentes a la reforma agraria aún son importantes frente a los problemas coyunturales existentes, especialmente en las Regiones Sureste, Centro Oeste y Norte, donde se concentran los principales conflictos de propiedad de las tierras en el país³¹. Por eso, el objeto de estudio del Derecho Agrario en Brasil trata de un contenido más amplio que aquel actualmente estudiado en Europa, sin que eso signifique, por otro lado, que el Derecho Agrario brasileño deje también de ocuparse de las mismas cuestiones estudiadas por los agraristas europeos o que se reduzca solamente al estudio de las cuestiones de propiedad de tierras.

³⁰ Cabe destacar que es un gran error pensar que el Derecho Agrario es un ramo exclusivo de los países que adoptan el modelo de economía capitalista. Ello porque el Derecho Agrario también se originó en países de economía socialista, por ejemplo de Cuba o de los países integrantes de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS.

³¹ No puede olvidarse que los problemas de propiedad de tierras son, antes que nada, un problema social aún por ser resuelto a través de la reforma agraria y de la política agrícola. Conforme ha señalado Gustavo Elías Kallás Rezek, la concepción del Derecho Agrario destinado a la actividad agraria y a la empresa «no puede suprimir su vertiente de propiedad de tierras, especialmente en los países latinoamericanos, como el nuestro, en los cuales la reforma agraria todavía está en marcha y los conflictos sociales en el campo encabezan los titulares de los periódicos». GUSTAVO ELÍAS KALLÁS REZEK, *Imóvel agrário: agrariedade, ruralidade e rusticidade*, Curitiba, Juruá, 2007, p. 28.

Los constantes cambios vivenciados en el sector agrario acaban repercutiendo directamente en el objeto del Derecho Agrario, a partir de la necesidad de la regulación de las nuevas relaciones jurídicas y de la necesidad de problemas jurídicos resultantes de ellas. Con ello, observamos que desde su nacimiento el Derecho Agrario pasó a incorporar una serie de nuevos contenidos, que, por consecuencia, resulta directamente en la ampliación de su objeto de estudio. Podemos citar como ejemplo de esa ampliación de su contenido: cuestiones involucrando al medio ambiente (suelo, uso del agua, vegetación nativa, plaguicidas, residuos, etc), crédito rural, títulos de crédito rural, comercialización, almacenaje, certificación de los productos agrícolas, producción orgánica, materias referentes a los organismos genéticamente modificados, seguridad alimenticia, propiedad intelectual en el agronegocio, cambios climáticos, comercio internacional de los productos agrarios, etc.

No podemos dejar de destacar que Europa (en especial Italia y Francia) fue la gran responsable por la elaboración de las bases del Derecho Agrario³². A lo largo del tiempo, verificamos la existencia de etapas o fases distintas, que marcan las tentativas de definición del Derecho Agrario a partir de su objeto de estudio. En ese sentido, a título ilustrativo, transcribimos la clasificación hecha por DUQUE CORREDOR, que divide a la doctrina agrarista europea en tres fases evolutivas:

(a) etapa clásica, que definía al Derecho Agrario por la especialidad de su materia, como ramo de regulación de la agricultura, comprendiendo la regulación de sus sujetos, bienes, actos jurídicos y demás relaciones jurídicas;

(b) etapa intermedia, en la cual el Derecho Agrario era definido en razón del ejercicio de actividad agraria, teniendo por base la noción de “actividad” desarrollada en el ámbito de la teoría de la empresa en el Derecho Comercial; y,

(c) etapa moderna, en que el Derecho Agrario es concebido como el Derecho de la empresa agraria y del empresario agrícola, partiendo de la idea de actividad agraria pensada como empresa agraria destinada a la producción agrícola³³.

³² En que no obstante Europa sea la cuna y la gran matriz teórica y académica del estudio del Derecho Agrario, no podemos dejar de mencionar la importante contribución de los agraristas argentinos Eduardo Carrera y Antonino Vivanco al desarrollo de la teoría general del Derecho Agrario.

³³ Em el Derecho italiano, esto sucede desde 1948, fecha de la introducción del empresario agrícola en art. 2125 del Código Civil italiano. En esto sentido el aspecto relevante ya no es la “lucha” por la propiedad de tierras agrícolas (que es de alguna manera

Las diversas fases científicas del Derecho Agrario observadas en Europa resultaron de la pretensión de proceder a una periódica actualización de su objeto y de precisar sus límites, conduciendo a una progresiva ampliación de su objeto, por consecuencia de la necesidad de atender a la nueva estructura económica y social vivida por el sector agrícola europeo, así como con cuestiones directamente vinculadas a la explotación de la actividad que empezaron a ganar relevancia, por ejemplo, la ascensión de las cuestiones ambientales, la seguridad alimenticia, las relaciones entre agricultura y mercado y la Política Agrícola Comunitaria. Y, dentro de ese contexto evolutivo, el estudio del Derecho Agrario en Europa terminó dejando en un segundo plano las cuestiones referentes a la propiedad agraria – verbigracia las cuestiones de propiedad de tierras, para dirigir su objetivo de estudio sobre la empresa agraria, la producción y la comercialización de los productos agrarios.

En opinión de Fernando P. Brebbia, el referido desplazamiento evolutivo del objeto central de estudio del Derecho Agrario de la propiedad hacia la empresa agraria, verificado en la doctrina agrarista europea se explica en razón de que los institutos propiedad rural y contratos agrarios poseen una relación instrumental con la empresa agraria, siendo que de ellos pueden resultar otros institutos menores agrupados siempre en torno al mismo denominador común: la empresa³⁴. Por eso, a partir del entendimiento de BREBBIA, los demás institutos jurídicos agrarios serían como “satélites” que gravitan en torno a la empresa agraria. No entanto, acrescentamos que tal construção só faz sentido se não for esquecido que a empresa agrária e os demais institutos agrários somente existem em razão da exploração da atividade agrária.

Si el contexto socioeconômico e evolutivo europeu direciona a um estudo do Direito Agrário voltado para a empresa e para o comércio de los produtos agrícolas, dejando para un segundo plano otras cuestiones que comprenden el objeto de su estudio, tal como el tema de propiedad de tierras, lo mismo no se puede decir de aquello que predomina en otros países por ejemplo en los países latinoamericanos, en los que el Derecho

relevante en Brasil y fue uno de los argumentos motivadores de la ley agraria de Brasil), pero la producción para el mercado y, por lo tanto, la comercialización competitiva (incluyendo el mercado internacional) para los productos agrícolas.

³⁴ FERNANDO P. BREBBIA, *Consideraciones en torno al objeto y contenido del Derecho Agrario*. Artículo disponible en el sitio web de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Uruguay), en la siguiente dirección electrónica: http://www.fder.edu.uy/contenido/agrario/contenido/doctrina/brebbia_objeto_da.pdf, acessado em 21 nov. 2013.

Agrario todavía no posee un destacado papel reformista de los problemas coyunturales de orden económico y social, por ejemplo del tema de propiedad de tierras aún existentes.

Es por eso que el contenido del Derecho Agrario puede llegar a sufrir variaciones en razón de la diversidad de contextos existente entre los diferentes países, especialmente si se considera el ejemplo de las divergencias existentes entre la realidad del sector agrario europeo con el sector agrario de los países latinoamericanos o africanos. En muchos países de América Latina todavía observamos una serie de problemas económicos y sociales resultantes de la estructura de propiedad de tierras, motivo por el cual el tema de la reforma agraria aún ostenta un escaño de gran importancia para el Derecho Agrario, paralelamente a los demás contenidos abarcados por su objeto. Así como en Europa no existen problemas de propiedad de tierras a ser resueltos, es obvio que el tema de la reforma agraria o problemas de propiedad de tierras tiene poca o ninguna importancia para el Derecho Agrario europeo³⁵, razón por la cual su doctrina agrarista se ocupa principalmente de otros temas relativos al sector agrario, por ejemplo de la problemática en torno a la empresa agraria y sus contratos, de la política agraria comunitaria, seguridad alimenticia, cuestiones referentes al mercado de los productos agrarios, etc.

En definitiva, aunque existan variaciones entre los distintos ordenamientos jurídicos, el objeto principal del Derecho Agrario siempre será la actividad agraria, o sea, las relaciones jurídicas resultantes de la explotación de la actividad agraria, abarcando las disposiciones normativas referentes a la propiedad agraria, a la empresa agraria, a la seguridad alimenticia, a la política agraria, a los contratos agrarios, entre otros contenidos eventualmente abarcados, cuya amplitud de la materia o preponderancia de un instituto sobre los demás puede sufrir variaciones entre los diferentes contextos socioeconómicos de los diversos países. Así, sin dejar de considerar la dinámica y la evolución de las relaciones jurídicas resultantes del sector agrario, la explotación de la actividad agraria

³⁵ Nunca se puede perder de vista que la reforma agraria no es algo infinito en el tiempo. Si resulta eficaz, la reforma agraria reorganiza la estructura social del territorio para mejor alcanzar los fines de la colectividad. En Europa, el territorio se encuentra organizado porque ya hubo reforma agraria en el pasado. Luego no hay razón para que la doctrina agraria europea se detenga en estudios profundizados sobre la materia cuando no es más necesario. En Brasil, la materia aún no posee relevancia porque todavía no ha sido hecha una reforma agraria efectiva y totalizadora del territorio, verificándose aún la existencia de minifundios, latifundios improductivos y tierras “devolutas”.

continúa siendo el objeto central del estudio del Derecho Agrario y, por consecuencia, las normas agrarias siguen siendo la principal base legislativa de las relaciones jurídicas resultantes del sector agrario brasileño³⁶.

5. Entre las décadas de 1960 y 1970, tuvo inicio en los Estados Unidos la llamada Revolución Verde, que predica un modelo de explotación de la tierra a partir del empleo en la agricultura de nuevas técnicas y tecnologías con vistas al aumento de la productividad agrícola. La Revolución Verde traía en su discurso la promesa de combatir el hambre mundial, especialmente en los países subdesarrollados. De esta forma, la Revolución Verde proponía una fórmula para superar la conocida Teoría Malthusiana, según la cual la producción agrícola crecía en progresión aritmética, mientras que el crecimiento de la población se daba en progresión geométrica.

A partir de la Revolución Verde se impulsó la inversión agraria con la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y otros insumos, además de traer mejoras técnicas agrarias y en la maquinaria agrícola. Paralelamente a la Revolución Verde, surgió la teoría del agronegocio o *agribusiness*, iniciada por los profesores John Herbert Davis y Ray Allan Goldberg, de la Universidad de Harvard, con la publicación de la obra “A concept of agribusiness”, en 1957³⁷. En resumen, trátase de la aplicación a la actividad agraria de conceptos y teorías empresariales para las llamadas cadenas de producción, abarcando las diversas fases de la producción agraria, que comprende la preparación, la producción, la industrialización y la comercialización de los productos agropecuarios en el mercado consumidor.

En Brasil la teoría del agronegocio es didacticamente representada como el “antes de la portera”, el “adentro de la portera” y el “afuera de la portera”, en alusión a las diversas fases o seguimientos en que se estructuran las cadenas productivas³⁸.

El “antes de la portera” (de la propiedad agraria) es caracterizado por la fase preparatoria de la explotación de la actividad agraria. Es cuando se observa la adopción de medidas por parte del productor rural, como,

³⁶ También sobre el contenido del Derecho Agrario en Brasil y la evolución de su objeto, vea DARCY WALMOR ZIBETTI, *No Brasil: estudar Direito Agrário é preciso*, en Portal DireitoAgrário.com, 5 nov. 2015. Diponível em <http://direitoagrario.com/arquivos/125>, acesso em: 25 abr. 2016.

³⁷ JOHN HERBERT DAVIS, RAY ALLAN GOLDBERG, *A concept of agribusiness*, Boston, Harvard University Press, 1957.

³⁸ A este respecto, véase JOSÉ LUIZ TEJON MEGIDO, CORIOLANO XAVIER, *Marketing & agribusiness*, São Paulo, Atlas, 1995; MASSILON J. ARAÚJO, *Fundamentos de agronegócios*, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2013.

buscar créditos, financiamientos, compra de fertilizantes, compra de maquinaria, semillas y matrices, etc.

Por su vez, es “adentro de la portera”, o sea, dentro de la propiedad agraria, que se desarrolla la producción de alimentos o materias primas, a través de la agricultura, ganadería o extracción. Es “dentro del umbral” que se observa la siembra de los campos, el empleo de técnicas de producción y la cosecha. Es aquí que se encuentran los productores rurales como principales actores de las cadenas productivas.

Por fin, el “afuera o después de la portera” se da con la comercialización o industrialización de la producción agraria. Se trata del seguimiento do agronegocio estructurado para llevar los productos agrarios, *in natura* o industrializados, para el mercado interno y exportación. En este momento observamos el empleo de la logística para salida de la producción, el procesamiento o la industrialización de los productos agrícolas y su comercialización.

No se puede dejar de mencionar que el empleo del término agronegocio muchas veces es utilizado con fuerte carga ideológica, de manera inadecuada y generalizada, en contrapunto al modelo de producción fomentado por la Revolución Verde, cuya característica era la preocupación apenas con los aspectos económicos. Ese modelo de agronegocio difundido con la Revolución Verde, al cual denominaremos de “agronegocio clásico”, estaba basado en la gran propiedad, en la concentración de tierras en las manos de pocos propietarios y en la maximización del lucro económico, aunque para alcanzar tal fin la explotación de la actividad agraria se diera de manera nociva a la colectividad, a través de la degradación del medio ambiente o desvinculada de la atención a fines sociales. Actualmente, de manera contraria al modelo clásico de la Revolución Verde, se busca consolidar otro modelo de agronegocio, marcado por la noción de sostenibilidad, en términos económicos, sociales y ambientales.

En la actual sociedad de mercado, no se puede perder la noción de que participan en el agronegocio no solamente el gran empresario agrario, sino también el mediano y pequeño propietario. En la agricultura familiar también hay agronegocio. De la misma forma, en los asentamientos agrarios también ocurre el agronegocio. Habiendo “dentro” del umbral, existe agronegocio. Em síntesis, siempre que hay explotación de la actividad agraria, existe consecuente participación en el agronegocio, independientemente de quien la desempeñe.

Pero al fin, *cuál es la relación existente entre el agronegocio y el Derecho Agrario*. El agronegocio y el Derecho Agrario poseen en común

la explotación de la actividad agraria como punto central de su objeto. Por consecuencia lógica, siendo el ramo especializado de la Ciencia Jurídica que regula la actividad agraria, el Derecho Agrario es el principal ramo del Derecho aplicable para la regulación de las relaciones jurídicas referentes al agronegocio.

Cuando se trata de la fase “adentro de la portera”, observamos la incidencia directa de las normas de Derecho Agrario en cuanto a la regulación de la actividad agraria e inmueble agrario. Por su vez, en los momentos del “antes” y del “después de la portera” predominan las normas de Derecho Agrario que regulan la Política Agraria y la llamada actividad agraria conexas, que abarca la comercialización, el tratamiento en beneficios, la transformación y la enajenación de los productos agrarios.

Para fines didácticos, elaboramos en el cuadro abajo la siguiente síntesis:

RELACIONES ENTRE EL AGRONEGOCIO Y EL CAMPO DE INCIDENCIA DE LAS NORMAS DEL DERECHO AGRARIO BRASILEÑO

Fases do Agronegocio	Actividades involucradas generadoras de relaciones jurídicas y acciones de Política Agraria a ser reguladas por el Derecho Agrario	Normas de Derecho Agrario incidentes
“Antes de la portera”	Fase preparatoria de la explotación de la actividad agraria, involucrando la adopción de medidas por parte del productor rural, tales como la búsqueda de créditos, financiamientos, compra de fertilizantes, compra de maquinaria, semillas y matrices, preparación del suelo, elaboración de contratos, acceso a la tierra, etc.	Incidencia predominante de las normas de Derecho Agrario que regulan la Política Agraria y las actividades agrarias conexas.
“Adentro de la portera”	Fase en que ocurre la explotación de la actividad agraria propiamente dicha por los productores rurales con vistas a la explotación económica y directa de la tierra, a través de la producción o extracción de alimentos o materias primas mediante el empleo de prácticas de la agricultura, ganadería o extracción.	Incidencia directa de las normas de Derecho Agrario en cuanto a la regulación de la actividad agraria propiamente dicha, inmueble agrario, derechos y deberes de los productores rurales y protección del medio ambiente (otorgamiento de uso del agua, Código Forestal, etc).
“Afuera o después de la portera”	Fase en que ocurre la comercialización o industrialización de la producción agraria, en la cual observamos el empleo de la logística para salida de la producción, el procesamiento o la industrialización de los productos agrícolas y su comercialización.	Incidencia predominante de las normas de Derecho Agrario que regulan la Política Agraria y las actividades agrarias conexas.

Por fin, es importante destacar que en Brasil las normas de Derecho Agrario rompen con el modelo anteriormente denominado “agronegocio clásico”, una vez que exigen la explotación sostenible de la actividad agraria, que es alcanzada a partir del cumplimiento de la función social. Luego, según las normas del Derecho Agrario brasileño, sea en el ámbito constitucional o infraconstitucional, el agronegocio en Brasil, en calidad de actividad económica, está directamente vinculado y orientado a la promoción de la sostenibilidad. En total, las relaciones jurídicas en Brasil, resultantes del agronegocio son, en su mayoría, abarcadas y reguladas por las normas de Derecho Agrario.

6. De conformidad con el análisis en el presente trabajo, el Derecho Agrario surgió de la necesidad de un ramo especializado para regular las relaciones jurídicas agrarias, siendo que su objeto y contenido pueden sufrir variaciones en los diferentes países, según el tipo de economía, el grado de industrialización y desarrollo tecnológico, la estructura de propiedad de tierras, costumbres, etc. En Brasil, el Derecho Agrario como ramo autónomo nació con el Estatuto de la Tierra, el cual concretizó el principio de la función social de la propiedad rural, además de prever una serie de disposiciones e institutos jurídicos propios relativos a la exploración de la actividad agraria.

Con el Estatuto de la Tierra, el Derecho Agrario brasileño presentó respuestas y soluciones a los problemas vivenciados por Brasil en la década de 1960, siempre guiado por el desarrollo agrario sostenible del sector agrario brasileño y de la constante profesionalización de la actividad agraria. Es importante destacar que el Estatuto de la Tierra fue acogido por la Constitución Federal de 1988 y, juntamente con la legislación agraria foránea, creando un cuerpo jurídico que viene acompañando la evolución del sector agrario brasileño.

Ante las características del panorama agrario de Brasil, el Derecho Agrario brasileño posee un objeto amplio, abarcando en su contenido cuestiones involucrando al medio ambiente (suelo, uso del agua, vegetación nativa, agrotóxicos, residuos, etc), crédito rural, títulos de crédito rural, comercialización, almacenaje, certificación de los productos agrícolas, producción orgánica, materias referentes a los organismos genéticamente modificados, seguridad alimenticia, propiedad intelectual en el agronegocio, cambios climáticos, etc. Por eso, la incidencia de las normas de Derecho Agrario se hace presente en las diferentes fases del agronegocio (en el “antes”, en el “dentro” y el “fuera del umbral”), sea por la incidencia de los derechos materiales o por la regulación de las acciones de Política Agrícola.

Sin embargo, es importante resaltar que la amplitud de contenido de las normas agrarias no debe significar, por otro lado, que la regulación de las relaciones jurídicas del agronegocio se agota en las normas agraristas. Ello porque el objeto del Derecho Agrario se vincula a la explotación de la actividad agraria, mientras que el agronegocio abarca puntos que exceden al campo de incidencia das normas agrarias, por ejemplo la relación del sector agrario con la regulación del mercado financiero y de capitales, asuntos de derecho laboral, cuestiones tributarias, cuestiones relacionadas directamente a la industria de insumos, equipos y transformación de productos agrícolas, cuestiones relativas al derecho empresarial, entre otros.

Por tanto, para la indagación acerca de la relación existente entre el Derecho Agrario y el agronegocio o, inclusive la relevancia de las normas agraristas para el agronegocio, debe quedar bien claro que el Derecho Agrario brasileño mantiene íntima e relevante conexión con el agronegocio. Además, las relaciones jurídicas resultantes del agronegocio son, en sua maioria, abarcadas y reguladas por las normas de Derecho Agrario, aunque las normas agraristas no contemplen todas las relaciones jurídicas resultantes del agronegocio.

GIURISPRUDENZA

PARTE SECONDA

RIVISTA DI DIRITTO AGRARIO

G I U R I S P R U D E N Z A

ALBERTO GERMANÒ

SULL'ARBITRABILITÀ DELLE LITI AGRARIE

Collegato all'argomento della giustiziabilità dei contratti agrari è quello dell'arbitrabilità delle relative liti, dato che esse sono attribuite, in modo funzionale e inderogabile, al giudice specializzato agrario.

La risposta non può che essere affermativa, solo che si tenga presente che l'art. 806 cod. proc. civ. stabilisce al primo comma e sotto la rubrica "controversie arbitrabili" che «le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto *diritti indisponibili*, salvo espresso divieto di legge»¹. In altre parole, non è l'inderogabilità della norma la condizione della non ammissibilità dell'arbitrato, ma è – invece – solo e soltanto l'indisponibilità del diritto. E poiché si può certamente affermare che i diritti nascenti dai contratti agrari, nonostante siano regolati da norme inderogabili, non sono indisponibili², la conclusione è ovvia.

¹ Trattasi dell'art. 806, 1° comma, cod. proc. civ. dopo la modificazione introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40. Il testo precedente recitava, sotto la rubrica "compromesso": «Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli artt. 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione». È con riferimento a quest'ultimo inciso che veniva affermata la corrispondenza tra incompromettibilità e indisponibilità dei diritti: oggi, con la nuova formula dell'art. 809 cod. proc. civ., siffatta corrispondenza è espressamente stabilita.

² L'indisponibilità ha, come caratteri distintivi, l'irrinunciabilità e l'intransigibilità del diritto e, di conseguenza, qualifica di nullità l'eventuale negozio con cui le parti volessero rinunciarvi o transigerlo. L'inderogabilità, invece, impone un certo regime legale ad un rapporto, con la conseguenza che il suo contenuto, in caso di violazione delle norme imperative, è invalido, trascinando nella nullità, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, lo stesso contratto. Orbene, in tutta la normativa sui patti agrari non vi è disposizione che vieti alle parti di non rinunciare ad un proprio diritto, posto che è tranquillamente riconosciuto che si possa non adire il giudice o non ricorrere in appello o per cassazione in caso di sfavorevole sentenza, al fine, in entrambi i casi, di farlo valere; mentre, invece, esistono specifiche disposizioni che consentono alle parti, fuori e nel processo agrario, di transigere la lite. Inoltre si ricordi che l'inderogabilità

L'inderogabilità della normativa agraria riprenderebbe, però, la sua rilevanza al momento della determinazione del lodo, posto che l'art. 822 cod. proc. civ. stabilisce che l'arbitro sia tenuto, anche qui in via di principio, a decidere la lite «secondo le norme di diritto», che nella specie sono, appunto, imperative. Il ricorso all'art. 45 legge n. 203 del 1982, ovvero sia a un patto in deroga, consentirebbe la disapplicazione delle disposizioni cogenti, e ciò a maggior ragione nell'ipotesi dell'arbitrato agrario. Infatti, escluso comunque il rapporto inderogabilità delle norme-non arbitrabilità delle liti, le norme applicabili sono quelle del codice civile che, nella specie del contratto di affitto di fondi rustici, sono disponibili. Ma si può dire di più: a norma dell'art. 822 cod. proc. civ. nella materia dei contratti agrari ciò che non sarebbe possibile è, di regola, un arbitrato «secondo equità»; tuttavia, è bene tenere presente che l'eccezione, espressa con l'inciso «salvo che le parti abbiano [diversamente] disposto», contenuto nel predetto articolo, ben potrebbe riferirsi, nella nostra materia, ad una previsione pattizia esplicitata nel concreto contratto che consenta all'arbitro di andare «oltre» le norme disponibili del codice, ovvero sia ad una specifica previsione formulata nel patto in deroga stipulato secondo la procedura dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982 con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.

La conclusione, che ho detto essere ovvia, vale in via di principio. Resta, infatti, la questione se, nella materia dei contratti agrari, ricorra uno specifico divieto legale del ricorso all'arbitrato.

Anche qui è necessario partire dal dato di diritto positivo, rappresentato dal 2° comma dell'art. 806 cod. proc. civ. Tale comma stabilisce che «le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri *solo se previsto dalla legge* o nei contratti o accordi collettivi di lavoro»³.

Orbene, al n. 2 dell'art. 409 cod. proc. civ. sono espressamente indicate le controversie relative a «rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari».

Come conseguenza di tale specifica disposizione si avrebbe che *non sarebbero arbitrabili* le liti nei rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e «altri contratti agrari», salvo che – come prevede lo stesso art. 806 cod. proc. civ. – il ricorso all'ar-

della normativa legale sui contratti agrari non è assoluta, dato che l'art. 45 della legge n. 203 del 1982 concede alle parti, che siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, la facoltà di stipulare accordi in deroga alle norme cogenti.

³ La formula del vecchio art. 806 cod. proc. civ. è riportata *supra*, nt. 1.

bitrato sia previsto da espressa disposizione di legge o da espresso contratto o accordo collettivo di lavoro. Nella necessità di cogliere la *ratio* per la quale alcuni, e non tutti, i contratti agrari non siano arbitrabili, posso notare che il richiamo che il codice di procedura civile fa, nell'ambito della disciplina del *lavoro*, ai rapporti di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di affitto a coltivatore diretto era ben giustificato in un'epoca in cui tutti i predetti rapporti erano ritenuti di parasubordinazione, dato che il mezzadro, il colono, il compartecipante e l'affittuario coltivatore diretto (o fittavolo o piccolo imprenditore) erano considerati, sotto un profilo economico, come soggetti che concludevano i detti contratti per ottenere un terreno da cui trarre ciò di cui vivere: in sostanza, quasi in analogia con il bracciante che si impegnava a coltivare un terreno altrui onde ottenere una mercede per vivere. Ecco, allora, il motivo per il quale nell'elenco delle liti non-arbitrabili era assente l'affitto a conduttore capitalista, ovverosia il contratto agrario stipulato con chi, proprio per il suo *status* soggettivo, non poteva (e non può) essere parificato ad un subordinato o ad un parasubordinato.

La questione dell'arbitrabilità delle liti agrarie si restringe allora, e ciò con riguardo ai due tipi di affitto previsti dall'attuale legislazione italiana. Cosicché, il non-inserimento dell'affitto a conduttore capitalista nell'elenco del n. 2 dell'art. 409 cod. proc. civ. consente di affermare che le controversie in materia non sono soggette al divieto legale di cui al 2° comma dell'art. 806 cod. proc. civ.: dunque, tali liti ben potrebbero essere oggetto di arbitrato. Cosa succede, allora, per le controversie relative ai contratti di affitto a coltivatore diretto?

Viene, a tal proposito, utile l'analisi di disposizioni normative che prevedono la possibilità di accordi transattivi o in deroga della disciplina legale dei contratti di affitto a coltivatore diretto. Così, tra le contrapposte organizzazioni dei proprietari di terra, da un lato, e gli affittuari dall'altro, è ammessa la possibilità di accordi collettivi in deroga alla legge sui patti agrari; così come accordi collettivi possono essere conclusi tra le contrapposte organizzazioni professionali che si confrontano nelle intese di filiera agricola e che provvedono a formulare i c.d. contratti quadro. Anzi, se negli accordi collettivi in deroga appare ammissibile che vi sia una clausola sull'arbitrato, nei contratti quadro stipulati ad esecuzione delle intese di filiera *deve* essere inclusa una clausola che stabilisce il ricorso all'arbitrato⁴.

⁴ L'art. 11, comma 4°, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 102 stabilisce, infatti, che «i contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: (...) b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere

Noto ancora che nel passato l'arbitrato era previsto in alcune fattispecie in cui gli agricoltori erano coinvolti. Devo, così ed innanzitutto, mettere in evidenza l'esperienza normativa di arbitrato delle controversie di licenziamento dei salariati fissi in agricoltura⁵. La materia del lavoro subordinato in agricoltura, disciplinato dall'accordo interconfederale del 5 marzo 1987, estendeva alle imprese agricole il regime limitativo del licenziamento dei dipendenti di cui alla legge 11 maggio 1990, n. 108, applicando alle stesse il regime speciale dell'arbitrato sui licenziamenti individuali di cui all'art. 5 della stessa legge. Ed ancora, le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, sulla riforma fondiaria imponevano che fossero oggetto di arbitrato le questioni di determinazione del canone o delle indennità nelle assegnazioni delle terre di riforma fondiaria. Infine, gli artt. 21 e 50 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, in materia di boschi e di terreni montani contemplavano un arbitrato obbligatorio per la determinazione dell'indennizzo in caso di occupazione di terreni per sistemazioni idraulico-forestale. Per ultimo, è utile ricordare che l'art. 45 della legge n. 203 del 1982 prevede espressamente la possibilità di definizione di liti agrarie "fuori" dalla pronuncia del giudice, attribuendo validità a soluzioni transattive quando le parti siano assistite dalle associazioni sindacali; l'art. 17 legge n. 203 del 1982 dà facoltà all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura a determinare l'indennità per i miglioramenti in difetto di accordo delle parti, e l'art. 46 legge n. 203 del 1982 dispone il tentativo stragiudiziale di conciliazione presso l'Ispettorato medesimo. Trattasi di ipotesi in cui sostanzialmente si ha una "fuga" dalla giustizia ordinaria, quella stessa "fuga" a cui si collega il sistema del ricorso agli arbitri.

Per completare la disamina devo far presente che l'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, attribuisce alle Camere di commercio, industria,

ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine all'interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ogni contratto ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati». La lett. *b*) prosegue, precisando che «la determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2°, lett. *c*) [sull'obbligo per gli acquirenti industriali o commerciali di rifornirsi del prodotto di cui al contratto di coltivazione, allevamento e fornitura] deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale (...)), ed aggiunge che «il danno è liquidato con valutazione equitativa». Tralascio la questione se ci si trovi di fronte ad una previsione di un arbitrato obbligatorio con il conseguente problema della sua legittimità costituzionale.

⁵ Già nel contratto collettivo generale del 25 luglio 1979 era previsto che, in caso di licenziamento, il lavoratore agricolo, che lo avesse ritenuto ingiustificato, aveva la facoltà di promuovere, attraverso le organizzazioni sindacali, un tentativo di conciliazione e quindi, fallito questo, di richiedere l'intervento di un collegio arbitrale.

artigianato e agricoltura il potere di promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese (e, dunque, anche tra imprese agricole) e tra imprese e consumatori e utenti. E rilevo che con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 marzo 2006 sono stati istituiti, presso il MiPAAF, la Camera nazionale arbitrale e il Comitato di conciliazione davanti ai quali possono essere portate, in via arbitrale e conciliativa, le controversie sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti relativi all'attività agricola di competenza AGEA, cioè «le vertenze e controversie nelle quali AGEA è l'unica parte pubblica e che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilità delle parti» (art. 1.1, d.m. 3 marzo 2006)⁶.

In definitiva conclusione, il rilevante numero di fattispecie normative (passate e presenti) che ammettono l'arbitrabilità (o la transigibilità) delle liti sui contratti di affitto tra conduttori e proprietari terrieri mi rende convinto che siano arbitrabili non solo le controversie aventi ad oggetto il contratto di affitto a capitalista, ma anche quelle relative al contratto di affitto a coltivatore diretto. D'altronde, la *ratio* dell'esclusione si fondava sul fatto che l'affittuario coltivatore diretto era considerato un "parasubordinato" e, quindi, un soggetto da proteggere come i lavoratori le cui liti erano considerate, dal combinato disposto degli artt. 409 e 806 cod. proc. civ., non-arbitrabili salva espressa disposizione di legge. Ma oggi, dalla figura attuale del coltivatore diretto, che è un imprenditore, è assente qualsiasi "coloritura" di parasubordinazione.

Mi resta da fare un'ultimissima considerazione con riferimento al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge 10 novembre 2014, n. 162, recante "Misure urgenti di deregionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", che disciplina la trasferibilità alla sede arbitrale di procedimenti giudiziari pendenti in primo e secondo grado, nonché la possibilità per le parti di convenire la risoluzione della controversia in via amichevole attraverso una negoziazione assistita da uno o più legali. Nel chiedermi se la specialità del processo agrario possa tollerare l'applicazione delle regole deflattive del contenzioso civile contenute nel d.l. n. 132 del 2014, ritengo che si debba rispondere affermativamente⁷.

⁶ Il ricorso alla Camera arbitrale ha per oggetto controversie di valore non inferiore a 20.000 euro (art. 1.4), mentre il ricorso al Comitato di conciliazione è definito "obbligatorio" per le controversie di valore inferiore (art. 32).

⁷ In argomento v. M. TAMPONI, "Deregionalizzazione" e controversie agrarie, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, II, p. 309.

SENTENZE E MASSIME ANNOTATE

PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

CORTE COSTITUZIONALE – 25 febbraio 2015, n. 66 – Pres. CRISCUOLO – Red. CORAGGIO.

Attività connesse - Produzione e cessione di energia elettrica - Fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche - Imprenditore agricolo - Requisito della prevalenza.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006"), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1°, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1°, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento (1).

FATTO. – 1. Con due ordinanze del 7 luglio 2014, la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006"), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 22, comma 1°, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1°, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

Le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 2, 3 e 53 Cost. in quanto determinerebbero un sistema di fiscalità di favore assolutamente irragionevole e privo di qualsiasi nesso con l'effettiva capacità contributiva, traducendosi nell'esonerazione dalla tassazione ordinaria dei ricavi derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. La Commissione tributaria espone che la Società Agricola Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento fondati su processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza a seguito di attività di verifica presso l'azien-

da della ricorrente, esercitava l'attività di coltivazione di ortaggi in serre e l'attività di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo l'energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo, e aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004"), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1093°, della legge n. 296 del 2006. A seguito di verifica da parte della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art. 32. Nei ricorsi articolati dalla Società Agricola Solar Farm srl, veniva, tra l'altro, dedotta l'illegittimità degli atti impositivi per violazione di quest'ultima norma, dell'art. 1, comma 423°, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 1, comma 1093°, della legge n. 296 del 2006. La ricorrente, in particolare, deduceva che, in virtù del combinato disposto delle due disposizioni da ultimo richiamate, l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico doveva considerarsi attività agricola connessa «senza alcuna eccezione e senza alcun limite», idonea a generare esclusivamente reddito agrario assoggettato al regime di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 (d'ora in avanti, TUIR).

L'Agenzia delle entrate contestava tale assunto, evidenziando che le richiamate disposizioni richiedono che l'attività di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili debba essere effettivamente connessa a quella agricola e non debba essere così ingente da modificare radicalmente la natura dell'attività esercitata, così da renderla non più agricola ma industriale. In particolare, nel caso specifico della Società Agricola Solar Farm srl, l'Agenzia delle entrate sottolineava che i ricavi provenienti dall'attività agricola erano stati pari a euro 1.162,50 per l'anno 2011 e a euro 250,50 per l'anno 2010, a fronte di corrispettivi per la cessione di energia elettrica ottenuta da impianto fotovoltaico pari a euro 3.286.574,00 per l'anno 2011 e a euro 1.780.190,00 per l'anno 2010. Alla luce di tali dati, l'Agenzia delle entrate sosteneva che per la società in esame l'attività agricola era da considerare assolutamente marginale, essendosi in presenza di un'attività industriale di produzione di energia elettrica.

L'Ufficio impositore aggiungeva che, secondo quanto previsto dalla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate, la produzione di energia elettrica non sarebbe da considerare attività connessa a quella agricola se sono superati i 200 kw di potenza nominale complessiva. La ricorrente replicava che tale soglia e le ulteriori condizioni restrittive per l'accesso ai vantaggi fiscali sono contenute esclusivamente nelle circolari dell'Agenzia delle entrate.

2.1 Tanto premesso, il giudice rimettente osserva che nell'art. 1, comma 423°, della legge n. 266 del 2005, nel testo applicabile *ratione temporis*, e nell'art. 1, comma 1093°, della legge n. 296 del 2006 non è previsto alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli, incluse le società agricole, cessa di essere attività connessa a quella agricola (con conseguente regime fiscale di favore) e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Pertanto, sulla base di tali disposizioni il regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe applicarsi – come nella vicenda in esame – anche verso soggetti economici che, a fronte di un'attività agricola assolutamente marginale, ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La Commissione tributaria siciliana, alla luce della ricostruzione normativa appena ripercorsa, rileva, però, che l'applicazione del regime fiscale di favore per la Società Agricola Solar Farm srl ha comportato un debito per imposta sul reddito delle società (IRES) assolutamente irrisorio (pari ad appena euro 687,00 per l'anno 2011 e euro 349,00 per l'anno 2010), pur in presenza di ricavi di diversi milioni di euro derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili. E ciò in palese contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con quelli di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost. e con il principio della capacità contributiva sancito dall'art. 53 Cost.

Un ulteriore indice dell'irragionevolezza dell'art. 1, comma 423°, della legge n. 266 del 2005 sarebbe, poi, implicitamente desumibile dalle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1°, del d.l. n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, con il quale si è stabilito un diverso criterio per la tassazione dei proventi dall'attività di cessione di energia elettrica, «applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento». A parere del giudice rimettente, tale intervento del legislatore dimostrerebbe la consapevolezza da parte di quest'ultimo dell'inadeguatezza della norma nella sua precedente formulazione (applicabile nel caso in esame) e del carattere assolutamente ingiustificato dei vantaggi fiscali da essa derivanti.

Il giudice *a quo* rileva, infine, che le disposizioni censurate non sarebbero suscettibili di interpretazioni adeguatrici costituzionalmente orientate, atteso che sono del tutto carenti di qualsivoglia indicazione su un eventuale limite alla qualificazione – come attività connessa a quella agricola – della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Del resto, la fissazione di limiti o di soglie, trattandosi di materia squisitamente tecnica, comporterebbe arbitrarie valutazioni da parte dell'amministrazione o dello stesso giudice e, peraltro, sulle norme in questione non si sarebbe formata una giurisprudenza idonea ad assurgere al rango di “diritto vivente”.

3. È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per carenza di motivazione o non fondata.

3.1 Vengono eccepiti diversi profili di inammissibilità.

Innanzitutto, nell'ordinanza di rimessione non sarebbero state illustrate le ragioni poste a fondamento delle lamentate violazioni dei principi di solidarietà e di capacità contributiva, limitandosi la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ad asserire apoditticamente la violazione degli invocati parametri costituzionali.

Sarebbe, inoltre, ravvisabile un difetto di motivazione su un punto decisivo ai fini della rilevanza. E ciò in quanto la Commissione tributaria ritiene che la società ricorrente, in qualità di società agricola, in forza dell'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2°, lett. *d, f, g, l*, ed *e*, della legge 7 marzo 2003, n. 38”), possa optare per il regime fiscale di favore mediante la tassazione su base catastale prevista dall'art. 32 del TUIR. Sarebbe però sfuggito al rimettente che nei giudizi *a quibus* è contestata proprio la circostanza che la Società Agricola Solar Farm srl possa essere considerata una società agricola ai sensi del citato art. 2. Viene rilevato che, in base a tale disposizione e all'art. 2135

del codice civile, non perdono la qualifica di società agricola gli organismi che pongono in essere “attività connesse all’agricoltura” purché lo svolgimento di tali attività strumentali non incida sull’esclusività dell’esercizio dell’attività agricola, ossia non snaturi la capacità di produzione di reddito della società che deve originare principalmente dalle attività agricole. Alla luce di tale normativa, la Società Agricola Solar Farm srl non potrebbe essere assimilata alla società agricola di cui al predetto art. 2, in considerazione dell’esiguità dei ricavi provenienti dall’attività agricola rispetto a quelli ottenuti con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Commissione tributaria non avrebbe affrontato tale profilo, nulla esponendo sulle ragioni per cui debba ritenersi superabile la contestazione sollevata nei giudizi a quibus circa la possibilità di includere la società ricorrente nella platea dei beneficiari di quel regime fiscale di favore, in quanto società agricola.

3.2 A parere del Presidente del Consiglio dei ministri, tali considerazioni si riverbererebbero anche in punto di manifesta infondatezza della questione sollevata dalla Commissione tributaria siciliana.

Infatti, le disposizioni denunciate, seppure nella loro generalità – necessitata dal carattere emergente del fenomeno disciplinato – apparirebbero rispettose dei parametri costituzionali evocati dal giudice rimettente.

In primo luogo, la disciplina in esame risulterebbe ragionevole (e rispettosa, quindi, dell’invocato art. 3 Cost.) e non violativa del principio di capacità contributiva (in ossequio a quanto stabilito dall’art. 53 Cost.). Il precetto della connessione con l’attività agricola sancito dal legislatore, in applicazione dei principi generali in materia di tassazione del reddito agrario e del reddito di impresa (con particolare riferimento al principio della cosiddetta “prevalenza”), consentirebbe di attrarre a quest’ultimo reddito – e quindi nel regime di tassazione ordinario – quello agrario e le attività connesse (quale quella del fotovoltaico) in presenza di un surplus reddituale.

La correttezza di tale interpretazione e della prassi applicativa adottata dall’Amministrazione con l’emanazione della ricordata circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 troverebbe, del resto, conferma legislativa nell’art. 22 del d.l. n. 66 del 2014, con il quale, in considerazione dell’espandersi del fenomeno dell’impiego del fotovoltaico in agricoltura e della conseguente necessità di una tassazione adeguata, il limite indicato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate del 2009 è stato rideterminato (da 200 kW a 260.000 kWh), al fine di renderlo coerente con il principio di capacità contributiva. Con tale disposizione legislativa è stata prevista una disciplina transitoria per l’anno 2014, e una a regime per gli anni dal 2015 in poi. Tale evoluzione normativa confermerebbe, dunque, che l’interpretazione delle norme denunciate propugnata dall’Amministrazione esclude in radice la possibilità di creare un sistema di fiscalità di favore per le imprese agricole produttrici di energia da fonti rinnovabili e consente, in ossequio ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e capacità contributiva, di allontanare qualsiasi rischio di esonero dalla tassazione di ricavi talvolta assai consistenti.

DIRITTO. – 1. Con due ordinanze del 7 luglio 2014 la Commissione tributaria provinciale di Agrigento ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, dell’art. 1, comma 423°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006”), nel testo anteriore alle modifiche

apportate dall'art. 22, comma 1°, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 ("Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1°, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'art. 1, comma 1093°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007"), nelle parti in cui non stabiliscono alcun limite di natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.

2. Il giudice *a quo* premette che la Società Agricola Solar Farm srl, destinataria di due avvisi di accertamento, esercitava l'attività di coltivazione di ortaggi in serre e quella di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, cedendo l'energia prodotta al Gestore servizi energetici verso corrispettivo, e che aveva presentato la dichiarazione dei redditi, optando per il regime impositivo di cui all'art. 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi - Testo post riforma 2004"), secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1093°, della legge n. 296 del 2006. A seguito di verifica da parte della Guardia di finanza, l'Agenzia delle entrate aveva emesso gli impugnati avvisi di accertamento, con i quali veniva disapplicato il regime di cui al citato art. 32, reputandosi che nel caso di specie l'attività di produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico, in quanto prevalente, non fosse qualificabile come attività connessa a quella agricola, e quindi fosse inidonea a generare reddito agrario.

2.1 Il giudice rimettente osserva, tuttavia, che nell'art. 1, comma 423°, della legge n. 266 del 2005, nel testo applicabile *ratione temporis*, e nell'art. 1, comma 1093°, della legge n. 296 del 2006 non è previsto alcun limite oltre il quale la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessano di essere attività connesse a quella agricola (con conseguente regime fiscale di favore) e divengono attività che generano reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria. Ne consegue, a suo avviso, che il regime fiscale di favore per le imprese agricole dovrebbe applicarsi – come nella vicenda in esame – anche a soggetti economici che, a fronte di un'attività agricola marginale, ottengono ricavi notevolmente maggiori dalla produzione di energia.

La Commissione tributaria provinciale ritiene che ciò si ponga in palese contrasto con i principi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., con quelli di uguaglianza e di ragionevolezza desumibili dall'art. 3 Cost., nonché con il principio della capacità contributiva dell'art. 53 Cost., atteso che il trattamento fiscale di favore eccederebbe ogni ragionevolezza.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione.

L'eccezione non è fondata in quanto le due ordinanze di rimessione, che trattano in maniera unitaria tutti e tre i parametri invocati, argomentano adeguatamente le ragioni di incostituzionalità delle disposizioni censurate.

3.1 Ugualmente non fondata è l'eccezione di inammissibilità della questione per carente motivazione sulla rilevanza, ed in particolare sulla sussistenza del

presupposto dell'esercizio dell'attività agricola in via prevalente per l'applicazione delle disposizioni censurate.

Difatti, l'intero *iter* motivazionale delle due ordinanze è appunto imperniato sulla mancanza della previsione normativa del requisito della prevalenza ai fini del riconoscimento della qualifica di società agricola: in questa prospettiva non vi è la necessità di accertarne la sussistenza.

4. Nel merito, la questione non è fondata.

4.1 La Commissione tributaria provinciale di Agrigento ritiene che alla stregua della disciplina vigente la Società Agricola Solar Farm srl possa optare per il regime impositivo di favore, cui all'art. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986, d'ora in avanti, TUR, per il reddito derivante dall'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche.

4.2 La disciplina della materia è anzitutto contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2°, lett. *d, f, g, l*, ed *e*, della legge 7 marzo 2003, n. 38"), che individua le società agricole come quelle che «hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile»; e tali attività, ai sensi del primo comma della norma richiamata, sono «coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse».

L'art. 1, comma 423°, della legge n. 266 del 2005, poi, individua tra le attività connesse anche «(...) la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, (...)» e aggiunge che esse si considerano produttive di reddito agrario.

4.3 Il legislatore si preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attività connesse, ricorrendo al principio della «prevalenza» dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte le attività connesse, ivi compresa quella di produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultima non vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423°.

Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questo comma che dall'art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004, è l'art. 2135 cod. civ. È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria, specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: «le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata (...)».

Ebbene, l'attività di cui è questione è appunto da qualificarsi come «attività dirett[a] alla fornitura di beni» e, quindi, per essa vale il requisito della «utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola».

In particolare, quello che qui viene in evidenza è il fondo, quale «risorsa» primaria dell'impresa agricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare «normalmente impiegate[a]» nell'attività agricola.

Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso di connessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia, volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola.

Erra dunque il giudice rimettente nel negare che sia richiesto il requisito della prevalenza nei sensi indicati e pertanto le censure sollevate, in quanto si fondano su un erroneo presupposto interpretativo, vanno dichiarate non fondate (*Omissis*).

(1) Il fondo rustico, i pannelli solari e l'agrarità per connessione: come non snatura la vocazione agricola dell'impresa.

SOMMARIO: 1. Attività connesse, multifunzionalità dell'impresa agricola e produzione agricola di energia alternativa. – 2. Limitare i vantaggi fiscali o definire i parametri della connessione? – 3. Una correzione al criterio di prevalenza: la definizione di una soglia massima di energia commercializzabile. – 4. Come conciliare il criterio della normalità dell'impiego delle risorse rispetto all'uso agricolo con la cattura dell'energia solare?

1. L'ampiezza della definizione di impresa agricola (e delle attività ad essa riconducibili), ai sensi del testo dell'art. 2135 del codice civile novellato nel 2001, è stata variamente messa in luce, anche molto criticamente da alcuni autori, per gli effetti espansivi che sono apparsi esorbitanti, soprattutto in relazione all'applicazione dello statuto speciale in materia di disciplina fallimentare che ne discende. La disposizione codicistica, tuttavia, si è d'altro canto osservato, risponde ad una logica di sistema, che ha adeguato l'inquadramento della fattispecie alla attuale realtà economica, in cui l'attività produttiva agricola principale è condotta, anche solo per singoli segmenti produttivi, dall'imprenditore agricolo e con tecniche che escludono l'utilizzo del fondo rustico, come tradizionalmente inteso¹.

Le attività connesse, d'altro canto, rispondono all'espressione di una multifunzionalità dell'azienda agricola, di matrice europea, giustificata dall'esigenza di arricchire il reddito dell'imprenditore agricolo diversificandone le fonti rispetto alla mera pro-

¹ Per un'analisi critica della nuova impostazione dell'impresa agricola, cfr. BUONOCORE, *L'impresa*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, Sez. I. vol. 2, I, Torino, 2002; nella dottrina agraristica si vedano le considerazioni, tra gli altri, di JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agroindustriale*, in *Dir. giur. agr. amb.*, 2002, p. 219; COSTATO, *La nuova versione dell'art. 2135 cod. civ. e la Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, I, p. 11; CASADEI, *La nozione di impresa agricola*, in *Riv. dir. agr.* 2009, I, p. 323 ss., che segnalano gli effetti dell'estensione dell'agrarità, pur nel quadro di una considerazione complessiva della nuova impostazione derivante dai decreti di orientamento del 2001.

duzione di derrate agricole e alimentari, con l'effetto di ridurre l'impatto quantitativo di prodotti agricoli di base, non facilmente collocabili sul mercato, per effetto della concorrenza di prodotti a prezzi inferiori provenienti dai mercati extra UE – e, per altro verso, di promuovere le funzioni ambientali dell'agricoltura, in particolare valorizzando le attività di servizi legate alla gestione del territorio rurale².

Nonostante l'ampliamento delle funzioni riconosciute all'agricoltura, l'art. 2135 cod. civ. ha conservato una coerenza di sistema nella definizione dei criteri che qualificano l'agrarietà delle attività connesse. Le due tipologie descritte nel 3° comma – la prima riferita a «manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione»; la seconda alle «attività dirette alla fornitura di beni e servizi» – richiedono distinti criteri per l'accertamento della connessione con l'attività agricola principale. Entrambi presuppongono un legame con le attività principali dell'impresa agricola: si tratta di criteri che, come precisa la stessa Corte costituzionale nella sentenza in oggetto, trovano applicazione anche alle fattispecie extracodicistiche delle attività connesse disciplinate dalla legislazione speciale.

Sempre nella prospettiva di una diversificazione delle attività riconducibili all'agricoltura, il legislatore, anche dopo l'introduzione della novella dell'art. 2135, ha continuato, infatti, a prevedere ulteriori ipotesi di attività riconducibili *ex lege* alla disciplina dell'impresa agricola, molte delle quali ne hanno di fatto specificato contenuti e regole, agevolmente riconducibili all'ampia formulazione della disposizione codicistica; altre invece hanno ampliato le attività economiche dell'impresa agricola anche forzando quel rapporto di complementarità che è alla base della costruzione logico-giuridica delle attività connesse³.

Tra queste ultime, la legge finanziaria 2006, n. 266 del 23 dicembre 2005, all'art. 1 comma 423°, ha qualificato tra le attività connesse una serie di tipologie di produzione e cessione di energia elettrica realizzate dall'imprenditore agricolo.

Invero, la singolarità della disposizione non consiste nell'aver incluso tra i prodotti dell'agricoltura anche la produzione di energia ottenuta nell'ambito del ciclo produttivo dall'imprenditore agricolo: ciò risponde infatti alla evoluzione delle attività rispetto alle esigenze del mercato in chiave di sviluppo multifunzionale delle attività⁴. Al contrario, quello che appare anomalo rispetto alla sistematica delle attività connesse è l'inclusione, tra le fonti di energia, di quella di origine fotovoltaica.

All'originaria formulazione della normativa, che considerava solo l'energia pro-

² Una chiave di lettura del nuovo art. 2135 è legata all'idea di una trasposizione della multifunzionalità dell'azienda, di derivazione europea, al concetto di agrarietà: sul punto v. le considerazioni di JANNARELLI, *Profili giuridici del sistema agroalimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, Bari, 2011; PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, 2007.

³ Quanto alla portata della connessione come parametro normativo, si è cercato in dottrina un filo conduttore che colleghi le attività principali a quelle connesse, legame che può individuarsi nel più rigoroso presupposto della funzionalità rispetto all'attività principale, ovvero del completamento e integrazione del reddito dell'attività agricola principale (GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 7ª ediz., Torino 2010, p. 107): questa seconda "lettura" rende indubbiamente più flessibile l'ampliamento delle attività connesse *ex lege*. Invero, sono proprio le attività connesse individuate da norme extracodicistiche, che, nel momento in cui rendono più flessibile il catalogo di attività riconducibili all'art. 2135, anche a discapito dell'omogeneità rispetto alle attività tradizionalmente agricole, fanno perdere coerenza al criterio della connessione: così ALESSI, *La nozione di imprenditore agricolo e il suo (precario) fondamento*, in ALESSI, PISCIOTTA, *L'impresa agricola, Il codice civile commentario* a cura di Schlesinger, Milano, 2010, pp. 106-107.

⁴ Sulla produzione di energia come elemento di innovazione nel concetto di agrarietà, v. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, I, p. 322; sul punto v. anche, in particolare, le osservazioni di GERMANÒ, *Manuale*, cit., p. 126.

dotta «da fonti rinnovabili agroforestali», la cui produzione è indubbiamente riconducibile all'attività di coltivazione del fondo, a breve distanza dalla individuazione della nuova fattispecie, è stata aggiunta l'ipotesi dell'energia proveniente da fonti fotovoltaiche, con modifica introdotta dal d.l. n. 2 del 2006, convertito in legge n. 81 del 2006, art. 2-*quater*, comma 11°. Per effetto della disposizione, attualmente in vigore, rientrano nell'ambito delle attività connesse per la «produzione e cessione di energia elettrica»: l'energia proveniente da fonti rinnovabili agroforestali, da fonti fotovoltaiche, i carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo rustico e da prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli⁵.

A differenza di quanto è accaduto per altre ipotesi di estensione delle attività in chiave di diversificazione delle attività dell'impresa, avvenuta comunque nell'alveo delle produzioni *tradizionalmente* riconducibili all'ambito delle attività agricole o agroalimentari, e comunque riconducibili al piano di governo delle politiche agricole, l'intento del legislatore nazionale risponde qui ad un ulteriore obiettivo, invero anch'esso attuativo di politiche europee, consistente nell'orientare l'agricoltura verso la produzione di energie rinnovabili per supportare la sostenibilità energetica e ridurre l'impatto sull'ambiente⁶. La sovrapposizione dei differenti obiettivi delle scelte di origine europea si trova però a confrontarsi, nel diritto nazionale, con la struttura giuridica dell'impresa agricola, come (ri)costruita dal legislatore nella riforma codicistica e parametro di riferimento per l'accertamento della riconducibilità ad essa delle fattispecie concrete.

In particolare, la produzione di energia da fonti fotovoltaiche, per la sua disomogeneità sostanziale rispetto alla costruzione delle attività connesse, ne mette in crisi, come è stato rilevato in dottrina, la compatibilità con la *ratio* dell'agrarietà⁷: essa, infatti,

⁵ L'originario testo della norma, oggetto della questione di legittimità, stabiliva che: «La produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario». Nella formulazione vigente, da ultimo sostituita dall'art. 1, comma 910°, della legge di stabilità 2016, n. 208 del 2015, oltre ad escludere l'estensione al regime tributario previsto per le accise, si definiscono parametri quantitativi entro i quali è possibile considerare connesse e conseguentemente produttive di reddito agrario, le attività di produzione e cessione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche: «Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'art. 2135, 3° comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1, comma 1093°, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442».

⁶ Per un'analisi del quadro europeo entro cui si muove l'attuazione delle politiche energetiche rispetto alla produzione agricola, cfr. FERRUCCI, *Produzione di energia da fonti biologiche rinnovabili (il quadro normativo)*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, I, p. 246 ss.

⁷ GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione di impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e temperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, Milano, 2012, p. 39; stigmatizza questa anomala previsione normativa parlando di una «ferita sistematica ai confini dell'agrarietà». Sulla mancanza di ogni nesso tra uso di impianti fotovoltaici e uso agricolo del terreno rispetto al quadro normativo delle attività connesse, v. le osservazioni di JANNAREL-

provenendo esclusivamente dalla ricezione dei raggi solari, non sfrutta in alcun modo l'attività agricola di coltivazione, allevamento e selvicoltura, né gli strumenti propri per lo svolgimento di tali attività – al pari dell'energia eolica, peraltro non contemplata tra la attività che godono dell'estensione della connessione.

A distanza di dieci anni dall'introduzione della norma, la Corte costituzionale si trova ora, nella sentenza che si annota, ad affrontare quella che è stata definita una operazione impossibile: conciliare il criterio della connessione di cui all'art. 2135 con l'inquadramento tra le attività agricole connesse della produzione di energia da fonti fotovoltaiche⁸.

2. La citata disposizione nazionale prevede una disciplina di favore, rilevante principalmente ai fini fiscali, per gli imprenditori agricoli che integrino l'attività principale con la produzione di energia da fonti rinnovabili⁹. Invero, l'esigenza di un'interpretazione (restrittiva) del concetto di connessione è emersa innanzitutto per contenere gli effetti sul regime fiscale riconducibile al reddito agrario e applicabile alle attività qualificate *ex lege* come connesse¹⁰. È questa la preoccupazione che muove la Commissione tributaria di Agrigento, la quale, nel sottoporre alla Corte la questione di legittimità costituzionale, sostiene che la legge finanziaria, nella prima formulazione entrata in vigore nel 2006, non abbia stabilito «alcun limite di natura quantitativa e/o qualitativa oltre il quale la produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria».

D'altronde, anche la dettagliata regolamentazione introdotta, attraverso lo strumento delle circolari, dalla Agenzia delle entrate, aveva già condotto, in prima applicazione, ad una correzione del testo della legge finanziaria, con l'introduzione di parametri quantitativi per la qualificazione della produzione di energia come attività connessa, che si affiancavano al criterio codicistico della prevalenza. Ne è risultato un quadro normativo articolato su più livelli che, non soltanto si allontana dalla sistematicità della disposizione dell'art. 2135, ma affida a norme settoriali di secondo livello (nel caso di

LI, *Imprenditore agricolo*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore*, vol. 7, 2007 p. 421. TAMPONI, *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 49, argomenta l'assoluta mancanza di un collegamento con l'agrarietà della produzione di energia fotovoltaica, in quanto essa «prescinde totalmente dalla fertilità della terra e dall'utilizzazione delle risorse provenienti dal fondo e non vi è alcun collegamento ad operazioni su prodotti ottenuti dall'espletamento delle attività essenzialmente agricole, né rileva in alcun modo il ciclo biologico» e definisce l'operazione legislativa come una *factio legis* e «un'agrarietà artificiale, indotta dal legislatore che a certi fini e a certe condizioni ha inteso assoggettare quelle produzioni energetiche allo stesso regime dettato per l'attività agricola».

⁸ BOLOGNINI, *Il difficile contemperamento delle esigenze energetiche con quelle alimentari e l'ampliamento della agrarietà "virtuale"*, in *Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, Milano, 2012 p. 147: «nel caso delle fonti fotovoltaiche diviene estremamente difficile, se non impossibile, individuare un collegamento funzionale con l'attività essenzialmente agricola». Vedi, nello stesso senso: GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli*, cit.

⁹ Cfr. da ultimo ALABRESE, CRISTIANI, STRAMBI (a cura di) *L'impresa agroenergetica: il quadro istituzionale, gli strumenti, gli incentivi*, Torino, 2013, in particolare, sulla legislazione nazionale: STRAMBI, *L'impresa agroenergetica*, p. 25 ss.; per un ampio quadro generale della collocazione delle attività di produzione di energia rispetto alla disciplina dell'impresa agricola nella normativa nazionale v. già PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in *Trattato di diritto agrario*, vol. 2, Torino, 2011, p. 248 e LATTANZI, *Agricoltura ed energia. L'impresa agricola nella filiera agroenergetica*, Macerata, 2008.

¹⁰ Cfr. BOLOGNINI, *op. cit.*, p. 149.

specie, le circolari emanate dall'amministrazione finanziaria sulla base di nota MIPAAF) la specificazione dei criteri da applicare ad opera degli organi giurisdizionali¹¹.

Qui l'anomalia è ancora più evidente, perché i parametri per la verifica dell'agrarità per connessione sono affidati a fonti regolamentari, le quali, anziché limitarsi ad un ruolo meramente interpretativo del testo di legge, introducono elementi in conflitto con il quadro legislativo ordinario. Nel complesso, la scelta di uniformare due piani di regolazione, quello della definizione dei contenuti dell'agrarità dell'impresa e quello di rilevanza fiscale, determina una segmentazione nell'omogeneità dei contenuti giuridici dell'impresa agricola con il rischio di disperdere la centralità della norma codicistica.

Per comprendere gli effetti sulla definizione giuridica dell'agrarità per connessione è opportuno partire da un'analisi dei parametri introdotti nel testo della legge finanziaria.

La disposizione distingue le quattro tipologie di «cessione e produzione di energia», quando introduce criteri speciali per definire la connessione: per l'energia da fonti rinnovabili agroforestali e da fonti fotovoltaiche, si stabilisce un tetto massimo di kWh/anno, oltre il quale si perde la natura di attività connessa; per la produzione di carburanti ottenuti da vegetali coltivati sul fondo e di prodotti chimici derivanti da quelli provenienti dalla coltivazione del fondo, la legge richiama il criterio della prevalenza, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2135.

Accanto a questa specificazione, funzionale a ridurre l'impatto sul regime fiscale, le ipotesi individuate dalla norma si devono poi interpretare alla luce del terzo comma dell'art. 2135: esse sono, in parte, direttamente collegate alle produzioni del fondo e inquadrabili come attività di trasformazione (fonti agroforestali, produzione di carburanti da vegetali e prodotti chimici di derivazione agricola); in parte, riconducibili alla fornitura di beni e servizi e dunque connesse alla struttura aziendale (è il caso della produzione di energia da fotovoltaico).

Se ci si limita ad analizzare la produzione di energia da fotovoltaico, oggetto della sentenza della Corte, la contraddizione con l'impostazione codicistica risulta particolarmente evidente.

Anzitutto bisogna premettere che il concetto di «connessione» non richiede una verifica preventiva nel merito, in presenza di attività dichiarate connesse dalle fonti di legge.

Alla luce di quanto previsto dall'attuale testo dell'art. 2135, non si può, in astratto, escludere che *altre* attività, oltre a quelle da reputarsi *comunque* connesse, possano rientrare nell'ambito dell'attività dell'impresa agricola¹². Quel che è certo è che, tra quelle da considerare connesse *ex lege*, vanno incluse sia le attività indicate dalla disposizione codicistica, sia quelle dichiarate tali da leggi speciali. Nel caso della produzione di energia fotovoltaica è la stessa legge a presumere una «naturale integrazione» dell'attività principale¹³.

Diversamente però deve argomentarsi in merito al passaggio interpretativo seguente: la verifica della sussistenza dei parametri dettati dall'art. 2135 cod. civ. per circoscrivere gli effetti dell'agrarità. Si tratta di un passaggio cruciale: al punto che si è affermato che in esso viene a sostanziarsi e a concludersi la verifica della sussistenza della connessione¹⁴.

¹¹ Il riferimento è alla nota MIPAAF n. 3896 del 27 luglio 2008, ripresa dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32/E del 2009 e successivamente dalla circolare 86/E del 2015.

¹² Cfr. JANNARELLI, *Imprenditore agricolo*, cit., p. 418.

¹³ L'espressione, ripresa e discussa da PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, cit., p. 258, è utilizzata nella circolare 44/E dell'Agenzia delle Entrate del 2002.

¹⁴ GOLDONI, *Gli imprenditori agricoli*, in *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario* diretto da Costato, 2003, p. 189: impostazione che rafforza la centralità dell'art. 2135 ai fini della qualificazione dell'agrarità.

Per le «attività dirette alla fornitura di beni», dunque, il testo dell'art. 2135 impone di accertare due elementi: 1) il prevalente utilizzo delle risorse o attrezzature aziendali e 2) il normale impiego nell'attività agricola di tali risorse o attrezzature, che, come conferma la Corte costituzionale, devono essere accertati per la produzione di energia fotovoltaica¹⁵.

3. Per la produzione di energia fotovoltaica, la legge finanziaria, nella versione attualmente in vigore, non interviene sull'interpretazione del criterio della normalità. Introduce tuttavia un dato quantitativo relativo all'energia prodotta, oltre il quale viene meno la connessione, soluzione adottata anche per la produzione di energia da fonti agroforestali. Ciò rappresenta già un elemento di disomogeneità rispetto al dettato dell'art. 2135 cod. civ. La *prevalenza* è infatti concetto legato al rapporto tra la misura dell'attività principale e lo svolgimento di attività connessa: a voler considerare il rapporto in termini riferibili esclusivamente al reddito che l'agricoltore possa ricavare dall'attività connessa rispetto a quella agricola primaria, come fa la legge finanziaria, indicare «260.000 kWh anno» significa prescindere dalla diversa dimensione delle aziende e dalla conseguente capacità produttiva delle imprese agricole. Si ricorre dunque ad una tecnica normativa, dettata dall'esigenza di evitare distorsioni sul piano del regime fiscale, che limita il concetto giuridico di prevalenza previsto dall'art. 2135 cod. civ.¹⁶.

Ancora più discutibile è poi la sovrapposizione al testo di legge finanziaria e alla norma codicistica, delle linee interpretative di fonte secondaria, di cui alle circolari dell'agenzia delle entrate, relative al contenuto della connessione, di cui si è già sottolineato il possibile conflitto sul piano del rapporto tra fonti. La circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle entrate sottolinea ancora una volta la necessità di «individuare specifici criteri di connessione con l'attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa». Conseguentemente, oltre a richiamare i parametri quantitativi che fissano soglie di produzione, la circolare prevede, ai fini della qualifica come attività produttiva di reddito agrario, l'accertamento della collocazione dei terreni «di proprietà dell'imprenditore agricolo o comunque nella sua disponibilità» condotti dal medesimo imprenditore, che devono essere «ubicati nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, ovvero in comuni confinanti»: introduce così un ulteriore criterio che esula da qualsivoglia parametro di connessione in senso oggettivo (o uniazionalità) previsto dal codice per la verifica dell'agrarietà delle attività connesse¹⁷.

Peraltro, l'agenzia delle entrate ha ribadito l'applicabilità della circolare del 2009 anche dopo che è intervenuta la sentenza n. 66 del 2015 della Corte costituzionale¹⁸, ritenendo legittimo cumulare i criteri dell'art. 2135 con le specificazioni quantitative definite dagli organi ministeriali, in aggiunta a quanto previsto dal codice civile. Argomenta l'agenzia delle entrate, infatti, che «i giudici costituzionali hanno rigettato la

¹⁵ L'inquadramento nella seconda fattispecie di attività connesse, quale fornitura di beni o servizi è pacifico in dottrina: PAOLONI, *op. cit.*, p. 250; Petrelli, *op. cit.*, p. 291; GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, 7ª ediz., Torino, 2010, p. 126, che inquadra l'attività come offerta di servizi di cessione di energia sul mercato.

¹⁶ Ricorrere alla quantificazione forfettaria per definire il carattere dell'agrarietà non è una soluzione isolata: si pensi al numero minimo di cani, definito per legge affinché l'attività cinotecnica sia considerata agricola (d.m. 28 gennaio 1994).

¹⁷ Cfr. in proposito, GOLDONI, *op. cit.*, p. 39.

¹⁸ Cfr. risoluzione n. 86/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 ottobre 2015, *Interpello ordinario art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Tassazione forfettaria del reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici - Art. 22 del decreto legge n. 66 del 2014.*

questione di legittimità costituzionale, non perché sarebbero illegittimi eventuali limiti qualitativi o quantitativi che il legislatore aveva fissato, ma semplicemente perché hanno ritenuto sufficiente a garantire la connessione all'attività agricola principale gli ordinari criteri della 'prevalenza' e del 'normale impiego'. In verità, la lettura che l'agenzia delle entrate fa della sentenza della Corte costituzionale, per legittimare la continuità nell'applicazione dei criteri da essa stessa definiti, non prende in considerazione che l'oggetto della questione sollevata dai giudici era la norma originaria della legge finanziaria, che si limitava a dichiarare la connessione dell'attività di produzione di energia senza specificare alcun criterio ulteriore: l'infondatezza della questione è infatti dichiarata dalla Corte proprio in virtù della diretta e generalizzata applicabilità dei criteri dell'art. 2135. È a questa valutazione che la Corte si ferma, cercando una lettura compatibile con l'attività di produzione di energia fotovoltaica, senza essere chiamata a decidere su fonti normative di secondo grado introdotte successivamente, per le quali il dubbio di compatibilità con il sistema tuttora permane.

D'altro canto, a segnare la distanza tra le fonti secondarie dell'Agenzia delle entrate e il quadro normativo civilistico, va segnalata anche la terminologia utilizzata per definire l'attività connessa all'impresa agricola: l'uso della qualifica di "attività atipica" presente nelle circolari, non si riferisce, come ormai da tempo acquisito, all'assenza di testi normativi che ne facciano espressa menzione (nella specie: la legge finanziaria), ma piuttosto rievocano un'anomalia della collocazione di tale produzione rispetto ai parametri definiti dal 2135 cod. civ.¹⁹.

Nel merito, dunque, se può considerarsi compatibile con l'art. 2135, in quanto norma speciale, una previsione di legge che definisca la quantificazione della produzione massima di energia ai fini della qualifica dell'attività connessa (che si sostituisce al concetto di "prevalenza"), diversamente deve dirsi per la definizione di ulteriori criteri, quali la verifica della collocazione geografica dei terreni per valutare la sussistenza del criterio soggettivo dell'azienda ai fini della connessione, che esorbitano dalla competenza, di natura meramente interpretativa, affidata a una fonte secondaria.

4. Quanto al secondo criterio da accertare ai fini della connessione, cioè che si tratti di "attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata", in questa sentenza la Corte costituzionale si trova ad affrontare il nodo centrale della questione: a cosa rapportare la normalità nell'uso delle strutture o attrezzature aziendali, se la cessione riguarda l'energia derivante da raggi solari?

In dottrina, come si è già accennato, l'incongruenza è stata denunciata da tempo²⁰.

Anche a voler leggere il rapporto di connessione in relazione al risultato complessivo dell'attività dell'impresa, considerando le attività connesse non come "serventi" rispetto a quelle principali, ma "in una logica che inquadri nel complesso organico e unitario dell'esercizio dell'impresa quelle attività in grado di valorizzare razionalmente prodotti ed elementi economici dell'azienda"²¹, il problema della coerenza con il testo dell'art. 2135 sussiste.

¹⁹ La risoluzione del 2015 ribadisce la stessa terminologia del 2009, definendo nuovamente «la produzione di energia da fonte fotovoltaica, attività connessa "atipica" in quanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiego di prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo». Su questo aspetto, la dottrina aveva già diffusamente segnalato l'impostazione non corretta: v. in particolare, PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, cit., p. 253; GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici, aspetti giuridici*, cit., p. 39.

²⁰ V. *supra*, note 7 e 8.

²¹ L'espressione è di ADORNATO, *L'impresa forestale*, Milano, 1996 p. 419, a proposito dell'inquadramento del complesso delle attività riconducibili all'impresa selvicolturale, nel di-

Affinché la cattura di energia solare possa dirsi utilizzare le strutture normalmente adibite alla coltivazione, deve allora fingersi una sostanziale ambivalenza del fondo, che vale alternativamente come «sede per la collocazione dei pannelli solari» ovvero come «diretto fattore della produzione nel processo di coltivazione».

Ciò implica una forzatura nella lettura della disposizione, che intende le “attrezzature e risorse” (ad esempio: macchinari agricoli) come strumenti funzionali sia alla coltivazione in senso stretto del fondo, che all’offerta di servizi ad altre imprese. In questo caso, invece, attrezzature/risorse e fondo finiscono per coincidere.

Una parte della dottrina ha cercato in questa lettura una quadratura del cerchio, affermando che «se si considera che i pannelli solari sono installati su terreni di solito agricoli, i quali vengono sottratti all’uso della produzione agricola primaria, si può ritenere che con essi l’agricoltura stia operando un modo specifico di sfruttare la terra al fine di offrire un servizio di cessione di energia sul mercato»²². Paradossalmente, però, la conseguenza di questa impostazione dovrebbe portare a considerare l’attività di sfruttamento del suolo per la cattura di energia solare come attività primaria, e non connessa: un nuovo e diverso modo di sfruttamento della terra²³.

Con ciò non si intende negare che il fondo possa essere una “risorsa” ai sensi dell’art. 2135, 3° comma: va inteso, ad esempio, per le attività connesse di produzione di servizi ambientali, dove è il bosco (ovvero il terreno mantenuto a gestione agricola) ad essere preso in considerazione per la fornitura di servizi ambientali. In questa ipotesi, un fondo condotto, ad esempio, per la selvicoltura costituisce la risorsa che è presupposto per la produzione di servizi ambientali: selvicoltura e attività connessa di produzione di servizi si integrano reciprocamente, né può sussistere la seconda in assenza dell’attività forestale.

Al contrario, questa “integrazione” o “continuità” non si realizza nel caso della produzione di energia. Il fondo è qui destinato alternativamente e distintamente alla coltivazione del terreno e alla collocazione dei pannelli solari. Ed anche qualora la collocazione di pannelli sia sopraelevata – quindi la produzione agricola possa contestualmente proseguire – le due attività non presentano alcuna relazione funzionale tra loro.

La verità è che, inserire l’attività produttiva di energia fotovoltaica tra le attività agricole connesse, finisce per negare che il fondo sia un presupposto (anche potenziale) dello svolgimento dell’attività primaria, considerandolo un elemento dell’azienda anche quando la funzione dello stesso si limita ad essere sede fisica delle strutture per lo svolgimento di attività connesse. Eppure, in altre occasioni, il fondo quale mera sede fisica dell’esercizio dell’attività ha comportato l’esclusione della riconducibilità di quest’ultima all’impresa agricola. Per l’inquadramento dell’allevamento di cavalli da corsa, lo

ritto europeo e nazionale, anteriormente alla novella dell’art. 2135, ed in particolare dei servizi ambientali. L’impostazione è condivisa da PETRELLI, *Studio sull’impresa agricola*, p. 258, che la richiama al fine di escludere che il rapporto tra attività principali e connesse, all’epoca della multifunzionalità, possa essere letto come “servente”. La trasposizione di questa lettura all’attività connessa di produzione di energia fotovoltaica, porta conseguentemente a considerare nel modo più ampio possibile le modalità di sviluppo della produzione di energia, non solo a partire da quella destinata a soddisfare primariamente le esigenze aziendali, ma includendovi le ipotesi in cui la produzione di energia sia interamente immessa sul mercato ovvero utilizzata «per soddisfare il fabbisogno energetico di una comunità montana o di un quartiere metropolitano» (p. 292).

²² GERMANÒ, *Manuale*, cit., p. 126.

²³ D’altronde, come è stato sottolineato in dottrina, la stessa destinazione del suolo per la collocazione dei pannelli solari non rientra *tout court* nel binomio dell’uso edificatorio o agricolo dei suoli, ma rappresenta “una destinazione che semmai si può definire industriale, ma che certamente è altro rispetto all’agricoltura”: così TAMPONI, *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 491.

stesso testo di legge aveva richiesto la connessione dell'attività di allevamento di cavalli con l'agrarietà, con la conseguenza di escludere le ipotesi in cui il fondo fosse solo sede di un allenamento sportivo, privo di funzioni produttive collegate al ciclo biologico di vita dell'animale²⁴.

Per conciliare l'attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche con la conduzione del fondo rustico e legittimare l'agrarietà dell'impresa, la Corte costituzionale asseconda ora questa interpretazione.

La struttura/risorsa per la quale si richiede la normale utilizzazione all'agricoltura è «il fondo, quale 'risorsa' primaria dell'impresa agricola, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici»: il fondo, inteso come terreno potenzialmente agricolo, ma altresì destinato all'installazione di pannelli solari – si potrebbe dire, un fondo a duplice uso: uno spazio destinato alla collocazione di strutture, senza che vi sia un necessario legame con la produzione agricola, della quale, tuttavia si esige la prosecuzione, nella misura in cui si richiede, nel contempo, che si prosegua il normale impiego del fondo.

Attività principale e attività connessa viaggiano dunque in parallelo.

Questa lettura implica che:

1) La Corte esclude che le "strutture" il cui normale impiego debba essere verificato ai sensi dell'art. 2135 siano i pannelli solari, qualora essi siano in parte utilizzati per fornire di energia l'azienda (ad esempio in caso di serre), in parte destinati a produrre energia per la cessione sul mercato – per la parte eccedentaria rispetto allo svolgimento delle attività aziendali. Soluzione questa che permetterebbe una lettura rigorosa dei requisiti previsti dal 2135.

2) La risorsa di cui si deve accertare il normale utilizzo è il fondo. Esso però deve continuare a risultare "normalmente impiegato nell'attività agricola": quindi, il produttore non può destinare esclusivamente alla collocazione di pannelli solari per la produzione di energia l'intera estensione produttiva agricola. Qui però bisogna distinguere due situazioni: quando la produzione di energia avviene mediante pannelli sopraelevati rispetto al terreno o collocati sulle strutture aziendali; ovvero quando il fondo agricolo è utilizzato per la collocazione di pannelli a terra.

Nel primo caso, l'ipotesi di produzione di energia non incide sullo sfruttamento del fondo e determina lo svolgimento di una attività parallela a quella agricola, integrativa del reddito agricolo dell'imprenditore (sempre entro i limiti previsti dalla finanziaria); nel secondo caso, il fondo risulterebbe *alternativamente* utilizzato per la produzione agricola ovvero quale mera sede per la collocazione delle strutture. Alla luce della sentenza della Corte, questa seconda ipotesi esclude l'agrarietà, se il fondo non continui (sia pure parzialmente) ad essere normalmente impiegato nell'attività agricola²⁵.

In sostanza, il risultato dell'interpretazione della Corte, con la forzatura della qua-

²⁴ Sul punto, v. GOLDONI, *Commento all'art. 9 del d.lgs. 173 del 1998*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, I, p. 491. Sul concetto di fondo alla luce della giurisprudenza più recente, sia consentito il rinvio a CANFORA, *L'impresa agricola nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.* 2011, II, p. 225.

²⁵ Quanto al rapporto tra utilizzo del fondo e collocazione degli impianti fotovoltaici a terra, è significativo quanto previsto dalla disciplina relativa agli incentivi, che esclude possano essere ottenuti per impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole: art. 65 del d.l. n. 1 del 2012, conv. in legge n. 27 del 2012, che ha abrogato la previsione, già restrittiva del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Quest'ultimo, all'art. 10, comma 4°, nel fissare le condizioni per l'accesso agli incentivi statali, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, inizialmente prevedeva come condizione per l'accesso agli incentivi, che non fosse

le si è detto, produce una soluzione di compromesso tra la continuità dell'uso agricolo del suolo e la maggiore elasticità delle ipotesi riconducibili all'agrarità per connessione, con la conseguenza di incentivare i produttori agricoli alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche, ottenendone un vantaggio non solo fiscale, ma legato alla qualificazione agricola dell'insieme delle attività svolte *sul* fondo.

Lo scopo ultimo, sul piano delle scelte politiche, è analogo a quello che la Corte ha inteso perseguire sul versante del raggiungimento dei traguardi energetici imposti dall'Unione Europea, quando essi collidono con la promozione delle attività agricole: come avviene nell'interpretazione del d.lgs. n. 387 del 2003 (attuativo della direttiva europea 2001/77 per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili) in quelle decisioni che hanno dichiarato l'illegittimità di leggi regionali a tutela di aree a vocazione agricola. La priorità del «principio di diretta derivazione comunitaria, della diffusione degli impianti ai fini di aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili» prevale rispetto all'obiettivo di salvaguardare le produzioni agricole: infatti, sottolinea la Corte, «laddove consente di temperare tale principio per casi specifici, in ragione, tra l'altro, delle esigenze del settore agricolo, la norma statale formula una ben delimitata eccezione rispetto alla regola», che non assurge a principio fondamentale della materia, ma deve essere interpretata in modo restrittivo, cioè permettendo di sottrarre «limitate porzioni di territorio agricolo all'insediamento dell'impianto, ove esse meritino cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale»²⁶.

Nella sentenza che qui si annota, l'obiettivo, sotteso, di assicurare la salvaguardia degli strumenti promozionali per le produzioni di energie alternative si raggiunge attraverso una lettura estensiva della multifunzionalità dell'agricoltura, anche nel campo della produzione di energie rinnovabili: l'equilibrio è nel «riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola, pur in presenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime non snaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola».

Anche se ciò che si snatura, così, è la coerenza del dettato normativo.

IRENE CANFORA

destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.

²⁶ Così Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 166, pubblicata in questa *Rivista*, 2014, II, p. 161 con nota di BOLOGNINI. In questa stessa direzione vedi, in precedenza, la giurisprudenza della Corte che ha censurato le leggi regionali a tutela delle aree agricole e di interesse paesaggistico nelle more dell'attuazione delle linee guida nazionali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio, tra cui Corte cost. n. 119 del 2010; Corte cost. n. 166 del 2009: sull'argomento, si rinvia alle considerazioni già espresse in *Agricoltura, tutela del paesaggio e sviluppo delle energie alternative*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, I, p. 313 ss.

INDICE DELL'ANNATA 2016

PARTE PRIMA

	<i>pag.</i>
MARCO GOLDONI, <i>Agli Abbonati, ai Lettori, agli Amici</i>	3

DOTTRINA

IL FUTURO DELLA PAC NELLE MANI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: IL CASO "INDIVIA" . . .	7
ANTONIO JANNARELLI, <i>Le organizzazioni riconosciute dei produttori agricoli tra PAC e concorrenza: osservazioni a proposito di Cour de Cassation 8 dicembre 2015</i>	7
CATHERINE DEL CONT, <i>«Affaire Endives» suite et bientôt fin: la Cour de cassation saisit la Cour de Justice de l'Union européenne - Réflexions sur l'arrêt du 8 décembre 2015</i>	44
ANTONIO SCIAUDONE, <i>Agricoltura, persona, beni (Una prospettiva per lo studio sulla qualificazione giuridica dei beni)</i>	147
MARIANNA GIUFFRIDA, <i>La proprietà agraria</i>	273
SILVIA BOLOGNINI, <i>Gli obblighi informativi a carico del professionista nella vendita a distanza dei prodotti alimentari</i>	306
STUDI SULL'AZIENDA AGRARIA.	401
ANTONIO SCIAUDONE, <i>L'azienda agricola tra esigenze della proprietà e sviluppo dell'impresa (Il potenziamento delle strutture agricole e la promozione dell'azienda tra politiche europee e dinamiche interne)</i>	402
LUIGI RUSSO, <i>Avviamento, beni immateriali e "nuovi beni" dell'azienda agricola</i> . . .	444
MARIANNA GIUFFRIDA, <i>Successione mortis causa e strumenti (anche preventivi) di conservazione dell'integrità aziendale</i>	487

ALESSANDRA TOMMASINI, <i>Il lavoro nell'azienda agricola (tipologie contrattuali in funzione della flessibilità)</i>	506
SILVIA BOLOGNINI, <i>Cessione dell'azienda agricola e successione nei contratti</i>	530

DIFFATTICA

BENOÎT GRIMONPREZ, <i>L'enseignement du droit rural au XXI^{ème} siècle</i>	63
ALBERTO GERMANÒ, <i>Traditional knowledge, tra biopirateria e protezione</i>	366

RICERCHE E DOCUMENTAZIONI

FILOMENA PRETE, <i>I prodotti agricoli tra tutela privilegiata del credito agrario e tutela degli interessi del sistema agro-alimentare</i>	79
ANTONIO JANNARELLI, <i>La segnalazione AS1266 del 22 marzo 2016 tra Politica agricola comunitaria e politiche dell'Autorità nazionale antitrust: cronache (amare) dal Bel Paese</i>	182
(In Appendice): AS1266 - Accordi relativi a prezzi di uve destinate alla produzione di vini DOCG e DOC	208
MARIAGRAZIA ALABRESE, <i>TTP e agroalimentare. Prime riflessioni a margine delle proposte dell'Unione europea nella negoziazione della Trans-atlantic Trade and Investment Partnership</i>	210
ANTONIO JANNARELLI, <i>L'associazionismo dei produttori agricoli e la pianificazione della produzione lattiera nei regg. nn. 558 e 559/2016 della Commissione europea</i>	340
SARA TOMMASI, <i>La tutela della biodiversità agraria e alimentare nella legge n. 194 del 2015</i>	559

OSSERVATORIO EUROPEO E INTERNAZIONALE

ALBERTO ABRAMI, <i>La soppressione del Corpo Forestale dello Stato e le ragioni del bilancio</i>	120
GIULIA BONORA, <i>Sul difficile nodo della carne trattata con ormoni nel Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTP)</i>	123
GUNTHER HERNÁN GONZALES BARRÓN, <i>Propiedad agraria y función social en el derecho peruano</i>	243
GIULIANA STRAMBI, <i>L'innovazione nel settore agricolo europeo. Le colture "fuori terra" come un altro modo sostenibile di fare agricoltura?</i>	380

DARCY WALMOR ZIBETTI - ALBENIR QUERUBINI GONÇALVES, <i>El Derecho Agrario brasileño y su relación con el agronegocio</i>	587
--	-----

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

ALBENIR ITABORAÍ QUERUBINI GONÇALVES, <i>O regramento jurídico das sesmarias (ALBERTO GERMANÒ)</i>	138
--	-----

NECROLOGI

<i>Ricordo di Alberto Ballarin Marcial</i> (ANTONIO SCIAUDONE)	395
--	-----

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

ALBERTO GERMANÒ, <i>Sulla giustiziabilità delle liti agrarie e delle liti agroalimentari</i>	3
ALBERTO GERMANÒ, <i>Sull'arbitrabilità delle liti agrarie</i>	231

SENTENZE E MASSIME SEGNALATE

<i>Concorrenza in agricoltura – Cour de Cassation – 8 décembre 2015 – Arrêt no 12056 FS-P+B</i>	84
AMARILLIDE GENOVESE, <i>“Non piangere sul whisky versato”? Note a margine di una recente decisione della Corte di giustizia europea sul prezzo minimo imposto delle bevande alcoliche</i>	94
ALBERTO GERMANÒ, <i>Alla ricerca della certezza del diritto tra la forza della storia e la funzione normativa dei giudici. Una non persuasiva sentenza delle Sezioni unite sulla proprietà regoliara</i>	108
ALBERTO GERMANÒ, <i>Occupazione di demani civici e pagamento di indennità</i>	127
ALBERTO GERMANÒ, <i>L'ambiente e il risarcimento del suo danno, tra l'esclusiva legittimazione attiva dello Stato e il ruolo di denuncia degli altri enti pubblici territoriali</i>	143
ALBERTO GERMANÒ, <i>La produzione in seconda trasformazione dei prodotti agricoli, tra diritto civile e diritto tributario</i>	157
ALBERTO GERMANÒ, <i>“Evocazione”: l'approfittamento della fama altrui nel commercio dei prodotti agricoli</i>	177

FILOMENA PRETE, <i>Evocazione di indicazione geografica di bevande spiritose: la nozione eurocomunitaria di consumatore e il ruolo della Corte di giustizia nel processo di uniformazione dei principi del settore alimentare</i>	180
SILVIA BOLOGNINI, <i>Le molteplici insidie ermeneutiche sottese alla disciplina dell'impresa familiare coltivatrice</i>	198
IRENE CANFORA, <i>Il fondo rustico, i pannelli solari e l'agrarietà per connessione: come non snaturare la vocazione agricola dell'impresa</i>	242

**INDICE CRONOLOGICO DELLE DECISIONI CONTENUTE
O SEGNALATE NELLA PARTE SECONDA DELLA RIVISTA**

(il numero indica la pagina)

CORTE COSTITUZIONALE

25 febbraio 2015, n. 66 (*Produzione e cessione di energia elettrica*), 236. 1° giugno 2016, n. 126 (*Ambiente*), 133.

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. un., 11 aprile 2016, n. 7021 (*Proprietà regoliere*), 103. Sez. V civ., 22 aprile 2016, n. 8128 (*Attività connesse*), 148.

CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sez. II, 23 dicembre 2015, causa C-333/14 (*Organizzazioni comuni di mercato*), 93. Sez. II, 21 gennaio 2016, causa C-75/15 (*Evocazione*), 167.

TRIBUNALE DI POTENZA

27 agosto 2015 (*Usi civici*), 122.

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

23 novembre 2015, n. 3443 (*Impresa familiare coltivatrice*), 194.

COUR DE CASSATION

8 décembre 2015 – Arrêt no 1056 FS-P+B
– (*Concorrenza in agricoltura*), 84.

